

ESPOSIZIONE

SOPRA LI xxvij. PRECETTI

DELLA REGOLA

DI S. FRANCESCO.

DEL R. P. F. PAOLO MONDELLO
del Cilento Min. Offeruante.



IN NAPOLI,
Appresso Gio. Domenico Roncagliolo.

Con licenza de' Superiori.

Ca



Al Santiss. & Beatiss. S. N.

PAPA PAOLO V.
PASTOR VNIVERSAL
DI SANTA CHIESA.



QVATTRO son le ca-
gioni, ond'io (Beatissimo
Padre) alla Santità sua più
che ad altri, presento le fa-
tiche di questa picciola
operetta; La prima è la debolezza del-
l'opra, La seconda l'oscurità dell'Auto-
re; La terza l'imitatione paterna, e La
quarta la riconoscenza del vero Pa-
drone; Anco la natura stessa drizza a
gl'appoggi più potenti le più deboli, e
manco forti piante, quindi la vite l'ol-
mo, e l'ellera il parete mantiene; Feli-
ce sostegno, per cui al cielo drizzan le

cime, & ogn'alberò formontano quei,
che pria da terra mai erger non po-
teansi; Ma se dalla natura, come da di-
ligente maestra, prende essemplio l'ar-
te, perche non deuo io diffiar fortezza
alla debolezza di questo mio primo
parto? e se forteza gli disio; qual mag-
gior potrò procacciargli mai di quel-
la, che ue fortirà dalla protectione del-
la Santità Sua, primo sostenimeto sot-
to il cielo? Tanto più che sendo io
(minimo frà professori osseruanti) of-
curo al mondo, ne potendo da me,
scintillar fauilluzza di lume a i rigli di
coteesti pochi scritti, miglior chiarezza
pensar non gli poteua di quella, che ri-
ceuer puote dal maggiore splendore
del mondo, Vicario della vera Lucé;
Oltre che se lo figlio dee al possibile,
imitare il padre, come potrò (nella ri-
uerenza Pontificia) meglio imitare il
mio Padre Francesco, qual nella sua
Regola, Promittit reuerentiam Do-
mino Papæ Honorio, & eius successoribus,
canonice intransibus, quanto con
offe-

offerire in dono alla Santità Sua, in
cenno di riuerenza humile tutto, quan-
to possa io donargli? Che dico in dono
se il mio non è, e pur suo, Padre Santif-
simo, poiche al sommo Pontefice, qua-
to si ha trà frati nella nostra osseru-
ante Religione, appropriarono per ben
nostro la felice memoria di Nicolò
Terzo, Clemente Quinto, Martino
Quinto, & altri sommi Pontefici; Se
non è dunque mio, perche ardisco
presentargli per mio, e se è suo, per-
che non deuo io riconoscerlo per vero
Padrone? Che questa a punto era l'vl-
tima cagione, ond'io mi mossi a dedi-
cargli questa breue dichiarazione de
venti sette precetti, contenuti nella
Regola di San Francesco d'Ascisi Ec-
co Santissimo Padre, che riuerente gli
la presento, degnisi la Santità sua man-
tenerla col potentissimo braccio
della sua protezione, & illustrarla con
lo splendidissimo Lume del suo chia-
ro Nome, acciò si compisca il mio de-
sio, che è di riuerire la Santità Sua,

ad imitatione del Padre nostro, e di
restituire al vero Padrone quel, che
mio esser non può già mai.

Di Napoli a di 20. di Gennaio. 1608.

D. V. Beatitudine.

Humilis. & indignis. seruo.

Fra Paolo Mondello del Cilento.

Alli dilectissimi fratelli nel Signore, che bramano di essere veri offeruatori della nostra Santa Regola Francescana.



A gratia, & la pace del benedetto, e dolcissimo nostro Signore Giesu Christo sia con essi voi fratelli miei carissimi: Di Roma li giorni passati il Nostro Padre Reuerendissimo Generale Frate Archangelo da Messina mi comandò ch'io douessi veder la presente opera del Reuer. P. Fra Paolo da Cilento, la cui opera hauendo molto bene considerato, v'ho trouato (fra l'altre cose principali) della nostra Regola tutti gli precetti, ed eminenti, & equipollenti, e quei che hanno forza di comandamento, da lui spiegati con tanti varij, e saldi fondamenti; con tanta chiarezza, e con tanta utilità accompagnata con la breuità alli veri desiderosi d'offeruar la Regola nostra Serafica, che nulla più. Però per la charità fraterna ch'è fra noi, e per le viscere del nostro pietosissimo Giesu Christo, e per la salute vostra vi priego, che dobbiate ingegnarui d'hauer con essi voi il detto libro, e con diligenza leggerlo, che così facendo v'assicuro, che saperete molto bene e ragionare della nostra santa

*Regola, e con maggior chiarezza conoscere-
te la via della vostra salute; e li passati falli,
che per l'ignoranza di quouli sono stati da
voi forsi commessi, e per l'auenire vi auerti-
rete di non più commetterli, e finalmente
porgerà occasione ad ogni uno di voi di consi-
derare con molta diligenza, per utile dell'a-
nima sua, e la sua professione, e le parole,
che votando disse, cioè Ego Frater N. pro-
mitto Deo Patri omnipotenti, toto tempore
vite meae obseruare Regulam Sancti Fran-
cisci; Et anco ueue ciascun di voi ricordarsi
della vita eterna, che per l'osservanza della
predetta Regola dal suo Prelato gli fu pro-
messa, quando gli disse, Si hac obseruaueris,
vitam eternam habebis: E come fratelli po-
trete voi mai hauer la vita eterna senza l'os-
seruanza della vostra Regola? e come po-
trete già mai osservarla senza intenderla? E
finalmente come potrete intenderla senza
l'ordinazioni, e dichiarazioni de' Sommi Pon-
tifici, e de' gli Ipositori di quella da Santa
Chiesa approvati? però hauendo voi il no-
minato libro, siate certi che hauerete anco
di sopra dette cose; la onde principalmente ne
consigliate il Signor' Iddio, come fonte
essenzialissimo d'ogni bene, e dopo il detto
scuolare, che per la salute vostra ha presa
tanta gran fatica; Padre veramente d'in-
tiera*

*tira vita; e Teologo eccellente: Preghiamo
sua Diuina Maestà per lui, & egli altresì
farà per noi; Conseruateui nella gratia del
Benignissimo nostro Signor Giesù Christo,
la qual insieme con la gloria ci hà meritato
per m:zo della santissima sua Passione,
della cui (come obligatissimi che gli siamo)
vi supplico che n'abbiate se non continua,
almeno souuente memoria, Recordare mei;
paupertatis, & transgressionis meae, absin-
thij, & foelis; così dic' egli per bocca del San-
to Profeta Geremia; & à questo spronandoci
il Padre S. Agostino dice., Inspicite vulnera
pendentis, sanguinem morientis, pretium re-
dimentis, caput habet inclinatum ad audien-
dum, cor apertum ad diligendum, & bra-
chia extenta ad amplectendum; Hac quanta
sint, in statera cordis vestri appendite, ut to-
tus figatur vobis in corde, qui totus pro vo-
bis fuit crucifixus in Cruce.*

Di Napoli il di 1. di Gennaio 1608.

Delle Reuerentie vostre

Seruo, e fratello affettionatissimo

*Frat' Antonio Castelluccia
Riformato.*

DI FRATE AGOSTINO

DA MONTE CORVINO

dell'istesso ordine.

A LMA, se del tuo mal ti penti, e gemi.
Cōmesso il fallo, ond' è ch' ancor tu vai
Girando intorno le tue colpe, e sai
Perdon non ottener se'l mal non scemi ?

*Abi che scorta non hò, per cui gli estremi
Danni ne fugga, misera ch' homai
Disperata ne viuo, e temo assai
L'ira del ciel, quindi è ch' io piäga e tremi.*

*Frena il timor, stendi la man', e vedi
Che'l dotto Paolo vn gran lume ti porge,
Seco t' auia, seco al ben far ne riedi.*

O quanto val, o quant' iui si scorge
La dritta via del ciel', opra che spiana
Di Francesco i precetti, e noi accorge.



TAVOLA

DE TVTTI I CAPITVLI

DEL PRESENTE LIBRO.

D E diuersi stati de gli huomini Cap. 1.	1
car.	1
Del nascimento di S. Francesco cap.	11
Della perfezzione de la regola Cap. 3.	20
Come nella offeruanza di tre voti consiste tutta la perfezzione di vn religioso Cap.	27
4.	27
Che in niuno modo sia lecito vscire dalla religione Cap. 5.	44
Che i frati non riceuino danari ne pecunia Cap. 6.	55
Del modo di ricorrere a gli amici spirituali Cap. 7	62
Di quattro modi di viuere permessi nella regola Cap. 8.	79
Come i superiori deeno iudicare le cose ne- cessarie cap. 9.	107
In che maniera i frati possono tenere serui- menti di cappelle cap. 10.	122
Come dalla diuersità della offeruanza della pouertà sono nate diuersè diuisioni nel nostro ordine. cap. 11.	144
Come la religione nel principio viuena in vna	vna

T A V O L A .

vna estrema pouertà cap. 12.	158
Come i frati sono obligati al vso moderato di tutte le cose cap. 13.	175
Che i frati niente se appropriino cap. 14. car.	191
Come la virtù della vbidienza è maggior del la pouertà, e castità cap. 15.	202
Quando i frati son tenuti d'obedir alla regola & statuti fatti da superiori cap. 16.	211
Di tre precetti pertinenti al voto della ca- stità Cap. 17.	222
Che i Ministri dimandino al Pontefice il Protettore. Cap. 18.	231
Di quattro primi equipollenti, Che i frati habbiano vna tonica col capuccio è l'al- tra senza, Che non portino calciamenti, Che non vadino a cauallo, Che vestino vi- li vestimenti Cap. 19	240
Di sette altri equipollenti, Che digiunino dalla festa di tutti i Santi, Che i chierici celibrino l'officio secondo l'ordine della Romana Chiesa; Che i Ministri, e Custodi habbiano cura de gli infermi, e del vestir di frati, Che ogni frate debba seruire a gli in- fermi, Che i predicatori non predichino senza licenza de Vescoui, E senza licenza de superiori del ordine, E che oūq; i frati veggon, che non s' offerui la regola deb- bano	

T A V O L A.

bano fidere al lor Ministro Cap. 20.	249
Della forma del habito, e del modo de rice- uere alla religione, & alla professione.	
Cap. 21.	274
Di tre cose quali nella nostra regola hanno forza di precetto cioè, Che i frati siano tenuti d'ubedire a San Francesco, & a suoi successori, Che non siano tenuti di giunare se non la festa feria, E che debba- no ricorrere al Ministro per la assolutione di alcuni casi Cap. 22.	296
De casi riserbati al Ministro Prouintiale,	
Cap. 23.	304
De due altri commandamenti, che hanno forza di precetto, cioè Che habiano vno Ministro Generale, Al quale siano tenuti obedire. Cap. 24.	311
Come i Ministri Prouintiali, & i Custodi son tenuti conuenire al Capitulo Generale, E come sono tenuti di eligere vn nuouo Generale. Cap. 25.	312

T A V O L A S E C O N D A.

de i precetti eminenti.

Dichiaratione del primo precetto, Nullo modo licebit eis de ista religione exire.	
cap. 5.	44

Di-

T A V O L A.

Dichiaratione del secondo precetto, Nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant; Cap. 4. 59

Dichiaratione del terzo precetto Nichil sibi approprient; cap. 14. 191

Dichiaratione del quarto precetto, Fratres obediant suis Ministris. Cap. 15. 202

Dichiaratione del quinto precetto, Non habeant suspecta consortia. cap. 17. 223

Dichiaratione del sexto precetto, Ne ingrediantur Monasteria Monacharum nel medesimo cap. 17. 226

Dichiaratione del settimo precetto, Non fiant compatres virorum, vel mulierum nel medesimo cap. 17. 229

Dichiaratione del ottauo precetto, Petant a Domino Papa vnum de Sancta Romana Ecclesia cardinalibus. cap. 18. 231

T A V O L A.

De i dodici equipollenti.

Dichiaratione del primo equipollente, Habeant vnam tunicam. car. 19. 243

Dichiaratione del secondo equipollente, Qui necessitate coguntur possint portare calciamenta. car. 244

Dichiaratione del terzo equipollente, Non de-

T A V O L A.

- debeant equirare, car. 246
- Dichiaratione del quarto equipollente, Vi-
libus vestimentis induantur. car. 247.
- Dichiaratione del quinto equipollente, Ie-
iunent a festo omnium Sanctorum. 250
- Dichiaratione del sesto equipollente, Clerici
faciant diuinum offitium. car. 253
- Dichiaratione del settimo equipollente,
Pro fratribus induendis, & pro fratribus
infirmis Ministri, & custodes sollicitam
curam gerant. car. 263
- Dichiaratione del ottauo equipollente, Si qui
fratrum in infirmitate ceciderit alij fra-
tres debeant ei seruire, &c. car. 265
- Dichiaratione del nono equipollente fra-
tres non predicent in episcopatu. car. 267
- Dichiaratione del decimo equipollente,
Nullus populo audeat predicare. car. 270
- Dichiaratione del yndecimo equipollente,
Vbi viderint regulam spiritualiter non
offeruari ad suos Ministros debeant, &
possint recurrere. car. 272
- Dichiaratione del duodecimo equipollente
circa la forme del habito, e di riceuere
alla professione car. 275

T A-

TAVOLA QUARTA.

Di tutte quelle cose, che hanno forza di precetto.

Dichiaratione del primo commandamento, Fratres Teneantur fratri Frãcisco, & eius successoribus obedire, il quale ha forza di precetto. car. 297

Dichiaratione del secondo commandamento, che ha forza di precetto, Fratres non teneantur nisi sexta feria ieiunant. car. 300

Dichiaratione del terzo commandamento, il quale ha forza di precetto, Si qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint pro illis peccatis de quibus ordinatum fuerit inter fratres, vt recurratur ad solos Ministros Teneantur quam citius poterunt, &c. car. 103

Dichiaratione del quarto commandamento che ha forza di precetto, Fratres teneantur habere vnum in generalem Ministrum. car. 312

Dichiaratione del quinto commandamento che ha forza di precetto, Fratres teneantur Generali Ministro firmiter obedire. car. 315

Dichiaratione del sexto commandamento, ch'ha forza di precetto, Prouintiales Mini-

T A V O L A:

nistri teneantur ad generalem capitulum
conuenire. cap. 25. 320

Dichiaratione del settimo commandamen-
to, che ha forza di precetto, Si Prouintia-
les Ministri viderint Ministrum Genera-
lem non esse sufficientem ad seruitium, &
communem vtilitatē fratrum teneantur
alium sibi eligere in Custodem car. 326

I L F I N E.

b

Appro-

*Approbationis Regulæ testimo-
nium, & confirmationis
initium.*

Honorius Episcopus, seruus ser-
uorum Dei, dilectis filijs, fratri
Francisco, & alijs fratribus de Ordine
fratrum Minorum, salutem, & Aposto-
licam benedictionem. Solet annuere
Sedes Apostolica pijs votis, & honestis
petentium desiderijs fauorem beneuo-
lum impartiri. Ea propter, dilecti in
Domino filij, vestris pijs precibus in-
clinati, Ordinis vestri Regulam, à bonæ
memoriæ Innocentio Papa prædeces-
sore nostro approbatam, annotatam
præsentibus, auctoritate vobis Apo-
stolica confirmamus, & præsentis scri-
pti patrocinio communimus: Quæ ta-
lis est.

IN NOMINE DOMINI AMEN,
Incipit Regula, & Vita Fratrum
Minorum. Cap. I.



Regula, & Vita Fratrum Mi-
norum. hæc est, scilicet. Domi-
ni nostri IESU CHRISTI
sanctum Euangelium obser-
uare, viuendo in obedientia, sine pro-
prio, & in castitate. Frater Franciscus
promittit obedientiam, & reuerentiam
domino Papæ Honorio, ac successoribus
suis canonicè intrantibus, & Ecclesiæ
Romana. Et alij Fratres teneantur
Fratri Francisco, & eius successoribus
obedire.

Habet vim
p. accepti.

R E G V L A

De his qui volunt vitam istam accipere: & qualiter recipi debeant.

Cap. II.

Aequipol-
let præce-
pto.

Aequipol-
let præce-
pto.

Aequipol-
let præcep-
to.

Aequipol-
let præcep-
to.

SI qui voluerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres nostros, mittant eos ad suos Ministros provinciales: quibus solummodo, & non alijs, recipiendi fratres licentia concedatur. Ministri verò diligenter examinent eos de fide catholica, & de Ecclesiasticis Sacramentis. Et, si hæc omnia credant, & velint ea fideliter confiteri, & usque in finem firmiter observare; & uxores non habent; vel, si habent, & iam Monasterium intrauerint uxores, vel licentiam eis dederint auctoritate Diocesani Episcopi, voto continentia iam emissio; & illius sint ætatis uxores, quòd non possit de eis oriri suspicio: dicant illis verbum sancti Euangelij, quòd vadant & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare. Quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caueant fratres & eorum Ministri, ne solliciti sint de rebus suis temporalibus, ut liberè faciant de rebus suis quicquid Dominus inspirauerit eis. Si tamen con-

silium

MINORVM.

filium requiratur, licentiam habeant. Ministri, mittendi eos ad aliquos Deum timētes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur. Postea concedant eis pannos probationis, videlicet duas tunicas sine caputio, & cingulum, & brachias, & caparonem vsque ad cingulum, nisi eisdem Ministris aliud secundum Deum aliquando videatur. Finito vero anno probationis, recipiantur ad obedientiam, promittentes vitam istam semper, & Regulam obseruare. Et nullo modo licebit eis de ista religione exire, iuxta mādatum Domini Papa: quia secundum sanctum Euangelium, nemo mittens manum ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno Dei. Et illi qui iam promiserunt obedientiam, habeant vnā tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, qui voluerint habere. Et qui necessitate coguntur, possint portare calciamenta. Et fratres omnes vestimentis vilibus induantur: & possint ea repeciare de saccis, & alijs pecijs, cum benedictione Dei. Quos moneo & exhortor, ne despiciant neq; iudicent homines, quos viderint mollibus vestimentis & coloratis indutos, uti cibus &

Aequipollet præcepto.

Aquipollet præcepto.

Præceptū emittens.

Aquipollet præcepto.

Aquipollet præcepto.

Aquipollet præcepto.

REGVLAR

*potibus delicatis: sed magis vnusquisq;
iudicet, & despiciat semetipsum.*

De diuino officio, & ieiunio: & quo-
modo fratres debeant ire per
mundum. Cap. III.

Acquipo-
let præcep-
to.

Acquipo-
let præcep-
to.

Habet vim
præcepti.

CLerici faciant diuinum officium se-
cundum ordinem sanctæ Romanæ
Ecclesiæ; excepto Psalterio, ex quo ba-
bere poterunt Breuiaria. Laici verò di-
cant viginti quatuor Pater noster pro
matutino: pro Laudibus quinque: pro
Prima, Tertia, Sexta, & Nona, pro
qualibet istarum septem: pro Vesperis
autem duodecim: pro Completorio se-
ptem: & orent pro defunctis. Et ieiu-
nent à festo omnium Sanctorum, vsque
ad Natiuitatem Domini. Sanctam ve-
rò Quadragesimam, quæ incipit ab Epi-
phania, vsque ad continuos quadragin-
ta dies, quam Dominus suo sancto ieiu-
nio consecrauit, qui voluntariè eam ie-
iunant, benediçti sint à Domino: & qui
nolunt, non sint astricti: sed aliam vs-
que ad Resurrectionem Domini ieiu-
nent. Alijs autem temporibus non te-
neantur nisi sexta feria ieiunare. Tem-
pore

M I N O R V M.

*po-re verò manifesta necessitatis, non te-
neantur fratres ieiunio corporali. Con-
sulo verò moneo & exhortor fratres
meos in Domino Iesu Christo, ut, quan-
do vadunt per mundum, non litigent,
neque contendant verbis, nec alios iu-
dicent: sed sint mites, pacifici & mode-
sti, mansueti, & humiles, honestè lo-
quentes omnibus, sicut decet. Et non
debeant equitare, nisi manifesta necessi-
tate vel infirmitate cogantur. In quã-
cunq; domum intrauerint, primum di-
cant. Pax huic domui. Et secundum
sanctum Euangelium, de omnibus cibis
qui apponuntur eis, liceat manducare.*

Acquipol-
let præcep-
to.

Quod fratres non recipiant pecuniam. Cap. III.

P*Recipio firmiter fratribus uniuersis, ut nullo modo denarios vel pecuniam recipiant, per se vel per interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum, & alijs fratribus induendis per amicos spirituales, Ministri tantum & Custodes sollicitam curam gerant, secundum loca & tempora & frigidas regiones, sicut necessitati*

Præceptum
emanens.

Acquipol-
let præcep-
to.

R E G V L A

*viderint expedire. Eo semper salus, ut
(sicut dictum est) denarios vel pecuniam non recipiant.*

De modo laborandi. Cap. V.

Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter & deuotè, ita quòd excluso otio animæ inimico, sanctæ orationis & deuotionis spiritum non extinguant, cui debent cetera temporalia deseruire. De mercede verò laboris, pro se & suis fratribus, corporis necessaria recipiant, præter denarios vel pecuniam. Et hoc humiliter, sicut decet seruos Dei, & paupertatis sanctissima sectatores.

Quòd fratres nihil sibi approprient:
& de elemosyna petenda: & de
fratribus infirmis. Cap. VI.

Præceptum
eminens.

Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rē: sed tanquam peregrini & aduena in hoc sæculo, in paupertate & humilitate Domino famulantes, vadant pro elemosyna confidenter. Nec oportet eos vere-

cun-

M I N O R V M.

cundari: quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hæc est illa celsitudo altissima paupertatis, quæ vos carissimos fratres meos, hæredes & Reges Regni celorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Hæc sit portio vestra, quæ perducit in terram viventium. Cui, dilectissimi fratres, totaliter inharætes, nihil aliud, pro nomine Domini nostri Iesu Christi, in perpetuum sub Cælo habere velitis. Et ubicunq; sunt & se inuenerint fratres, ostendant se domesticos inuicem inter se, & securè manifestet vnus alteri necessitatem suam: quia, si mater nutrit & diligit filium suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere, & nutrire fratrem suum spiritualem? Et, si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alij fratres debent ei seruire, sicut vellet sibi seruire.

Acquipo-
let præcep-
to.

De pœnitentia fratribus peccantibus
imponenda. Cap. VII.

SI qui fratrum, instigante Inimico, mortaliter peccauerint; pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter

Habet vim
præcepti.

b 5 inter

R E G V L A

inter fratres, ut recurratur ad solos Ministros prouinciales: teneantur prædicti fratres ad eos recurrere, quàm citius poterunt sine mora. Ipsi verò Ministri, si Presbyteri sunt, cum misericordia iniungant illis pœnitentiam. Si verò Presbyteri non sunt, iniungi fiant per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire. Et cauere debent, ne irascantur & conturbentur propter peccatum alicuius: quia ira & conturbatio, in se & in alijs impediunt charitatem.

De electione Generalis Ministri huius
fraternitatis: & de capitulo Pen-
tecostes. Cap. VIII.

Habet vim
præcepti.

Vniuersi fratres unum de fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum & seruum totius fraternitatis: & ei teneantur firmiter obedire. Quo decedente, electio Successoris fiat a Ministris prouincialibus: & Custodibus in Capitulo Pentecostes: in quo prouinciales Ministri teneantur semper insimul conuenire, ubicunque à Generali Mini-

Habet vim
præcepti.

Habet vim
præcepti.

M I N O R V M

Ministro fuerit constitutum. Et hoc semel in tribus annis, vel ad alium terminum maiorem vel minorem, sicut à prædicto Ministro fuerit ordinatum.

Et si aliquo tempore appareret Vniuersitati Ministrorum Prouincialium & Custodum, prædictum Ministrum non esse sufficientem ad seruitium & communem utilitatem fratrum, teneantur prædicti fratres, quibus electio data est, in Nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post Capitulum verò Pentecostes, Ministri & custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodijs, semel fratres suos ad Capitulum conuocare.

Habet vint præcepti.

De Prædicatoribus. Cap. IX.

F*Ratres non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradicendum. Et nullus fratrum populo penitus audeat prædicare, nisi à Ministro Generali huius Fraternitatis fuerit examinatus & approbatus, & ab eo sibi Officium prædicationis cõcessum. Moneo quoq; & exhortor eosdem fra-*

b 6 tres,

Aequipollet præcepto.

Aequipollet præcepto.

REGULA

tres, ut in predicatione quam faciunt, sint examinata & casta eorum eloquia, ad utilitatem & edificationem populi: annunciando eis vitia & virtutes, penam & gloriam, cum breuitate sermonis: quia verbum abbreviatum fecit Dominus super terram.

De admonitione, & correctione fratrum. Cap. X.

F*Ratres; qui sunt Ministri & serui aliorum fratrum, visitent & moneant fratres suos, & humiliter & charitatiuè corrigant eos, non precipientes eis aliquid, quod sit contra animam suã, & regulam nostram. Fratres verò, qui sunt subditi, recordentur, quòd propter Deum abnegauerunt proprias voluntates. Vnde firmiter precipio eis, ut obediant suis Ministris in omnibus, quæ promiserunt Domino obseruare, & non sunt contraria anima sua, & Regula nostra. Et ubicunque sunt fratres, qui scirent & cognoscerent, se non posse Regulam spiritualiter obseruare, ad suos Ministros debeant, & possint recurrere. Ministri verò charitatiuè & beni-*

**Præceptum
eminens.**

**Aquipol-
let præcep-
to.**

M I N O R V M.

benignè eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut dicere possint eis, & facere sicut Domini seruis suis. Nam ita debet esse, quòd Ministri sint serui omnium fratrum. Moneo verò, & exhortor in Domino Iesu Christo, ut caueant fratres ab omni superbia, vanagloria, inuidia, auaritia, cura & solitudine huius sæculi, detractione, & murmuratione. Et non curèt nescientes literas, literas discere: sed attendant, quod super omnia desiderare debent, habere Spiritum Domini, & sanctam eius operationem: orare semper ad Deum puro corde: & habere humilitatem & patientiam in persecutione & in infirmitate: & diligere eos qui nos persequuntur, reprobant, & arguunt: quia dicit Dominus. Diligite inimicos vestros, & orate pro persequentibus, & calumniantibus vos. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est Regnum Cælorum. Qui autem perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit.

Quòd

R E G V L A

Quòd fratres non ingrediantur Monasteria Monacharum. Cap. XI.

Præceptum
eminens.

PRecipio firmiter fratribus uniuersis, ne habeant suspecta consortia vel consilia mulierum: & ne ingrediantur

Præceptum
eminens.

Monasteria Monacharum: præter illos, quibus à Sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant Com-

Præceptū
eminens.

patres virorum vel mulierum: ne hac occasione inter fratres vel de fratribus scandalum oriatur.

De euntibus inter Saracenos, & alios infideles. Cap. XII.

QVicunque fratrum, diuina inspiratione, voluerint ire inter Saracenos, & alios infideles, petant inde licentiam à suis Ministris prouincialibus, Ministri verò nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hac per obedientiam iniungo Ministris, ut petant à Domino Papa unum de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, & Corrector istius

MINORVM.

istius fraternitatis: ut semper subditi & subiecti pedibus eiusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, stabiles in fide Catholica, paupertatem & humilitatem, & sanctum Euangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promisimus, obseruemus.

Confirmationis Regulæ Conclusio.

N*Vlli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius, se noverit incursum. Datum Laterani, tertio Kalendas Decembris, Pontificatus nostri Anno octavo.*

Explicit Regula Fratrum Minorum.

INCI-

INCIPIT TESTAMENTVM
Beati Patris nostri
Francisci.

Dominus dedit mihi fratri Francisco
ita incipere facere pœnitentiam: quia,
cùm essem in peccatis, nimis videbatur mihi
amarum videre leprosos: sed ipse Dominus
conduxit me inter illos: & feci misericor-
diam cum illis. Et recedente me ab ipsis, id
quod videbatur mihi amarum, conuersum
fuit mihi in dulcedinem animę & corporis.
Et postea parùm steti, & exiui de seculo. Et
Dominus dedit mihi talem fidem in Eccle-
siis, ut ita simpliciter adorarem & dicerem.
Adoramus te sanctissime Domine Iesu Chri-
ste hic, & ad omnes Ecclesias tuas, quę sunt
in toto mnrndo, & benedicimus tibi, quia per
sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
Postea Dominus dedit mihi tantam fidem
in Sacerdotibus, qui viuunt secundum for-
mam sanctę Romanę Ecclesię, propter Or-
dinem ipsorum, quòd si facerent mihi per-
secutionem, volo recurrere ad ipsos. Et si
haberem tantam sapientiam, quantam Sa-
lomon habuit; & inuenirem pauperculos
Sacerdotes huius seculi: in Ecclesiis in qui-
bus morantur, nolo predicare contra volun-
tatem ipsorum: & ipsos, & omnes alios volo
timere,

Testamentum

timere, amare, & honorare sicut dominos meos: Et nolo in ipsis considerare peccatum: quia filium Dei discerno in eis, & domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc saeculo de ipso altissimo filio Dei, nisi sacratissimum corpus eius, & sanctissimum sanguinē suum, quem ipsi conficiunt, & ipsi soli alijs administrāt. Et haec sanctissima mysteria super omnia volo honorare & venerari, & in locis pretiosis collocare. Sanctissima verò nomina & verba eius scripta, ubicunq; inuenero in locis illicitis, volo colligere, & rogò quòd colligantur, & in loco honesto collocentur. Et omnes theologos, & qui ministrant nobis sanctissima verba diuina, debemus honorare & venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum & vitam. Et postquam Dominus dedit mihi de fratribus, nemo ostendebat mihi quid deberem facere: sed ipse. Altissimus reuelauit mihi, quòd ego deberē uiuere secundum formam sancti Euangelij. Et ego paucis verbis & simplicibus feci scribi: & Dominus Papa confirmauit mihi. Et illi qui veniebant ad recipiendum vitam istam, omnia quae habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica una intus & foris recapitata, cum cingulo & bra-

Beati Francisci.

brachis: & nolebamus plus habere. Officium dicebamus nos Clerici secundum alios Clericos. Laici dicebant Pater noster. Et satis libenter manebamus in Ecclesiis. Et eramus idiota, & subditi omnibus. Et ego manibus meis laborabam, & volo laborare, & omnes alij fratres firmiter volo quod laborent, de laboratio quod pertinet ad honestatem: & qui nesciunt discant: non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris, sed propter bonum exemplum, & ad repellendam otiositatem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynas ostiatim. Salutationem mihi Dominus reuelauit, ut diceremus. Dominus det tibi pacem. Caueant sibi fratres, ut Ecclesias & habitacula & omnia alia, quae pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi essent secundum sanctam paupertatem, quam in Regula promissimus: semper ibi hospitantes tanquam aduena & peregrini. Praecipio firmiter per obedientiam fratribus uniuersis, quod ubicunque sunt, non audeant petere aliquam literam in Curia Romana, per se vel per interpositam personam; neque pro Ecclesia; neque pro aliquo loco; neque sub specie praedicationis; neque pro persecutione suorum

Testamentum

corporum: sed ubicunque non fuerint recepti, fugiant in aliam terram, ad faciendum ibi pœnitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare: & ita volo esse captus in manibus suis, ut non possim ire vel facere ultra voluntatem suam: quia dominus meus est. Et quamuis sim simplex & infirmus, tamen volo semper habere Clericum, qui mihi faciat officium, sicut in Regula continetur. Et omnes alij fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, & facere officium secundum Regulam. Et qui inuenti essent, qui non facerent officium secundum Regulam, & vellent alio modo variare, aut non essent Catholici; omnes fratres ubicunque sunt, per obedientiam teneantur, quod ubicunque inuenerint aliquem ipsorum, proximiori Custodi illius loci, ubi ipsum inuenerint, debeant presentare. Et Custos teneatur per obedientiam ipsum fortiter custodire, sicut hominem in vinculis, die noctuque: ita quod non possit eripi de manibus suis: donec propria persona sua ipsum representet in manibus sui Ministri. Et Minister teneatur firmiter per obedientiam mittere ipsum per tales fratres, qui die noctuq;

Testamentum

nōctūq; custodiant in sum, sicut hominem in vinculis, donec representent in sum coram Domino Ostiensi, qui est dominus Protector, & Corrector istius frat unitatis. Et non dicant fratres, hæc est alia Regula: quia hæc est recordatio, admonitio, & exhortatio, & meum testamentum: quod ego frater Franciscus paruulus vester facio vobis fratribus meis benedictis, propter hoc, ut Regulam quam Domino promisimus, melius catholicè obseruamus. Et Generalis Minister, & omnes alij Ministri & Custodes, teneantur per obedientiam in istis verbis non addere vel minuere. Et semper hoc scriptum habeant sic cum iuxta Regulam. Et in omnibus Capitulis, quæ faciunt, quando legunt Regulam, legant & ista verba. Et omnibus fratribus meis, clericis & laicis præcipio firmiter per obedientiam, ut non mittant glossas in Regula, nec in istis verbis, dicendo, ita volunt intelli. Sed sicut Dominus dedit mihi purè & simpliciter dicere & scribere Regulam & ista verba, ita simpliciter & purè, sine glossa intelligatis, & cum sancta operatione obseruetis vsq; in finem. Et quicumque hæc obseruauerit, in Cælo repleatur benedictione altissimi Patris cælestis, & in terra repleatur benedictione

Beati Francisci.

*Etione dilecti filij sui, cum sanctissimo Spi-
ritu Parachito, & omnibus Virtutibus Ce-
lorum, & omnibus Sanctis. Et ego frater
Franciscus paruulus vester & seruus, quā-
tuncunque possum, confirmo vobis intus &
foris istam sanctissimam benedictionem.*
Amen.

**Explicit Testamentum Beati Patris
Francisci.**

AL CARISSIMO
LETTORE.



E bene la regola istituita, & ordinata dal nostro Padre San Francesco non solo contiene in sè precetti eminenti, equipolenti, e quei c'hanno forza di precetto, ma molti ricordi anchora, e molti cōsegli, che ci persuadeno il bene, e ci dissuadeno il male; non è però mio intento di dichiarar tutta la nostra Regola, ne di spiegar i ricordi, o cōsegli, che in quella ci dona il nostro Serafico Padre, ma di spiegar solo, e minutamente dichiarare tutte quelle cose, all'offeruanza delle quali siam obligati sotto pena di Peccato mortale. Così vigilante Pastore se bene da ogni offesa guarda il suo gregge, principalmente nondimeno dalla morte il preserua; Così se ben io vorrei dare chiarissima, e pienissima cognitione di tutte le cose

se che ci conciglia, o d'ordina il nostro Padre San Francesco nella sua Regola a miei fratelli, acciò di tutte fossero fedeli offeruatori, tutta volta astretto dal desiderio che io ho di nō noiarli cō la prolissità, attenderò à dichiarar solo quelle cose, dall'ignoranza delle quali loro si potrebbe cagionare la spiritual morte dell'anime; legga dunq; volentieri ciascheduno questa presente opera, che ne cauerà vtilità grandissima per la sua salute; imberochè chi non sà quel che deue offeruare, non può offeruarlo; e chi non offerua quel che deue, non può giunger al fine della sua salute, anzi è in stato di dannatione per la final impenitenza, nella quale necessariamente si muore, poiche non conoscendo gl'errori suoi, e la transgressione della sua regola, non può ne anco hauerne pentimento, e per consequenza morendo impenitente è irremissibilmente dannato; ne crediamo chē l'ignoranza ci scusi, poiche

cia-

ciascheduno è obligato sapere sotto pena di peccato mortale quel che gliè necessario per la salute, atteso Ignorantia regulæ, quam quis professus est, non excusat, così dicono i quattro maestri; Attendi dunq; fratel mio a saper i precetti della tua regola nel modo che saranno dichiarati da me nel presente libretto, acciò non li trasgredisci, od' almeno delle transgressioni fatte per la fragilità humana sappi pentirtene, e confessartene, per girne a goder poi quella suprema gloria de' beati, per goder la quale siamo stati creati dall' onnipotente mano d'Iddio: Vale.

De diuersi ſtati de gli huomini, e de molti
modi d'andar al Cielo, e come la reli-
gione di S. Franceſco è vna ſicuriſ-
ſima via per andar alla Bea-
titudine eterna.

Cap. I.

SE bene vn ſolo è il fins, per lo quale que-
ſta creatura ragioneuole dell' Huomo (fra-
telli nel Signore offeruandiſſimi) è ſtata
creata dall'onnipotente mano d'Iddio, acciò
per intendere, amare, e fruire lo ſteſſo Dio
ſuo creatore, e redentore, che però dice S.
Agostino, che *Deus creauit hominem vt ſum-
mum bonum intelligeret, intelligendo ama-
ret, amando poſſideret, & poſſidendo frue-
retur*; chi non ſà nondimeno che per per-
uenire a queſto fine, varie, e diuerſe ſono
le vie, i modi, e i mezzi, per i quali a queſto
ſi peruiene da quelli ſoli, che entrati per la
porta del ſacroſancto Batteſimo, caminano
per la via della offeruanza della legge di
Chriſto. Egli è ben vero, che varij ſono gli
ſtati de gli huomini, e varij ſono i modi del
viuere nella Chieſa chriſtiana, i quali tutti
ſi riducono a tre, cioè allo ſtato de vergini,
di penitenti, e di maritati; onde in figura di
queſto quel ſauijſſimo Salomone fabricando

A il

Esposizione sopra la Regola

il tempio il qual doueua esser figura della Chiesa, vi sè tre tauolati, vno di cinque cubiti, l'altro di sei, e l'altro di sette, per dimostrare, che come quelli, che voleano stare dentro del tempio, altri poteuano posare al primo tauolato di cinque cubiti, altri al secondo di sei, & altri al terzo di sette; così nella Chiesa christiana altri possono caminare per la via de cinque sensi regolati però dalla ragione, e questi sono i maritati; altri possono attender alla vita attiva della penitenza figurati per quelli, che stauano al secondo tauolato di sei cubiti, perche il senario è numero d'attione, poiche in sei giorni fu creato il mondo, e questi sono i penitenti. Altri possono posarsi nel terzo tauolato di sette cubiti, e questi sono i contemplatiui. Septima die requieuit &c. & in questo stato sono tutti i vergini. Talche parlando così generalmente, tre sono le vie, per le quali l'huomo può caminare per acquistare l'ultimo suo fine, per lo quale è stato creato, o per la via del matrimonio, o della penitenza, o della verginità: Ne voglio adesso io fare paragone quale di questi stati sia il più perfetto, che questo non fa hora al mio proposito, voglio ben dire, che tutti questi tre stati, tanto di vergini, quanto di penitenti,
e quan-

e quanto di maritati possono anch'eglino caminare per diuerse strade per giunger allo stato della gloria del Paradiso, e della beatitudine eterna; tra i quali due sono i principali, cioè lo stato secolare, e lo stato Religioso, perche e vergini, e penitenti, e maritati possono seruire Dio, o stando nel mero stato secolare, o nel religioso. Ne deue alcuno marauigliarsi ch'io dica, che anco quelli, che sono congiunti in matrimonio possano essere religiosi, poiche uon è dubbio, che il nostro Serafico Padre per questi tali fe una regola, la quale se bene è detta de penitenti, nondimeno possono viuer in quella anco i maritati; che però la Chiesa Santa celebrando l'officio di questo glorioso Santo, dice *Tres ordines hic ordinat, primumq; fratrum nominat minorum, pauperumq; sit Dominarum medio, sed pœnitentium tertius sexum capit utrumque.* Ne per questo bisogna dire che si bene la regola del terzo ordine abbraccia l'uno, & l'altro sesso non si comprendono i maritati, perche l'istessa regola dice parlando di maritati, che le donne maritate non possono essere riceuute in questo terzo ordine senza licenza di loro mariti. Sono dunque due modi, o per dir meglio due stati, à i quali tutti gli altri si riducono, ne

A 2 quali

7
Esposizione sopra la Regola
quali si serue a Dio, il secolare, & il religio-
so. Egliè ben vero, che non è tanto più no-
bile il Cielo della terra, quanto è più perfet-
to lo stato de religiosi di quello de secolari.
Se ben ancho lo stato de religiosi è diuerso,
ne tutti sono ugualmente perfetti. E per
maggior intelligenza si deue qui auertire,
che cosa sia religione, al che si risponde com-
munemente da Dottori, che Religio est qua-
dam virtus moralis cuius officium, seu actus
est Deo exhibere debitum cultum, atque ce-
rimoniam aliqua offerendo, vel faciendo ad
Dei honorem. E Marco Tullio la diffinisce in
questa maniera, Religio est virtus, qua su-
periori natura (quam diuinam vocant) cul-
tum, cerimoniamque confert. La Religione
dunque non è altro, se non una virtù mora-
le, l'atto della quale è di dare a Dio il de-
bito culto. è Cerimonia offerendo, e facendo
alcune cose per honorar' Iddio. E si chiama
religione, perche per eam religamus animas
nostras ad cultum diuinum vinculo seruien-
di, dice Papia. Ma questa descrizione è lar-
ghissima, e comprende tutto il christianesimo,
onde secondo questo modo di dire tutti Chri-
stiani si dicono religiosi, & in questo modo
intese la religione San Giacomo quando dis-
se nella sua prima epistola al primo cap. Si
quis

Di S. Francesco. Cap. 1.

quis putat se religiosum esse, non refrenans
linguam suam, huius vana est religio: e que-
sta si dice religione Christiana, della quale si
ragiona nella dist. 97. al cap. 1. & extra de
summa Trinitate, & fide Catholica; & ex-
tra de diuortijs c. gaudemus. In questa reli-
gione si comprendeno tutti coloro, che con la
sola fede credeno tutti i misteri della Chri-
stiana Chiesa. Si prende ancho la Religione
in un altro modo più strettamente, & in
questa sono tutti coloro, i quali dando a Dio
il vero culto, e riuerenza, non solo per fede
sola, ma accompagnata anchora con opre
buone, che sarà fede viua, e non morta, co-
me la prima, in questo modo è presa la reli-
gione ne gli atti Apostolici al 2. Erant enim
Hierosolimis viri Religiosi ex omni natio-
ne, qua sub Caelo est; & in questa sono com-
presi tutti i buoni Christiani, della quale si
ragiona nella 16. q. 1. cap. iuxta: Vi è un'al-
tro modo di religione più propriamente det-
ta, e questa è religione de chierici secolari,
i quali con particolar culto, e riuerenza ser-
uono a Dio, più che non fanno i primi, o
secondi; e di questa religione si ragiona 1. q.
3. c. saluator. Finalmente vi è un'altra sor-
te di religione, e questa è veramente, e pro-
priissimamente detta religione, e questo è lo

o **Esposizione sopra la Regola**
stato di tutti coloro, i quali con voto solenne
nella loro professione promettono di sottopor-
si all'Imperio di prelati, dedicandosi in tut-
to, e per tutto al culto diuin, e seruiigio di
sua maestà; e questa ultima e quella, che fa
al nostro proposito, la quale così è definita,
Religio est status perfectionis acquirenda. E
per intender questa definizione, si deue
auertire come dice il mio Dottor sottile Sco-
to nel 3. alla dist. 38. che lo stato della per-
fettione è in due maniere; il primo si diman-
da *status perfectionis acquirenda*, & in que-
sto stato sono i religiosi, i quali quasi in schola
virtutum, & *disciplina* *progrediuntur de vir-*
tute in virtutem. Il secondo stato si dice stato
di perfettione, non acquirende, sed exercēde
e questo è lo stato de Vescou, i quali nō tan-
quam neophiti, vel nouitij, sed tanquam
perfecti, & essercitati nelle virtù essercitano
quelle. Ma lasciamo questo stato, che non
fa al nostro proposito, e parliamo dello stato
della religione, il quale est *status perfectio-*
nis acquirenda virtutis, e non exercēde,
onde non è il medesimo dire essere in stato
di perfettione, & essere perfetto; perche mol-
ti sono perfetti, i quali non sono in stato di
perfettione; e molti sono in stato di perfettio-
ne, i quali non sono perfetti; Molti sono per-
fetti

fatti i quali non sono in stato di perfezione, e questi sono alcuni huomini santi, e giusti, i quali viueno santamente, se bene non hanno fatto voto di religione, e molti sono in stato di perfezione. i quali non sono perfetti, e questi sono alcuni religiosi, i quali se bene hanno fatto voto di religione, penche non hanno acquistata anchora la perfezione, per questo sono imperfetti, e sono in stato perfectionis acquirenda. Ma qui nasce vn dubbio, & è questo; se la Religione è stato di perfezione d'acquistarsi, e per questo tenuto vn Religioso subito ch'è professò essere perfetto? A questo risponde l'Angelico Dottore San Tomaso 22. alla q. 86. art. 1. alla risposta che fa al 3. argomento, e dice che non è necessario, che tutti quelli che sono nella Religione siano subito perfetti; si bene tenentur ad perfectionem tendere; Et nel secondo art. de la medesima questione dice eadem ratione. non tenetur ad hoc, quod illa impleat, que perfectionem charitatis consequuntur, tenetur tamen, ut ad ea adimplenda tendat, quod non facit contemnens, unde non peccat, si ea pratermittat, sed si ea contemnat; e segue poi appresso così, Similiter non tenetur ad omnia exercitia, quibus ad perfectionem peruenitur, sed ad illa determinata,

8 Esposizione sopra la Règola

qua sunt ei taxata, secundum regulam, quã professus est. Non peccarã dunque un Religioso, se non caminara da perfezzione in perfezzione, si non ratione contemptas, ne sarà tenuto à tutti l'effercitij, & à tutte quelle attioni, per mezo delle quali se perviene alla perfezzione, ma solo à quelle, che li saranno determinate per la sua regola, le quali despregiando, non è dubio, che peccarã mortalmente; e se saranno attioni tali, che per precetto di regola sarà il Religioso obligato à farli, (come ve ne sono molti nella nostra regola) non solo peccarã contennendo, ma anco ommittendo, come per effempio non solo peccarã quel chierico, che non celebrarã l'officio secondo l'ordine della Romana Chiesa per dispregio, ma anco quello che lo farà per ommisione non celebrando, perché tenetur ex precepto, hoc facere, mentre così li vien commandato dalla Regola, quando dice, Clerici faciant Diuinum officium secundum ordinem Sancte Romane Ecclesie.

Diciamo dunque rispondendo breuemente, e formalmente; al dubio quando si chiede, se il Religioso subito ch'è professò è tenuto ad essere perfetto; A questo diciamo di non, ma è tenuto di caminare alla perfezzione; e se me dite, peccarã forse sempre non caminando?

doui dico di non, se non quando per dispregio
 lassarà di farlo in quelle cose, che sono
 di consiglio, ma quando non farà quell'at-
 tioni, e quell'effercity, che li sono, per pre-
 cetto della sua Regola comandati, non so-
 lo peccarà ratione contemptus, come dice
 San Tomaso; ma perche non osserua quello,
 che per precetto è tenuto osseruare; Ma qual
 sia quella perfettione, alla quale è tenuto un
 Religioso caminare; questo lo dichiararemo
 nel quarto Capitolo. Da tutte queste cose di-
 chiarate appare, che cosa sia religione pro-
 prijssimamente detta, cioè che non è altro, se-
 non lo stato di tutti coloro, i quali s'obliga-
 no di dare un particolar culto, e riuerenza
 a Dio, caminando da virtù in virtù, e cre-
 scendo ogni giorno da perfettione in perfet-
 tione, e questi tali religiosi (secondo Girola-
 mo Santo nel 3. capo della sua regola) sono
 di tre sorti (per parlar così in uniuersale)
 i primi si dicono Serabite, e questi sono colo-
 ro, che vanno hinc inde, discorrendo per di-
 uerse città, e castelle, viuendo nello spirito
 della loro libertà, e fuggono il uiuer com-
 mune de gli altri, la quale religione è molto
 biasmata da Dottori, e dalla legge Canonica
 x. q. 1. c. Quidam monachi. I secondi si
 dicono Anachoriti, cioè solitary, detti ab

10 **Esposizione sopra la Regola**

Ana quod est sursum; & choros, quasi celestes choros mente contemplantes; e questi si dicono imitare Christo, eo quod solus agebat in desertis, Luca. 4. e nel monte ascendit solus orare Matth. xiiij. Questo secondo modo di di religione se bene senza dubbio è più perfetto del primo; nondimeno secondo San Tomaso nella. 2. 2. alla quest. 8. è pericolosissima a coloro, che non sono molto esercitati nelle virtù, e però diceua egli nel sopradetto luogo, Quamuis vita solitaria si debite assumatur praemineat vita sociali, tamen si vita solitaria absque precedenti exercitio assumatur, est periculosissima. nisi per diuinam gratiam suppleatur. Sono poi (secondo Girolamo) i terzi religiosi, i quali si dicono Cenobiti, idest in congregatione viuentes, a Cenon, quod est commune, e questi parche habbino hauuto origine da Eliseo, il quale constituit Censum Prophetarum, idest religiosorum; e fu poi questo modo di religione rinouato in Christo; il quale viueua in conuersatione de' suoi Apostoli, e con quelli ascendea al monte, & docebat eos; Matth. 5. E questi ancho tengono diuerso ordine di viure, secondo che diuersamente è stato instituito, & ordinato da loro primi fundatori. Questo terzo modo di vi-

uere

uere religioso volle eleggere il nostro Serafico Padre San Francesco, no il primo per essere non solo pericoloso, ma pieno di mille imperfettioni; no il secondo per esser pericolosissimo a coloro, che non hanno anchora quella perfettione, che si richiede ad vn perfetto amico d'Iddio; ma volse eleggere il terzo modo, come quello ch'abbraccia ogni stato, e d'huomini perfetti, e di coloro, i quali non hauendo acquistato anchora la perfettione, possono col mezzo dello stato religioso acquistarla; poiche Religio est status perfectionis acquirenda. Questa strada di viuer in comune hanno seguita tutti i monaci, e tutti gli ordini di mendicanti.

Del nascimento di questo glorioso Santo, del progresso della sua vita, e del modo d'istituire la sua Regola.

Cap. 2.

NAcque questo glorioso Santo nella valle spoletana nella Città d'Ascisi l'anno di Nostro Signore mille cento ottantadue, e fu chiamato Giouanni dalla sua madre, se ben il padre gl'impose il nome di Francesco, co'l quale fu poi chiamato sempre, ne lasciò con gli effetti il nome di Giouanni, essendo imitatore

17
Esposizione sopra la Regola
tatore con la santità della vita, e dell' uno, e
dell' altro Giouanni; del Battista cioè con
l'asprezza della penitenza, e del Vangelista
con la virginità. Onde se bene nella sua ado-
lescenza fra i vani figliuoli de gli huomini
fu nodrito, e dopò hauer acquistato alcuna
cognitione, fu dal Padre ne mercantili ne-
gotij costituito, si mostrò nondimeno così for-
te, e costante d'animo, che ne tra lasciui gio-
uani fu dalle carnali concupiscenze depra-
uato, e corrotto; ne tra mercatanti volse spe-
rare mai nelle pecunie, e ne tesori, Ma tut-
to in contrario teneua nel suo cuore vn te-
nerissimo affetto verso i poveri di Christa,
che crescendo sempre da bene in meglio, ven-
ne a far vn giorno vn proponimento, & una
promissione à Dio, che sempre ch'egli hauesse
la possibilta, mai sarebbe stato per negar la
limosina a chiunche sia, che per amor della
maestà sua chiesta gli l'hauesse. Qual pro-
missione fu poi dal Santo offeruata fin' alla
morte, il che fu caggione ch'egli peruenisse a
grandissimi doni della gratia, e dell' amor
d' Iddio. Ma beuche tuttauia ardisse nel suo
cuore vn picciolo fuoco dell' amor diuino, ad
ogni modo come giouane anchora implicato
(per ubiair al Padre) ne mercantili negotij,
non conosciua l' altezza, e la grandezza de
sels-

selesti secreti ; Et ecco (o grandezza dell' amor d' Iddio, che non cessa mai di souuenire, e di dar soccorso a coloro, che con affetto di cuore cercano di seruirlo) subito viene oppresso da una grauissima infirmità, onde *mutatus in melius*, ripigliate (cioè) le forze determinò volerli a fatto dedicar alla seruitù, e culto del suo Innamorato Christo, il quale subita li mandò auanti a gli occhi occasione tale di potere per mezzo della limosina, e charità, mostrar il suo sciscerato amore. E pero gli mandò incontro vn Caualliero nobilissimo di sangue, ma pouero de i beni della fortuna, al quale riguardando il Santo, e vedendolo soggetto atto per essercitaruisi la virtù della Charità ; spogliatosi le vesti, delle quali nuouamente era vestito gli le diede per amore del suo Christo, qual tanto amaua, il che fatto subito la seguente notte, mentre ch' il giouane Francesco & afforbito dal sonno, gli pareua veder vn bellissimo, e spatiofissimo palazzo tutto pieno d' arme militari, segnate col segno della Croce, e dentro di quello gli pareua di veder quel caualiero, al quale il giorno inanzi le sue vesti date hauea, il quale gli mostraua a dito tutte le ricchezze, e tutte l' arme che vi erano dentro ; con dirgli che tutte erano sue

e di

14 Esposizione della Regola

e di suoi soldati , s'egli si determinasse di prender costantemente il stendardo della Croce santa . Dal quale senno suegliato , cominciò subito a lasciar i mercantili negotij , e ritirarsi ne' luoghi solitarij , e nei deserti atti alle lacrime , & alla penitenza . Oue son sospiri , e gemiti inenarrabili istantemente dimandaua à Dio , che gli mostrasse la strada per la quale douesse caminare , & il modo col quale douesse seruirlo . E mentre così humilmente uindinoaua la sua oratione , gli apparue Christo nella Croce affisso , e gli disse quelle parole del Vangelo. Qui uult uenire post me , abneget semetipsum , & tollat Crucem suam , & sequatur me . O Dio immortale , o forza della parola di Christo , poiche penetrandoli queste parole fin dentro le viscere del cuore venne à liquefarsi l'anima sua come la cera al fuoco , in tanto che , con gli occhi intrinseci del cuore , e della mente uedeua così chiaramente quelle santissime piaghe del Crocifisso Christo , che scatorendo da gli occhi suoi fonti , e fiumi d'abondantissime lacrime , bagnaua tutta la terra , ne era possibile poterli contenere dal pianto . E dopo questo stando un giorno ad udir la sacratissima messa , nella quale si legeua quell' euangelio , in cui si narra il modo , col quale

le

de Christo mandò gli Apostoli suoi a predicare per il mondo, oue si descriue la forma, qual nel andarui tener doueuano, cioè, che non portassero ne ora, ne argento. Nolite possidere aurum, neque argentum, nec in Sonis pecuniam, nec peram in viam, nec duas tunicas habentes, nec calceamenta, nec virgam. Subito infiammato da queste parole, depose i calceamenti, buttò il bastone, rinuuciò la pecunia, e con vna sola tunica vestito, lasciata la correggia, si cinse con vna rozza fune, e con ogni sollecitudine cerca d'esseguir con opre, quanto dalle parole del V angelo vdiuto hauenu. Onde acceso tutto d'un ardentissimo fuoco d'amor diuino, cominciò (com'un altro Helia) ad hauer ardentissimo zelo dell'honor del suo Dio, e della sua salute. Ne bastandogli questo, con ogni prestezza cercaua anco d'indurre molti all'honorar, e seruir Iddio per la via della penitenza. La doue si dimostraua così efficace nelle parole, che uscivano dalla sua bocca, che come fuoco ardentissimo infiammaua i cuori di tutti coloro, che volentieri l'vdiuano. Talche mossi molti dall'efficacia della sua Dottrina, e dalla simplicità delle sue parole, cominciorono con l'essempio di lui ad animarsi all'asprezza della penitenza,

che

16 **Espositione sopra la Regola**
che però abbandonato ogni cosa seguirono l'or-
me, e vestigi di così caro Padre. Et essen-
dono giunti al numero duodenario, a guisa
di dodici Apostoli, si dispose il Santo di scri-
uere con breuissime parole questo modo di
uiuere, mostratoli dal V' angelo, e dallo stes-
so Christo. E si risolse d'andar al Sommo
Pontefice per la confirmatione di quello. E
qui considerate come miracolosamente l'ot-
tenne, se ben i suoi compagni dubitauano di
comparir alla presenza del Pontefice. fu non
dimeno miracolosamente dimostrato a Fran-
cesco che facilmente si sarebbe chinato alle
sue preci, & alla sua giusta dimanda, con
una visione, nella quale gli pareua di veder
vn' alhore grandissimo, le cime del quale pa-
reuano che giungeffero quasi al Cielo, sotto
il quale stando il Santo, e marauigliandosi
dell' altezza sua, e della sua grandezza, si
vidde leuar tanto alto, che gli pareua toccar
con proprie mani la cima, la quale facilmen-
te chinaua fin à terra. Per la qual visione
venne ad intender il Santo che la Sommità
della Sedia Apostolica, e del Sommo Pon-
tefice facilmente si sarebbe chinata, & ha-
rebbe condesceso alle sue giuste dimande. E
così preso animo, e confortato i suoi compa-
gni ad hauer una ferma speranza della con-
ferma-

fermatione della detta regola, se ne andò à Roma, doue risedeua Innocentio Terzo Papa, il quale se bene per esser allhora occupato in molti negotij, vedendo il Santo con suoi compagui così dispreggiato, e vile; e credendo che più tosto fosse vn pazzo, e fuori di se stesso, lo ributtò, e l'fe menar fuori del Palazzo insieme con i suoi compagni; illuminato poi per alcune visioni hauute, li mandò di nuouo a chiamare, e loro concesse tutto ciò, che da Francesco gli fu dimandato. Orde la notte seguente vidde in sogno vna visione di vna picciola palma; che posta tra i suoi piedi la vidde crescer' in vn' albore bellissimo; E così intrinsecamente spirato da quel lume dello Spirito santo, intese che quella palma era quel poueretto, ch' il di auanti da se cacciato haueua. Oude lo fe cercare con diligenza grande. Vidde ancho lo stesso Pontefice vn' altra visione, che mentre la Chiesa Lateranenze minacciaua ruina, che hora per hora staua per cadere, vidde vn poueretto; che standoui di sotto con le proprie spalle la sostentaua in modo tale, che in conto niuno potesse cadere. Da tutte queste visioni mossa Sua Beatitudine gli approbò la sua regola, e cominciò a portargli particular affetto di deuotione. E dilatan-

dosi tuttauia in processo di tempo il suo ordine, e vedendo che la regola da lui composta, e confermata da Innocentio era troppo prolissa, e piena di molti precetti; deliberò di farne vn'altra più breue, e più succinta; Et à far questo fu mosso da vn'altra visione, pure bellissima, che gli pareua d'bauere rannate nelle sue mani minucciole minutissime di pane, e che le douesse compartir à molti frati, ma dubitaua che per la loro minutezza gli cadessero dalle mani; e tra questo mentre vdi una voce dal Cielo, che diceua *Francisce vnam de micis omnibus hostiam fac, & manducare volentibus tribue.* Il che facendo, e donandola à mangiar à molti, tutti coloro, che diuotamente non la riceuano deuentauano leprosi. Ma non intendendo il Santo la visione, vdi vn'altra voce dal Cielo mentre vigilante se ne staua in oratione, la quale diceua *Francisce micæ notis preterite, verba sunt Euangelica, Hostia est Regula, lepra iniquitas,* la qual visione intesa, subito pigliato seco due suoi compagni, fra Leone (cioè,) e fra Bonizo da Bologna, se n'andò nel monte di Fonte Palumbo, oue digiunando in pane, & acqua, se scriuer la sua Regola in quella maniera, che dallo Spirito santo gli veniuà insegnata,

e spi-

e spirata . E scendendo dal monte diede la sua regola à frat' Elia acciò la facesse osservare, il quale hauendola letta , e parendogli molto difficile ad osservarla, la stracciò scusandosi poi con Francesco d'auerla perduta . Ma allhora il Padre Santo niente turbandosi, si ritirò vn'altra volta al monte , e digiunando come prima la risè; ne vi lasciò parola, essendogli così miracolosamente da Dio ispirata . Ne voglio lasciar di dire , che mentre così Francesco se ne staua nel monte per risar di nuouo la sua regola , non marcò frat' Helia di metter in bisbiglio , & in confusione tutti i frati , e principalmente i ministri , che non accettassero detta regola per esser ella molto difficile ad osservarsi, però al ritorno che fè San Francesco dal monte gli andorno incontro molti Ministri protestandosi, che non erano per osservare la sua regola ; che se pure voleua di nuouo rifarla, la facesse per se stesso, e non per loro . Allhora voltandosi Francesco con la faccia verso il Cielo, disse a Dio, Domine non ne dixi tibi, quod ipsi non crederent mihi . Le quali parole dette subito s'odi la voce di Christo in aria, che diceua , Franciscus nihil est in Regula de tuo, sed totum est meum quicquid tibi est , & volo quod regula sic seruetur

B tur

20 Esposizione sopra la Regola
tur ad litteram, ad litteram, ad litteram,
sine glossa, sine glossa; e soggiunse. Ego scio
quantum potest humana fragilitas, & quan-
tum volo eos iuuare, & qui contra nolunt
eam seruare, exeant de ordine. Allhora
Francesco voltatosi a suoi frati disse, audi-
stis? audistis? vultis quod iterum faciam
vobis dici? Il che sentendo & dicendo; tutti
quei ministri dicendo la loro colpa, confusi si
partirono da lui.

Como da tutte le quattro cause appare la
perfettione, & eccellenza della nostra
Regola. Cap. 3.

DI quanta eccellenza, e perfettione sia
questa nostra Regola (fratelli offeruan-
dissimi) appare manifestamente da tutte le
quattro cause, che sono l'efficiente, la finale,
la formale, e la materiale, come dicono i Dot-
ti. Hora quali siano le quattro cause di que-
sta nostra regola, le dirò adesso; perciocche se
volete l'efficiente principale, non è dubbio
che sia lo Spirito santo. E poiche la regola di
Agostino (seguitata da tutti Theologi) non
può fallire, che opera Trinitatis ad extra
sunt indiuisa, e quest'opera, d'esser à noi ma-
nifestato questo modo di viuere, è operatione

ad

ad extra, dunque non solo lo Spirito santo, non solo il Figliuolo, e non solo il Padre, ma tutta la Trinità Santissima, ch'è lo stesso Iddio, ci hà fatta questa riuelatione, e ci hà dato questo modo di viuere, e questa nostra santa, e benedetta regola. Hor vedete se è stato eccellente l'efficiente principale, poiche è stato lo stesso Dio, la cui perfettione è infinita. Oltra che se volete poi l'efficiente strumentale, chi non sà, che è stato quello veramente Angelico, e Serafico del nostro Padre San Francesco? la cui santità, e perfettione s'io volesse hora raccontare, bisognarebbe ch'io vi spendessi gli anni intieri. Ma per che questo per hora sarebbe fuori del mio intento principale, però lascio di dirlo, e chi di ciò vorrà perfettamente informarsi legga la sua vita, e i suoi gesti, e principalmente vn trattato, che fà il mio Serafico Bonauentura de approbatione Regule, de efficacia predicandi, de feruore charitatis, & desiderio martyrij, de excessu orationis, & spiritu Prophetia; de obedientia creaturarum, de sacris stigmatibus, de sacro eius transitu, de miraculis, & Canonizatione. Legga anco il libro delle croniche del nostro ordine, & in quelle trouerà non solo di quanta perfettione, & eccellenza fosse questo Santo Padre,

22 Esposizione sopra la Regola
ma legerà ancho cose marauigliose, per me-
zo di lui operate da Dio in tanti seguaci, &
offeruatori della sua santa Regola. Lasciamo
dunque da parte questa causa strumentale,
perche sarebbe un' ingolfarci in troppo spa-
tioso golfo, dal quale non così presto potrei
ridurre à porto la nauicella del mio ragio-
namento. Questo dunque voglio presuppor-
lo come verissimo, e come notissimo à tutti
coloro, che si diletmano di leger la vita di
questo glorioso Santo.

Appare anco la perfettione, e l'eccellen-
za della nostra regola dalla causa finale, la
quale non è altro, che conseguire l'eterna
beatitudine. E se bene tutte le regole hanno
questo fine della beatitudine, chi non sa, che
la beatitudine haue i suoi gradi? e che non
sono tutti ugualmente beati? E chi non sa
ancora che la grandezza de premij corri-
sponde alla grādezza de meriti? ondè essen-
do verissimo (come appare nella nra regola)
che l'offeruanza de tre voti promessa nella
nostra regola, è più alta, e di maggior per-
fettione, dunq; bisogna che à gli offeruatori
suoi anchora sia data maggior gloria, e mag-
gior beatitudine; Il che si vede nel primo au-
tore, & offeruatore di quella, il quale piac-
que à Dio collocarlo non nell'infima Gerar-
chia

*ebia de gli Angeli, Arcangeli, e virtuti; non
 nella seconda de dominationi, principati, e
 potestati; ma nel più alto, e più degno cho-
 ro della terza fra serafini, che per tal'è te-
 nuto, & adorato da tutti. E se noi cerchia-
 mo l'eccellenza di questa nostra regola dalla
 causa formale, ch'è il modo, co'l quale fu
 data, e riuclata al nostro Padre San Fran-
 cesco, già l'hò detto di sopra, cioè, che stan-
 do egli nel monte di Fonte Palombo digiu-
 nando, & orando li fu miracolosamente ri-
 uclata. In tanto ch'il Santo diceua molte
 volte à suoi fratri non vi essere cosa di suo
 nella sua regola: Onde una volta essendo di-
 mandato da Honorio Papa, (qual confir-
 mò la sua regola) d'un Capitolo di quella,
 rispose Francesco, ego verba illa in regula
 non posui, sed Christus, qui omnia utilia,
 & necessaria salutis animarum fratrum, &
 bono statui Religionis melius nouit; cuique
 omnia, quæ ventura sunt in Ecclesia, & in
 Religione nostra, patent, & presentia sunt;
 non ergo debeo, nec possum verba Christi
 mutare. Onde il stesso Papa Honorio par-
 lando della nostra regola (come testificano
 fra Leone, e fra Bonizzo, i quali furono pre-
 senti nel monte quando la riceuete il Santo,
 & anco quando ù confirmata dal Papa)*

diceua, Beatus ille, qui gratia Dei roboratus hanc regulam fideliter, & deuote seruauerit, quoniam omnia, que in ea scripta sunt, Sancta, & Catholica sunt. Ma che uò io si lungamente discorrendo circa l' eccellenza, e perfettione di questa regola per le cause efficiente, finale, e formale? uenite alla causa materiale se volete stupire. Sapete qual è la causa materiale? il Vangelo stesso; e che sia il vero, sentite il principio della nostra Regola; Regula, & vita fratrum minorum hæc est, scilicet Domini nostri Iesu Christi Sanctum Euangelium obseruare; sentite ancho il fine, Sanctum Euangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promissimus, obseruemus. Non vi è parola, non vi è clausola, non vi è sillaba quasi nella nostra regola, che dal Vangelo Santo caxata non sia; il che potrei minutamente mostrarui, s'io uoleffi discorrere per tutti i sacri Vangelisti. Ma questo non è necessario ch'io il faccia, poiche s'alcun di voi hà questo desiderio di veder' appunto questa corrispondenza marauigliosa della nostra regola al Santo Vangelo, lega il libro delle conformità, (degno veramente d'esser letto da tutti) e trouerà appunto tutte le parole della nostra regola conformissime al Vangelo. Vo-

glio ben'io dirui per hora, ch'abbracciando
 la nostra regola tre cose principali, che so-
 no i tre voti essentiali, non è dubbio che
 tutti sono cauati dal Vangelo Santo. E pri-
 mo quanto all'obediienza è presa da un passo
 del Vangelc di San Mattheo al xvi. oue di-
 ce Christo, Si quis vult venire post me, ab-
 neget semetipsum, & tollat crucem suam, &
 sequatur me. E che cosa è l'abnegar se stesso,
 se non renuntiare la propria volontà, & sot-
 toporsi al volere de suoi superiori? volete
 poi la pouertà? legete il stesso Matth. al 19,
 si vis perfectus esse, vade, & vende vniuer-
 sa, que habes; & da pauperibus: e nel me-
 desimo, Ecce nos reliquimus omnia, & se-
 cuti sumus te. E quanto alla castità legete
 lo stesso al medesimo capo, Sunt Eunuchi, qui
 se castrauerunt propter Regnum Cœlorum.
 In somma io non voglio più lungamente
 discorrere sopra questa materia, basta che
 se noi andiamo minutamente discorrendo
 trouaremo per appunto, che tutta la nostra
 Regola è cauata dal sacrosancto, e benedet-
 to Vangelo, spirato da Dio, dettato dallo
 Spirito santo, predicato dal Figliuolo Si-
 gnore nostro Giesu Christo, e da questo ad
 litteram è pigliata la regola nostra, dunque
 quanto alla materia non può esser ne più
 nobile,

nobile, ne più perfetta; Si può anco conoscer la perfettione, e l'eccellenza della nostra Regola dall'Autorità de tanti Pontefici, che l'hanno dichiarata, e confermata; come da Gregorio Nono, da Innocentio Quarto, da Alossandro Quarto, da Clemente Quinto, da Giouanni Vigesimo secondo; e principalmente da Nicolò Terzo, il quale nō solo dichiara la nostra regola, ma dice anco esser cauata dal Santo Vangelo. E però la Chiesa Santa haue inserita la detta dichiarazione nel libro decretalium, de verborum significationibus nel C. exijt. Oue dice il sopradetto Pontefice parlando della Regola de' fratri minori, *Quod ipsa est Euangelio fundata, eloquio, vite Christi roboratur exemplo, ac fundatarum militantis Ecclesie Apostolorum sermonibus, actibusque firmatur.* Come lo volete più chiaro? o santa dunque, o benedetta regola, o beati coloro, che son chiamati da Dio all'offeruanza di quella, e che con tutte le loro forze s'ingegnano d'offeruarla, poiche senza dubbio son sicuri della beatitudine eterna, se perfettamente offeruaranno quest'ordine santo.

Come nell' offeruanza di tre voti essenziali
 consiste tutta la perfettione di vn Re-
 ligioso, e come tutti i precetti
 della nostra Regola sono sta-
 ti ordinati per l' offer-
 uanza di quelli.

Cap, 4.

HAbbiamo detto nel primo capo di que-
 sto nostro trattato, che la religione non
 è altro, che vno stato di perfettione da acqui-
 starsi, *Religio est status perfectionis acqui-
 rende, non exercende*. E però se bene tutti
 i Religiosi, che con voto solenne sono obli-
 gati a Dio, sono in stato di perfettione, cioè
 sono in vno stato, oue possono, e deono ac-
 quistar la perfettione, non per questo sono
 tutti perfetti, se bene possono, e deeno acqui-
 starla. Et il tutto consiste (fratelli offeruan-
 dissimi) nell' offeruanza de' tre voti, cioè
 della obediènza, pouertà, e castità. E che sia
 il vero, chi non sà, che tutte quelle cose, che ci
 possono impedire dalla perfettione christia-
 na si riducono a tre? Lo dice ancho Giouan-
 ni questo, *Che omne, quod est in mundo, aut
 est concupiscentia carnis, aut concupiscentia
 oculorum, aut superbia vite*. A questi
 tre

tre peccati si riducono tutti gli altri, cioè alla carne, a gli occhi, & alla vita. E se volete che parli più chiaro, tutti i peccati si riducono a tre, alla lussuria, ch'è la carne; all'auaritia, che sono gli occhi; & alla superbia ch'è la vita. Hora chi non sà, che quel che ci può impedire, che noi non acquistiamo la christiana perfettione, sono i peccati, i quali tutti riducendosi a questi tre c'impediscono; e per contrario chi vuol acquistare questa perfettione, bisogna rimuouere questi tre impedimenti, la lussuria, l'auaritia, e la superbia. Et ecco i tre voti santissimi della castità, pouertà, & obediènza; con la castità si rimuoue il peccato della lussuria, con la pouertà quello dell'auaritia; e con la obediènza quello della superbia. E perche tutte le religioni sono in questo stato di acquistare perfettione, per questo tutte promettono questi tre voti essenziali; Oltre che, chi non sa, che tre cose, fra tutte l'altre, ci possono impedire dall'acquistare la perfettione christiana? la cupidità de beni esteriori, che sono questi beni temporali, e questa si toglie per lo voto della pouertà; il desiderio delle cose carnali, e questo si toglie per lo voto della castità; e l'bauere la volontà libera, e disordinata, e questo viene à moderarsi

co' l

co'l voto dell'obediienza. In oltre la sollecitudine delle cose secolari nasce da tre cose, primo dal dispensare i beni, e le ricchezze, e questa vien tolta dal voto della pouertà; secondo circa il gouernar la moglie, e i proprij figliuoli, e questa ci vien leuata per lo voto della castità; la terza sollecitudine del secolo è in dispensare le sue proprie operationi in questo, & in quel modo, e questa si rimuoue per lo voto dell'obediienza, per lo quale non siamo padroni della propria volontà. E poi chi non sa che niuno sacrificio maggiore si può offerire a Dio, di quello, nel quale l'huomo offerisce se stesso, e tutti i suoi beni? ma chi non sa che tutti i beni nostri sono di tre sorti, i beni della fortuna, che sono le ricchezze; i beni del corpo che sono le delitie e piaceri della carne; e i beni dell'anima che è la libertà della propria volontà; hora i primi beni della fortuna si offeriscono a Dio per lo voto della pouertà; i secondi delle delitie, e piaceri della carne, si offeriscono per lo voto della castità; i terzi della propria volontà dell'anima si offeriscono, (o per dir meglio) si renuntiano per lo voto della obediienza. O sacrificio santo, o holocausto pretioso, o voti santissimi dell'obediienza, pouertà, e castità:
o beati

20 Esposizione sopra la Regola

o beati quei religiosi, che conforme alla loro promessa sono osservatori di questi santi voti.

Ecco dunque il nostro scopo (fratelli carissimi) ecco il nostro fine, ecco le nostre promesse fatte a Dio, quà bisogna mirare, a questi tre voti bisogna bauer sempre fissi gli occhi, tutta la regular osservauza si riduce a questo, in offeruar' obediènza, pouertà, e castità. Intorno a questi tre voti essentiali riuolgo tutto il mio ragionamento. Tutto questo mio trattato ad altro non mira, se non ad esplicarui queste tre cose sole. Anzi che dico io tutta la nostra regola ad altro non mira, se non a questi tre voti. Tutto lo scopo del nostro Padre San Francesco non è altro, se non obligar' i suoi frati all' osservanza di questi tre voti. E che sia il vero discorrete per tutti i precetti della sua Regola, e non ne trouarete pur vno, che non sia dirizzato à vno di questi tre fini, o all' osservanza dell' obediènza, o della pouertà, o della castità. Onde se noi andiamo discorrendo per tutta la regola di questo santo la trouaremo diuisa in ventisette precetti, all' osservanza de quali siam' obligati sotto pena di peccato mortale, e tutti sono dirizzati all' osservanza di questi tre voti, dell' obediènza, pouertà, e castità. E per cominciare

siare dal primo, Nullo modo licebit eis de ista religione exire, questo è il primo precetto eminentissimo, e questo appartiene all'obediienza: Nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant, alla pouertà: Nihil sibi approprient, ancho alla stessa: Obediant suis ministris in omnibus, que promiserunt Domino obseruare, alla obediienza; Non habeant suspecta consortia, alla castità: Non ingrediantur monasteria monacharum, ancho alla stessa: Non fiant compatres virorum, vel mulierum; alla medesima: Petant a Domino Papa vnum de Sancte Romana Ecclesia Cardinalibus, all'obediienza. Questi sono gli otto eminenti. Oltra che ancho gli equipollenti sono ordinati all'offeruanza de voti; Habeant vnam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, alla pouertà; Qui necessitate coguntur possint portare calciamenta, alla pouertà, & alla castità; Vilibus vestimentis induantur, alla pouertà; Clerici faciant officium secundum ordinem Sancte Romana Ecclesie, all'obediienza; Ieiunent a festo omnium Sanctorum vsque ad Natiuitatem Domini, alla castità; Non debeant equitare nisi manifesta necessitate cogantur, alla pouertà; Non predicent in Episcopatu alicuius Episcopi, cum

Esposizione sopra la Regola

ab eo illis fuerit contradicendum, all' obbidienza; Non pradicent nisi sint examinati à ministro Generali, pur all' obbidienza; Vbi viderint non posse regulam spiritualiter obseruare, ad suos ministros debeant, & possint recurrere, ancho alla stessa, & alla medesima s'appartiene l'ultimo ch'è la forma dell' habito, e della professione secondo Clemente. E poi discorrendo per quelli, che hanno forza di precetto, chi non sa che tutti sono ordinati all' offeruanza de tre. voti? Il primo, che teneantur fratri Francisco, & eius successoribus obedire, questo s'appartiene al voto dell' obbidienza; Teneantur sexta feria ieiunare, alla castità; Si quis fratrum instigante inimico mortaliter peccauerit pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, ut recurratur ad solos Ministros, teneantur quam citius poterunt ad eos recurrere; questo è ordinato all' offeruanza dell' obbidienza; che teneantur habere vnum in Generalem Ministrum, pur alla stessa; che Ministri, & custodes teneantur ad capitulum conuenire, pur alla medesima; E finalmente che se vedranno il Generale non essere sufficiente, ad seruitium, & communem utilitatem fratrum, teneantur in nomine Domini alium sibi eligere in custodem;

*stodem; questo pur all'obediienza si riferisce. Sò ben io che tutti gli spositori di questa regola fanno distintione tra precetti, tra equipollenti, a precetti, e tra quelli, che hanno forza di precetto; Precetti propriamente si dimandano quelli con gli quali ci vien comandata alcuna cosa con queste parole. Pra-
 cipio firmiter, nullo modo liceat, e simili; e questi sono otto, Il primo che in niun modo sia lecito a frati uscire dalla religione; Il secondo che in niuno modo si riceuano dinari, ne pecunie; Il terzo che non s'appropriino cosa alcuna; Il quarto che obbidiscano à i Ministri in tutte quelle cose, che han promesso à Dio di offeruare nella loro professione; Il quinto che non habbino sospetti consortij; Il sesto, che non entrino ne' monasteri di moniche; Il settimo, che non si facciano compadri, o commadri; E l'ottauo, che dimandino lo protettore alla Sedia Apostolica. Gli equipollenti sono quelli, i quali se bene non sono comandati con questo Verbo pra-
 cipio, ci vengono proposti nondimeno co'l verbo imperatiuo negando, o affermando; E questi secondo Papa Clemente Quinto sono dodici; Il primo che non s'habbia più che vna tonica col capuccio, e l'altra senza capuccio; Habeant vnam tunicam cum ca-
 putio,*

34. *Esposizione sopra la Regola*
putio, & aliam sine caputio; vedete come ce'l
commanda co'l imperatiuo; Habeant; Il se-
condo che non portino calciamenti, Qui ne-
cessitate coguntur possint portare calceamē-
ta, dunque per lo contrario, Qui necessitate
non coguntur, non possint: Il terzo che non
vadano a cavallo, Non debeant equitare,
nisi manifesta necessitate cogantur: Il quar-
to che vestano vili vestimenti, vilibus vesti-
mentis induantur: Il quinto che digiunino
dalla festa di tutti i Santi sino alla Natiui-
tà del Signore, Ieiunent a festo omnium
Sanctorum, usque ad Natiuitatem Domini;
Il sesto che i chierici celebrino il diuino offi-
cio secondo l'ordine della Chiesa Romana,
clerici faciant Diuinum officium secundum
ordinem Sancte Romanae Ecclesie: Il setti-
mo che i ministri, e custodi per li vestimen-
ti de frati, e per la necessità de gl'infermi
debbano esser solleciti a proueder le cose ne-
cessarie, pro necessitatibus infirmorum, &
pro fratribus induendis, ministri, & custo-
des sollicitam curam gerant: L'ottauo che i
fratri seruano à gl'infermi con quella chari-
tà, & in quella maniera, che vorrebbero es-
sere seruiti eglino stessi, Debeant ei seruire
sicut vellent sibi serui: Il nono che i frati
non predicbino ne' Vescouati de Vescoui. quā

do da quelli sarà a loro contradetto, *Fratres non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi cum ab eo illis fuerit contradictum*; Il decimo che niun frate ardisca predicare à i popoli, se prima non serà essaminato, & approbato dal Ministro Generale, o da quello à chi conuiene secondo la dichiarazione de Sommi Pontefici; Nisi à ministro generali fuerit examinatus & approbatus L'undecimo è che i frati oue vedeno nõ poter offeruar la regola, debbano; e possino ricorrere à loro ministri, *Vbi viderint Regulam spiritualiter non obseruari, ad suos ministros debeant, & possint recurrere*; E finalmete l'utimo equipollente al precetto (secondo lo stesso Clemente) sono tutte quelle cose, che si appartengono alla forma dell'habito, & il modo di riceuer a professione. Tutte queste dodici cose se bene non sono precetti, sono nondimeno equipollenti a precetti, secondo Clemente; il che è tanto come à dire, che hanno la medesima forza d'obligar al peccato mortale tutti coloro, che non l'offeruano. E per che come dice ancho il stesso Pontefice Clemente il nostro ordine ha sempre tenuto ab antiquo, & ancho nel presente tiene che ouunque nella regola si ritroua questa parola *Teneantur*, che quello commandamento

habbia forza di precetto, e come tale si deb-
 ba offeruare da frati, per questo ritrouan-
 dosi nella regole replicato questa parola *Teneantur*, sette volte, quindi diciamo che set-
 te sono quei comandamenti nella regola,
 che hanno forza di precetto; Il primo è che i
 frati siano tenuti d'obedire a San Fran-
 cesco, & a suoi successori; *Teneantur fratri
 Francisco, & eius successoribus obedire*; Il
 secondo che siano tenuti de diginnare la se-
 sta feria, ch'è il giorno del venere; *Alijs au-
 tem temporibus non teneantur nisi sexta fe-
 ria ieiunare*; Il terzo che se alcun frate per
 istigatione del Diauolo commetterà alcun
 peccato, l'assolutione del quale serà riserba-
 ta al ministro, sia tenuto quanto prima ri-
 correr à quello; *Si qui fratrum instigante
 inimico mortaliter peccauerint, pro illis pec-
 catis, de quibus ordinatum fuerit inter fra-
 tres, ut recurratur ad solos ministros pro-
 uintiales; teneantur predicti fratres ad eos
 recurrere quam citius poterunt sine mora.*
 Il quarto è, che tutti i frati siano tenuti di
 hauer vn frate dello steß ordine per Mini-
 stro Generale; *Vniuersi fratres unum de fra-
 tribus istius religionis teneantur habere in
 Generali ministro.* Il quinto che i frati
 siano tenuti d'obedire al ministro Generale,

che

che però siegue nel medesimo luogo. Ei teneantur firmiter obedire. Il sesto è, che i ministri Prouintiali, e Custodi siano tenuti di conuenir' al Capitolo Generale, Ministri, & Custodes teneantur insimul conuenire ubicunque a Generali ministro fuerit constitutum: Il settimo che i Ministri, e Custodi vedendo in alcun tempo il ministro Generale non essere sufficiente al seruitio; & alla commune utilità de frati siano tenuti elegerne vn' altro; Si aliquo tempore appareret uniuersitati ministrorum prouintialium, & custodum predictum ministrum non esse sufficientem ad seruitium, & communem utilitatem fratrum, teneantur predicti fratres, quibus electio data est, alium sibi eligere in custodem. Queste sette cose ci son comandate non con parole precettorie, non come equipollenti, ma come quelle, che han forza di precetto, habent vim precepti, così dicono gli spositori, e lo stesso Clemente; Ma io quanto a me non voglio per hora seruirme di questa distinctione. Voglio ben dirui come dicono tutti gli spositori, e principalmente i Pontefici, e Clemente fra gli altri, cioè che tutti, tanto i precetti, quanto gli equipollenti, e quei che han forza di precetto, ci obligano sotto pena di mortal peccato;

onde ogni volta che noi transgrediamo alcun di loro senza dispensa ragionevole, senza necessità, e senza licenza sempre pecciamo mortalmente. E però bisogna molto bene auertirle, & considerarle, & con tutte le nostre forze dobbiamo cercare di saperle, accioche l'ignoranza (la quale non si scusa) non sia causa di farci peccare mortalmente, e di perder la Diuina gratia, della quale ci priua ogni peccato mortale. Tutta la nostra regola dunque abbraccia ventisette cose da offeruarsi, e tutte ci obligano sotto pena di peccato mortale. Nullo modo licebit eis de ista religione exire, quest'è il primo precetto; & è cauato dal secondo capitolo della nostra regola; Precipio firmiter fratribus vniuersis, vt nullo modo denarios, vel pœcuniam recipiant, questo è il secondo, & è cauato dal quarto capitolo. Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, questo è il terzo, & è cauato dal sesto capitolo. Vnde firmiter precipio eis, vt obediant suis ministris in omnibus, que promiserunt Domino obseruare, questo è il quarto, & è cauato dal decimo capitolo. Precipio firmiter fratribus vniuersis ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum, questo è il quinto cauato dal-

l'on-

Undecimo Capitolo. *Præcipio firmiter fratribus vniuersis ne ingrediantur monasteria monacharum, questo è il sesto cauato per dallo stesso. Præcipio firmiter fratribus vniuersis ne fiant compatres virorum, vel mulierum, questo è il settimo cauato dal medesimo. Per obedientiam iniungo ministris ut petant a Domino Papa vnum de sancta Romana Ecclesia Cardinalibus; questo è l'ottavo cauato dal capitolo duodecimo; Questi sono gli otto eminentissimi precetti della nostra regola. Vi sono poi dodici equipollenti, e questi sono espressamente determinati da Papa Clemente nella Clementina, Exiui de Paradiso. E primo che i Frati habbiano vna tonica con il capuccio, e l'altra senza capuccio, questo ci vien comandato nel secondo capitolo. Che non portino calceamenti se non in tempo di necessità, questo è cauato dal medesimo. Che i frati vestino vili vestimenti, pure nel secondo. Che i chierici celebrino il diuino officio secondo l'ordine della Romana Chiesa, & i laici dicano venti quattro Pater noster per lo matutino, cinque per le laudi, per prima, terza, sesta, e nona, per ogni vno di queste sette, per lo vespro dodici, e per compieta sette; questo è cauato dal terzo capitolo. Che digiunino dalla festa di*

40 **Esposizione sopra la Regola**
tutti i Santi fino alla Natiuità del Signore, si caua pur dal terzo. Che non debbano caualcare senza manifesta necessità, pure dal terzo. Che i Ministri, e Custodi habbino sollecita cura degl' infermi, dal quarto. Che s' alcun frate caderà infermo, gl' altri frati lo debbano seruire, come vorrebbero per se medesimi, dal sesto. Che i frati non predicino nel Vescouato d' alcun Vescouo senza loro licentia, dal nono. Che niun frate ardisca di predicar al popolo se dal ministro Generale non sia esaminato, & approbato; pure dal nono. Che i frati oue vedranno non poter offeruar la regola, debbano, e possano ricorrer à loro ministri; dal decimo. E finalmente il duodecimo equipollente sono tutte quelle cose, che si pongono nella regola circa la forma dell' habito, tanto de' nouitij, quanto de' professi, e del modo di riceuer à professione, eccetto quanto all' habito de' nouitij, aliud secundum Deum videbitur expedire: Questi sono dodici non già precetti, ma equipollenti a precetti, secondo Clemente; E perche l' ordine hà sempre tenuto, che douunque si troua questa parola teneantur, habbia forza di precetto, essendo che sette cose ci vengono comandate con questa parola, teneantur, dunque sette sono quelle cose,

se, che hanno forza di precetto, e sono queste: Che i frati siano tenuti d'obedire a fra Francesco, & a suoi successori, vno; & è tolto dal capitolo primo. Che siano tenuti digiunar la sesta feria, due, & è preso dal capitolo terzo; Che s'aloun frate per istigatione del nemico peccarà in alcun peccato, la cui assoluzione è riserbata al ministro, sia tenuto quanto prima di ricorrere a lui, tre, & è cauato dal capitolo settimo. Che tutti i frati di questa religione siano tenuti d'hauer vn ministro Generale, quattro, & è tolto dall'ottauo capo. Che tutti siano tenuti d'obedir al detto ministro Generale, cinque pur cauato dall'ottauo capo. Che i Prouinciali ministri siano tenuti di conuenir' al Capitolo Generale, sei, pure cauato dall'ottauo. Che se parirà a Ministri, & Custodi il Generale non essere sufficiente al seruitio, e comune utilità de frati, siano tenuti eligere vn'altro per Custode, pure tolto dall'ottauo capo. tutti questi han forza di precetto.

Horsù (fratelli offeruandissimi) ecco la nostra impresa, questa è la nostra promessa, che habbiamo fatta a Dio, questi ventisette consigli V angelici sono a noi ventisette precetti, i quali sotto pena di peccato mortale siamo tenuti di offeruargli; aprite molto be-

ne gli occhi dell' intelletto, perche è cosa, che
 molto importa; nell' offeruanza di queste
 ventisette cose. Con la offeruanza de diuini
 precetti, & della chiesa consiste tutta la no-
 stra salute; E per contrario nella loro tras-
 gressione consiste la dannatione; E perche
 non si pecchi per ignoranza, qual non ci scu-
 sa appresso Dio, (perche ogniuno è obligato
 sapere quelle cose, che sono d'essentia per la
 sua salute) però voglio dichiararle ad vno,
 ad vno; acciò non solo siano intese da tutti,
 ma offeruate ancho da ogni uno; Attendete
 pure con diligentia a leggere questo picciolo
 mio trattato, acciò siate chiariti di quanto
 douete offeruare. Sò ben'io quanti pochi so-
 no quei frati, che hanno piena cognitione di
 questi santi precetti, e pur è necessario ha-
 uersi chi si vuol saluare; perche non è dub-
 bio che chi non sà vna cosa, non può offer-
 uarla; e chi non offerua bisogna che sia in
 stato di dannatione; dunque vale la conse-
 quenza che chi si vuol saluare bisogna ha-
 uere di tutte queste cose piena cognitione;
 vedete quanto è necessaria questa cognitio-
 ne, poiche da lei dipende la salute nostra.
 I precetti della legge antica furono dati a
 Mosè nel monte Sina, e questi ventisette
 precetti della nostra regola furono dati al
 nostro

nostro Padre San Francesco nel monte di Fonte Palombo; col digiuno santo ottenne Mosè la legge santa d'Iddio, e col digiuno di quaranta giorni il nostro Padre San Francesco meritò di ricever la sua santa regola; vedete dunque di quanta eccellenza ella sia, all'offeruanza duna; di lei d'effortio (fratelli offeruandissimi) essendo così spinto dal grandissimo desiderio ch'io tengo della salute de' miei fratelli, per la quale spargerei mille volte il sangue, quando così piacerebbe al mio Signore, ch'io facessi, poiche questa mia vita corporale è di pochissimo valore a paragone della salute di tante anime redente co'l pretioso sangue del mio Christo; Questo affetto, e questo desiderio solo mi ha spinto anche a prender questa poca fatica di dichiarare questi ventisette precetti con quella facilità possibile, non curandomi d'usare tanti colori retorici, ne vocaboli molto scelti, ma hò cerco solo di spiegare con facilità il mio concetto, poco stimando ch'egli sia ornato, o vestito con ornamenti retorici; poiche poco importa che gli alberi siano ornati di frondi, purchè siano carichi d'abondanti, e pretiosi frutti.

Del primo precetto, che in niun modo sia lecito a frati uscir dalla religione per il voto solenne fatto in mano del superiore.

Cap. 5.

Nullo modo licebit eis de ista religione exire, Questo è il primo precetto cavato dal secondo capitolo della nostra regola, il quale è eminentissimo fra tutti gli altri, poiche ci obliga di maniera tale, che dopo l'hauerlo promesso il frate in mano del suo superiore nella sua solenne professione; non gli è più lecito uscir fuori, e ritirarsi adietro, altrimenti sarà giudicato non atto per il Regno del Cielo, perche *Nemo mittēs manum ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est Regno Dei.* Ma è egli forse totalmente desperato il caso? e che in modo alcuno sia lecito dopo la professione uscir fuori, e disobligarsi di quanto hà promesso? Per intender bene questa difficoltà, bisogna veder prima onde nasce questa necessità, e questo obligo, che noi habbiamo di mai uscir da questa religione, il che non è dubbio chi non procede dall'esser christiano; Perche se così fosse, tutti i christiani sarebbero obligati ad essere

seri religiosi. Sapete dunq; donde procede dal voto, e dalla promissione, che facciamo nella nostra professione; E pero per maggior dichiaratione di questo peccato, voglio che prima veggiamo che cosa sia voto in uniuersale, secondo quante sorti di voti si ritrouano, terzo che voto è quello che non facciamo nella professione; E per cominciare dal primo che cosa sia voto considerando uniuersalmente il voto, dico, che possiamo cosi definirlo. Il voto non è altro, se non una deliberata promissione fatta a Dio di quelle cose, che sono à Iddio; Abbiamo dunque prima che sia una deliberata promissione, la quale consiste in piu cose, e prima nell'uso della ragione, che per ciò i fanciulli, gli ubriachi, i pazzi, e tutti coloro, che non hanno uso di ragione perfetto, non possono far voto, e facendolo, non obliga; e la ragione è questa, perche la deliberatione, qual si richiede nel voto deu'esser tanta, (secondo Paolo di Palude nel quarto alla dist. 38. alla questione prima) che basti a commetter il peccato mortale, Ma ne i bambini d'imperfetta età, ne gli ubriachi, ne i pazzi hanno tanta deliberatione, che possano peccare mortalmente, dunque ne ancho possono far voto, che obli-ghi al peccato mortale: Bisogna ancho che

questa deliberata promissione si facci a Dio, altrimenti non si dimandarebbe voto, ma più tosto semplice promissione; Ne bastano queste due conditioni per obligarci all' osservanza di quello, ma vi vuol ancho, che quella cosa, che si promette sia possibile, e non vana; sia buona, e non contraria a miglior bene; Sia possibile, perche a cosa impossibile niuno puole obligarsi; che non sia vana, o indifferente, Onde s'alcuno facesse voto non lauari il volto, non pettinarsi il capo, essendo questa materia vana, o indifferente, (come vogliate dirla) non è dubbio, che questo voto non sarebbe valido; Ma bisogna che quella cosa, della quale noi facciamo il voto, sia buona, atta per honorar Iddio, che però hò detto di sopra nella diffinitione del voto, ch' il voto è una deliberata promissione fatta a Dio di quelle cose, che sono d' Iddio; E finalmente bisogna che quella cosa, della quale si fa il voto non sia contraria, cioè che non compatisca seso miglior bene; come per essemplio, Se uno facesse voto di prender moglie, questo non sarebbe valido, perche è contrario allo stato della religione, & a consigli di Christo, eccetto se lo facesse per euitar il peccato della fornicatione, per esser egli incontinente; perche in tal ca-

so il voto sarrbbe valido, poiche è più spediente prender moglie, che porsi al pericolo d'offender Iddio per la sua incontinentia. In somma habbiamo visto che cosa sia voto, così uniuersalmente parlando del voto, ma perche questa deliberata promissione fatta à Dio di quelle cose, che sono d'Iddio, si può fare semplicemente, ò solennemente; quinde nasce che due sorti de voti si ritrouano, voto semplice, e voto solenne; il voto semplice consiste solo in una deliberata promissione dalla parte di chi fa il voto, ò sia fatta in publico, o priuatamente; Ma il solenne richiede di più, che questa promissione sia accettata dalla parte d'Iddio per mezzo del superiore, e del prelato; il che occorre in due maniere, perche o si fa nel riceuer i sacri ordini, o nella professione in alcuna religione approbata; Io non voglio star à dirue hora le differenze che vi sono fra questi due voti, perche non è mio principal intento ragionar di voto. Quel che vò cauare da questo mio discorso è il dichiararui che voto sia quello, co'l quale siamo astretti ad offeruar questo primo precetto, Nullo modo licebit de ista religione exire, & anco tutti gli altri precetti della nostra regola; e dalle cose predette appare manifestamente, che noi sia-

mo obligati ratione voti, il quale voto è solenne per esser' egli accettato da Dio per mezzo del prelato quando nelle sue mani habbiamo fatta la professione, e da qui siegue che per esser' egli solenne, non può essere dispensato da altro, che dal Sommo Pontefice purchè vi sia causa ragioneuole; E qui notate vna distintione necessaria per intender bene questa materia, perciòche quando alcuno è dispensato dal Papa, o è dispensato in quelle cose, che sono de iure positiuo, & Ecclesiastico; o in quelle, che sono de iure Diuino; Come per essempio, se il Papa dispensasse che non si digiunassero le vigilie, e li quattro tempi, perche il digiunare in questi giorni è de iure positiuo, sarebbe vn dispensar in quelle cose che sono de iure positiuo, & ecclesiastico; ma se il Papa dispensasse che nõ si digiunasse in niuna maniera, nè la quaresima, nè le vigilie, nè i quattro tēpi, ne mai, essēdo il digiuno (conforme la opinione di alcuni de iure diuino, all' hora sarebbe vn dispensare in quelle cose, che sono de iure diuino; Hor dichiarata questa distintione, dico, ch' il Papa può dispensare nell' vna, e nell' altra legge, ma diuersamente, perche nella legge positua vi può dispensare o che vi sia causa ragioneuole, e nõ; perche cuius est condere legem

*legem, eius est destruerere; ma il Papa ha
 fatta la legge positiva, dunque la può anco
 distruggere senza hauere riguardo ad altro.
 Ma perche la legge diuina è data da Dio, il
 qual'è superiore al Papa, per questo non può
 il Sommo Pontefice dispensarui senza ragio-
 neuol causa. Però dice il Panormitano nel
 Capitolo diuersis de clericis coniugatis, quod
 in his, que sunt iure, & pure Iuris positi-
 ui sufficit Principis voluntas, sed in inferio-
 re requiritur cause cognitio; Come sarebbe
 a dire, se il Papa, qual'è principe uniuers-
 sale della Chiesa volesse dispensare in quelle
 cose, che sono ordinate per legge ecclesiastica,
 bastarebbe solo la sua volontà. Ma se ciò
 volesse farsi o da un Vescouo, o da altro pre-
 lato inferiore al Papa, si ricerca la cognitio-
 ne della causa, & si fit sine cause cognitione
 non meretur dici dispensatio, sed dissipatio,
 dice lo stesso Panormitano, & Innocentio in
 in cap. cum ad monasterium. Oltre che, ap-
 pare manifestamente tutto ciò, ch'io dico,
 dalla definitione stessa della dispensa, la qua-
 le si definisce così comunemente, Dispensatio
 est Iuris comunis relaxatio, facta cum caus-
 se cognitione ab eo, qui habet ius dispensan-
 di; Così dice la glosa infra q. 2. §. nisi rigor.
 Horsù io troppo hò discorso per quelle cose,*

D

che

che non sono di mio principale intento, poiché non intendo io ragionar principalmente ne di voto, ne di dispensationi di voti; ma solo dichiararui, come s'intende questo precetto della nostra regola, *Nulla modo licebit eis de ista religione exire: al che siamo noi necessitati per il voto solenne fatto nelle mani del superiore, al quale non vi può dispensare se non il Sommo Pontefice, e perche il voto è de iure diuino, Voucte, & reddite Domino Deo vestro; Dunque se il Papa vi vuol dispensare, vi bisogna causa ragioneuole, e non vi essendo, il dispensato non è sicuro in coscienza; E però auertino molto bene quelli, che cercano tali dispense, che espongano la verità, altrimenti la dispensa sarà forrettitiamente impetrata, & il dispensato sarà in stato di dannatione, fino à tanto, che non tornd all' osseruanza della sua regola; perche *Dispensatus a Papa in his, qua sunt de iure diuino, ut in voto, & iuramento sine causa iusta, non est tutus quoad Deum,* così dice il Panormitano de voto, & voti *Redemptione cap. non est voti;* E da questo inferisce vna conseguenza manifesta, che quel religioso, col quale dispensa il Papa enza ragioneuol causa, che possa andar in vna religione più larga di quella, nella qua-*

*Se egli è professso, non è sicuro in coscienza, Non est tutus religiosus, cum quo Papa dispensat sine causa iusta ut transeat ad la-
 ciores religionem; queste sono le sue parole. Hor se non è sicuro in coscienza (secondo
 questo dottore) quello Religioso, il quale senza giusta causa fosse dispensato dal Papa
 di star ad una religione più larga di quella, nella qual è professso, quanto meno sarà sicu-
 ro colui, che senza giusta causa sarà dispen-
 sato dal Papa d'uscir dalla religione, è viuer
 nel secolo? Il mio Serafico Bonaventura di-
 cchiando questo precetto, Nullo modo lice-
 bit &c. dice che questo precetto si può inten-
 dere in due maniere, o uscir dalla religione,
 & andar al secolo, o ad altra religione più
 larga; o vero uscir dalla nostra, & andar
 ad un'altra più stretta, e più rigorosa; Il
 primo modo cioè uscir dalla nostra religione,
 & andar al secolo, o ad altra religione più
 larga, è un tornor adietro, & è cosa dannabile,
 perche Nemo mittens manum ad Ara-
 trum, & aspiciens retro, aptus est Regno
 Dei; ma il 2. modo d'andar ad altra religio-
 ne più stretta, e rigorosa, è laudabile dou'è
 possibile; se bene nella nostra regola quest'è
 impossibile. Nella quale opinione presuppo-
 ne questo Serafico Dottore, che la nostra re-*

gola sia la più eminente, la più rigorosa, e la più stretta d'ogn'altra, che sia nella Chiesa d'Iddio; E lo proua con questa ragione, perche se la nostra regola non fosse la più eminente, e la più stretta di tutte l'altre, non soggiungerebbe San Francesco (dopò l'hauer fatto questo precetto, ch' in niun modo sia lecito à frati uscire da questa religione) queste parole, *Quia secundum sanctum Euangelium nemo mittens manum ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno Dei*; Dalle quali parole appare manifestamente, che uscir di questa religione *Semper est retrocedere*; Se dunque non è lecito l'uscire perche non è lecito il tornar adietro, dunque ogn'altra religione è adietro a qu' sta. E cōsequentemente deueno giudicarsi Apostati tutti quei frati, quali uscendo dalla nostra religione vanno à qualsiuoglia altra; Così dice il mio Serafico San Bonauentura. Al che aggio io, se però dal Papa con giusta causa non vi fosse dispensato. Queste due cose dunque possono fare ch' il Religioso non trasgredisca questo precetto, cioè che vi sia dispensato dal Papa, e che sia con giusta, e ragionevole causa; Mà se manca vna di queste cose, & alcuno per sua disgratia uscirà fuora o per propria volontà, o per suo dritto sarà

cacciato

cacciato dalla religione, se cercarà con tutte
 le sue forze di ricuperare un'altra volta lo
 stato perduto della religione, e non sarà ac-
 cettato, all'hora potrà salvarsi in un'altra
 religione pure stretta, e rigorosa; pur che
 habbia sempre desiderio di tornar alla Reli-
 gion sua, e che non manchi dal suo canto;
 Che se alcuni si gloriano di essere con Aposto-
 lica autorità dispensati, sappiano per cer-
 tissimo, che non vengano così facilmente li-
 berati dall'obbligo, che tengono, secondo la
 sentenza di Christo Saluator nostro, qual
 dice *Nemo mittens manum ad aratrum, &*
aspiciens retro aptus est regno Dei; così dice
 il mio Serafico Bonauentura; Mà che dire-
 mo di coloro, quali essendo consacrati VESCO-
 VI, escono dalla loro religione? A questo ri-
 sponde lo stesso Bonauentura, che se da loro
 stessi s'inscriscono à simili dignità per fugir i
 trauagli, e rigorose osservanze della sua re-
 gola *Credo eos in illius partem seffuros, qui*
dixit sedebat ad montem testamenti in lateri-
bus Aquilonis; Mà se per forza dell'obedi-
 enza accettarono simil peso, non deeno ripu-
 tarsi come usciti dalla religione, se bene *quã-*
tum in ipsis est, semper optare debent in finis
religionis confoueri: così dice questo Serafico
 Dottore; Hor che diranno quã quei frati,

che scordatifi della promessa fatta à Dio nella lor professione , per ogni minima occasione si ritirano adietro , uscendo fuor della religione transferendosi ò in altra religione meno rigida , o nello stato secolare , non haueudo riguardo a questo strettissimo comandamento , Nullo modo licebit eis ab ista religione exire ? Mancano forsi priuileggj concessi da Sommi Pontefici alla Religione , acciò i Superiori di essa da quelli fortificati, & aiutati facessero inuiolabilmente obseruar questo precetto : Bonifacio Papa nel priuileggio , qual comincia Virtute conspicuos , comanda che niun Cardinale , niun Arcivesouo , e niun altro prelato , (se non fosse però legata à latere) possa prender ò tenere , anco per negotij della sua Chiesa, frate alcuno del nostro ordine, anco con auctorità Apostolica , se non facesse però espressa mentione del sopradetto indulto , senza licenza però de' loro ministri , alla correctione de' quali debbano sempre star soggetti i frati; Per questa medema causa Innocentio Quarto nel priuileggio , che comincia , Prouisionis vestrae , concede auctorità à i prelati dell' ordine , di prender , legare , carcerare , e scomunicare tutti gli frati Apostati del nostro ordine .

Del secondo precetto , che i frati non riceuano danari ne pecunia , e che cosa sia dinari , e che cosa sia pecunia , e che riceuere per se, e per interposta persona .

Capit. 6.

PRecipio firmiter fratribus vniuersis , vt nullo modo denarios , vel pecuniam recipiant : Questo è il 2. precetto , & è dei più eminenti , che siano in tutta la nostra regola . Et in questo consiste tutta la difficoltà dell' offeruanza nostra regolare , intorno à questo bisogna lungamente discorrere , ne basta ragionarne in vn capitolo solo , ma per otto capitoli non faremo altro , che ragionari di questa materia ; E prima voglio che vediamo , che cosa intendeua S. Fräcesco per danari , e che cosa per pecunia ; Non è dubbio che per queste due cose il santo non intendeua il medesimo , perche sarebbe stato souerchio à dire danari , o vero pecunia , mà ò haurebbe detto che i frati in niun modo riccuano danari , o vero haurebbe detto che i frati in niun modo riceuano pecunia ; I Quattro maestri Alessandro de Ales , fra Gio: da Ruppella , fra Roberto da Bastia , e fra Riccardo rispondeno à questo dubbio , che secondo

D 4 un'an-

vn' antichissima constitutione , pecunia non è altro , se non tutte quelle cose , che si riceuono per venderli ; Onde se i frati riceuessero calici , o libri , o qualsiuoglia altra cosa , e le riceuessero per venderli di propria auttorità , e non del proprio Padrone , all'hora sarebbe riceuer pecunia , e sarebbe peccato mortale , e i frati sarebbono giudicati trasgressori di questo precetto , che dice Nullo moan denarios , vel pœcuniam recipiant ; Ma se li riceuessero non per venderli di propria auttorità , ma di venderle , se così piacesse al Padrone , senza che i frati vi s'intromettessero , e dopò quei danari si spendessero per le necessitå dei frati , questo non sarebbe ne illecito , ne inconueniente ; In somma tutte quelle cose , che riceuessero i frati da diuoti cõ pensiero di venderle di propria loro auttorità , secondo questa glosa , si direbbono pecunia , perche Intentio denariorum est in sic recipiente , quia quod venditur , denarijs venditur : E però se i frati riceuessero alcune cose per venderle , harebbono la mira al danaro ; Mà perche come dicono tutti gli spositori in questo quarto capitolo , l'intentione di San Francesco è di victare quelle cose , delle quali i frati non possono hauer l'uso , e i libri , che si riceuessero

sero da i frati , se ben si riceuessero per venderle ; perche di queste cose ne possono hauer l'uso, perciò dicono alcuni che per danari, e pecunia s'habbiano da intendere quelle specie di cose , delle quali i frati non possono hauer l'uso, e però dicono , che per danari s'intende la pecunia numerata , e per la pecunia s'intendono tutte quelle cose, che si danno per prezzo di quelle cose , che si comprano; Come sarebbe oro , o argento , e se vi fosse qualche altra cosa , che si desse fra gli buomini per prezzo d'alcuna cosa comprata ; Alcuni altri vogliono , che per la pecunia s'habbiano da intendere tutte quelle cose , che si riceuono senza necessità ; E questi tali prouano questa loro opinione con questa ragione , che se per pecunia non s'intendessero tutte quelle cose , che si riceuono senza necessità , ne seguirebbe , che noi potessimo riceuere molte cose senza necessità , e senza intentione di venderle , delle quali poi ci ne potremmo seruire, e cambiarle con altre cose a noi necessarie ; Come sarebbe a dire , se non fosse l'intentione del Santo per la pecunia intendere tutte quelle cose , che si riceuono senza necessità ; essendo che nel presenoe capitolo ci vieta i danari, e la pecunia , dunque quelle cose , che non sono a noi necessarie , e che non sono

sono danari, ne pecunia le potremmo riceuere, non con intentione di venderle, mà quando poi occorresse la necessità, le potremo vendere, o commutare in altre cose necessarie; Come per essempio, se noi riceuessimo molto grano, del quale non hauessimo necessario, e di quello poi ci seruissimo a commutarlo per vino, oglio, o altre nostre necessità, e questo ci viene vietato sotto nome di pecunia; E però diciamo che l'intention di San Francesco è di vietarci la ricettione di qualsiuoglia cosa, la quale si riceuesse o per venderse, o per commutarsi, o per thesoreggiare, perche in tutte queste cose vi si ricerca proprietà, perche chi vende hà il dominio della cosa, che vende; altrimenti non potrebbe trasferirlo in altri, ne potrebbe commutarla, se non fosse Padrone di quella cosa, che commuta; E chi riceuesse alcuna cosa per thesoreggiare, & arricchire pure è proprietario di quella; Questa opinione è vera, ma questi tali non distinguono tra i capitoli della regola, e tra una prohibitione, e l'altra; perche altro è vietarci il danaro, e la pecunia, & altro la proprietà di tutte le cose; Nel presente capitolo. San Francesco ci vieta solo il danaro, e la pecunia; Mà nel 6. poi ci vieta ogni proprietà dicendo, *Fratres nihil sibi appropriet;*
 Nel

Nel presente capitolo dunque ci vengono vietate solo alcune cose sotto nome di danari, e di pecunia, l'uso delle quali, e la proprietà vien vietata à frati; Egli è ben vero che secondo le leggi, pecunia si dicono tutte quelle cose, che si dando in prezzo di quello, che si compra; e i danari sono propriamente quelli, che si numerano, come sono scudi, ducati, carlini &c. diciamo dunque, che per Denarios s'intende la pecunia numerata, e per pecunia s'intendono tutte quelle cose, che si dando in prezzo di quello, che si compra, come oro, argento, & simili: Hora dice questo secondo precetto, che Fratres nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant; Qui bisogna auuertire una distinctione (secondo i quattro maestri) cioè che le cose si possano ricevere in tre maniere, alcune si riceuano quanto all'uso, e non quanto alla proprietà; Come per essempio, se uno mi desse vn libro, che me ne seruisse solo, ma quanto al dominio hauesse intentione serbarlo per se; Questo sarebbe vn riceuer solo l'uso, e non la proprietà; Alle volte si riceue quanto alla proprietà, e non quanto all'uso; Come per essempio, nel caso nostro si vede che il Sommo Pontefice riceue in se stesso il Dominio di tutte le cose, che conuengono al nostro stato, lasciando

sciando l'uso semplice a noi; Che però Papa
 Nicolò de verborū significationibus al 6. nel
 §. ad hæc dice; Ne talium rerum sub incerto
 videatur esse Dominium, cum patri filius
 suo modo, seruus Domino, & monachus mo-
 nasterio res sibi ablatas, concessas, vel dona-
 tas acquirant, omnium utensilium, & li-
 brorum, ac eorum mobilia presentium, &
 in futurum, qui, & quorum usum facti or-
 dini vel fratribus ipsis licet habere proprie-
 tatem, & dominium in nos, & in Romanā
 Ecclesiam Apostolica auctoritate recipi-
 mus. Alle volte si riceue, e quanto all'uso,
 e quanto alla proprietà; E questo sarebbe
 quando il proprio Padrone hauesse intenzio-
 ne di donare totalmente quel libro ad alcu-
 no, e che quello lo riceuesse assolutamente
 con potestà di poterlo vendere, o alienare co-
 me piu li piace. Hora in proposito tutte le
 cose sono illecite à i frati quanto alla proprie-
 tà, ma alcune sono lecite quanto all'uso, co-
 me sono le Chiese, i luoghi, i libri per stu-
 diare, o celebrar i diuini officij; mà la pecu-
 nia, e i danari non possono essere riceuuti da
 frati, ne quanto all'uso, ne quanto alla pro-
 prietà; E questo s'intende tanto per se, quan-
 to per interposta persona. Sapete poi che co-
 sa è riceuer la pecunia per se? è riceuere con
 pro-

*propria auctorità i danari, o pecunia, e conuertirla nei suoi proprij bisogni; Come per effempio, se vno mi disse dieci scudi, & io con propria auctorità li riceuiffe, e li spendesse per le proprie mie necessità; riceuerli poi per interposta persona, e quando io di propria auctorità istituisse vn'altro, che pigliasse quella pecunia, e con la medesima auctorità la facesse spendere per li miei bisogni; All' hora sarebbe riceuer la pecunia per interposta persona; Conchiudiamo dunque breuemente quanto habbiamo detto nel presente capitolo, e diciamo che la intentione del nostro Padre San Francesco in questo precetto *Nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant, e di vietare non solo il danaro, ch'è la pecunia numerata, come carlini, giulij, scudi, e simili; Mà anco tutte quelle cose, che si riceuessero con intentione di venderli, secondo i quattro Maestri; O vero tutte quelle cose, che si danno in prezzo delle cose, che si comprano, secondo alcuni altri; Come oro, argento, e simili; O vero per la pecunia si possono intendere le cose, che si riceuono senza necessità, secondo altri; E finalmente possiamo dire tutte quelle cose esser no pecunia, le quali si riceuono ò per venderli ò per per commutarli, o per thesoriggiare, foiche**

tutti

62 Espositione sopra la Regola

tutti questi sono atti di proprietà ; E tutte queste cose non si possono riceuere per se , cioè con propria auttorità ; ne per interposita persona , commandando cioè con propria auttorità à altri , che le riceuano .

Del modo di ricorrer a gli amici spirituali
conforme alla purità della
nostra Regola .

Capitolo 7.

MOlte conditioni si ricercano a questo ricorso della pecunia a gli amicici spirituali ; E però in questo capitolo distintamente dichiararemo tutte le conditioni necessarie , acciò si sappia il modo di fare questo ricorso senza offendere Iddio , e l'anime nostre ; E perche questo modo niuno lo dichiara meglio , e più distintamente di Papa Nicolò 3. nella sua decretale exiit, de verborum significationibus , lib. 6. Et Clemente nella Clementina , exiui de Paradiso. Per questo lasciati tutti gli altri , dalle stesse decretali voglio io cauar tutte le conditioni necessarie in questa materia . La prima conditione dunque che si ricerca è questa , che i frati quanto all'affetto, e desiderio siano totalmente lontani dalla pecunia , e che il loro
deside-

desiderio sia solo d'hauer le cose necessarie alla sustentatione della vita; In tanto, che quando faranno questo ricorso, si portino talmente appresso d'Iddio, e del prossimo, che mostrino a tutti non hauer affetto alcuno in detta pecunia, ne contrattarla comandando come s'hà da spendere, ne hauer timore che non si perda, ne con simili cose mostrino hauere qualche auctorità della detta pecunia; Questa prima conditione si caua dalla Clementina exiui de Paradiso, nel paragrafo denique, oue dice, Denique cum idem confessor summe affectauerit sua Regule professores totaliter esse abstractos ab affectu, & desiderio terrenorum, & specialiter à pecunia, & eius usu totaliter inexpertos &c. E poco dopò siegue, Cauere fratres vigilantèr necesse est quod cum ex causis predictis, & modis ad habentes pecunias deputatas, pro ipsorum necessitatibus recurrere oportebit ad tenentes ipsas, quicumque hi fuerint, principales, vel nuntij in omnibus sic se gerant, quod se cunctis ostendat in dictis pœcunijs, sicut nec habent, pœnitentibus, nihil habere; E per questo sequita pot, Quapropter præcipere quomodo, & qualiter pœcunia expendatur, computantur, exigere de expensa, eam quomodocumque repe-

tere, aut deponi facere capsulam pœcunia, vel eius clauem deferre, hos actus, & similes sibi fratres illicitos esse sciant; prædicta enim facere ad solos Dominos pertinet, qui dederunt, & ad eos, quos ipsi deputauerunt; Come lo volete più chiaro? Vedete dunque come l'intentione di San Francesco dichiarata da Sommi Pontefici è, che i frati quanto all'affetto, e quanto al desiderio siano totalmente lontani dalla detta pecunia. Sic se gerant, quod se cunctis ostendant in dictis pœcunijs, sicut nec habent, pœnitus nihil habere: Ecco come i frati sono obligati in questo ricorso esser lontaniissimi dalla pecunia quanto all'affetto, e desiderio; E questa è la prima conditione. La seconda poi è questa, che i frati non presentino persona alcuna a quello che vuol dare la pecunia, fino a tanto, che non sappiano la volontà del dante, se vuol egli pagarla con proprie mani, o pure per mezzo de qualche altro suo amico, o familiare. E quando i frati saranno chiariti ch'egli non è per pagarla con proprie mani, ne anco conosce, o sà a chi la vuol commettere; All'hora i frati con buona coscienza possono presentare alcuno amico spirituale; E da qui appare l'error comune di molti frati, i quali sogliono menar seco alcuno,

cuno, como il macellaro, o altri, che deueno hauere, per farli pagare da alcuno amico spirituale, che gli volesse dare la limosina; E pure dourebbe prima informarsi, se così è la volontà di quello, che dà la limosina, e che non voglia pagarla egli o per mezzo d'alcuno suo amico; E che questa conditione sia necessaria lo dice Papa Nicolò nella sua decretale exi^{te} mentre dice *Si tamen ipse*, cioè quello, che vuol dare la limosina; nollet facere, vel non possit; Cioè con le proprie mani, quia recessus immineat, aut quibus hoc committere velit notitiam non habet fidelium personarum, seu quecumque alia occasione, vel causa, alhora dice Nicolò, *Declaramus, & dicimus, quod in nullo regule puritas infringitur, aut quomodolibet ipsius obseruantia maculatur si fratres ipsi alicuius, vel aliquorum sibi current dare notitiam, vel aliquem, vel aliquos nominare, seu presentare*; Dunque per contrario, se il Padrone volesse egli nominarlo, o presentarlo, e, i frati presentassero altro, verrebbero a machiare la purità della regola, e per conseguenza si peccarebbe mortalmente: *Quod est error communis*. La terza conditione pure necessaria, per fare giustamente questo ricorso, e, che i frati, ricorrendo agli amici spirituali, si protestino prin-

66 **Esposizione sopra la Regola**
principalmente appresso quelle persone, che fanno così bene il nostro stato, che in tal pecunia noi non ce habbiamo ne autorità, ne dominio, mà che è sempre di quello, che dà la pecunia, sino a tanto, che non sia couertita per le necessitá de frati, con ampla potestá di ripigliarsila quando li piace; Questa conditione si proua per la decretale exijt, al 9. in ea vero, due dice: quod si praesto sit elemosina huius largitor, vel eius nuntius, qui posset hoc facere, expressse illi predicatur a fratibus, quod si placeat, ut Dominio talis pecuniæ cum libera potestate reuocandi sibi pecuniam ipsam, penes ipsum semper, usque ad conuersionem ipsius in rem deputatam, libere remanente, ut in alijs duobus casibus super ius dictam est, per quorũcunq; manus pecunia, seu elemosina ipsa tractetur, totum suo consensu, voluntate ac auctoritate procedat. E questo si deue fare per euitare lo scádalo delle persone diuote, acciò cõ questa occasione non si ritirassero dalla diuotione della religione. In somma per fugir lo scandalo de' i posilli deueno i frati far queste persuasioni; che loro no v' hanno altrimenti dominio sopra la detta pecunia, mà che è del proprio padrone; Come già dice lo stesso Papa Nicolò nella sua decretale al paragrafo

ita tamen, doue dice, Ita tamen quòd penes ipsum dantem dominio, proprietate, ac possessione ipsius pecuniæ, cum libera potestate reuocandi sibi pecuniam ipsam semper vsq; ad conuersionē ipsius in rem deputatā, plene liberæ, ac integre remanentibus, in ipsa pœcunia nihil omnino fratres iuris habeant, nec administrationem, seu dispensationem, nec contra personam nominatam ab eis, vel non nominatam cuiuscunque conditionis existeret, in Iudicio, vel entra, actionem, prosecutionem aut aliquòd aliud eius, qualitercumquæ persona prædicta in commissione huiusmodi se haberet. Vi è poi la quarta conditione, che necessariamente si richiede per far questo ricorso, cioè che non si facci senza euidente necessità; Questa conditione si caua dalle parole di Gregorio Nono, il quale dice nel paragrafo Item, in questo modo. Si rem necessariam uelint fratres emere, e dalle parole di Innocentio Quarto il quale anch' egli dice; Si rem necessariā uelint emere; E dalla dichiarazione di Nicolò Quarto de Verborum significationibus al §. ceterum, oue dice Possint tamen ipsi satisfactione pro eorum necessitatibus faciendā; E però deeno qui i frati auertire molto bene di non ricorrere alla pecunia, se

68 *Esposizione sopra la Regola
non per quelle cose, che nelle loro conscienze
pariranno essere necessarie, presenti, o im-
minenti. Onde auanti che procurino il pa-
gamento d'alcuna cosa deeno molto bene in-
formarsi da mercatanti del valore di quella
cosa, che sono per comprare, e che non cer-
chino più di quello, altrimenti saranno
strettamente puniti nello steretto tribunale
del Giudicio d'Iddio tutti quegli prelati, che
senza termine procurano dette limosine pe-
cuniarie; E se per ignoranza si procurasse
più di quello, che fosse necessario, potranno
i frati pregare quello, che dà detta limosina
pecuniaria, che si contenti. se per caso vi ri-
manerà alcuna cosa, che col suo beneplacito
si possa spendere in altre necessità de frati,
remota però ogni malitia, e fraude; E que-
sta conditione si caua dalla stessa decretale
xxijt: la quale dice; *Caueāt tamē fratres quōd
solicite coactent, ut non plus scienter conce-
di consentiant, quam verisimiliter estimari
possit rem necessariam, pro qua pecunia ipsa
conceditur valituram; La quinta conditio-
ne pure necessaria al ricorso della pecunia è
questa, che mentre è depositata da alcun di-
uoto alcuna pecunia per le necessità de frati
allhora ne i Guardiani, ne altri prelati pos-
sono bauer questo ricorso ad altra persona**

per

per far il pagamento delle cose necessarie a frati; E chi farà il contrario, sarà trasgressore della sua regola; Essendo che non si può dire che tale procuratione si facci per la necessità de frati, poiche di già vi è per tale necessità depositata l'altra; E questa quinta conditione si cauà dalla stessa decretale al paragrafo ceterum: Oue non solamente si vieta, che in tali casu i frati non possono fare tale procuratione, ma che ne anco possono farsi debito; E però dice, *Dicimus in primis quòd fratres a mutuis contrahendis se abstineant, cum eis mutuum contrahere (eorum statu considerato) non liceat; Possunt tamen ipsi pro satisfactione pro eorum necessitatibus facienda, quæ pro tempore occurrerint (cessantibus elemosinis, de quibus satisfieri tunc non posset) citra cuiuslibet obligationis vinculum dicere, quòd per elemosinas, & alios amicos fratrum, ad solutionem huiusmodi faciendam, intendunt fideliter laborare; Onde appare ch'essendo vi altre limosine deputate per la necessità de frati, non possono hauere ricorso alla pecunia, ne togliendo ad impresto, ne ricorrendo ad amici spirituali; Bisogna anco per hauer giustamente ricorso alla pecunia, che non vi si ricorri per le necessità future, &*

incerte, ma solo per le presenti, o imminenti, certe, e determinate; E questa e la sesta conditione, la quale si caua dalle parole della stessa decretale al Paragrafo utensilia le quali parole son queste Insuper nec utensilia nec alia, quorum usum ad necessitatem, & officiorum sui status executionem, licet habere, ad nullam superfluitatem aut diuitias, seu copiam, que deroget paupertati, vel thesaurizationi, vel eo animo, ut ea distrabant, seu vendant, recipiant; vel sub colore prouidentie in futurum: Questa ultima parola è quella, che fa al nostro proposito per prouare questa sesta conditione, e però notatela bene, che non è lecito fare questo ricorso sotto colore di prouedere per le necessità future & incerte. Deuesi dunque attendere molto bene alle parole del sopradetto Nicolò quando dice vel sub colore prouidentie in futurum, per le quali parole chiaramente ne vengono escluse le necessità future; E però non si deue per questa necessità procurare pagamento per mezzo d'amici spirituali; Tutte queste conditioni si deeno obseruare, quando il pagamento delle cose è per farsi nel tempo presente, Ma quando non potesse così subito farsi, perche il negotio ricercasse dilation di tempo, come se si hauiße à pagare o per scri-

uere libri, o per fabrica, o per comprar panni, da lontani paesi. Allhora vi sono necessarie due altre conditioni, la prima, che i frati si protestino appresso quelle persone che conoscono il nostro stato, che se bene la pecunia è depositata per la necessit  de frati, non per questo i frati cihanno dominio alcuno, ma resta sempre appresso al proprio padrone, fino a tanto, che detta pecunia sia conuertita nella necessit  de frati questa conditione se proua per la decretale, exijt al paragrafo In ea vero, oue dice, Quod si presto sit elemosina huius largitor, vel eius nuntius qui possit hoc facere, expresse illi predicatur a fratribus, quod si placeat vt dominio talis pecunie cum libera potestate reuocandi sibi pecuniam ipsam penes ipsum semper usque ad conuersionem ipsius in rem deputatam libere remanente vt in alijs duobus casibus superioris dictum  , per quorumcunqua manus pecunia ipsa tractetur, totum suo consensu voluntate ac autoritate procedat. La seconda condition quale si richiede quando il pagamento n    per farsi subito,   che deono i frati pregar quello, che vuole pagare la pecunia, che se contenti essendo cos  necessario che si possano subrogare pi  persone per far il detto pagamento; E questo   anco ma-

nifesto per la stessa decretale, quando dice, *Ac ipsius Domini scilicet pœcunia, habeatur assensus in subrogationibus infra scriptis*. Tutte queste conditioni sono necessarie per potere giustamente fare questo ricorso agli amici spirituali, come dice la regola, *lè quali conditioni offeruate, vi si può ricorrere, non solo per quelle due cose, che dice la regola, cioè pronecessitatibus infirmorum, & pro fratribus induendis: Ma per tutte l'altre simili, o maggiori; così dichiarano tutti i Pontefici; Horsù tutte queste conditioni bisogna che s'osservino necessariamente sotto pena di peccato mortale stando nella purità della regola per vigore di questo precepto, che dice; *Fratres nullo modo denarios, vel pœcuniam recipiant*, Onde tutti quelli, che le trasgrediscono, mortaliter, & damnabiliter peccant, come dice Clemente nella Clementina al 9 porro; Oue dice Porro cum dictus sanctus volens fratres suos super omnia a denarijs, seu pœcunia esse totaliter alienos, præceperit similiter fratribus uniuersis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant; Istumque articulum declarauerit prædecessor noster, (che fu Papa Nicolò) casus, & modos posuerit; quibus seruatis a fratribus, non possunt dici, nec debent, per se.*

se, vel per alium pecunia receptores, contra regulam, vel sui ordinis puritatem; E seguendo poi dice, Fratres teneri cauere summo pere, quod pro alijs causis, & sub modis alijs, quam ponat dicti predecessoris declaratio, ad dantes pecunias, siue deputatos, non recurrant; ne si secus ab ipsis obtentum fuerit; transgressores precepti, & regula merito possint dici; nam ubi generaliter aliquid prohibetur, quod expresse non conceditur, dicitur esse negatum; Egli è ben vero, che dopo questa dichiarazione di Nicolò terzo, habbiamo hauuto la concessione del Procuratore, e da Martino Quarto e Quinto; e da Nicolò Quarto; i quali habbono anco appropriato a se il Dominio della pecunia, derogando una stranagante di Giovanni Vigesimo Secondo, la quale comincia Ad conditorem canonum; E però essendo la pecunia data semplicemente per necessità de frati, senza che quelli, che la dando se serbino il dominio a se, non è dubbio, che i nostri procuratori deputati, come procuratori della Chiesa Romana, possano essigerla chiamando in Giudicio, o extra purchè detta pecunia sia lasciata a frati con modo lecito, & honesto, senza che siano annui rediti, & quali perchè sono computati inter immobilia

74. **Esposizione sopra la Regola**
non è dubbio, che di quelli i frati ne
sono in capaci; Ne possono i nostri procura-
tori esigerli in Giudicio, perche non è a noi
concesso il procuratore se non ad esigere quel-
le cose che lecitamente ci vengono lasciate,
come dicono i breui di Nicolò Quarto di
Martino Quarto, e Quinto i quali hanno
concesso a noi lo procuratore, e perche gli an-
nui redditi vengono a derogar molto alla
nostra poveria, per questo come disconue-
nienti al nostro stato non possono essere esatti
da nostri procuratori; *Cumque annui red-
ditus intra immobilia censeantur a iure; ac
huiusmodi redditus obtinere paupertati, &
mendicitati repugnet, nulla dubitatio est,
quod predictis fratribus redditus quoscunque
sicut, & possessiones, vel eorum etiam usum
cum eis non reppriatur concessus, recipere,
vel habere conditione considerata ipsorum
non licet: Così dice Clemente nella Clemen-
tina exiui de Paradiso: Basta che le cose,
che lecitamente ci sono lasciate in testamento
o pur in altro modo de libera donatione, o
siano dinari, o pecunia, o altre cose, purchè
non siano possessioni da coltiuarsi, o case da
locarsi, o annue entrate possano i nostri pro-
curatori nomina Sancta Romana Ecclesia
esigerle in Iudicio, e conuertirle in altre co-*

se necessarie, e conuenienti al nostro stato. E qui auertano molto bene i frati, che se bene il Sommo Pontefice per mezzo de' nostri procuratori haue appropriato a sè il dominio della pecunia, non però è sua intentione che questa pecunia si spenda se non per le necessita conuenienti al nostro stato, senza derogar punto ad' una tanta pouertà professata da noi. Là onde essendo le cose souerchie, e non necessarie allo stato nostro connumerate da San Bernardino tra i casi della proprietà, non è dubbio che i frati con molto pericolo della lor salute alle volte s'ingannano in questo, & quelle cose che risultano in molta comodità le stimano necessarie; Benchè di questo ne vien aggrauata la conscienza de Superiori a quali appartiene fare iudicio delle cose necessarie, come diremo nel cap. 9. Quello ch'io voglio cõchiuder' in questo mio ultimo discorso è, questo, che noi, i quali ci seruiamo del procuratore Apostolico nõ siamo obligati d'osservare tutte quelle cõditioni dette di sopra; Ma basta, che facciamo q̄sto ricorso per le cose necessarie, presenti, o imminenti, che siano proprie, e nõ di altri poiche dicono tutti i Pontefici, e Nicolò, e Clemente, e Gregorio pro suis necessitatibus; Ne è necessario osservar le conditioni che non si sub-

broghi senza licenza del dante, che si faccia
 protesta che sono sempre suoi, perche il do-
 minio e trasferito dal dante al Papa & si be-
 ne i frati nõ possono cõparere in Giudicio, ne
 contrattare, disporre, repetero, depositare, e
 tener chiau di pecunia, possono farlo ad ogni
 modo i nostri procuratori in nome della Ro-
 mana Chiesa. E da questa cõcessione anco del
 procuratore hauẽdo, p mezzo di quello il Põ-
 tefice attribuito a sè il dominio della pecunia
 ne siegue, che i Procuratori, non come nostri,
 ma come procuratori del Papa, possono tene-
 re la cascietta nella sacristia per farui ripone-
 re le limosine pecuniarie, che si dando per la
 celebratione delle messe; perche se bene è vie-
 tato a frati tenere simili casciette, secondo la
 dichiarazione di Clemente, nella clemõtina,
 exiui; al parag. Porrò, quando dice *Capsu-
 lam pœcunia, vel eius clauem deferre, hos
 actus, & consimiles sibi fratres illicitos esse
 sciant*; Chi non sà però, che questo non è
 vietato a nostri procuratori, o per dir meglio
 a i proccratori del Papa, per tenere le limo-
 sine pecuniarie, che sono del Papa, per spen-
 derle poi per le necessità presenti, ò imminen-
 ti de' frati secondo la volontà del superiore.
 Anzi non harei per inconueniente che anco
 i Padri nostri reformati permetessero simili
 cascie

casce purchè non fussero loro, ma del dante o degli amici spirituali, tenendo egli o lè chiaui; E se bene i Padri riformati sono obligati d'offeruare ad litteram detta Clementina (secondo Clemente Settimo) nondimeno tenendo simili casce non per questo contrauerrebbero à qualche dice Clemente, perche iui il Papa intende di vietar à frati, e non al dante, o al procuratore simile azioni di tener la cascia; E però dice bene il Pisano nel Quarto capitolo della spositione, che fa sopra la nostra regola, mentre dice. Licet talia de truncis, & recursibus ibi dicantur esse prohibita fratribus non tamen prohibitum est procuratoribus Domini Pape pro singulorum indigentia locorum ordinatis, nec alijs Dominis benefactoribus, & amicis spiritualibus; E gl' eben vero che non sarebbe conueniente che detti amici spirituali tnessero alcune casce ne i nostri luochi per tener dipositata la pecunia per le necessità future & incerte, ma solo per le necessità presenti ò imminenti; Nè sarebbe lecito che tali casce stessero in luochi publici, e manifesti, perche questo sarebbe vn tacito modo di cercar limosine pecuniarie, & il mondo giudicherebbe che tali casce fussero di frati, & non del dante, ò del nostro procuratore

ratore; Pur sia come si vuole. questa non è mia opinione, ma del Pisano, come haue- te iuteso per la supradetta autorità; Et già presupposte tutte queste conditioni, che tali scascie non siano di frati, che non si tengano in luochi publici, che li frati non ne tengano chiaui, che non si tenghino per riceuere in differentemente limosine pecuniarie; Ma solo le tenghino ò nostri procuratori, ò altri benefatori per riponere le loro pecunie, & di quelle poi souenire alle necessità di frati presenti, ò imminenti. Questo io non hauerei per inconueniente: Si bene quanto à me giudico esser' assai più sicuro per la salute di frati, che non solo non siano tenute simili scascie, mà ogn' altro ricorso, ò riceuimento di pecunia; poiche questo modo di viuere con hauer ricorso al danaro, ò alla pecunia è pericolosissimo, & non è conueniente se non in estrema necessità; Mà di questo ne ragghioneremo nel seguen-
te capito-
lo.

Di quattro modi di viuere permessi nella
 nostra Regola, & come il quarto,
 che è il ricorso alla pecunia,
 non è permesso se non
 nella estrema neces-
 sità . Cap. 8.

SE bene il nostro Padre S. Francesco, co-
 me amatore della Santa pouertà voleua
 che i suoi frati fussero lontaniſſimi da ogni
 proprietá ; non era però sua intentione che
 non bauessero l'uso di quelle cose, le quali
 fussero necessarie per la sostentatione della
 vita. Quindi nasce che se bene egli voleua
 che i frati fussero lontani da ogni proprietá,
 & in particolare da ogni receuimento di pe-
 cunia ; non per questo non lasciaua il modo
 come potessero sostentare la vita. La onde
 oltre il ricorso agl'amici Spirituali, quale
 egli concede pergl'infermi, & per il vestire
 de frati, & per ogn'altra cosa necessaria,
 secódo la declaratione de Sommi Pontefici,
 vi lascia anco trè altri modi, con i quali pos-
 sono i frati hauere le cose necessarie alla so-
 stentatione della vita ; Il primo è viuere
 dell'elemosine liberamente offerte ; Il secon-
 do viuere di mendicatione andando humil-
 mente cercando le cose necessarie nella pro-
 pria

80 *Espositione sopra la Regola.*
pria specie, come pane, vino, oglio, & ogn'altra cosa necessaria; Il terzo è viuere con le fatiche difrati, pigliando ogni cosa necessaria; Præter denarios, vel pecuniam. Però fallano molto, & sono molto lontani dalla verità tutti coloro, i quali biasmando la nostra regola, hanno tenuta quest'erronea opinione, che ella sia inorsseruabile, & che tutti quei, che promettono offeruarla sianò homicidiarij di se stessi. Il che quanto sia lontano dalla verità appare dalle parole di Papa Nicolò Terzo. De verborum significationibus, nel paragrafo Porrò. Oue dichiarando che la renontia della proprietà di tutte le cose ne i frati minori sia lecita, & meritoria dice: Nec quisquam ex his insurgat erronee quod taliter propter Deum proprietatem abdicantes tamquam homicida sui, vel tentatores Dei viuendi discrimine se committant; Sic enim cõmittunt se diuine prouidentie in viuendo, ut viam non contendant prouisionis humane, quin vel de his, quæ offeruntur liberaliter, vel de his quæ mendicantur humiliter, de vel his, quæ conqueruntur per laboritium sustententur qui triplex viuendi modus in regula prouidetur expressè. E poi siegue appresso. Profectò si iusta promissum saluatoris. Nunquam

quam deficiet fides Ecclesie , per consequens nec opera misericordie subtrahentur, ex quo Christi pauperibus omnis ratio diffidentie videtur esse sublata . Sono dunque tre modi di viuere concessi dalla nostra regola , oltre il quarto modo , che è il ricorso alla pecunia, & a gl' amici spirituali ; Il primo è viuere dell' elemosine volontariamente offerte ; Il secondo viuere di quelle, che sono humilmente mendicate da frati ; Il terzo viuere delle limosine , che saranno date à frati per causa di loro fatiche ; Il primo modo di viuere è perfetto , il secondo più perfetto , il terzo è perfetissimo . Il primo è meritorio , il secondo è di maggior merito , il terzo è meriteuolissimo per dirtosi . Il primo è meriteuole , perche se bene le limosine liberamente offerte sono causa di merito à gl' offerenti , sono anco meritorie à frati , che le riceuono per causa di quel primo atto della volontà, quando nella professione per amor di Christo hanno rinontati tutti i beni temporali, & fatti soggetti a quest' atto di humiltà di riceuere da benefattori la limosina per amor di Dio . Il secondo della mendicatione è di maggior merito , perche oltre di rinunciare ogni bene temporale per amor di Dio vi s' aggiunge vn' altr' atto di humiltà di andar cercando

82 Espositione sopra la Regola
la limosina per amor di Dio . Il terzo è me-
riteuolissimo, perche oltre il primo atto della
professione , & oltre il secondo dell' bumiltà
di cercare la limosina , vi s' aggiunge la fa-
tica , & la industria di poueri frati , della
quale riceuendo le cose necessarie, non le ri-
ceuono come debito delle proprie fatiche, mà
come limosine liberamente offerte per l' amor
di Dio ; Che perciò dice il nostro Padre San
Francesco nel suo testamento , che quando
non daretur nobis pratium laboris recurra-
mus ad mensam Domini peteudo elemosinas
hostiatim . E qui è da auertire che si come
questi tre modi di viuere sono cosi ordinati
che l' uno è più perfetto dell' altro , così ancò
li frati essendo in stato di perfettione de-
eno , (quando possono viuere con il modo
più perfetto,) lasciare gl' altri, che non sono
tanto perfetti . La onde potendo viuere con
le proprie fatiche, & per mezzo di quelle ri-
ceuere tutte le cose necessarie alla sostenta-
tione della vita , deeno lasciare i due altri
modi, cioè la mendicatione, & di riceuere le
limosine volontariamente offerte, che sono i
due altri modi ; Et potendo i frati procac-
ciarsi le cose necessarie per il vitto con li
primi due modi, cioè per le proprie fatiche,
& con le quotidiane mendicationi, deeno la-
sciare

sciare il terzo, non accettando le limosine liberamente offerte. Et finalmente se i frati possono hauere tutte le cose necessarie alla sostentatione della vita, con questi tre modi di viuere, cioè ò per le fatiche, ò per la mendicatione, ò per le limosine liberamente offerte, deeno omnino fuggire il quarto modo, che è il ricorso alla pecunia, & à gl' amici spirituali. Il quale è stato concesso à frati per ultimo refugio, quando non possono bauere le cose necessarie ne per proprie fatiche, ne per mendicatione, ne per limosine volontariamente offerte. E qui è da considerare, che non è così ordine essenziale, fra i primi modi di viuere, com' è fra i tre e' l' quarto, per che i tre modi di viuere, non sono così essenzialmente ordinati, che potendosi viuere con il primo non si ricorra al secondo; com' è necessario seruare l'ordine, di non ricorrere à pecunia, se prima non s' è fatto esperienza di non potere viuere con i tre primi modi; per che, che vn Religioso camini da perfettione à perfettione; quest' è di consiglio, Et non peccat, nisi condemnendo, dice San Tomaso, com' habbiamo dichiarato nel primo capitolo del presente libro, ma se i frati possono viuere con i tre primi modi; che non ricorrono à pecunia, questo io l' hò per precetto, se-

condo la dichiaratione de' Sommi Pontefici, i quali non concedouo questo ricorso, se non per estrema necessit , la quale non sar  mai, quando i frati possono ritrouare con i tre primi modi, tutte le cose necessarie alla sustentatione della vita. E che tutti questi quattro modi ci siano concessi dalla nostra regola appare dalle parole di Nicol : *De verborum signif.* come habbiamo detto di sopra. I quali modi di viuere son tutti cauati dal Vangelo santo, poiche anco il nostro Christo, quei tre giorni che disput  nel Tempio, oue fu poi trouato dalla sua santissima Madre, dice Bernardo Santo, che and  mendicando, viuendo delle limosine liberamente offerte, & da lui mendicate da porta in porta. Anco Maria, anco gl' Apostoli santi, andarono cercando la limosina, come dice il nostro Padre San Francesco nella sua prima regola. E che viuere delle proprie fatiche sia anco conforme al viuere Euangelico, questo   manifesto dalla parabola di Christo in San Matteo al 20. capo, quando riprendendo quelli, che stauano otiosi, disse, *Quid hic statis tota die otiosi? ite, & vos in vineam meam, & quod iustum fuerit dabo vobis.* E nel medesimo Euangelio di Matteo al 10. cap. si dice,

che

ebe Dignus est operarius mercede sua, E S. Paolo alla prima di Corinti al nono, non dice, Quis militat suis stipendijs unquam? quis plantat vineam, & de fructu eius non comedit? quis pascit gregem, & de lacte eius non manducat? Et nel medesimo capo dice. Nescitis quoniam qui in sacrario operantur que de sacrario sunt edunt? Horsu non è dubbio che questi tre modi di viuere come pigliati dal Vangelo santo sono conuenientissimi à frati, i quali fanno professione in una regola tutta Euangelica, Vi è poi il quarto modo, che è il ricorso alla pecunia, & a gl'amici spirituali, & questo modo è concesso à frati per quelle parole del nostro Padre San Francesco, mentre dice nella sua regola. Pro necessitatibus infirmorum, & pro fratribus induendis; Ministri tantum, & Custodes sollicitam curam gerant. Questo quarto modo di viuere non sarà mai lecito à frati, se non nell'estrema necessità, quando i frati non possono ritrouare le cose necessarie con li primi tre modi. E però efforto tutti i miei carissimi fratelli per quanto importa la propria salute che si forzino quanto sia possibile di fuggire questo quarto modo del ricorso alla pecunia, & a gl'amici spirituali. E che si contentino più

*presto di viuere penurosamente, con riceuer
 re le cose necessarie nelle proprie specie per
 mezzo delle loro fatiche, ò per le quotidiana
 mendicationi, ò con le limosine volonta
 riamente offerte, che non abbondare per
 mezo del ricorso alla pecunia, & a gl'ami
 ci spirituali, Perche è cosa profana e molto
 disforme, che vno facci professione di altissi
 ma pouertà, & non voler pater' penuria
 nell'vso delle cose, che conuengono secondo
 la conditione del suo stato. Fedum est enim,
 profanumq; mendacium summa' paupertatis
 voluntarium professorem se asserere, &
 rerum pbnuriam pati nolle; interius diuit
 tum istar affluere, & exterius more paupe
 rum mendicare. Così dice il nostro Serafico
 Bonaucntura in vna sua epistola, E se bene
 in tutti questi quattro modi vi può essere
 qualche sorte di periculo particolarmente
 nella superfluità, & nella troppo abbon
 danza, per esseruo i frati obligati all'vso mode
 rato, ad ogni modo se ne i tre primi modi di
 viuere vi sarà il periculo del peccato morta
 le per vna occasione; nel ricorso della pecu
 nia, vi sarà per infinite per dire così Tanto
 che potendo i frati viuere con il primo mo
 do che è per mezzo delle loro fatiche, non
 deeno ricorrere al secondo della mendica
 tione*

zione, e se con il primo, & secondo modo possono hauere quanto è necessario per il loro moderato viuere, non deeno riceuere altre limosine volontariamente offerte, che è il terzo modo; E finalmente potendo i frati, e per le fatiche, & per le quotidiane mendicationi, & per le limosine volontariamente offerte procacciarsi le cose necessarie alla loro sostentatione deeno omnino lasciare il quarto modo del ricorso alla pecunia, & a gl'amici spirituali, Il quale è tanto difficile anco ad esser' inteso, che io per me confesso hauere con grandissima difficoltà capito tutte le conditioni, che si richieggono secondo la dichiarazione di Nicolò, & di Clemente. Ne è merauiglia che sia così difficile, poiche comandando la nostra regola che i frati in niun modo riceuano danari, o vero pecunia, par cosa molto difficile, come i frati possono farsi comprare le cose necessarie, & che non riceuino danari almeno per interposita persona. E pure è possibile offeruate le conditioni che vi pongono questi due Pontefici specialmente, cioè Nicolò, & Clemente, essendo la cosa tanto difficile ad esser' intesa principalmente da frati semplici, stupisco come alcuni frati sono così pronti, così facili a fare questo ricorso senza pensare al gran pe-

ricolo del peccato mortale , al quale facilmente si espongono per ogni minima transgressione che si facci , non offeruando il modo dichiarato da sommi Pontefici , Il che potrà facilmente occorrere per l'ignoranza per non sapere quanto è necessario la quale non iscusa ; E Dio volesse che almeno solo gli ignoranti inciampassero in questo , mà qualche importa vi sono molti che fanno professione di lettere , & per non essere diligenti in studiare con attenzione quanto è necessario per la salute loro , faranno anco degli errori nel pericolosissimo , & difficilissimo modo del ricorso alla pecunia ; E perche dunque tanta trascuragine ? perche tanto poco conto si fa d'alcuni frati di cosa tanto importante ? Et auertino bene i zelanti della lor salute che il ricorso della pecunia , se bene è un quarto modo di viuere diuerso dalli primi tre modi può nondimeno occorrere in tutti i soprannominati modi perche è per le fatiche , è per le mendicationi di frati , e per le limosine volontariamente offerte . In tutti questi tre modi potrebbe errarsi nel ricorso alla pecunia . Come sarebbe , à dire riceuere pecunia ò per le fatiche di frati , ò nelle mendicationi quotidiane , che si fanno , ò perche gli fossero volontariamente date da amici

spi-

Spirituali ; Onde in tutti questi modi , sono obligati i frati offeruare le conditioni del ricorso alla pecunia , Come per effempio , se per le fatiche di frati volesse l'istessa communita riceuere danari , ò pecunia , bisognarebbe che non la riceuesse , se non offeruate tutte le conditioni del ricorso , Ne bisogna dire che i frati per le loro fatiche vi hauessero aquisitato alcuna iurisdictione sopra la pecunia , e che iurisdictionalmente la potessero dimandare ; E non offeruando tutte le conditioni del ricorso . non è dubbio che farebbono contro la lor regola ; la qual dice , De mercede verò laboris corporis necessaria recipiant præter denarios vel pecuniam ; Egl è ben vero che offeruate le conditioni del ricorso , se bene per le fatiche de frati si riceuessero danari , ò pecunia , non si farebbe contro quello , che hà ordinato il Padre San Francesco , mentre dice De mercede verc laboris corporis necessaria recèpianc poæter denarios , vel pecuniam : E la ragione è questa , perche quando si offeruano tutte le conditioni del ricorso , non si diranno mai i frati riceuere danari , ò pecunia per se o per interposita persona , Così dice Nicolò nel parag. ceterum , mentre dice Ad maiorem autem omnium prædictorum claritatem

90 **Esposizione sopra la Regola**

*ac in perpetuum valitura prouisionis scribit
declaramus quod fratres praefatis modis (ut
predicitur circa pecuniam in supportandis
eorum praeteritis, & ingruentibus necessi-
tatis) offeruatis non intelliguntur, nec
dici possunt per se, vel per interpositam per-
sonam pecuniam recipere, contra regulam,
vel professionis sui ordinis puritatem. L'i-
stesso si deue offeruare quando negli dui al-
tri modi di viuere si riceuesse danari, ò pe-
cunia, cioè per mendicatione, ò per limosine
offerte voluntariamente: Volite vedere se
anco nelle limosine offerte da gl' amici spiri-
tuali quando sono pecuniarie bisogna offer-
uare tutte le conditioni del ricorso alla pe-
cunia dichiarate da Sommi Pontefici Nico-
lò, & Clemente, & altri, Auertite che se
bene le limosine pecuniarie, che sono offerte
sopra gl' altari, ò sopra banche, ò altri luo-
chi della nostra Chiesa, sono voluntariamen-
te offerte, ad ogni modo, perche in quelle non
si offeruano le conditioni del ricorso, perche
non sono riposte in mano del dante, ne del
sustituto da esso ne in mano de' nostri procu-
ratori, per questo come limosine date contro
la nostra professione, contro quello che han-
no ordinato i Sommi Pontefici, non sono le-
cite à frati, ne possono i frati con buona con-
scien-*

*sciensa farle spendere ne anco per mano de
 nostri procuratori, Ma bisogna onnino re-
 futarle per esserno contro la dichiarazione
 di Clemente nella Clementina, il quale di-
 ce al paragrafo Porro queste parole. Quo
 circa questus omnis pœcunia, ac oblationum
 pecuniarum receptio in ecclesia, vel a-
 libi, cippi, seu truci ordinati ad offerentium,
 seu donantium pœcunias reponendas, nec
 non, & quicumque alius recursus ad pecu-
 nias, seu ad habentes ipsas, qui per decla-
 rationem prædictam non conceditur, hæc in
 quam omnia sunt eis simpliciter interdicta.
 Per le medesme cause anco non è lecito à fra-
 ti far cerche di danari nelle piazze ne i mer-
 cati, ne in ogn' altro luoco, perche in quelle
 non s' offeruano le conditioni del ricorso a-
 gli amici spirituali, perche se ben le fanno per
 mezzo di alcun diuoto ad ogni modo è ille-
 cito, Perche riceuono danari per interpo-
 sitam personam, perche li fanno poi i frati
 spendere à lor modo, & con propria autori-
 tà, & perche presentano, senza licenza del
 dante; E se bene insinuassero le loro neces-
 sità offeruando una delle conditioni con por-
 tare seco il pane, le candele, ò altre cose ne-
 cessarie. Ad ogni modo non lo possono fare,
 perche non basta che manifestino le loro ne-
 cessità*

92 Esposizione sopra la Regola
cessità, ma bisogna farsi prot. sta à quella,
che danno tali limosine pecuniarie & che di-
cano i frati, che in quelle limosine non vi
hanno attione, ne iurisdictione, Dimandan-
do anco à quelli, che fanno dette limosine, se
li vogliono pagare loro con proprie mani, ò
vero per mezzo di alcuno loro amico à quel-
li, che ci hanno date dette cose necessarie, co-
me pane, vino, oglio, candele, & ogn'al-
tra cosa necessaria, E quando quelli, che
fanno dette limosine, haranuo detto, che
non le vogliono pagare con proprie mani, ne
fanno à chi vogliono commettere la esecutio-
ne di detto pagamento, All'hora potranno i
frati presentare alcuno loro diuoto, è dire, se
piace à V. S. di darla à questo nostro deuoto
che viene con noi, Et all'hora con buona co-
scienza le potranno far riceuere, & farne
pagare le cose necessarie; Ne si diranno che
riceuino danari per se, ò per interposita per-
sona. Vedete quanta diligenza bisogna u-
sare per procurare la solutione, & il paga-
mento delle cose necessarie senza offendere
Iddio, e l'anima nostra, e la nostra regola.
Dalle sopradette cose appare quant' errore si
fa quando da frati sudditi si cercano per le
piazze dette limosine pecuniarie per far pa-
gare alcune cose necessarie per la comunità
se

Se ben questo lo facessero con licenza de' superiori, iquali non possono comandare a' frati quello che è contro la regola, & contro la propria salute, E se bene noi, che habbiamo la concessione del procuratore, è per mezzo de lui si trasferisce il dominio della pecunia dal dante al Papa, non parche siano obligati ad alcune conditioni poste nel ricorso della pecunia, Ad ogni modo prima che la pecunia ò danaro sia in mano del procuratore non essendo ancora trasferito il dominio, non possiamo noi presentare al dante senza sua licenza, & autorità altri nostri amici spirituali; Se non fusse però l'istesso procuratore, al quale con buona coscienza possono i frati fare dare dette limosine senza altra protesta; E se bene noi che ci seruiamo del detto procuratore, non siamo obligati di far protesta al dante, che il dominio della pecunia è sempre suo, fin' a tanto che detta pecunia non è sp. sa, & conuertita in necessità di frati; Queste protestationi si deuono fare da i frati a' i nostri procuratori, dicendo che tutte le limosine pecuniarie che le preuengono nelle mani, & tutti i negotij, che eglino faranno di vendere, ò di comprare tutti li, facciamo in nome della Romana Chiesa, ò di essidanti se baranno serbato il dominio; E però

quan-

94. Esposizione sopra la Regola

quando si nominano da noi alcuni nuoui procuratori deeno esser ben' amaestrati da noi, come ci hanno à seruire, come dichiarano gli statuti di Salamanca, & come diremo nel capitolo xii Il quale amaestramento lo giudico io molto necessario, per isgrauare la coscienza de frati dall' offeruanza di molte conditioni poste nelle dichiarazioni de Pontefici poiche non è dubbio che tutte quelle protestationi che si deueno fare al dante la pecunia, da quelli che non si seruono del procuratore apostolico, come i padri nostri reformati, tutte le douemo fare noi à i nostri procuratori; Come per essempio, se i padri reformati son' obligati protestarsi al dante che la pecunia è sempre sua sin à tanto che nō sia spesa per la necessità di frati ne vi han no iurisdictione, ne amministrazione, ne dominio alcuno. Noi che ci seruiamo del procuratore, siamo obligati dire al nostro procuratore Auerta V. S. che la pecunia ò danari che giornalmente gli peruengono nelle mani, ò per le fatiche de frati, ò perche sono procurate da loro benefattori, ò volontariamente offerte, tutte sono della Romana Chiesa, ò vero di quelli che ci l' han date, se haran seruato à se il dominio, E però quando le spendete, le douete spendere secondo la loro vo-

lon-

lontà E si come quelli, che non si seruono del procuratore sono obligati di dire al dante, quando vi remanerà alcuna cosa della pecunia data per alcuno determinato beneficio, se si contenti, che il remanente si spenda in altre necessità di frati, Così noi douemo persuadere à i nostri procuratori che della rimasta pecunia non si ne facci altro beneficio se non secondo la volontà del dante se hà serbato à se il dominio O vero hauendo dato semplicemente il danaro, quello che è rimasto lo spenda in nome della Romana Chiesa nelle cose necessarie à frati secondo l'intentione de i superiori dell'ordine In somma non è dubio che nello ricorso della pecunia habbiamo da offeruare molte conditioni noi; & i padri reformati, & i padri capuccini; Vero è che noi che habbiamo il procuratore apostolico, data che sarà la limosina pecuniaria nelle sue mani, non habbiamo che fare più con i principali, che ci l'bandata, E però essendo i nostri procuratori da noi ben ammaestraci non habbiamo da cercare altre conditioni, dopo che detta pecunia sarà nelle loro mani solo supplicarli che dette limosine le spendino per le necessità de frati, presenti, ò imminenti. Horsu io voglio hormai dar fine à questa difficilissima materia

per-

perche quanto à me quanto piu vi vado discorendo , tanto più truouo nuoue cose , & nuoue materie da dubitare , però quando io fusse in mia potestà, mi contentarei più presto di viuere in vna estrema miseria contentandomi di vn pezzo di pane assolutamente ritrouato ò per mendicatione di frati , ò per le fatiche di frati, ò volontariamente offerte, che entrare in simili laberinti del ricorso alla pecunia, Et ad hauere questo simile desiderio essorto tutti miei carissimi fratelli per la salute loro ; E se pur la necessitá ci stringe à ricorrere à gl' amici spirituali per comprare qualche cosa per bisogno della comunità , faccisi con li debiti modi , per necessitá vere , & non finte , presenti , ò imminenti, che siano proprie della comunità , ò per necessitá di alcun frate particolare , che non vi siano altre limosine depositate per quella cosa, per la quale si ricorre alla pecunia, che non vi siano altre limosine indiffirenti in mano del dante , ò de nostri procuratori. Et il tutto si facci ò da superiori ; a quali per la regola si conuiene fare simile ricorso, poiche dice . *Ministri tantum ? & custodes .* O vero se lo fanno li sudditi , lo faccino per commissione di superiori i quali hanno gia questa potestà di commetterla secondo la dechiaratio-

ratione di Nicolò terzo al paragrafo licet. de verb. signif. Oue dice Concedimus, quod ipsi ministri, & custodes possint per alios huius cure sollicitudinē exercere, debent etiam, & alij fratres curam huius qua prefatis ministris, & custodibus precipuē incumbit ex regula, cum sibi ab illis commissa fuerit gerere diligenter. Dice cum sibi ab illi commissa fuerit et nō dice che ogni frate a suo modo, & à sua volontà habbia questa autorità di far questo ricorso alla pecunia, ma bisogna che lo facci con commissione del suo superiore, Con autorità del quale possono i sudditi hauere ricorso alla pecunia, non solo in quelle due necessità accennate dalla regola, cioè per li infermi, e per il vestire de frati, mà in ogn' altra necessità simile à queste due: Così dichiarano tutti sommi Pontefici. In somma pueste due conditioni principalmente sono necessarysime à sudditi per ricorrere alla pecunia, & agl' amici spirituali per farsi comprare alcuna cosa à loro necessaria, Cioè che lo faccino con licenza di loro superiori, & che lo faccino in estrema necessità, tanto quanto quella dell infermi, & del vestir di frati, E per esser questa estrema necessità, bisogna prima vedere, se quella cosa, la quale vorrà farsi comprare, la può hauere per mez-

zo delle sue fatiche, ò per mendicatione, ò che gli sia volontariamente offerto; E quando sarà fatta esperienza, che non la potrà hauere per niuno di questi tre modi All'hora con licenza del suo superiore li sarà lecito di ricorrere all'amici Spirituali. Non già cercando danari per se, ò per mezzo di alcuno suo diuoto, ma procurando solo la solutione, & il pagamento con manifestare le sue necessitá. E se bene non può presentare alcuno suo amico, ò diuoto a chi facesse dare la pecunia senza licenza del dante, può non dimeno presentare il principale; Cioè quello che è padrone di quella cosa, quale vuole che gli sia comprata facendolo sodisfare. E che non si possa giudicare estrema necessitá, se non quella quando la cosa non si può hauere ne per proprie fatiche, ne per mendicatione, ne per esserli volontariamente offerta, questo è certo pche potèdol hauere p proprie fatiche ò per mendicatione nella propria specie, ò perche gli sarà offerta da benefattori, che necessitá è di farla comprare è di ricorrere a pecunia? Però dice bene la Serena coscienza nella questione; oue cerca; Quo casu liceat pecunia uti; Quando rispondendo disse Respondent Nicolaus, & frater Vgo, quod solum in estrema necessitate, quando

nec petendo, nec laborando, nec per oblationem vite necessaria possent inuenire. Qui non posso fare che nō esageri contro quei frati, i quali ogni giorno, escono per le piazze, & per le botteghe con ricorrere a i loro amici spirituali à farsi comprare hora vna cosa, & hora vn'altra senza licenza forse de loro superiori; e non si aueggono che sempre peccano mortalmente quantunque minima sia quella cosa per la quale ricorrono alla pecunia, perche in questo non iscusata la paucità della materia, perche il peccato non consiste nella cosa comprata, mà nella transgressione del precetto, qual dice che Fratres nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam. Ne posso qui contenermi di non dire alcuni abusi, che sono nel commune viuere nostro. E il tutto procede dalla ignoranza della regola, poiche non fanno che modo debbano tenere nel viuere senza offendere Dio, & l'anima loro. Onde nō è dubbio che il ricorso alla pecunia non è da farsi da frati se non nell'estrema necessità, la quale necessariamente si ricerca secondo la dichiarazione di Pontefici. E però come possono i frati con buona coscienza andare per le piazze, e ricorrere alla pecunia a farsi comprare quelle cose che potreb-

bono hauere per mezzo delle loro fatiche,
 Come per esemplo potendo i frati con fa-
 ticare ne gl' borti hauere le foglie, & tutti gli
 bortolity necessarij, perche lasciando di col-
 tiuare gl' orti, ricorrono alla pecunia, facen-
 dole comprare da gl' amici spirituali? Per la
 medesima causa dico io che i frati cō mala cō-
 scienza ricorrono alla pecunia per farsi com-
 prare i zoccoli, i quali facilmete possono haue-
 re per medicatione quanto alla materia che è
 il legno, & per proprie fatiche quanto alla
 forma, poiche la maggior parte de frati pos-
 sono esser atti à tal' essercitio senza hauer il
 ricorso alla pecunia, il quale nõ deue hauer-
 si da frati, se non in estrema necessitã. Benchè
 questo io lo riputo piũ presto all' incomodi,
 che non hanno i frati tutti gl' istromenti
 necessarij per tal' effetto, il che serebbe facil
 cosa à prouederui, poiche per tal' effetto, non
 vi si richiede altro ch' un semplice coltello con
 alcuni altri stromenti di pochiss. valore, e
 pure se lascia di farsi senza considerare il pe-
 ricolo de l' anima de pueri frati, i quali fa-
 cilmente in questo cascano nella trangressio-
 ne del precetto, che nullo modo, denarios,
 uel pecuniam recipiant, poiche, oltre che ri-
 corrono à pecunia senza necessitã, sono anco
 in pericolo di cascare in vn' altro peccato
 ami-

amministrando con proprie mani la pecunia nel pagare che vogliono fare detti zoccoli, per non hauere la commodità del procuratore. Il medesimo è da considerarsi ne i frutti, che possono i frati hauere ne i proprij horti con le lor fatiche, essendo gli horti conuenientissimi al nostro stato secondo la dichiarazione de sommi Pentefici; Et da qui appare l'errore d'alcuni Guardiani quali priuano i frati de i frutti, che nascono ne i proprij horti per presentargli, non curandosi di fare occasione à frati desiderosi d'alcuni frutti di hauer ricorso alla pecunia, & a gli amici Spirituali; Nõ dico però, che (Causa deuotionis) & anco acciò i nostri benefattori ci souëgano nelle nostre necessitià nõ sia bene donare alcuni primi frutti purchè i frati habbiano anco le lor comodità, & i lor bisogni. Basta che bisogna ch' i padri Guardiani auertino di non dar occasione a frati, che trasgrediscono il precetto, il quale dice, che Fratres nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant. E particolarmente questo se deue offeruare, in quei paesi, oue non possono i frati hauerli p̄ mēdicationi sēza ricorrere alli amici Spirituali a farti comprare, il qual ricorso non è concesso si non nell'estrema necessitià di quelle cose tanto necessarie quanto è il vestir

202 **Esposizione sopra la Regola**
de frati & souenir gl' infermi, come determinano i sōmi Pontefici nelle loro dichiarazioni. Onde non essendo i frutti così necessarij alla sustentatione della vita, non deueno per quelli i frati bauer ricorso alla pecunia; Ma bauendogli nei proprij orti è cosa conuenientissima; che siano conseruati per loro acciò gl' infermi non prendan occasione da questa priuatione di ricorrere alla pecunia, e quello che più importa senza licenza de lor superiori a quali solo è concesso di far questo ricorso ò cometterlo ad altri Ma io non voglio passare più innanzi in questa materia, Qui habet aures audiendi audiat. Queste già non sò cose inuentate da me, mà sono dichiarazioni pontificie. Ne credo dire cosa in questa mia esposizione che non sia comprobata dalla autorità di Pontefici, li quali hanno dichiarato la nostra regola. Horsù facciamo hora la nostra conclusione, & diciamo che essendo quattro modi di viuere permessi dalla nostra regola, cioè per mezzo delle proprie fatiche, ò per medicatione ò per le limosine volontariamente offerte, ò per il ricorso alla pecunia, & a gl' amici spiritali, non è dubbio che l'ultimo modo non deue usarsi da frati se non nella estrema necessitā, Quando per tre primi modi non potranno bauer le cose

ose necessarie alla sostentatione della natura. La onde p fare giustamēte questo ricorso à gl' amici spirituali non è dubio che i frati son' obligati offeruare minutamēte tutte le cōdioni dichiarate da me nel precedente cap. le quali cōdizioni nō solo si deeno offeruare quando si procura il pagamēto, & la solutione d' alcuna cosa cōprata ma in tutte le limosine pecuniarie, ò siano procurate da frati, ò date per le loro fatiche ouero offerte volōtariamēte da nostri benefattori; L' istesse cōdizioni, se bisogna offeruare quando da alcuno testatore è lasciata alcuna limosina pecuniaria con modo lecito, cioè che nō sia lasciata acciò ppetuamēte si ne riceua tātò l' anno, pche la pecunia lasciata in questo modo non può esser accettata da frati sēza special priuilegio de sōmi Pontefici, pche Annui redditus cōputantur inter immobilia; così dice Clemente nella clemētina. Mā se sarà lasciata con modo lecito, cioè che per mezzo d' alcune persone idonee sia spesa per necessitā di frati, all' hora si potrà accettare con offeruare le debite conditioni del ricorso. Ne credano i frati hauerci autorità, ò giurisdictione in quelle cose che son loro lasciate per alcun legato fatto nella ultima voluntā mā ogni cosa è del Sommo Pontefice, & della Romana Chiesa. Volete vedere se in

questi legati bisogna che s' offeruino le condizioni del ricorso alla pecunia, leggete Nicodò de Verb. signif. al paragrafo Adbac oue si ragiona di legati fatti à frati nella ultima volontà, è vederete che seguendo dice. Si verò modum licitum fratribus in legando testator expresserit, ut si diceret, lego pecuniam pro fratrum necessitatibus expendendam vel domum, agrum, vineam, & similia ad hoc, quod per certam, personam, vel personas idoneas distrabantur, & pecunia de rebus ipsis accepta in edificia, vel in alia fratrum necessaria conuertantur; in hoc casu illud in omnibus, & per omnia (consideratis eorum necessitatibus, & moderaminibus supradictis) quantum ad fratres seruari decernimus quod per nos est superius in concessis pecuniarijs elemosinis declaratum. E se il testatore non dichiarasse il modo, mà disse io lascio cento scudi senza determinare il modo, se deue sempre intendere che siano lasciati con modo lecito à frati. E però dice l'istesso pontefice. Si vero fratribus generaliter aliquid absq; modi expressione legetur hoc in legato sic indeterminate relicto in omnibus, & per omnia intelligi ac seruari volumus, & in perpetuum presenti constitutione iubemus quod in pecunia seu elemosina

*na fratribus indeterminate oblata, seu missa
 voluimus ac expressimus offeruari, videlicet
 sub modo licito fratribus intelligatur esse re-
 lictum, ita quod nec legans merito, nec fra-
 tres ipsi effectu relictii fraudentur. In som-
 ma quando il testatore fa vn legato lascian-
 do alcuna quantità di pecunia per le necessi-
 tà di frati, ouero non dichiara il modo come
 vuole che sia spesa, & all' hora s' intende esser
 lasciata à frati cō modo lecito, cioè che sia spe-
 sa p̄ mano di alcuni amici spirituali, ò del pro-
 curatore nelle necessità de frati, se di ciò ha-
 ranno bisogno, altrimenti non deeno accet-
 tare simili legati; Mā se dichiara il modo,
 & questo modo di riceuerle sarà illecito. Co-
 me per esempio, se fusse lasciata vna quan-
 tità di pecunia acciò si desse vn tanto l' anno
 per le necessità di frati. Questo modo di le-
 gato non conuiene allo stato di frati minori
 offeruanti perche questi farebbono annui
 redditi, i quali secondo Clemente computan-
 tur inter immobilia; Mā se il testatore la-
 scia detta pecunia con modo conueniente,
 cioè che si conuerta, & spenda per ma-
 no di persona legitima per necessità di
 frati; All' hora se di ciò haranno necessi-
 tà la possono fare spendere con offeruare tut-
 te le cond. tioni del ricorso alla pecunia, Cioè
 che*

106 **Espositione sopra la Regola**
*che l'accettino per le cose necessarie presenti,
ò iminenti, & che non le tenghino per le ne-
cessità future, & incerte, & che i frati non
mostrino di hauerci attione, iurisdictione, ò
aministratione; Må il tutto si facci per mez-
zo de gli heredi, ò esecutori di testamenti, ò
per mezzo del procuratore in noi, che hab-
biamo il priuilegio del detto procuratore;
Anzi i nostri procuratori non solo puoteno
riscuotere detti legati, ma non volendo gl' he-
redi, ò esecutori pagare, li possono constri-
ngere, & chiamar' in iudicio, perche il domi-
nio è gia trasferito al Papa in nome del qua-
le fanno dette exigentie. E questa è vna del-
le cause principali c'ha mosso il Sommo Pon-
tefice a concedere a noi il procuratore, per
ciò dice nel breuo della concessione, allegan-
do questa tra l'altre cause, cioè, *ut heredum,
& executorum negligentijs obuiaret, ut fra-
tres secundum modos licitos, & congruos
ipsi ordini, relictis sibi in testamentis alee-
mosinis non fraudentur.**

Come

Come i Superiori deono giudicar le cose
necessarie à Frati:

Cap. 9.

HABBIAMO detto nel Capitolo settimo, che una delle principali condizioni, che si ricerca per poter i frati hauere ricorso a gl' amici spirituali è la necessità presente, o imminente, perche se solo futura, & indeterminata fusse, non deono per quella hauere ricorso alla pecunia, altrimenti sarebbero giudicati trasgressori della loro regola; Così dice Nicolò nella sua decretale, cioè che nõ si faccia questo ricorso Sub colore prouidētia in futurum. E pche nel fare questi giuditij, qual sia vera necessità, presēte o imminente, non può così facilmente discernersi da tutti, per questo hanno rimesso Sommi Pontefici questo giuditio, e questa determinazione alli prelati dell' ordine, come quelli, de quali si puo presumere che siano più sauij, e più zelati che nõ sono sudditi, e i frati, che nõ sono prelati, stanno alla lor determinatione, non peccano altrimenti anzi son obligati star al giuditio di superiori in questo, come dice San Bernardino in una sua Epistola, che scrisse mentre era vicario Generale dello
famili-

famiglia Cismontana qual comincia così . In
Christo sibi charissimis omnium locorum de-
uotorum totius Italiae sub mea cura commif-
sis : Oue ordinando alcune cose per lo buono
regimento dell' ordine, l'ultima è questa, che
In omnibus , qua non possunt indubitanter
declarari, subditi tenentur stare iudicio præ-
latorum, & agentes contrarium, sunt trans-
gressores obedientie, & digni , vt à superio-
ribus censura Ecclesiastica, aut alia decenti
pœna castigentur . Dalle quale parole ap-
pare manifestamente la temerità d'alcuni
frati, i quali vogliono far il giuditio delle
cose necessarie à frati, e doue douerebbono star
alla comunità ordinata da superiori , & à
quello che li stessi giustamente han determi-
nato , eglino tutto al contrario vogliono vi-
uer a suo modo , & Trepidant timore vbi
non est timor, & in particolare ve ne son al-
cuni, quali hanno stimolo di mangiar la car-
ne, e la piatanza , che li dona la comunità
con dire, che sij cōtro la nostra pouertà; e pur
è vcro, ebe il medesimo san Bernardino nella
medesima Pistola dice nel quinto notando,
che vsus carniū in loco, vel alibi fratribus
non prohibetur , licet non deceat nisi mode-
ratus, & discretus E quanto debba esser mo-
derato l'uso del mangiar carne lo determina
il mio

il mio Serafico Buonauentura nelle constitutioni fatte da lui nel tempo del suo Generalato, rinouate poi da Guglielmo Farinerij nel Capitolo Generale celebrato in Ascisi nell' Anno del Signore 1554. Nelle quali constitutioni fu fatto questo statuto pertinente al mangiar della carne Circa esum carniū fratres temperate, & Stricte se habeant, & de sero in locis suis nullo tempore carnes comedant, exceptis infirmis, & hospitibus de nouo uenientibus, quibus possunt tantum primo sero, quo ueniunt de carnibus prouideri, exceptis illis etiam, qui post prandium uenissent, predicassent, manualiter artificibus, & questoribus pro communi utilitate tota die laborantibus, nisi carnes in prandio comedissent. Ecco l' uso moderato della carne determinato da vn santo così ardēte dell' amor di Dio, com' era il nostro Serafico Buonauentura; Cioè che se ne mangi una volta il giorno, e questo la mattina, e non la sera, parlando però quando i frati dimorano ne proprij luoghi, perche quando sono in casa de secolari, ò d' altri religiosi deeno conformarsi con loro, purchè non siano giorni, nè quali loro sia vietato o per la regola, ò per ordinatione di santa Chiesa il mangiar carne, egli è ben vero che da questa ordinatione

e da

Titolo Espositione sopra la Regola

da questa moderatione ne sono esenti gli infermi, i forastieri per quella prima sera che giungono; e quelli, che venissero dopo hauerno cenato, i frati in communita, o che haueffero predicato, o manualmente faticato in alcuno conueniente essercitio, o faticatosi tutto il giorno per le cerche. A tutti questi sarebbe concesso mangiar carne la sera (secondo queste ordinationi santamente fatte) Anco il Beato Gioanni da Capestrano nelle sue constitutioni al cap. 3. ragionando del mangiar della carne conueniente alla nostra professione dice; *Sint tamen fratres in esu carnum modesti, & temperati, ne cuiquam scandalum generetur in procurando carnes in plateis, & locis publicis, siue in foris, & nundinis, tamquam glutones per mace llos, sed potius abstineant, si non possunt honestius procurare, memores verbi Apostoli dicentis, ut non scandalizetur frater meus, non manducabo carnes in aeternum.* Dalle quali ordinationi appare manifestamente, che l'uso della carne deu' esser moderato, e che i frati sudditi deono star a quello, che hanno determinato i superiori in questo, & in tutte l'altre cose necessarie a frati, e quelli, che tengono il contrario, parche vogliono restringer i frati a più di quello, che son

obli-

obligati p la lor professione, Onde s'io volesse dire, che nõ possa hauersi mai ricorso a gli amici spirituali per far cõprare la piatanza della carne, sarebbe troppa temerità la mia volendo io affermare cõtro la cõmune consuetudine della religione, e cõtro quello che hanno ordinato anco li statuti di Salamãca confirmati da Papa Giulio Secõdo; E perõ hauẽdo i superiori giudicato di dar a frati la piatanza ordinaria, forse per mãco spesa, deeno in questo i sudditi star al giuditio de suoi superiori egl è ben vero che i superiori in fare questi giuditij, e queste determinationi, deono molto bene considerar lo stato della nostra professione; poiche come dice un deuotissimo Dottore nella dichiarazione della regola; Non fuit intentio Beati Francisci instituerõ regulam suam similem ceteris, sed quandam fraternitatem, & collectionem iustorum, A somiglianza de' i primi Discepoli di Christo; Ne fu mai intentione di San Francesco, che i suoi frati edificassero monasterij preclari, o frabicaessero edificij sontuosi, ma voleua che si contentassero di sèplici oratorij, ne quali celebrassero i diuini officij, voleua anco che i suoi frati hauessero humili, e semplici habitationi, che vestissero sili vestimenti a somiglianza de poveri di Gesu Christo

112 **Esposizione sopra la Regola**

*Christo, e che si contentassero anco di mangiare cibi vili andando Ostitim cercando la limosina, si come faceano i primi frati, e compagni del nostro Padre San Francesco. Ma oime che boggi si vede tutto il contrario nella religione, onde scordati a fatto della pouertà vangelica, e regolare dilatano i luoghi, ampliano i monasterij, stendono lungbissimi dormitorij, facendo edificij, non più convenienti a poueri di Giesu Christo, ma a signori, e Prencipi del mondo; E quanto poi al vestire attendeno a magnificar le fimbrie, a dilatar gli habiti, ne si contentano di quel panno che veste la comunita e di star anco in questo al Giuditio, edeterminatione de suoi superiori a i quali spetta far questi giuditij, ma vesteno panni più fini, e più pretiosi sotto zelo che durano più lungo tempo, e che vengono ad essere di manco spesa, e non s'auengono che stano in continuo peccato mortale; si perche vogliono far Giuditio di quello, che non appartiene a loro, perche i Pontefici di questo n'aggrauano la conscienza de superiori, si anco perche fanno contro la loro regola, la quale sotto pena di peccato mortale commanda, che *Vilibus vestimentis induantur*; E Papa Clemente dice questo esser equipollente al preceto. Hora per ritor-*

nar

nar al mio proposito dico , che la prima cosa, che deono considerare i superiori in far questi giuditij, e queste determinazioni, è lo stato è la professione, che hanno fatta i sudditi, & egliino insieme ; E conforme a questo fare la determinatione delle cose necessarie, di maniera tale, che sia talmente moderato il modo che non habbino a giudicarci trasgressori della nostra pouertà ; La seconda cosa , qual deono considerar i superiori è questa , che secondo la determinatione de Pontefici a noi non ci è concesso ogni uso delle cose ma vn' uso necessario, stretto , e penurioso ; Così dice Nicolò nella sua decretale exijt nel paragrafo insuper, oue dice, che *Non omnium rerum usum debent habere ad vllam superfluitatem, sed tantum ad necessitatem.* Egli è ben vero , che intorno all' arto uso delle cose non sempre siamo obligati sotto precetto della pouertà ad' offeruare ; ma a quell' uso arto , e stretto solo siamo obligati sotto pena di peccato mortale di quelle cose sole , che si contengono nella regola . E però Clemente nella sua clemētina exiui al paragrafo ex pramis-
 sis, determinando questa questione , se i frati sono tenuti all' uso stretto di tutte le cose , respondendo dice . *Dicimus quod fratres minores ex professione sue regulę specialiter*

H obli-

obligantur ad pauperes, seu arctos usus, qui in ipsorum regula continentur: alla quali parole appare manifestamente che i frati minori non sono tenuti all' uso stretto, se non di quelle cose, che si contengono nella sua regola Come di non hauere più che vna tonica col capuccio; e l'altra senza capuccio. Di non portare calceamenti. Di non andar a cau allo Di non vestir panni fini, e pretiosi; Tu tte queste moderationi si contengono nella regola. Ma che habbiono l'uso stretto nel mangiare, e nel bere, in questo non sono tenuti i frati Ex vi voti paupertatis, ma solo dalla virtù della temperanza, o dalla condicenza conueniente allo stato de frati minori. Parlerò più chiaro acciò sia inteso da tutti. E però è d'auertire che circa vna medesima cosa vi possono concorrere più, e diuerse virtù, secondo che diuersamente vien considerata. Come per essempio, circa il mangiare vi può concorrere la virtù della pouertà, della temperanza, della parsimonia, e della sufficienza così anco circa il vestire. Onde la virtù della pouertà non risguarda ch'io vada vestito di vesti pretiose, o vili, perche potrebbe stare che vno fosse pauerissimo, & andasse vistito di vesti pretiosissime, le quali non fossero sue, ma del padrone, che ci le fè. Ne per questo sana

più

più rico hoggi, che domattina, se spogliandosi quelle vesti pretiose, si vestirà di vesti stracciate, e vili; dunque la pouertà non risguarda all'uso delle cose, ma al dominio. E quello veramente si può dire ricco, il quale haue il dominio di molte cose, e per contrario quello sera pouero il quale è priuo del dominio di tutte le cose. Così la stessa virtù della pouertà non risguarda ch'io mangi abundantemente, o delicatamente, ma solo risguarda ch'io non habbia il dominio di questi tali cibi, ch'io viua poi abundantemente, o largamente per essermi concesso questo uso nelle mense de richi, questo non risguarda alla virtù della pouertà, ma alla virtù della temperanza, o a quella della parsimonia; Per che io non sarò più rico hoggi s'io mangiasse cibi pretiosi datimi da alcuno Signore per amor d'Iddio, di quello, che sarò domattina se mangio pane assolutamente; Sarò bene più temperato, e più parco mangiando assolutamente pane, che non mangiando viuande laute, e pretiose. In somma è verissima questa propositione, che la pouertà risguarda al dominio delle cose, e non all'uso. Il che supposto come verissimo, non è dubbio, che chi fa professione dell'altissima pouertà, non per questo *Ex ui voti, & virtutis paupertatis*

obligato all' uso arto, penurioso, e stretto. E se pure conuiene per vna certa condicenza, che quello che fa professione di pouertà, anco quanto all' uso sia moderato, e parco questo non è per forza del voto della pouertà, ma per conuenienza, perche conuiene che vn che fa professione di pouertà sia anco temperato nel mangiare. Così anco quanto al vestire, se bene facendo io voto di pouertà, altissima sono obligato Ex vi voti di non bauer il dominio delle vesti ch' io porto, non per ciò vestendo io vesti pretiose, le quali non fossero mie, vengo a derogar al voto della pouertà. Perche l' andare, o non andare vestito di vesti pretiose, non riguarda al voto della pouertà, ma alla virtù della modestia, o de l' humiltà, o della sufficienza. Basta che quello, che fa professione di pouertà non è obligato all' uso stretto delle cose, se non per vna certa conuenienza. E però quando si cerca, se quello, che fa professione dell' altissima pouertà, come sono i frati minori, siano obligati all' uso stretto di tutte le cose, dico che non; ma solo allo stretto uso di quelle cose, che comanda la regola. Come a dire, ch' io vada vilmente vestito, sono obligato nõ ratione paupertatis principalmente, ma se bene condescender (per vsar questo termine)

ma

ma ratione obedientiae, perche così mi comanda la regola quando dice. Che fratres vilibus vestimentis induantur. Così anco se ben' io son' obligato di non bauer più che una tonica col capuccio, e l'altra senza il capuccio, questo obligo non viene sopra di mè, perche hò fatto voto di pouertà; che quanto alla pouertà basta ch'io non habbia il dominio ne de l'una, ne de l'altra tonica; ma s'io son' obligato a questo, e perche son' obligato d'ubidir alla regola la quale dice ch'io non habbia Nisi unam tunicam cum caputio, & aliam sine capucio. Conchiudiamo dunque questo discorso, e diciamo che i frati minori per causa della pouertà da loro promessa, non sono obligati all'uso stretto di tutte le cose, ma solo di quelle, delle quali si fa mentione nella regola, si bene sono obligati all'uso moderato di tutte le cose necessarie. Non omnium rerum usum debent fratres habere ad ullam superfluitatem, sed tantum ad necessitatem dice Nicolò nel paragrafo Insuper. E per venir hormai al mio principal' intento, dico, che quando i superiori vogliono determinare e giudicare l'uso delle cose necessarie a frati per le quali bisognasse fare ricorso a gli amici spirituali, deono molto bene considerare, che se bene i frati Ex vi voti paupertatis non

son' obligati allo stretto uso di tutte le cose, ma solo di quelle, delle quali si fa mentione nella regola, e nondimeno conueniente, & honesto, che di tutte le cose s' habbia l' uso honesto, e moderato. E qui notate vn bel pensiero. Non è dubbio, che tutte le virtù morali consisteno nel mezzo, e non negli estremi, i quali son sempre vitiosi. Virtus consistit in medio, come fanno i dotti. Come per esemplo la liberalità è virtù, la quale non consiste nella prodigalità, perche questo è vn' estremo vitioso, ne anco nell' auaritia la quale è l' altro estremo; ma stà nel mezzo. Et è quando l' huomo viue così virtuosamente, che non consuma in vano le sue facultà, ne è così tenace, che di quelle non ne souuenga a poveri bisognosi. Così le cose delle quali noi vegniamo a seruirci, non bisogna che siano in vna estrema miseria, se bene siamo tenuti all' uso stretto. E che sia il vero, attendete, che San Francesco mentre dice che non si debba hauere più ch' una tonica col capuccio, e l' altra senza; appare quà, che se bene questo si dice uso stretto, non per questo è nell' estremo perche considerata la fragilità humana, & il bisogno che habbiamo del vestire, hauere due toniche non è estrema miseria; E così discorrete per tutte l' altre cose; E da qui

con-

concludo io, che quando si dice, che i frati son obligati a l'vst stretto delle cose, non si deue intendere tanto all'estremo, che sia vitioso. Egli è ben vero come dice il nostro Serafico Bonauentura, che; *In omnibus rebus, quibus fratres vtuntur, debet relucere asperitas, vilitas, & paupertas.* Ma come hò detto non ha da essere tanto all'estremo, che sia vitioso, e che sia vna estrema miseria; & questo è il vero mezzo della virtù, il quale volendo accennare il medesimo Bonauentura nella sua Apologia al capitolo 12. dice vna sentenza, che si dourebbe scriuer a lettere di oro, qual è questa. *Euangelica paupertas pro eo, quod a terrenis spiritum subleuat, tamquam ea, que in Cœlis totaliter thesaurizat perfecte ipsam profitenti sua et omnibus temporalibus debere denudari quantum ad effectum atque dominium, & arcta necessitate sustentationis esse contentum quantum ad usum, & hic est eius medius, siue medietas, quod sic relinquat dominium quod non reiciat usum; sic recipiat usum, quod non reseruet dominium, sic arctitudinem usus seruet, quod sustentationem nature necessariam non deuitet, sic necessitati subueniat, vt ab arctitudine non recedat.* Parole veramente degne d'un tanto dottore.

Questo dunque è il mezzo della virtù (fratelli) che così si rinontij il dominio delle cose, che non si lascia l'uso; così si riceua l'uso, che non si riserbi il dominio; così s'offerui la strettezza dell'uso, che non si manchi alla sustentatione della natura, e così si souenghi alla necessità, che non si parti dalla strettezza dell'uso. Due cose dunque deeno principalmente considerari superiori nel far li giuditij delle cose necessarie a frati; La prima è il nostro stato, che è d'altissima pouertà. La seconda che a frati professi nella regola del nostro Padre San Francesco non è concesso ogni uso, ma solo vn uso stretto, e penorioso di tutte quelle cose, che vengono esplicate nella regola secondo Clemente nella clementina, & vn uso moderato di tutte l'altre cose. Nel qual caso ò quanti s'ingannano credendo che loro sij lecito di viuer lautamente con la moltitudine di molte cose mendicate, o vero liberamente offerte da diuoti della religione, purchè di quelle nō habbino il dominio. Il che quanto sia lontano dalla verità, appare dalle sopradette parole del nostro serafico Padre S. Bonauetura dicēte. Sic artitudinem vsus seruet, quod sustentationem naturæ necessariam nō diuit &. Dice sustentatione necessaria, e non superflua, o abundan-

dante; Dalle medesime parole appare l'errore di molti frati sudditi, i quali oltra che errano nel far essi il giuditio delle cose a loro necessarie, (poiche questo è officio di superiori) dourebbero prima far esperienza, se quella cosa, qual par a loro necessaria, la possono hauere, ò per le loro fatiche, o per offerta volontaria di loro diuoti, o per mendicatione nella propria spetie, che sono tre modi di viver concessi per la nostra regola; lasciati tutti questi modi corrono subito all'ultimo, che è il ricorso alla pecunia, tanto pericoloso per la salute dell' anime nostre. E qualche è peggio, e che tal ricorso non lo fanno per le cose necessarie alla sostentatione della natura, ma per vna certa sensualità. E pur è vero che San Bonauentura dice, che si debba cercare la sostentatione necessaria, e per questo solo è concesso spetialmente il ricorso alla pecunia. La onde se ben sarà lecito a frati cercare nella propria spetie vn milone, vn pero, o simili altri frutti, non necessarij alla sostentatione della natura non loro sarà lecito però, ne conueniente all' altissima lor pouertà ricorrere per tali cose alla pecunia, & a gli amici spirituali, perche tal ricorso non è concesso se non per le cose necessarie, simili alla necessità de gl' infermi e del

vestir

122 *Esposizione sopra la Regola .
vestir i frati . Così determinano e dechia-
rano tutti i Sommi Pontefici , e particolar-
mente Nicolò de Verborum significationi-
bus , e Clemente nella Clementina exiui de
Paradiso .*

*In che maniera possono i frati riceuere li-
mosine pecuniarie per la celebratione
delle messe, e se è lecito à frati o-
bligarsi con patto di seruir
alcuna Cappella .*

Cap. 10.

T *V T T E* le materie trattate da me nel
presente libro sono (à mio giuditio) uti-
li, e necessarie alla salute dell' anime di frati,
ma questa , della qual intendo ragionar nel
presente capitolo, è tanto più necessaria a sa-
persi di tutte l' altre, quanto è stata meno trat-
tata, e dichiarata da coloro, che hanno scrit-
to, & esposto la regola del nostro Padre San
Francesco . Io per me se bene legendo tutti
gli spositori e dichiarazioni de sommi Ponte-
fici & Gregorio Nono ; Innocentio Quarto,
Nicolò Terzo, e Clemente Quinto, hò ritro-
uato che gli Annuj redditi sono contrarij
alla nostra professione. Cum inter immobilia
censeantur. Secondo dice Clemente nella
Cle-

Clementina. Exiui de Paradiso; ad ogni modo non hò ritroucio in particolare, se è lecito a frati tener con patti obligatorij i seruiemēti, che si fanno da essi nella celebratione delle messe in molte Cappelle, che sono dentro le nostre Chiese. Quindi hò giudicato essere necessario farne particular consideratione nel presente Capitolo, acciò sappiano se possono lecitamente farlo. E per offeruar la regola insegnataci da Aristotile nel primo della sua filosofia, voglio trattar questa materia prima vniuersalmente di tutti sacerdoti, e poi venir al particular di noi, che siamo professi in una regione fondata in poveria estrema, ch' a pena ci concede l'uso semplice delle cose. Ragionando dunque così vniuersalmente vengo a dubitare, come possono tutti i sacerdoti o secolari, o regolari ch'egli no sijno, far questi contratti obligatorij di seruir alcune Chiese, o vero alcune Cappelle, con riceuer tanto l'anno, o tanto il mese, senza incorrere nel peccato della Simonia? E qualche mi fa dubitar è questo, che tutte le leggi, e diuine, e canoniche detestano, e proibiscono espressamente ogni patto, & ogni conuentione fatta di riceuer danari, o pecunia per l'amministrazione de sacramenti, e pe' l'conferire qualsiuoglia spirituale beneficio

*neficio . Onde pœcunia tua sit tecum in
 perditionem (disse San Pietro à Simon ma-
 gho) quoniam existimasti donum Dei pœcu-
 nia possideri . E San Thomafo 2. 2. quest.
 100. articolo 3. nella risposta che fa al se-
 con do argomento, dice . Si autem huiusmodi
 pacto interueniente fiant , aut etiam cum
 intentione emptionis , vel venditionis , Si-
 monia est . Se dunque questo è vero, come
 è verissimo, come possiamo noi diffendere que-
 sti patti, e queste conuentioni, che si fanno da
 molti sacerdoti per l' amministrazione de Sa-
 cramenti, & in particolare per la celebratio-
 ne delle messe ? Non è dubbio (fratelli offer-
 uandissimi) che tutti patti, e conuentioni di
 vendite , locationi , commutatione , & ogni
 altro contratto fatto di riceuer la mercè tem-
 porale nella amministrazione de Sacramenti
 sono proibiti non solo dalla legge Canonica,
 ma anco dalla Diuina . E le ragioni sono in
 pronto , perche le cose spiritali non hanno
 proportione con le temporali, Onde ogni mi-
 nima cosa spirituale, (se pur minima possia-
 mo chiamarla) non si può apprezzare con lo
 valore di qualsiuoglia cosa temporale per
 grande ch' ella si sia . Che però si dice dalla
 sapientia ne proverbij di Salomone , che est
 pretiosior cunetis opibus: *Oltra che chi nō sa
 chi**

che il dispensatore non può vender le cose del padrone? Quindi essendo il Prelato, Ecclesiastico dispensatore, e non padrone delle cose spirituali, ne seguita, che ne possa venderle, ne alienarle in alcun modo. E poi chi non sa, che vendere le cose spirituali è fare contro il loro proprio origine, poiche da Dio a noi sono gratamente date, dunque anco noi dobbiamo gratamente comunicarle, ad altri. Gratis accepistis, & gratis date. Ma perche la Chiesa Santa, qual non può errare, si vede offeruar questo, che molti sacerdoti s'obligano di celebrare alcune messe con patto di riceuere il stipendio de loro fatiche nella celebratione delle messe in particolare è necessario che noi vediamo come possa lecitamente farsi, ch'un sacerdote possa con patto conuenire nella celebratione delle messe dimandando lo stipendio delle sue fatiche? Però douete qui auertire, ch'in due maniere può il sacerdote conuenir con patto nella amministrazione de Sacramenti, & in particolare nella celebratione delle messe senza commeter il peccato della Simonia. Come dice il Gaetano sopra la quest. 100. della 2. 2. di San Thomaso Primo per la sustentatione della vita, Secondo locandò le sue proprie opere, e le sue proprie fatiche. Come per

per effempio, sarà di mandato un sacerdote al seruiçio d'una Chiesa, d'una parochia per amministrar i Santissimi Sacramenti, dico che costui può conuenir con patto dimandando il suo stipendio, & il suo salario in due maniere, e per due cause; primo per la sustentationi della vita, secondo per essere stipendiato delle proprie fatiche. Nel primo patto per esser giusto, vi si ricerca ch' il sacerdote sia pouero, e che non habbia altro modo da sostentar la vita sua. Altrimente fando il patto di voler il sostentamento, hauendolo altronde, sarebbe mendace: E che questo patto sia lecito senza incorrer al peccato della Simonia, lo prouo dalla diffinitione della stessa Simonia, qual è Simonia est studiosa voluntas emendi, vel vendendi aliquod spirituale, vel spirituali annexum. Così dice San Thomaso 2. 2. quest. 100. art. 1. Et à questa maggiore, v' aggiungo questa minore, che voler il sostentamento della vita non è vender vna cosa spirituale, ma è dimandar vna conditione necessaria, che si ricerca nella amministrazione de Sacramenti, dunque non è Simonia. Onde come volendo celebrar il sacerdote, può giustamente, e con patto dimandar il Calice, e i paramenti necessarij a detta celebratione, così anco può specificar nel patto di

to di voler lo stipendio, per la sustentatione della propria vita, senza la quale non può amministrare detti Sacramenti. Et in questo patto non v'interuiene il peccato della Simonia. E che questo sia giusto lo prouo con l'autorità di Paolo nella prima de Corinthi al nono, oue dice ragionando a questo proposito Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt, edunt? & qui in altari deseruiunt, cum altari participat? E più sù hauea detto. Quis militat suis stipendijs vnquam? Quis plantat vineam, & de fructu eius non edit? Quis pascit gregem, & de lacte Gregis non manducat? E soggiunge. Numquid secundum hominem hæc dico? an & len hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysi, non alligabis os boui trituranti. Come lo volete più chiaro? e San Thoma-so nella 2. 2. alla quest. 100. dice Accipere autem aliqua ad sustentationem eorum, qui Sacramenta Christi ministrant, secundum ordinem Ecclesie; & consuetudines approbatas, non est Simonia, neque peccatum. E ne rende la ragione, perche Non sumitur tanquam prætium mercedis, sed tanquam stipendium necessitatis. E se voi mi dite, che tutte queste cose son vere, purchè non c'interuenga el patto, a questo risponde il Gaetano

tano sopra la quest. 100. della 2. 2. di *Santhomaso*, ch' il patto non muta la materia degli atti (per vsar i suoi proprij termini) Onde se ben il vendere , & il donare , sono diuersi contratti, e diuersi patti, non per questo donando io vn Calice d' argento, e poi vendendolo verrebbe per questo a mutarsi quella materia d' argento in oro . Così in proposito , essendo che la materia di questa propositione, cioè. *Velle stipendium sustentationis non est velle temporale pro spirituali* , non è Simonia , non per questo aggiungendoui il patto vien à mutarsi . Direte forsi , che questo è difficile a prouarsi , cioè , ch' il volere lo stipendio della sustentatione non sia Simonia Questo appare manifestamente , perche la sustentatione della vita non è cosa spirituale, ma conditione necessaria per poter amministrar' i Santissimi Sacramenti , dunque aggiungendoui il patto , non per questo si muta ne fa che quello che fandosi prima non era Simonia, aggiuntoui il patto sia poi Simonia. Egl' è ben vero , che non ogni patto è lecito , (come dichiara lo stesso Gaetano nel sopra detto luoco) perciò che se' il patto fosse così semplicemente fatto io voglio per la celebratione d' una messa il giorno trenta, o quaranta ducati , non è dubbio , che questo patto sarebbe

rebbe illecito, e si commetterebbe il peccato della Simonia, e questi patti sono proibiti dal Ius Canonico ex: de preb. cap. significatum. Ma se nel patto s'esprime questa particula, io voglio solo lo stipendio per sostentar la vita, non è dubbio, che questo è lecitissimo. Et ecco dichiarato il primo modo, col quale puote il sacerdote con patto dimandar lo stipendio nella amministrazione de Sacramenti. Il secondo modo di couenir con patto nella amministrazione de Sacramenti, e principalmente nella celebratione delle messe è *Locādo operas suas* (come dicono i Canonisti) Come per essempio essendo dimandato vn sacerdote per celebrar alcune messe in alcun luogo distante dalla sua casa, dico che può conuenir con patto di voler esser pagato delle sue fatiche. Ne per questo vien à commetter il peccato della Simonia, perche non vende il sacrificio della messa, ma la fatica che fa nell' andare per la distanza del luoco. Egl'è ben vero, che quella fatica, e quella operatione, qual fa mentr' egli celebra, non può esser locata senza il peccato della Simonia per essere ella inseparabilmente congiōta con il detto sacrificio della messa. Ne solo con patto può dimandar la mercè della fatica, che fa nell' andar per la distanza del

I viag-

viaggio, ma anco quando celebrasse nella casa propria può locare la propria libertà obligando se stesso a conferirsi nell'altare per amministrar detto Sacramento, Onde senza hauer l'occhio. *Ad Diuina, sed ad mansionem, quam ibi facit, (come dice l'Angelica) vel ad laborem, quem sustinet, vel ad dānū, quod ratione morae patitur, ut in .c. ad questiones de re; perm:* Non è dubbio, che in questo modo non si commette il peccato della Simonia: E che questo patto sia lecito, appare dalla consuetudine della Chiesa, ch' in questo modo osseruà per tutto oltre la ragione, che ci lo manifesta poiche qui non si vende cosa, che sia spirituale, ma si locano, o le semplici fatiche del sacerdote, o la libertà de lo stesso. E qui auertite la differenza, che è tra questi due patti, cioè, tra il patto di voler lo stipendio della sustentatione, e di voler il premio delle proprie fatiche, poiche il primo si ricerca come conditione necessaria per poter commodamente celebrare, & il secondo si riceue come mercede delle sue fatiche, delle quali ragionando Christo Saluator nostro disse, *Dignus est operarius mercede sua*. In somma non è dubbio, che l'uno, & l'altro contratto è giusto, poiche nell'uno, ne nell'altro non vi si vende, ne loca cosa spirituale

tuale, nel che consiste essenzialmente il peccato della Simonia. E così habbiamo visto uniuersalmente come possa qualsuoglia sacerdote, scolare, o regolare, ch'egli sia, con patto conuenire nella amministrazione de Sacramenti, & in particolare nella celebratione delle messe. Hora venendo al particolare, & à quello, che fa al mio proposito, vediamo se sia lecito farlo à noi, che siamo professi nella religione fondata in vn' altissima pouertà. E certo che se con occhio ben sano andiamo risguardando la nostra professione, e l'altissima pouertà, qual noi habbiamo promessa, non è dubbio, che è l'uno, e l'altro contratto sono à noi sconueneuoli, e lontanissimi dalla mète del nostro padre S. Francesco, pche se noi parliamo dello stipendio della sustentatione della vita, chi non sà, che solo in tre modi ci è concesso per la nostra regola di poterci procacciar, il vitto. Per le limosine spontaneamente, e liberamète offerteci, questo è'l primo, Per quelle cose, che sono mendicate da frati, questo è'l secondo, E per quello, che i frati acquistano con le loro fatiche, affaticandosi in quelle cose, che sono giuste, & honeste, conueniente al nostro stato. Fratres laborent de laboritio, quod pertinet ad honestatem. Così dice la nostra regola, e questo

el terzo, & ultimo modo. De quali tre modi
 quanto sia lontano ogni patto, & ogni con-
 tratto iurisdictionale lo lascio considerar a
 chi diuotamente, e sinceramente considera
 la sua professione. Poiche come può farsi il
 patto con coloro, che liberamente, e per lor
 diuotione ci dando alcune limosine? E che
 contratto d'obligatione si può far con quelli,
 à quali mendicando noi chiedemo qualche
 subsidio per sostentarci in vita? E se voi mi
 dite, che almeno possono i frati Locare operas
 suas, e così possono far il patto di riceuer la
 mercede, & in questo modo sostentarsi la vi-
 ta. A questo rispondeno i quattro Maestri,
 Che si Locare importat cum pacto de merce-
 de conuenire non possunt. Oltra che, che
 questo non possa farsi secondo la mente del
 nostro Padre San Francesco appare dalle
 parole sue, quando ragionando delle fatiche
 de suoi frati, e del prezzo di quelle dice nel
 suo testamēto. Che fratres laborēt de labori-
 tio, quod pertinet ad honestatem, non pro-
 pter cupiditatem recipiendi prætium laboris,
 sed propter bonum exemplum, & ad reppel-
 landam otiositatem. E seguita poi, che si non
 daretur nobis prætium laboris, recurramus
 ad mensam Domini petendo eleemosynas ho-
 stiatum. E se voi mi dite, che questo è il te-
 stamen-

stamento, qual secondo la dichiarazione de Pontefici, non ci obliga, io lo concedo. *Mà sentite che dice nella stessa regola. De mercede vero laboris corporis necessaria recipiant, prater denarios, vel pecuniam.* E poi soggiunge, *& hoc humiliter, & sicut decet.* Non con patti iurisdictionali comparando in giuditio. e nelle corti, perche *Fratres pro nulla re temporali possunt in Iudicio experiri.* Come dicono Nicolò Quarto, Martino Quarto, & Quinto, i quali concedono il Procurator Apostolico. In somma io non ritrouo ne ragione. ne autorità, con la quale potesse prouare, che questi seruimenti de Cappelle li possiamo vender, o locare, con obligarsi i frati à dette celebrationi, e i secolari a darci tanto l'anno, vna cosa sola potrebbe serenar le conscienze de frati se il sommo Pontefice ci hauesse dispensato, Sò bene io che molti frati hanno questo pensiero, m'as'ingannano grandemente, perche dispensare in questo, ch' i frati possino iurisdictionalmente dimandare la mercede annua di questi seruimenti, è tanto, quanto dispensare, che possino hauere beni immobili, & intrate viue, onde potrebbero crescere tanto questi legati, che i frati potrebbero per mezzo di quelli bauer tutte le cose necessarie alla

*sostentatione della vita. Il che fatto, oue
 farebbe la nostra mendicita? In che porto
 farebbe ridotta la nostra offeruanza? Come
 farebbe offeruato da noi il Consiglio di Tre-
 to, il quale dice ala sessione 25. al capitolo
 3. Concedit Sancta synodus omnibus Mona-
 sterys, & domibus, tam virorum, quam
 mulierum, & mendicantium (exceptis domi-
 bus fratrum Sancti Francisci Cappucino-
 rum, & eorum, qui Minorum de obseruan-
 tia vocantur) etiam quibus, aut ex consti-
 tutionibus suis, erat prohibitum, aut ex pri-
 uilegio Apostolico, non erat concessum, ut
 deinceps immobilia eis possidere liceat. E che
 differenza farebbe fra il viuer nostro, e de
 Patri conuentuali? Che s'alcun mi dice, che
 quelli viuono con l'entrate de molte possessio-
 ni, e di molti beni immobili, & io vi dico,
 che anco questi seruimenti, con quest' obli-
 go, ch'ogn'anno ci sia data tanta quantita de
 pecunia, per esser no annui redditi, Compu-
 tantur inter immobilia, secondo Clemente
 nella clementina, che se voi mi dite, che que-
 sti sono seruimenti da noi fatti, e però e le-
 cito, depigliarne tanto l'anno, & io vi dico
 che questi seruicij non possono essere locati da
 noi, perche. Non possumus locare operas no-
 stras. Come dicono i quattro Maestri,*

con

com'habbiamo dichiarato di sopra. Oltre che anco i Padri Conuentuali hanno le loro entrate annue, perche sono loro state lasciate da benefattori per seruimenti di messe, & seledrationi de' Diuini officij. Donque non accaderebbe allegare differenza tra noi, & loro, che se voi mi dite, che quei Padri hanno molt'entrate, & noi habbiamo pochissimi renditi di questi seruimenti de' Cappelle, & io ve dico, che *Magis, & minus non variant Speciem*, come fanno i dotti. Egl'è ben vero, che quando il legato non fusse perpetuo, la nostra offeruanza ne sarebbe capace, purchè non fusse d'alcun lungo tempo, io so bene, che Pietro Giouanni di Plagarijs Dottor famosissimo, & Maestro de Baldo, tiene, che quando il legato fatto alla nostra offeruanza, non passa il decim'anno che sia valido, & i frati de' l'offeruanza ne sono capaci, si bene quest'opinione non è tenuta da Bartolo, nelle sue Minori che, perche saltem per quei dieci anni i frati non viuerebbono, nella speranza del Signore, ma sperarebbono nel sopradetto legato, & però conchiude in questa maniera. *Finaliter puto quod fratres debent à dicto legato penitus abstinere, nam hoc statui eorū & mendicitati repugnat, nam non viderentur simpliciter in spe Dei viuere*

*propter spem quam haberent in dicto legato intra presinitum tempus . Sò bene anco che Federico de Siena fa vna distintione fra legati , e legati, perche , ò vero si fanno per seruimento del culto Diuino , come lasciare tanta farina ò grano per l' hostie, vino per le messe, oglio per le lampade, & all' hora si bene tal legato sarà perpetuo, il conuento ne sarà capace , perche non viene per questo à togliersi la mendicità nel vitto, e nel vestito, ò vero tali annui redditi se lasciano determinati , ò per il vitto , ò per il vestito , ò per l'uno, e per l' altro insieme, & all' hora, ò questo legato sarà per poco tempo , e di questo i frati ne saranno capaci , perche per questo , non si viene à togliere la mendicità , ma a solleuare, purchè tal legato non sia per tempo lungo, e quest' equità, dice, la Serena coscienza, che sia ex mente Pontificis , nella Clementina al paragrafo . Cum annui redditus &c. perch' altrimente riceuere tre , ò quattro danari per dui anni, si direbbe annuo reddito , il che sarebbe assordo dirlo e dal commun uso alieno, Così conchiude Pietro Ancharano . Ma io non parlo de' legati à tempo , de' quali parlano costoro , parlo de' perpetui ò siano per seruimenti di messe , ò senza peso alcuno, e dico, che di questi i frati
del' of-*

del offeruanza non ne sono capaci. E si bene il Papa per mezo del nostro procuratore, haue attribuito à se il dominio di tutte le cose, de tutte le limosine pecuniarie, lasciat' à frati cō modo lecito, questi seruimenti perpetui, e la mercè perpetua, quale si promette in simili contratti, non sono del Papa, perche è modo illecito questo. Donque necessariamente, sono del dante, e di quello che fa simili legati, se i frati non ne vogliono essere proprietarij, & si sono di quello, che le lascia, o per via di donatione, ò di testamento. ò in qualsiuoglia altro modo, che le lascia come potiamo noi tenerli obligati con instrumenti publici, che c' habbiamo à dare tanto l'anno. Et ecco il male vniuersale, Ecco la febre contagiosa, della quale ogni frate vien ad esser ifermo, poiche, si è vero, com'è verissimo, che San Francesco c' habbia dato questo precetto che i frati tutti oue vederando non offeruarfi la regola, siano obligati, sotto pena di peccato mortale, de partirse da quel luogo, e si è anco vero, che l' hauerne il luogo annessa proprietà, e causa sufficientissima (secondo Martino Quinto) per la quale deono, i frati partrosi, & hauer ricorso al Ministro acciò loro sia dato luogo oue possino offeruare la rego la, in qual luogo si ritrouarano sicuri

ficuri i poveri frati, mentre la maggior parte de luochi sono macchiati di questa macchia. Sò bene che i nostri padri predecessori se sono affaticati molto per leuar questo abuso. Et in particolare nel capitolo celebrato nella valle d'Vlit sotto il Pontificato della buona memoria di Pio Quarto oue fu presidente l'Illustrissimo Cardinal Ghriuello Nuntio Apostolico fu fatto questo statuto ad verbum, *Ceterũ cappellanas, quas vocant perpetuas per conuentiones presertim, & instrumenta publica recipi in aliquo conuentu omnino prohibemus, & que haectenus sunt recepta, illas protinus resignari precipimus, conuentionesque & pacta rescindi. sed liceat fratribus per modum elemosyne duntaxat missarum subsidia que libere oblata fuerint, recipere.* Dal quale statuto manifestamente appare, che i frati non possono con buona conscienza ricorrere à tribunali per tali esigenze. E non solo i frati ma ne anco i nostri procuratori, i quali ci sono stati dati per comparer in Giuditio, & riscuoter quelle cose, che con lecito modo sono lasciate a frati. Anco nella congregatione di Roma, celebrata nel anno 1603. fo fatto questo statuto. *Cum annuos redditus sicut & cetera immobilia nobis habere non liceat, ideo renouantes a-*
lia

lia generalia statuta decernimus, quod nullus frater inducat personam aliquam ad elemosinam perpetuam ordini nostro exhibendam, nec exhibitam a quoquā uiuente suscipiat, & si aliqua Talis fuerit nobis relicta, nullo modo in iudicio exigatur, declarantes quod ad perpetua legata petenda non possunt fratres recurrere nisi humiliter, & per modum elemosynę, asque obligatione alicuius debiti. Vedete come la nostra religione, in molti capitoli generali, ha ordinato non solo che non si debano riceuere tali seruimenti perpetui, oue si promette dar a frati ogn'anno in perpetuo, p' detti seruimenti l.3 mercede ma si vieta anco che niun frate ardisca di introdurre simile abusi nella nostra religione. E non solo non sono capaci i frati di tanere questi seruimenti perpetui con patti obligatorij, ma ogni legato perpetuo fatto da qualsiuoglia persona con patto che sia dato a frati alcuna limosyna ogni anno per celebratione de i Diuini officij, o messe. Che però nel capitolo celebrato in Ascisi nel' anno del Signore 1526. fu fatto questo statuto. Decernitur, ac precipitur quod fratres nullo modo recipiant aliqua legata perpetuo relicta aliquibus personis, uel hospitalibus, uel alijs domibus, ut dent fratribus certam elemosinam

synam simpliciter ut ipsi dicant certa officia, vel missas; immo quod Guardianus, vel praesidens faciat protestationem iuridicam, & authenticam ei, qui implere tenetur testatoris voluntatem; quod nolunt illas eleemosynas ex vi illius legati, nec volunt obligari, nec teneri ad illa officia, vel missas, & quod si voluerint legatarij transferant in alium locum, si tamen facta ista protestatione legatarius praefatus voluerit ex sua voluntate dare eleemosynas illas, & committere fratribus dicta officia, vel missas, possint fratres cum bona conscientia recipere. Haec ibi.

E li statuti di Salamanca hanno anc' ordinato in questa maniera. Inhibemus per obedientiam quod nullus frater per se, vel per alium inducat aliquam personam ad faciendum, vel ordinandum aliquam eleemosynam perpetuam, vel ad vitam sibi, vel alteri, vel etiam ordini, vel conuentui exhibendam, & si aliqua talis fuerit ordinata, nullo modo a fratribus, vel ab aliquo nomine ipsorum (come seno i nostri procuratori) in Iudicio exigatur, aut exigi procuretur. Ma lasciamo da parte li statuti fatti da frati, che forse i frati credendosi che non oblighino a peccato mortale, non ne fan conto, e veniamo alla dichiarazione Apostolica, qual dice nella

Cle-

*Clementina Cum annui redditus inter im-
mobilia censeantur a iure, ac huiusmodi red-
ditus obtinere, paupertati, & mendicitati
repugnet, nulla dubitatio est, quod prædictis
fratribus redditus, quoscunque, sicut & pos-
sessiones, vel eorum etiam usus, cum eis non
reperiatur concessus recipere, vel habere
(conditione considerata ipsorum) non licet.
Non è dubbio dunque fratelli offeruandissi-
mi che non solo son incapaci i frati di te-
nere questi seruimenti perpetui di cappelle
con obligo di riceuer tanto l'anno, ma anco
ogni legato fatto da testatori, o da altri do-
natori con perpetuità, vien' ad essere espres-
samente conrrario alla nostra mendicità, &
alla nostra professapouertà. Egl' è ben vero
che quando il testatore lascia alcuna limosi-
na a frati con modo lecito, non solo possono i
frati cō buona conscienza riceuere tali lega-
ti, ma lo stesso Pontefice Nicolò de Verb. si-
gnif. al paragrafo Ad qua legata commanda
a gli heredi, & agli esecutori de testamenti,
& anco ad ogni altro secolare, al quale de
Iure, o de consuetudine competesse l'esecu-
tione di tali legati, che si mostrino pronti in
far esseguir quãto dal testatore è stato lascia-
to. Che perciò dice al paragrafo sopradetto.
Ad. qua legata soluenda tam beredes, quam
exe-*

*executores se liberales exhibeant , quam
 Pralati, & etiam seculares, quibus de Iure,
 vel de consuetudine executio ista competeret
 cum expedierit se ex officio suo prontos exci-
 beant ad pias voluntates decedentium a-
 dimplendas . Nam & Nos etiam per modos
 licitos , & fratrum regula congruos inten-
 dimus providere , quod nec pia defunctorum
 destituatur intentio , & heredum cupiditas
 legitimis ietibus feriat, ac ipsi fratres pau-
 peres opportunis auxilijs non fraudentur .*

*Anco le leggi humane hanno ordinato molti
 rimedij accio detti legati pÿ fatti à frati sia-
 no posti in effecutione , senza che i frati , (i
 quali Pro nulla re temporali possunt in Iu-
 ditio experiri) vi s'ingeriscano . Tra quali
 questo è il principale che questo lo facci il
 Giudice ex suo officio, sèz' altro attore, dādo-
 gli in ciò la legge che possi costringere l'here-
 de , o vero quello , il quale à questo è tenuto
 per testamento, Così tiene Bartolo nella leg-
 ge . Nequicquam al paragrafo fin. ff. de
 officio procon: & Baldo nella legge . Nulli,
 C. de Episcopis, & Clericis. E molti altri, si
 benc noi ch'habiamo la concession del procu-
 ratore habiamo altro rimedio, perche quan-
 do i legati sono conuenienti al nostro stato ,
 cioè che non siano renditi annuali , del che è
 frati*

frati ne haueſſero tanto l'anno, ma che ſiano laſciati ſemplicemente ſenza queſta conditione, poſſono eſſere riſcoſſi da noſtri procuratori anco per via di giuſtitia, con comparer ne' Tribuna li, perche le coſe laſciate a i frati con modo lecito, ſi bene ſono pecuniarie ſono del Papa, & i noſtri procuratori in ſuo nome le poſſono riſcuotere, e diſfendere. Nel qual caſo molti ſi ingannano, e credeno che ſi come i noſtri procuratori poſſono comparere in Giu- ditio per riſcuotere le coſe che con lecito modo ci ſon laſciate, coſi anco poſſi riſcuoter i legati perpetui il che procede dalla poca intelligenza de la noſtra regola, e del breue della conceſſione del procuratore; il qual dice. *Volentes executorũ negligentijs obuiare, ut fretres ſecundum modos licitos, & congruos ipſi ordini relictis ſibi in teſtamentis elemoſinis non fraudulentur.* E che vuol dir *Secundum modos licitos & congruos*, ſi non che non ſiano renditi annuali? A queſto dunque biſogna ſempre hauer l'occhio poiche queſta parola *Secũdum modos licitos* la ritrouarete ſempre in tutte le conceſſioni e dicbiarazioni de ſommi Pontefici.

Come dalla diuersità dell'offeruanza della pouertà sono nate diuerse diuisioni nell'ordine, e della differenza, che è trà padri Conuentuali, dell'offeruanza, Capuccini, e riformati.

Cap. II.

SE bene una sola è la regola istituita, & ordinata dal nostro Padre San Francesco per li suoi frati, chi non sa nondimeno, ch' in niun' altra, fra tutte le mendicanti, si vede tanta varietà nell' offeruanza del voto della pouertà, quanto nella regola ordinata da questo nostro serafico Padre, e però si veggono tante varietà di religioni, e di fratri di San Francesco; poiche frati di San Francesco sono i Conuentuali, frati di San Francesco siamo noi dell' offeruanza; frati di San Francesco sono Capuccini, e frati di San Francesco i nostri riformati. Queste quattro religioni sono le principali del nostro ordine, le quali tutte hanno hauuto origine dalla diuersità della offeruanza della pouertà, poiche quanto a, i du' altri voti, cioè dell' vbidienza, e della castità non vi è diuersità alcuna; E per intendere bene questa diuersità, e che differenza sia trà frati Conuentuali, offeruanti

uanti, Capuccini, e riformati; bisogna quì auertire, che in quattro modi è stata offeruata la regola del nostro Padre San Francesco, se ben una sola è in se stessa. Il primo modo fu offeruato dal principio della religione nel tempo che viueua il nostro Padre San Francesco, e durò fin al tempo di Nicolò terzo. E questo modo era di non ricorrer à gl'amici Spirituali, & alla pecunia se non in quelli due casi, che dice San Francesco, cioè per le necessitá degl'infermi, e per lo uestire de' frati. E così vissero i frati con molta quiete fin al tempo di Nicolò Terzo. Nel qual tempo poi dubitando i frati di non possere ritrouare tutte le cose necessarie per mendicatione senza ricorrer à pecunia, (perche de Similibus idem est: Iudicium) fu dichiarato che i frati non solo per quelle due cose potessero ricorrer alla pecunia, cioè per l'infermi, e per uestir i frati, ma anco per tutte l'altre cose necessarie, purché fussero così necessarie, come la necessitá degl'infermi, e del uestire. Et in questo modo di viuere continuorno i frati fin al tempo di Nicolò Quarto di Martino Quarto, & Quinto, come già anco hoggi viueno i nostri Padri riformati senza seruirsi del Procuratore Apostolico. Nel tempo poi de' sopradetti Pon-

tesfici hauendone cōcesso il procuratore, e per mezzo di quello hauendo riceuuto in se il dominio della pecunia, e di tutte le limosine date a frati, e nato vn' altro modo di viuere, il quale modo è offeruato da noi frati dell' offeruanza. Et è questo, che mentr' il Papa s'haue attribuito il dominio della pecunia, noi nõ siam' obligati ad offeruare tutte quelle conditioni che pone Nicolò nella sua decretale exijt, al paragrafo ceterum. E se bene siam' obligati ad offeruar la pouertà dichiarata da Nicolò in quel luogo (come dice Martino Quinto nelle sue constitutioni) per lo priuileggio nondimeno del procuratore non siam' obligati ad offeruare tutte quelle conditioni. Perche già il dominio della pecunia essendo transferito dal dante alla Chiesa Romana, dopò l' hauer data la pecunia al Procuratore, non s' hà da cercar altro della volontà del principale. Se però quello, che dà la pecunia non si riserva il dominio di detta pecunia, perche all' hora senza dubbio sarebbe necessario spenderse secondo la sua volontà. Ne si potrebbe presentar, ò sostituir altro se non con volontà di quello, che la diede. Mà se quello, che dà la pecunia, la dà con pensiero di transferire da se il dominio, e darlo à frati, *Et modo quo eis conuenit*, dico che

che all' hora il dominio è del Papa. Et i nostri procuratori a requisitione de' prelati dell' ordine la possono, e devono spendere per le necessit  de' frati o presenti, o imminenti. Ma non per le necessit  future, & incerte, per le quali necessit  non   concesso il ricorso alla pecunia. In somma questo   il terzo modo di osservare la regola del nostro Padre San Francesco, cio  col privilegio del Procuratore. Ne per questo si vien a dispensar   secondar grado alcuno della nostra povert , perche cos  siamo poveri in un modo, com' in un' altro. Cos  siamo poveri noi, che siamo della famiglia, perche il dominio della pecunia   del Papa, come sono poveri i nostri reformati, e capuccini, perche il dominio, della pecunia   sempre del dante. Et la povert  a questo riguarda, a non hauser dominio di cos' alcuna. Et se viene la pecunia   vietata a' frati e quanto al dominio, e quanto all' uso, non per questo ricorrendo i frati al Procuratore Apostolico riceuono pecunia per se   per interposita persona. Perche la pecunia non   depositata in mano del Procuratore con autorit  de' frati, ma con autorit  del sommo Pontefice. Ne vale la consequenza, la pecunia   depositata per li frati, dunque   de' frati. Si come si un padre di famiglia

deposita molta pecunia per la sustentatione della sua famiglia, non vale questa conseguenza, dunque la pecunia è de la famiglia. Questo dunque è il terzo modo d' offeruar la regola di San Francesco, con seruirsi del Procuratore Apostolico concesso da Nicolò Quarto, da Martino Quarto, e da Martino Quinto per mezzo del quale il Sommo Pontefice haue attribuito à se il dominio di tutte le cose, e di tutte le limosine date à frati. Com' appare in quelle parole poste nel Breue della concessione del procuratore, che dicono. Dicimus quod res ipsas, & rerum prædictarum præteritum, & prædictas elemosynas nomine dictæ Ecclesiæ, recipiant per eosdem in fratrum ipsorum utilitates, prout eis licet ex regula, vel ex declaratione regule conuertenda, sicut, & quando a te fili Generalis, & singulis alijs vestrum in Prouincia, vel Custodia sibi credita, vel ab eisdem fratribus, de consensu vestro extiterint requisiti. Ne per questo com' hò detto di sopra si vien à relassar il voto della pouertà, perche è transferito il dominio dal dante al Papa, & alla Romana Chiesa, poiche i frati come non haueano attion, alcuna sopra la pecunia prima, ma il tutto era in potestà di quello, che se la limosina. Così dopò bauer hauu-

to questo priuileggio del Procuratore, se ben il dominio è transferito, ad ogni modo i frati non sono Padroni della pecunia, se ben è depositata in mano del Procuratore per necessità di essi, e ben maggior comodità, e maggior quiete loro, mentre non han bisogno di ricorrere al dante, ne di sustituir con sua licenza altri quando il pagamento non hauesse a farsi al presente, Ma basta solo che i frati habbino necessità di pagar alcuna cosa comprata nel tempo preterito, o presente, o per necessità imminente, che fra poco spatio di tempo sia per occorrere, senza esser obligato d offeruar tante conditioni che pone Nicolò nella sua decretale exijt, al paragrafo ceterum; Et in questo vien à dispensare Martino Quinto quando nelle constitutioni dette Martiniane dice, In omnibus autem, que ultra hoc magis videntur arctare fratres siue ex declaratione Clementis, siue quacunque alia declaratione summorum Pontificum, vel aliorum quorumcumque Apostolica notabili auctoritate commissa, misericorditer dispensamus. E perche non vuole che questa sua dispensa habbi effetto a chi non la vuole accettare, come son hoggi i nostri Padri riformati, per questo siegue. Non astringentes eos, propterea, qui voluerint

150 Esposizione sopra la Regola
predictas declarationes seruare, quin suo
voto satisficientes, seruare valeant, & te-
nere. Questa sola differenza ritrouo io che
sia stata accettata da i frati dell'osservanza,
e non altra, e però non deono i frati andarsi
persuadendo, che habbiamo altri priuilegy,
con i quali possiamo noi rilassarci dal voto
dell'altissima pouertà, commandata dal no-
stro Padre San Francesco, nella sua regola,
perche fuor di questo, ch' il dominio della pe-
cunia, e di tutte l'altre cose, che con licito
modo sono lasciate à frati. Così siamo obligati
noi all'osservanza della pouertà, come sono
obligati i Padri Capuccini, e i nostri riformati.
E se bene Martino Quinto Clemente
Quarto, Sisto Quarto, Eugenio Quarto, e
Pio Secondo hanno fatto alcuni breui beni-
gnamente concedendo molte cose a petitione
de frati non però è stata loro intentione de
cōcedere à frati dell'osservanza, ma à i Padri
Cōuentuali quali viueno cō priuilegy. Come
appare da molte constitutioni confirmate da i
sommi Pōtefici. Onde conchiudo, che nell'os-
servanza della pouertà siamo così obligati
noi come i padri Capuccini, e i nostri riformati,
ne vi è altra differenza, se non che il
dominio della pecunia, e di tutte l'altre li-
mosine e transferito dal dante al Papa, &
alla

alla Romana Chiesa. E se volete vedere se
 siamo così poveri noi, e così obligati alla stes-
 sa povertà, alla quale son' obligati i nostri
 padri riformati sentite lo stesso Pontefice
 Martino Quinto, qual ha concesso à noi il
 procuratore, che cosa dice nelle sue costitu-
 tioni parlando del voto della povertà. Item
 quoad votum paupertatis (idest viuendo si-
 ne proprio, & quod fratres nihil sibi appro-
 prient) statuimus, & ordinamus illud in cō-
 cussu tenendum, quod felicitis recordatio Ni-
 colaus Tertius declarauit in sua decretali
 ex: de Verb. significationibus, exijt qui se-
 minat. E se bene nelle medeme costitutio-
 ni, dice lo stesso Pontefice quando concede il
 procuratore. In omnibus autem, qua ultra
 hoc magis videntur arctari fratres, siue ex
 declaratione Clementis, siue quacunque alia
 declaratione summorum Pontificum, vel a-
 liorum quorumcumque Apostolica autori-
 tate commissa, misericorditer dispensamus.
 Oue parche vogli dispensare nel voto della
 povertà, non è però che vi dispensi, ma solo
 concede il procuratore, e per mezo di quel-
 lo s' attribuisce il dominio della pecunia pro-
 curata da frati, o liberamente offerte da gli
 amici spirituali. Dispensando ad alcune
 conditioni, che si richiegono secondo la de-

*chiaratione di Nicolò, e Clemente. Come
 sarebbe a dire. Mentre Nicolò, e Clemente
 non vogliono che i frati presentino alcuno al
 dante la pecunia, se prima non fanno la sua
 volontà, se vuole (cioè) pagarla egli, o far-
 la pagare da alcuno suo amico, o familiare,
 dice Martino Quinto Io ve concedo il pro-
 curatore Cui omnis eleemosyna pecuniaria,
 & alia, que ad pœcuniam reduci possunt, in-
 tegraliter consignetur. La qual pecunia esso
 procuratore habbi da spendere Legal:ter, &
 fideliter pro reparatione Conuentuum, &
 locorum, & ad alias quoque necessitates fra-
 trum pro tempore occurrentes, sic quod fra-
 tres nullo modo denarios vel pecuniam
 recipiant. E se ben i nostri padri riformati
 non fanno le cerche del grano, e del vino,
 queste sono cose, che così possono farsi da lo-
 ro, come da noi purchè si sù fatta esperienza,
 che non si possi viuere con le cotidiane men-
 dicationi; Egli e bẽ vero che ne noi nelor dob-
 biamo mouerci a fare simili congregationi
 di robbe per ogni minimo timore, che haues-
 simo di non poter viuere con le giornali mē-
 dicationi, Et idcirco non ex timore leui la-
 xare se debent ad huiusmodi, congregationes
 & obseruationes faciendas, Così dice Cle-
 mente nella Clementina al paragrafo Rur-
 sus*

sus. Anzi v'aggiungo che non solo i nostri padri riformati (per esseruo eglino obligati alla dichiarazione di Nicolò , e di Clemente secondo il Breue di Clemente Settimo , e di Gregorio xij) possono fare le cerche del grano , e del vino , quando , si è fatta isperienza , che non si può viuere con le cotidiane mēdicationsi , ma con più sicurezza di conscienza possono far questo , che ricorrer all' vniuersità per il loro vitto . Perche quelle cose , che possono hauer si per mendicatione , non deueno far si comprare , col ricorrer alla pecunia . Così dice Nicolò nella decretale exijt paragrafo Ceterum . Oue dice che questo ricorso non si facci . Nisi cessantibus elemosynis . E se alcuno dicesse , che quando si ricorre all' vniuersità , non si ricorre alla pecunia , ma si cerca grano , o vino , io dico , che l' vniuersità alle volte per dar grano , e vino , lo compra , e così si ricorre à far comprare quelle cose , che si potrebbero ritrouare per mendicatione . E così habbiamo dichiarato tre modi di viuere nell' offeruanza della nostra regola , resta che vediamo il quarto modo di viuere de nostri Padri Conuentuali , i quali viueno con l' entrate annue , e con molti beni immobili . Ne per questo dico io che questi Padri non sijno sicuri in

ri in coscienza, purché vivano nella vita comune, e che queste loro entrate servino per la comunità osservando gli altri precetti, ne i quali non sono dispensati, perché di questo hanno le concessioni de sommi Pontefici, come appare per molti Breui, e di Clemente Quarto, e di Martino Quinto, e Sisto Quarto. De quali Clemente Quarto in un Breue, che comincia *Obtentu diuini nominis*, concede à frati dell'ordine de Predicatori, e Minori, che possano socedere all'heredità de' parenti. Onde dice, *Nos itaque vestris petitionibus benignus attendentes, auctoritate Apostolica declaramus, quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in seculo existentes, licite possitis succedere, & bonorum ipsorum possessionem apprehendere, ac vendere libere bona ipsa, eorumque pretium in utilitatem vestram conuertere pro ut vobis melius videbitur expedire.* E Martino Quinto concede che i frati Minori possano tener in nome della Romana Chiesa possessioni: & annui redditi. Onde in un Breue, che comincia *Ad statum ordinis fratrum Minorum* &c. circa la metà di esso dice. *Nos volentes Conuentuum, & locorum, & fratrum huiusmodi opportunitatibus providere, donec aliud per sedem Apostolicam*

fue-

fuerit ordinatum, concedimus procuratori-
 bus conuentuum, & locorum dicti ordinis
 pro tempore existentibus, ut possessiones, &
 bona quaecunque, mobilia, & immobilia, ac
 annuus prouentus, haecenus presato ordini,
 & eius conuentibus relicta, & in posterum re-
 linquenda, aut alijs nominibus acquisita,
 vice, & nomine Romane Ecclesie (ad quam
 omnium rerum mobilium, & immobilium
 huiusmodi Ius proprietatis, & dominium
 nullo medio spectat) recipere, capere, tene-
 re, & possidere, ac ipsorum fructus redditus,
 & prouentus petere, exigere, & percipere.
 E finalmente Sisto Quarto confermando la
 Bolla di Martino Quinto, l'ampliò conce-
 dendo anch'egli che possano i monasteri de
 frati minori succedere nell'heredità. Simili
 concessioni fando anco Alessandro Quarto,
 e Quinto, e molti altri Sommi Pontefici, le
 quali non le raferisco per breuità. Ma
 qui dobbiamo auertire noi frati, che siamo
 dell'offeruāza, che se bene queste concessioni
 sō fatte à frati minori, non p questo possia-
 mo noi seruircene. Perche queste concessioni
 furono fatte a tempo che l'offeruāza non era
 totalmente separata dalli patri conuentuali.
 Ne è stata intentione de sommi Pontefici,
 che de tali concessioni si seruissero i frati del-
 l'of-

l'osservanza. Come per vn Breue dello stesso Sisto Quarto (qual hà fatte simili concessioni) appare mentre dice . Tenore presentium ex certa nostra scientia decernimus pariter, & declaramus, mentis, ac intentionis nostra fuisse, & esse vt predictæ nostræ & aliæ similes litteræ circa successionem hereditatū huiusmodi, ad fratres familiae de obseruantia se nullatenus extendenda, nec eis aut eorum alicui in Iudicio, vel extra quodammodo suffragentur, neque, vim aliquam habeant, seu habere censeantur, mandantes? in virtute obedientiæ omnibus fratribus eiusdem familiae de obseruantia, ne quis eorum concessione huiusmodi uti velle presumat, quouis pretestu, vel colore, quin immo in puritate suæ regulæ (sicut decet eos) permaneant. Auertano dunque molto bene i frati quãdo legono simili Breui, e simili concessioni, che non s'ingannino sotto questo nome di frati minori, perche frati minori sono i padri conuentuali, pero bisogna vedere se vi è aggiunta quell'altra parola (cioè) dell'osservanza. Et all'hora i frati con buona conscienza se ne possono seruire, purchè tale dispensa sia con causa ragioneuole. Altrimente non saranno sicuri i conscienza secondo il Panormitano Dottore grauissimo.

E per

E per dar fine hormai al presente capitolo , diciamo che potendosi la nostra regola offeruar in quattro modi, da questo è nata tanta varietà nella nostra religione , cioè di Capuccini, di riformati, di offeruanti, e di Conuentuali. Perche se non si ricorre a pecunia se non in due casi soli , cioè per gl' infermi , e per lo vestir de' frati . Questo modo fu offeruato nel tempo di San Francesco fin al tempo di Gregorio Nono, il qual modo per esser molto difficile, e stato totalmente lasciato . E solo in tre modi vien hoggi di offeruata la nostra regola , perche ò si ricorre a pecunia in tutte le cose necessarie , restando già sempre il dominio di quella appresso il dante , infin che non è spesa nelle necessita de frati . E questo modo è offeruato da Padri Capuccini , e dalli Padri nostri riformati (tra i quali io per me non ci conosco diuersita alcuna se nõ nella forma dell' habito) o si ricorre a pecunia in tutte le cose necessarie , riceuendo il dominio di tutte le limosine , tanto , pecuniarie , quanto di quelle , che si possono ridurre a pecunia col prezzo di tutte le limosine la Chiesa Romana . E questo modo s' offerua da noi dell' offeruanza senza tener entrate de possessioni , o d' annui redditi viuendo solo de limosine . O vero

158 Esposizione sopra la Regola
habendo possessioni, & entrate annuali. E
questo modo è osservato da padri Conuentua-
li. Ma lasciamo il primo, il secondo, e'l
quarto, e ragionamo del terzo, che è il viver
nostro, che siamo dell'osservanza con la con-
cessione del procuratore.

Come la religione nel principio viueua in
vna estrema pouertà, e come poi è
andata allargando, e della con-
cessione de procuratori.

Cap. 12.

ERA così zelante il nostro Padre San-
tissimo Francesco, e così desideroso che i suoi
frati fossero a fatto, a fatto, e totalmente lon-
tani dalla pecunia, che per nulla maniera
voleua, che i suoi frati comparissero presen-
tialmente a fare tali procurationi sotto qua-
lsiuoglia colore o causa. Ne voleua che i frati
s'intramettesero in modo alcuno a vendere,
ò a comprare, ne in qualsiuoglia altro con-
tratto, oue interuenisse pecunia. Ma ha-
uendosi da comprare qualche cosa per la ne-
cessità de frati, voleua che tutto ciò si faces-
se per mezzo d'amici spirituali. E nel prin-
cipio della religione, erano così osservatori
i frati di questo Santo precetto, che per mo-
do

do alcuno ricorreuano a questi amici spirituali, se non in quei due casi soli nominati nella regola. Cioè per la necessitá de' infermi, e per lo vestire de' frati, l'altre cose le procurauano cercando la limosina Hostiatim. E così vissero con molta quiete, e con molta esemplarità fino al tempo di Gregorio Nono, che fù il primo che dichiarò la nostra regola. Ma crescendo il numero de' frati, e mancando il feruore dello spirito, cominciarono a temer i frati di non poter viuere in questa maniera senza ricorrer a gli amici spirituali, & alla pecunia, eccetto in quelli casi, che concede la regola. E per ciò i sommi Pontefici, cioè Gregorio Nono. Innocentio Quarto, Nicolò Terzo, e Clemente Quinto dichiarando la regola, dicono che non solo i frati per mezzo degli amici spirituali possono hauer questo ricorso alla pecunia per la necessitá degl' infermi, e degli vestimenti, ma anco in tutte l'altre cose similmente necessarie. Et in questo modo di viuere s'è mantenuta la religione fin al tempo di Nicolò Quarto. Come anco viuono hoggi i nostri Padri reformati. Ma tutta via andando la religione crescendo, e dilatandosi nel numero, e nel feruore di spirito, consideranno i sommi Pontefici, che se i

frati

frati volessero in quella maniera procacciare le cose necessarie, era molto defficile per essere raffreddata la charità, e la diuotione al mondo. Onde gli amici spirituali non erano così solleciti, e zelanti, come prima. La onde perche il dominio della pecunia restaua sempre nella potestà di quello, che la daua, e i frati non poteano chiamarlo in Giuditio, & anco essendo loro lasciato in testamento alcuna quatità di pecunia nel modo lecito per souenire alla necessitā de frati, e gli heredi, o essecutori de testamenti in pericolo della loro dannatione, non volendo ciò sodisfare, fidandosi nel perche i frati non poteano comparir in Giuditio, ne dimandarle per via di giustitia, per tutte queste cause ragionuoki mosso Nicolò Quarto fece vn breue, il quale comincia *Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei dilectis filijs Generali, & prouincialibus Ministris, ac custodibus vniuersis ordinis fratrum minorum salutem, & Apctolicam benedictionem. Religionis seruos sub qua virtutum Dño deseruitis, &c.* Nel qual breue da autorità a i prelati della religione, che possino nominare alcune persone, le quali non siano del nostro ordine per procuratori de luoghi, e de frati, Le quali persone così nominate habbiano legittima,

tima, e generale amministrazione, e che siano legittimi amministratori, procuratori, economi, sindici, & attori. E questi tali s'intendano istituiti con autorità Apostolica, e possono Nomine Sanctae Romanae Ecclesiae riceuer tutte le cose, che saranno con modo lecito lasciate a frati, ouero il prezzo di quelle, (secondo la dichiarazione de Pontefici) cō conuertire poi quelle limosine nelle necessità de frati, quando saranno rechiesti da Prelati, e frati della religione; I quali procuratori, sindici, economi (o come vogliam chiamarli) habbiamo potestà di dimandare, riscuotere, riceuere, alienare, transigere, pattificare, conuenire, impetrar lettere Apostoliche, che concerneno gratia, o iustitia. E molte altre autorità, le quali si contengono nel sopradetto Breue; Questa concessione del procuratore fu molto ragionevole (come dice lo stesso Pontefice Nicolò Quarto, poiche egli non dice mouersi a peitione de frati, ma per fauorire la religione, la quale nel tempo suo, Fructus vberes producebat; Et acciò stesse nella purità dell'offeruanza della sua regola, E perche i professori di quella, come dice egli stesso, Pro nulla re temporali possunt in Iudicio experiri. E per escludere molte sollecitudini nel

*procacciar le cose necessarie, Acciò possano più quietamente attendere al seruor dello Spirito, e dell' oratione. Et acciò non sia defraudato l'intention di quelli, che offeriscono, donano, concedeno, o ueramente lasciano in testamento, E per causa di molti che non hanno quella riuerenza, che si conuiene. Onde presumeno con occasione di non voler pagare, molestare detti frati, o nella persona, o negli beni lasciati: Vedete quante ragioni s'allegano, per le quali il Pontefice si è mosso a fare questa concessione del procuratore; Si che i frati seruendosi di quello son sicurissimi in coscienza, poiche *Dispensatus cum rationabili causa est tutus in conscientia*; E così seruendosi i frati del procuratore Apostolico obseruano la purità della regola; Così dice lo stesso Pontefice nel sopradetto Breue, mentre dice, *Fructus uerbes qui in Ecclesia uniuersali quotidie proueniunt nos inducunt, ut illa uobis fauorabiliter concedamus, per que uestri ordinis pura obseruantia in sui rigore seruetur*; La simile concessione fece Martino Quarto in vn suo breue, qual comincia *Exultantes in Domino, quod sacri uestri ordinis professores, &c.* E più a basso soggiunge, *cogitare inducimur iuxta remedia, quibus di-**

Et ordinis pura obseruantia in sui rigore seruetur; E dopò soggiange le cause medesime, acciò che i frati più quietamente attendano al seruitio d'Iddio, & acciò non sia fraudata l'intentione di quelli, i quali offeriscono, donano, concedeno, o lasciano nell'ultima loro volontà alcuna limosina a frati, & acciò non siano astretti i frati in ogni loro occorrenza hauere ricorso alla Sedia Apostolica, alla quale appartiene il Dominio di tutte le cose concesse a frati, per questo dà potestà a i frati di nominar alcune persone, come di sopra. E Martino Quinto nelle sue constitutioni, dette le martiniane, le quali furono fatte ad instantia del Beato Giouanni di Capestrano da Gio: Cardinale col titolo di San Pietro a Vincoli, e Legato di sua Santità, il quale fu mandato a celebrare il nostro Capitolo Generale fatto nell'Ano 1430. alli 15. di Maggio; Le quali constitutioni furono confirmate poi dal sopradetto Pontefice Martino Quinto. Nelle quali ragionandosi del procuratore si dice, che Quilibet locus habeat suum procuratorem, economum, syndicum, & actorem, cui omnis eleemosyna pœcuniaria, & alia, que ad pœcuniam reduci possunt, integritè assignentur, qui easdem dispensare de-

beat legaliter, & fideliter pro reparatione Conuentuum, locorum, & ad alias quoque necessitates fratrum pro tempore occurrentes; Sic quod fratres nulla modo denarios, vel pecuniam recipiant; E più a basso soggiunge, In omnibus autem, qua ultra hoc magis videntur arctare fratres, siue ex declaratione Clementis, siue quacunque alia declaratione Summorum Pontificum, vel aliorum quorumcunq; Apostolica auctoritate commissa, misericorditer dispensamus; non astringentes eos praterea, qui voluerint predictas declarationes seruare: Questo stesso Pontefice viene ad approbar il Breue di Martino Quarto inserendolo nel suo de verbo ad verbum; e concesse a tutti ministri, e frati, che liberamente potessero seruirse delle lettere di Martino Quarto circa il procuratore, fino a tanto, che non sarà ordinata altra cosa dalla Sedia Apostolica. Non ostante la constitutione di Giouanne Vigesimo secondo, qual comincia ad conditorem, nella quale si vietaua a frati il seruirsi di detto Breue di Martino Quarto, senza spetiale licenza della Sede Apostolica. Nella qual constitutione, o strauagante di detto Giouanni, non riceue il Dominio se non de gli oratorij, Cbiese, officine, habitationi,

tationi, vasi, e vestimenti deputati al diuino officio. Oue appare che il Dominio della pecunia, secondo la mente di questo Pontefice, non era della Chiesa Romana, ma del dante; La quale strauagante essendo stata reuocata da Martino Quarto, e Quinto, non è dubbio, che non obliiga i frati all'osservanza di lei; Sono dunq; sicurissimi in coscienza i frati, che seruando la comunità si serueno de procuratori, i quali non come procuratori de frati, che non hanno il dominio delle cose, ma come procuratori della Romana Chiesa, possono riscuotere, e fare conuenir a corte tutti coloro, che non volessero dare tanto le limosine pecuniarie, quanto ogn'altra cosa lasciata a frati, purchè sia con modo lecito, e conueniente. Cioè, purchè non siano annui redditi, o possessioni da coltiuarfi, o simili, per li quali potessero i frati bauer il loro vitto cotidiano, senza andar mendicando; Il che repugna espressamente alla nostra professione, & alla mente di San Francesco, qual vuole ch' i suoi frati viuano solo nella speranza del loro Signore; Vedete hora che differenza è tra il viuere nostro, e quello de Padri reformati, poiche noi viuiamo con la concessione del procuratore, e tutte le nostre limosine pecu-

niarie, che alla giornata ci sono date, o lasciate in testamento, purché ci stiano lasciate con modo lecito, come habbiamo detto di sopra, tutte appartengono alla Romana Chiesa. E però i procuratori non come nostri, ma della Chiesa Romana le possono riscuotere in giuditio, o estra, con fare conuenir a corte senza che i frati habbiano in alcun modo da comparere. E quelle limosine poi gli stessi procuratori l'hanno da spendere per le necessità de frati. E però i nostri statuti generali di Salamanca hanno ordinato il modo, qual hãno a tenere i frati con i Procuratori per sgrauamento della loro coscienza, che però dicono al capitolo quarto, Rogamus vos, & obsecramus domini procuratores, aut syndici nostri omnes, ut modum infra scriptum pro tutandis fratrum conscientijs seruare curetis, cumq; nobis ob Dei amorem inseruire placuerit, Il qual modo acciò sia inteso anco da frati semplici lo dirò volgarmente de verbo ad verbum. Et è questo, ch'ogni volta, che i prelati vogliono nominare nuoui procuratori. Deono prima informargli bene del nostro viuere regolare. Auertendoli, e dicendoli queste parole; Signori procuratori vi preghiamo nelle viscere del Sigonre, che essendo fatti nostri

pro-

procuratori dobbiate offeruare il modo in-
 frascritto, per sgrauamento, e sicurezza
 della conscienza de pueri frati. Mentre
 piacerà a voi seruirce per amor d' Iddio. E
 prima li facciamo a sapere, che tutte le li-
 mosine, tanto quelle che volontariamente ci
 sono date, quanto quelle, che sono mendica-
 te da pueri frati, tutte sono della Chiesa
 Romana, o vero di quei, che ce le danno; E
 i frati non ci hanno ne attione, ne dominio;
 E però vi supplichiamo che vogliate custo-
 dirle appresso di voi, ad istanza di detta
 Chiesa, o pure ad istanza di coloro, che ci
 le danno, fino a tanto che saranno conuer-
 tite nelle necessità de frati; E quelle spen-
 diate secondo la volontà di detta Chiesa,
 ouero di coloro, che le danno; La qual in-
 tentione, e volontà, o l'abbiate esplicita-
 mente, o la possiate interpretare; Il che fa-
 cilmente potrete sapere quando vi saranno
 date dette limosine; E le spenderete anco
 non richiesti per le necessità de frati, ouero
 quando sarete richiesti da prelati, e rettori
 dell'ordine. Protestandoci nondimeno che
 noi non intendiamo sopra di ciò comman-
 darui cos' alcuna, ne esserui molesti; Ma
 più presto humilmente pregarui per le vi-
 scere della misericordia di Christo, che vo-

gliate soccorrere a i nostri bisogni, non partendoui punto dalla volontà di coloro, che ci fanno queste limosine, e se vederete essere piu espediente scriuer' il conto di queste limosine, lo potrete scriuere in questa maniera, Prouento delle limosine donate per i frati nel Conuento di S. N. le quali tutte sono di quelli; che l'hanno donate fino a tanto, che io le conseruarò appresso di me, e secondo la loro volontà le spendo per le necessità de poveri frati; Et il libro dell'esito si scriua in questa maniera; Spese, & esito per le necessità de frati del Conuento di S. N. fatto secondo la volontà di quelli, che ci hanno date le limosine; E quando si volesse vendere grano, oglio, o altra cosa, per cōprarne altra cosa necessaria a frati, si deue dire così, che voi dobbiate tutto ciò fare in nome della Chiesa Romana o in nome di quelli, che l'hanno donate. E però mentre a voi sarà manifestato da i frati, che quelle cose, che sono state date senza riserbare il dominio sarà in libertà vostra, fare tutti questi negotij in nome della Chiesa Romana senza cercar altro della volontà di quelli, che l'hanno date. Di più se occorrerà vender' alcuna cosa concessa, e data per uso de frati, che già il padrone sia totalmente spogliato del dominio di quella,

quella, vendetela, & il prezzo lo conuertite in altre necessità de frati, secondo la volontà de' prelati. In maniera tale, che vi ricordiate sempre, che tutti questi negotij li facciate come procuratori, e negotiatori della Chiesa Romana, alla quale appartiene il dominio delle cose concesse a nostro uso; E se occorresse che i poveri frati o per vestire, o per altre loro necessità bisognasse farsi debiti, & i creditori non li volessero dare senza questa conditione, che voi siate loro procuratori a riscuotere da noi questo debito, vi preghiamo che non vogliate ricusare; Et all' hora facendo offitio di procuratori per quelli, che deono hauere da noi potrete con le limosine, che vengono giornalmente, e che ci sono date pagar questi tali creditori, a i quali conoscete che si appartengono per douere hauer da noi: Oltre di ciò essendo che molte volte occorre, che delle limosine cercate da noi, non ve ne siano in vostro potere, e tra questo mezzo nondimeno siano astretti i frati di pagare molti debiti, desideriamo noi che tutti questi debiti siano pagati da voi con speranza nondimeno delle spese che farete auanti pagarui di quelle limosine, che ci verranno giornalmente: Non intendendo voi di obligar i frati alla resti-

tutions

tutione di tali debiti con obligatione regale, essendo che non possono farlo, ne intendono in ciò obligarsi; Ma solo promettere che si forzaranno di restituire con quelle limosine che gli saranno fatte. Il medesimo diciamo quando occorrerà spendere del vostro per non bauere tale limosine presenti. Onde in tal caso come amico Spirituale vi dignarete soccurrir a i poveri frati. Et in tutte queste cose sopradette, & in tutti questi negotij, sia in vostra liberta l'istituire in luogo vostro altri, quali più vi piaceranno con potestà procuratoria. Guardandoui sempre che in queste cose i frati, non portandosi come conueniene, che non vogliate favorirli, ma per contrario dinuntiarli subito al Guardiano. E se il Guardiano aneora in questo sarà difettofo lo dubbiate dinuntiar a gli ministri; Hor queste non sono pur cose ordinate dalle nostre constitutioni di Salamanca? E pure i frati ne sono tanto ignoranti, che mai nel nominar nuoui procuratori usano questo modo santamente ordinato, e molto necessario per la salute de poveri frati. Onde hoggi di per non esser così persuasi i nostri procuratori con poco loro merito esercitano tal procurationi, poiche mai s'affaticano in rifuotere le limosine lasciate da molti per la salute

salute dell'anima loro, per lo bisogno di detti frati, però sono astretti i frati, e i guardiani stessi fare queste effigenze con molto pericolo della salute dell'anime loro, comparandone i tribunali contro la loro professione, e determinatione de Sommi Pontefici; E di questo che cosa n'è caggione, se non l'ignoranza? O per dir meglio la poca cura, che hanno i frati di saper quello, che s'appartiene alla loro professione; La onde se con diligenza studiassero, la regola, e gli statuti, e se cercassero poi di metterli in executione, non è dubbio che cercarebbero con ogni diligenza nel nominare nuoui procuratori d'ammaestrarli, & insegnarli il modo come c'hanno à seruire per la salute dell'anime de frati. Per lo che non è dubbio che i nostri procuratori, o non accetterebbero questo peso, o vero quando si deliberassero volerci seruire per amor d'Iddio, cercarebbero di seruirci con ogni diligenza. Non ponendo in pericolo la salute de poveri frati per la loro negligenza; però non sò nel giorno del giuditio a chi sarà data la colpa a i procuratori o a frati di questo tanto disordine, che regna nella Religione. Al qual dubbio se volete che ci risponda io, dico, che temo molto non sia imputata tutta la colpa a i frati,

i frati, e particolarmente a i Prelati della Religione, i quali nello instituire detti procuratori, non usano quella diligenza, che si conuiene in persuadergli il modo come ci hanno a seruire per rimuouere da i frati ogni sorte di propriet , e di trasgressione; Il qual modo   gi  dichiarato ne i nostri statuti Generali, come habbiamo detto di sopra: Auertino dunque molto bene i Superiori nel nominare che fanno de nuoui procuratori; perche da questo dipende buona parte dell'osseruanza della nostra pouert ; E se i nostri procuratori con diligenza esercitano il loro offitio, i frati con molta quiete della lor coscienza possono assicurarsi d'osseruare qu nto per la loro professione son' obligati; E per contrario non v'  cosa, che pi  ci facci trasgredir' il voto della nostra pouert , quanto la loro negligenza; Poiche danno occasione a frati di comparer in giuditio, e dimostrar al mondo d'auer alcun' attione in quelle cose, delle quali il dominio non   gi  de frati, ma della Romana Chiesa, in nome della quale i nostri procuratori esercitano il loro offitio. Et che sia il vero, ch' i nostri procuratori in nome della Romana Chiesa esercitano il loro offitio. Notate le parole del Breue della concessione, e vederete che si bene li nostri

nostri superiori hanno autorità di nominare alcune persone per procuratori, non per questo hanno autorità di costituirli, che perciò dice il Breue nel quale si concede il procuratore in questo modo. Discretioni vestrae, de qua plenam in domino fiduciam obtinemus personas speciales, quae non sint de ipso, ordine nominandi pro locorum indigentia singulorum, quas personas per vos totaliter nominatas in his administrationem legitimam generalem, & liberam gerere, & ipsos veros, & legitimos administratores iconomos, syndicos, & actores esse de plenitudine potestatis presentium auctoritate constituendo decernimus; Vedete come a frate è solo concesso di nominare il procuratore, & il Papa poi così nominato costituisce. E questa nominatione è solo concessa al Generale, al Ministro Prouinciale, & a i custodi. Onde se da altri inferiori a questi fossero nominati, non sarebbero veri procuratori, & riceuendo per mezzo di lor' il denaro o pecunia, sarebbe riceuerli per interposita persona. Quando dunque si vogliono instituire nuoui procuratori, auertano li guardiani, & altri frati sudditi di non intrametterfi in questo, ma solo darne auiso al superiore del bisogno di detto procuratore, & i superiori

non entrino in constituirli con propria autorità, ma solo di nominarli. Auertendo anco di non nominare persone, che siano del medesimo ordine, perche questo ci vien vietato per le parole del Breue, che dicono, *Discretioni vestra, de qua plenā in Domino fiduciam obtinēmus personas speciales, qua non sint de ipso ordine nominandi pro locorum indigentia singulorum*. Non occorre dunque per vigore di questa concessione, che i frati comparino ne tribunali, nelle corti, & ne i iudicij sotto questo nome di esser procuratori di luoghi, perche si vengono ad usurpare quella iurisdictione la quale ci vien vietata per la nostra regola, la quale, e così dichiarata da sommi Pontefici, che i frati, *Pro nulla re temporali possunt in iudicio experiri*. E si ben gli stessi sommi Pontefici hauendoci dato il priuilegio del procuratore hanno concesso, che per le cose licetamente lasciate a frati possino comparere in nome di esso Pōtefice in iudicio, escuoterle p via di giustizia; non vuole però che tali procuratori siano frati della religione, a quali non conuiene comparer in iudicio per qualsiuoglia cosa temporale, & facendo il contrario sono proprietarij, e peccano mortalmente.

Come i frati sono obligati all'vso moderato di tutte le cose a loro concesse & all'vso arto e stretto de molti Cap. 13.

NON sono mancati mai frati nell'ordine per gratia del Signore zelanti dell'osseruanza della Regola, e desiderosi della lor salute; Onde anco nel tempo di Clemente Quinto molti frati amatori della pouerità, se ben' erano certi, che per la loro professione erano tenuti, & obligati a non bauer il dominio delle cose, ne in comune, ne in particolare; dubitauano nondimeno d'inciampare nell'vso souerchio, & immoderato delle cose a loro concesse; Però volendo di ciò esser chiariti, e certificati, se n'andarono al sopradetto Pontefice, al quale proposero molte cose, che si faceuano nell'ordine, le quali pareua a loro, che ripugnassero alla purità dell'osseruanza dell'altissima pouerità, e del moderato vso delle cose; Però il sopradetto Pontefice per serenar le menti de frati così zelanti della regular osseruanza, risponde a molti articoli, i quali tutti dichiareremo nel presente Capitolo; E prima si dimanda se i frati possono farsi instituire
beredi

beredi? Al che risponde Clemente questo non convenir al nostro stato, e ne rende la ragione, perche quelli, che succedono nell'heredità, succedono non solo quanto all'uso, ma anco quanto al dominio delle cose; La onde essendo interdetto a frati il dominio di tutte le cose, non è dubbio che anco questo serà à loro vietato, cioè di farsi instituir heredi. Però dice nella Clementina al paragrafo Proinde, *Quia igitur in successio- nibus, transit non solum usum rei, sed & Dominum suo tempore in heredes, ideo de- clarando dicimus, quod successio- num huius- modi considerata sui puritate voti, fratres nullatenus sunt capaces.* Il secondo articolo è questo, se i frati son capaci de gli annui re- diti? Al che risponde lo stesso nel sopradet- to luogo, che i frati non possono tenere que- ste perpetue recoglienze, o annui redditi (co- me vogliamo chiamarle) E ne rende la ra- gione, perche *Annui redditus computantur inter immobilia a iure;* E però come i frati sono incapaci di tener possessioni, & altri beni immobili, così sono incapaci de gli An- nui redditi; Però dice nel sopracitato luogo, *Cumq; annui redditus inter immobilia cen- seantur a iure, ac huiusmodi redditus obtine- re paupertati, & mendicitati repugnet, nul-*

*la dubitatio est, quod predictis fratribus
 redditus quoscunque, sicut & possessiones,
 vel eorum etiam usum, cum non reperitur
 concessum, recipere, vel habere, conditio-
 ne considerata ipsorum, non liceat. Il ter-
 zo articolo è questo, se i frati possono assiste-
 re, e comparire nelle corti temporali per ri-
 courare le cose a loro lasciate, o intestamen-
 to o in alcun altro modo a loro lecito, e con-
 ueniente? Alche risponde il medesimo Cle-
 mente, che non conuiene allo stato de frati
 comparir in iudicio per qualsiuoglia cosa
 temporale; E ne rende la ragione, perche
 un vero, e perfetto religioso non solo deue
 astenersi dal male, ma da ogni cosa che po-
 tesse generare sospetto di male ne' petti al-
 trui; La onde se bene l'uso di molte cose con-
 cesse a frati, potesse da frati per via de giu-
 stitia defenderi, perche nondimeno il com-
 parere a tribunali potrebbe dare sospitione
 di male appresso coloro, che fanno la nostra
 professione, e potrebbero immaginarsi, che
 noi comparissimo a corte, perche noi haues-
 simo qualche attione, o dominio sopra quel-
 la cosa, che si pretende per via di giustitia,
 quindi per euitare lo scandalo deono di que-
 sto i frati guardarsi. E però dice il Papa,
 che nullo modo debent huiusmodi voti pro-
 fessores,*

M fessores,

fessores, se talibus curis, & litigiosis actibus immiscere, ut & testimonium habeant ab his, quae foris sunt, & puritati satisfaciant voti sui, ac evitetur per hoc scandalum proximorum: Per la medesima causa non deono i frati procurare di farsi lasciare esecutori de testamenti, & è il quarto articolo da esaminarsi, poiche i professori di questa regola non solo si deono asteneri dalla proprietà, dominio, & uso della pecunia, ma da ogni modo di contrattarla; Et che non possono offeruare quei che sono esecutori de testamenti. Tanto più che i frati Pro nulla re temporali possunt in iudicio experiri, come habbiamo detto di sopra; e gli esecutori de testamenti bisogna di continuo esser nei tribunali; Però dice l'istesso Pontefice nel medesimo luogo, Cumq; dicti ordinis professores pro nulla re temporali possunt in iudicio experiri, praedictis fratribus non licet, nec competit, quin potius considerata sui puritate status, debent sibi scire interdictum, quod huiusmodi executionibus, & dispositionibus se exponant, cum hac ut saepius absq; litigio, & contrattatione, vel administratione pecuniae, nequeant expediri; Egl'è beu vero, che non è vietato a frati di dare in ciò consiglio a quelli

quelli, che di tali testamenti sono essecutori, come dice lo stesso Pontefice; V'è poi il quinto articolo nel quale si cerca, se si conuiene allo stato de frati l'hauer horti, da i quali potessero riceuere cotidianamente de gli ortolity? Al che si risponde, esser non solo lecito, ma molto conueniente alla ragione, che mentre i frati stanno occupati ne gli essercity spirituali, che habbiano poi horto competentemete spatiofo per ricrearsi; Et anco per hauere de gli hortolity per se stessi, se bene non è lecito, che le cose, che nascono nell'horto si vendano, ne per mezzo de frati, ne per mezzo del procuratore; Ne anco è lecito a i frati hauer vigne, o campi da coltiuare. Habere tamen hortos aliquos, vt colantur, ac olera, & alia hortolitia vt pratia distrahantur, nec non & vineas repugnat sue regule, & ordinis puritati. Sesto si cerca s'è lecito a i frati fare accumulazione di grano nel tempo della raccolta de grani, o de vini nel tempo delle vendemie? A questo risponde il sopradetto Pontefice, che queste congregations di grano, e di vino non sono lecite a frati, oue giornalmente possono viuere mendicando, e chiedendo la limosina; Ne si deono muouer i frati a fare simile cerche per ogni minima

timore di non poter viuere; Ma all hora, che da frati serà molto bene esperimentato di non poter viuere con le giornali mendicationi, però dice il Pontefice. Et idcirco nō ex timore leui laxare se debent ad congregationes huiusmodi faciendas, sed tunc tantum, cum esset multum credibile, ex iam expertis, quod non possent vita necessaria aliter inuenire; E questo giudicio hà da farsi da nostri Ministri, Custodi, e Guardiani, in ogni luogo col cōsiglio di due frati discreti del luogo, aggrauando in ciò le loro conscienze, così dice il Pontefice, e li frati non solo possono fare cerche di grano, quando si è fatta isperienza che non possano viuere altrimenti (e questo stando nella purità della Regola secondo Clemente nella clementina, al paragrafo Rursus. Ma possono farne anco che n'auanzi, e quello poi possono vendere per mezo del procuratore, e del prezzo farne comprar i panni per vestir li frati, e prouedere ad ogni altra necessità, per la quale è concesso che possa ricorrersi alla pecunia, & à gli amici spirituali, purchè la necessità sia o presente, o imminente; ma non futura, & incerta; Oltre che per vestir i frati in particolare con far le cerche del grano, e del prezzo di quello

comprarne i panni, ve n'è priuileggio di Pio Secondo, concesso ad istanza del Padre Frat' Angelo da Bolsena essendo Vicario Generale dell' Offeruanza. Quando non vi è altro modo da comprar i detti panni; Et il tutto come ho detto di sopra deue farsi per mezzo del procuratore Apostolico, altrimenti i frati receuendo tale grano con intentione di venderlo, sarebbe vn riceuere pecunia, perebe *Quidquid recipitur, ut vendatur, pecunia est*, dicono i quattro maestri; Il medesimo ha concesso Papa Gregorio xiiij. ad istanza di Monsignor Gonzaga viua vocis oraculo, quando era Generale, com' egli stesso testifica nel secondo capo degli ordini suoi fatti, e mendati a tutte le riforme d'Italia; Se ben io non giudico ch' in questo vi sia necessario nuouo priuilegio, poiche con lo stesso priuilegio della concessione del procuratore, credo, che possa farsi; Perche se il Papa per mezzo del procuratore se haue attribuito il dominio di tutte le limosine, & il prezzo di quelle; E concede ch' il procuratore le possa conuertir' in altre utilità de frati che bisogna despenza in questo? Che egli se habbi attribuito tutte le limosine date a frati appare da quelle parole del Breue della concessione del procuratore, quali dicono.

Res ipsas, & rerum predictarum pretium, & predictas eleemosynas nomine dictae Ecclesiae recipiant; Che quelle possono conuertirsi poi in altre necessità de' frati per mezzo del procuratore, appare da quell'altre parole, che seguono, per eosdem in fratrum ipsorum utilitates, pro ut eis licet ex regula, vel declaratione regulae conuertenda, sicut, & quando a te fili Generalis, & singulis alijs vestrum in Prouincia, vel custodia sibi decreta, vel ab eisdem fratribus de absentu vestro extiterint requisiti. Vedete com' il Pontefice in queste parole dona autorità al Generale, & a tutti i Prelati dell'ordine di conuertire tutte le limosine per mezzo del procuratore in altre utilità de' frati, purchè siano conuenienti al loro stato secondo la regola, o dichiarazione di essa, Cioè che non siano ne annui redditi, ne cose superflue; Dunque anco il grano, & ogni altra limosina per mezzo del procuratore possono i frati pigliarne il prezzo, e quello conuertirlo in altra utilità; Ma bisogna auertire qui una distintione molto necessaria a mio giuditio, Et è questa, che la cerca del grano, vino, oglio e di simili altre cose necessarie per lo vitto de' frati, si può far in due maniere, o per dire meglio per due cause, cioè ò per lo vitto de' frati

è per venderlo , e del prezzo poi souenirne all' altre loro necessità presenti , o immineti; Il primo modo è lecito a frati, non per priuilegio particolare , ma per la semplice dichiarazione di sommi Pontefici, i quali hanno dichiarato , che si possono fare simili questuazioni, oue se è fatta esperienza , che non se si può viuere con le giornali mendicationi . Egli è ben vero, che non deono i frati rilassarsi a fare simili congregationi per vn lieue timore di non poter viuere , Ma deono mouersi a farle per vera necessità ; E questo modo è lecitissimo a frati secondo le dichiarazioni Ponteficie; Il secôdo modo, che è di fare simili cōgregationi per venderle, e del prezzo souenirne all' altre necessità loro , questo si può far anch' in due modi, o stando nella pura offeruanza della regola , o per priuilegio spetiale ; Il primo modo si può fare con offeruare tutte quelle conditioni, che si pongono da Nicolò, e da Clemente nel ricorso della pecunia, cioè, che non si faccino se non per cose necessarie presenti, o imminenti, e che questa necessità siano proprie di frati, e che si facci protesta al dante , che queste tali limosine sono sempre sue fin che non siano conuertite in altre necessità di frati , e che simili cerche di grano , o di uino non si vendano se non, o

Espositione sopra la Regola dal dante, o da chi piacerà a lui, ne si cōuertano in altre necessità di frati, se non secondo la mente delli medesmi danti. Questo modo così offerzato, e lecitissimo, stando nella semplice dichiarazione di Nicolò, e di Clemente; e che questo possa farsi, si proua facilmente con questo argomento. Il ricorso alla pecunia con offeruare tutte le conditioni, che si richiegono (secondo Clemente, e Nicolò) è lecito a frati, ma fare cerche di grano, e di vino per venderli, e ricorso alla pecunia, dunque queste tali cerche possono farsi da frati stanno anco nella purità della regola; la maggiore di quest' argomento, cioè ch' il ricorso della pecunia sia lecito a frati offeruando tutte le conditioni del ricorso alla pecunia, non occorre prouarla, perche già è stato così dichiarato da sommi Pontefici; la minore, cioè che fare cerche di grano, e vino per venderli sia ricorso alla pecunia, si proua per la spositione de quattro Maestri autentichissima, qual dice, pecuniam esse, quidquid recipitur, ut vendatur: dunque rascollièdo hora l' argomèto, diciamo così. Il ricorso alla pecunia offeruate le conditioni, e lecito, a frati, ma ricorrer a gli amici spirituali perche ci diano grano, vino, o altre cose simili, supplicandoli ch' eglino stessi lo vendano, e

ubi del prezzo ne souuenghino ad altre necessità de i frati è ricorrer alla pecunia, dunque questo ricorso si può fare da frati. E questo intendo io far le cerche di grano, vino o d'altre cose simili per venderle, cioè ricorrer a gl'amici spirituali li quali hanno grano, vino, e supplicarli, se così loro piacerà di venderlo, e del prezo souuenirne all'altre necessità presenti, o imminenti de frati; ma non alle future, & incerte, perche per quelle non è concesso il ricorso alla pecunia. E questo si proua con vn'argomento a maiori ad minus; perche se per tali necessità si può hauer il ricorso al dinaro, che è la pecunia numerata, tanto più si potrà ricorrer al grano, vino o a simili altre cose, con pensiero di farle vendere, e farne souenir all'altre necessità de frati. Horsù non è dubbio, che questo modo è lecito allo stato nostro senza dispensatione; vi è poi vn'altro modo da far queste questuationi, & è questo, fare simili cerche con pensiero di farle vendere per mezzo del procuratore senza cercare la volontà del dante, e questo non si può fare senza spetial dispensa: perche se bene le cerche del grano, e del vino ci son lecite, secondo la dichiaratione de' Pontefici, questo non conuiene, se non per il vitto necessario de i frati,

frati, & in quei luoghi, ne quali si è fatto
 esperienza non possono viuer con le giorn-
 nali mendicationi, ma che si facciano per farli
 vendere poi dal procuratore, e col prezzo di
 quelle souenirne all' altre necessità de' fra-
 ti, in questo vi bisogna spetial concessione
 oltre il priuileggio, e concessione del procu-
 ratore, il quale se ben è stato concesso accio
 per mezo di lui si conuertino le limosine
 mendicate in altre necessità de' frati, questo
 s'intende quando sono state mendicate sen-
 za intentione di venderle, ma per lo vitto
 necessario de' frati, le quali cose, (se dopò
 presone il ditto necessario, casualmente vi
 ne restasse alcuna cosa, della quale non ba-
 ueßero bisogno i frati per all' hora) possono
 venderse dal nostro procuratore senz' altro
 nuouo priuileggio. In somma io vò conclu-
 derla dicendo, che se i frati per auentura fa-
 ranno le cerche del grano, del vino, o d' al-
 tre cose tali, oue si è fatta isperienza, che non
 ve si può viuer con le giornali mendica-
 tioni, se dopò casualmente vi restarà alcuna
 cosa, della quale non n' haueßero bisogno
 quella si può vendere per mezo del procu-
 ratore senz' altro nuouo priuileggio, e si può
 conuertire nell' altre necessità de' frati, che
 però si dice nel breue della concessione del
 pro-

procuratore, che habbia questa auctorità, Ut res ipsas, & rerum predictarum pretium, & predictas eleemosynas nomine Romana Ecclesia recipiant, & per eosdem in fratrum ipsorum utilitates, pro ut eis licet ex regula, vel declaratione regula, conuertendas. Ma se i frati vogliono far cerche di grano, di vino, ò d'altro, con principal intento di farlo vendere poi dal procuratore, e del prezzo di quello souuenirne all' altre necessità de' frati, e principalmente per comprarne li vestimenti, oue non è altro rimedio da poterli comprare, questa è dispensa particolare ottenuta da Papa Pio Secondo, per mezo del Padre frat' Angelo da Bulfena mentr' era Vicario Generale dell' osservanza, com' appare nelle gratie concesse Viue vocis oraculo da diuersi Sommi Pontefici. Il medesimo è stato concesso ad' istanza di Monsignor Gonzaga (olim Generale dell' ordine) da Papa Gregorio decimoterzo, come habbiamo detto di sopra. Siegue poi l' altro articolo, che serà il settimo; cioè se è lecito à frati haucr edificij sontuosi? al che si risponde, che questo non conuiene al loro stato, poiche l' intentione del nostro Padre San Francesco era di fondare la sua regola in una altissima pouertà, & in una profonda humil-

humiltà, però in niun modo secondo la loro professione conuiene ch'eglino habbiano tali luoghi sontuosi, quindi diceua egli nel suo testamento, *Caveant ut Ecclesias, & habitacula, quæ pro ipsis construuntur penitus non recipiant, nisi sint sicut decet sanctam paupertatem; E se voi mi dite ch'il testamento non oblige alla sua offeruanza i frati, come dicono Gregorio Nono, e Nicolò Terzo; Vi rispondo, che vi è la dichiarazione Apostolica nella Clementina, la quale dice, Cum vir sanctus fratres suos in paupertate summa, ac humilitate fundare voluerit, quoad affectum pariter, & effectum; sicut fere regula tota clamat, conuenit ipsis, quod nullo modo deinceps fieri faciant, vel fieri sustineant Ecclesias, vel alia quæcunq; edificia, quæ considerato fratrum inhabitantium numero excessiua in multitudine debeant reputari: Ideoq; volumus quod ubicunque in suo ordine deinceps temperatis, & humilibus edificijs sint contenti; Lo stesso si deue offeruare circa i paramenti, e i vasi delle sagrestie ancora, come sono Croci, Incensieri, Calici, Secchietti, e simili, ne quali dee esser l'uso moderato, e conueniente allo stato de pueri di Giesu Christo. Ne bisogna dire, che essendo vasi fatti per hono-*

rar Iddio, possano essere ricchi, e pretiosi; non nò: l'hanno bene in bocca spesso volte alcuni frati questa parola, ma malamente parlano contro la loro professione, e contro la propria salute, ma il tutto viene dall'ignoranza, perche no fanno, ne vogliono sapere quello, che appartiene di sapersi, la quale ignoranza non si scusa dal peccato mortale, poiche ogn' uno è obligato sapere quanto s'appartiene di sapere per la salute sua, e quanto è obligato di fare per la sua professione; Ignorantia regula, quam quis professus est, nullum excusat. Così dicono i quattro Maestri. Volete veder hora se ci sono leciti questi paramenti, e vasi ecclesiui? sentite quel che dice il medesimo Clemente nella clementina exiui de Paradiso, rispondendo a questo articolo, qual sarà l'ottauo da noi proposto. Quam vis etiam paramentum, & vasa Ecclesiastica ad honorem diuini nominis ordinentur propter que omnia fecit ipse Deus, tamen qui absconditorum est cognitor ad animum sibi ministratium respicit principaliter, non ad manum, nec per illa sibi vult seruire, que suorum seruitorum conditioni, & statui dissonurent, propter quod sufficere debent ei paramenta, & vasa ecclesiastica decentia in numero, & magnitudine

sus-

sufficiencia competenter, superfluitas, aut nimia pretiositas, vel quacumq; curiositas in his quibuscūq; non potest ipsorum professione, vel statui conuenire. E seguedo conchiude. Quā propter premissa seruari a fratribus volumus, & mandamus: Come lo volete più chiaro? O gran cecità certo de frati, quali mentre fanno professione, e promettono d'osservare si stretta regola, s'immaginano nondimeno di far vn sacrificio a Dio quando fanno simili sorti de beneficij; ne vogliono sentire, o leggere la loro regola, e la dichiarazione di quella fatta da Pontefici, non curandosi di cosa tanto importante, quanto è l'obidire alla regola, & a i sommi Pontefici, e consequentemente alla Chiesa Romana, à i piedi della quale vuole San Francesco, che siano soggetti i suoi professori. Vt semper sint subditi, & subiecti pedibus eiusdem Sancte Romanæ Ecclesie. In somma non è dubbio che i frati, i quali fanno professione d'osservar questa regola, sono obligati all'uso moderato di tutte le cose, & anco all'uso stretto di tutte quelle cose, che si contengono nella regola, però dice Clemente nella medesima decretale. Volentes itaque conscientiarum predictorum fratrum prouidere quieti, & bis altercationibus finem dare,

decla-

declarando dicimus, quod fratres minores ex professione sua regula specialiter obligantur ad arctos usus, seu pauperes, qui in ipsorum regula continentur.

Del terzo precetto, che Fratres nihil sibi approprient.

Cap. 14.

NON senza gran mistero (fratelli osservandissimi) il nostro serafico Padre ragionando della povertà, qual voleva, che fosse osservata da i suoi frati, la chiama altissima, dicendo. *Hoc enim est illa celsitudo altissima paupertatis, que vos carissimos fratres meos heredes, & Reges Regni Cælorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit.* E grande la povertà di quei religiosi, i quali non hanno il dominio di cosa alcuna in particolare, più grande è quella, alla quale non è permesso hauere la proprietà di cosa alcuna ne in comune, ne in particolare, ma grandissima, & altissima è quella, alla quale non solo è vietato il dominio di tutte le cose in comune, & in particolare, ma anco l'uso souerbio, & sontuoso, e questa è la nostra povertà. Poiche tutti quei frati, che professano questa nostra regola,

non

192 **Esposizione sopra la Regola**
non solo non deono hauer il dominio di cosa alcuna in comune, non solo non possono hauerlo in particolare, ma sono obligati anco all'uso stretto, e pouero in particular di quelle cose che sono espresse nella regola. Come non hauer l'uso di più, che di due tuniche, l'uso de vili vestimenti, e d'ogni altra cosa, della quale, si fa particolare, & espresse mentione nella nostra regola. Egl'è ben vero, come hò detto di sopra, che non siamo obligati all'uso stretto di tutte le cose, ma solo di quelle, delle quali si fa espresse mentione nella regola, così dichiara Clemente nella clementina, exiui de Paradiso, nel paragrafo ex premissis, oue dice. *Volentes itaque conscientiarum predictarum fratrum provide- re quieti, & his altercationibus finem dare declarando dicimus quod fratres minores ex professione sua regula specialiter obligantur ad arctos usus, seu pauperes, qui in regula ipsorum continentur. Sono dunque obligati i frati non hauer il dominio di cosa alcuna, ne in comune, ne in particolare, così s'intende questo precetto, che dice fratres nihil sibi appropriet, Così dichiara Gregorio Nono, Così Nicolò terzo, exyt qui seminat. Così Clemente nella clementina exiui de Paradiso, & in somma così dicono tutti gli Espo-
tori*

tori della nostra regola, i quattro Maestri, San Bonaventura, Vgone, la Sirena coscienza, e quanti ne hò letti sopra questo passo. E non solo sono obligati i frati a non bauer il dominio delle cose, ma sono tenuti anco all'uso stretto di tutte quelle cose, che vengono espressse dalla regola, come habbiamo detto di sopra; così dichiara Clemente. Ma qui nasce un dubbio, che suole comunemente farsi da tutti gli Spositori della nostra regola, & è questo, se i frati non hanno il dominio di cos' alcuna, ma solo l'uso di quelle cose, che conuengono allo stato loro, di chi dunque sarà il dominio di tutte queste cose? Al quale risponde Clemente, che due possono essere i proprij Padroni di tutte le cose concesse a frati, o quelle, che dona le cose a i frati, o pure il sommo Pötefice, e la Chiesa Romana. Onde se quello che dà qualche cosa a i frati pretende riserbarsi il dominio di quella, non è dubbio, che quella cosa è sempre sua fino a tanto che sarà consumata, se sarà cosa, che con l'uso si consumi; e se sarà cosa permanente, come sono i luogbi, gli horti, le case, e simili, saranno sempre del dante. Ma se per contrario nel donare queste cose pretende totalmente spogliarsi del dominio di quelle, non è dubbio, che in tali casu, soccede al dominio

N il

194. *Esposizione sopra la Regola
il sommo Pontefice, e la Chiesa Romana, la
quale come pietosa Madre appropriando a
se il dominio delle cose, ci concede l'uso di
tutte quelle, che allo stato nostro, & al nostro
vivere sono necessarie. Così dichiara Gre-
gorio Nono al paragrafo Præterea oue dice,
Dicimus itaque; quod nec in comuni, nec in
particulari debent fratres proprietatem ha-
bere, sed utensilium, & librorum, & eorum
mobilium, qua licet habere, eorum usum
habeant; & fratres secundum, quod Genera-
lis Minister, vel Prouinciales dixerint his
utantur, saluo locorum, & domorum domi-
nio illis ad quos noscitur pertinere. Il me-
desimo dice Gregorio Decimo nel primo ar-
ticolo della dichiarazione che fa sopra la no-
stra regola, oue dice. Vbi donatores, vel colla-
tores, quorumcumque honorum sibi non ser-
uauerunt dominium, donata, vel collata ei-
dem ordini, ad Romanam Ecclesiam Imme-
diate pertineant; eaque propter hoc sine li-
centia eius alienari non possint. Così dichia-
rà Nicolò Terzo exijt qui seminat, nel pa-
ragrafo præterea, e u'aggiunge, che tutte le
cose donate a frati da coloro, che si serbano il
dominio, siano del donatore, præter ecclesiam
& oratoria ad ecclesiam destinata, & cimi-
terium; le quali s'appartengono al dominio
del*

del sommo Pontefice, non obstante la volontà del donatore l'altre cose, come sono i luoghi, & habitationi de frati, in questi non possono i frati habitarui contro la volontà del donatore hauendosi riserbato il dominio per se di quelle. In somma non è dubbio, ch' i frati per la loro professione sono lontantissimi dal dominio delle cose, poiche o appartiene al dante, o alla Chiesa Romana. E di qui segue, che tutti i contratti ne quali si riceue, o trasferisce il dominio d'alcuna cosa, tutti sono illeciti a frati. Come vendere, comprare, pigliar' ad impresto, prestar' ad altri, commutare, donare, e simili. Egli è ben vero che obseruate alcune cōditioni possono tutti farsi; come a dire, possono i frati comprare, cioè procurando il pagamento per mezo d'amici spirituali, ma non dare loro il prezo, & il pagamento essendo questo vietato di poter hauerlo, o possederlo. E dopò che la cosa sarà comprata, l'uso solo di quella è concessa a frati, ma il dominio è pure della Chiesa Romana. Così dichiara Nicolò Terzo de verborum significationibus al paragrafo Præterea; oue dice, *Loca empta de eleemosynis diuersis, & oblata, seu concessa fratribus, sub quacunque forma verborum a diuersis, seu pro indiuiso possidentibus, seu certas partes*

in ipsis locis habentibus in quibus ipsi possidentes pro indiviso, seu certas partes habentes, nihil sibi in oblatione huiusmodi reseruauerint, similiter intus dominium, ac proprietatem nostram, & Ecclesie predictae eadem auctoritate suscipimus. Possono dunque i frati comprare le cose a loro necessarie in questo modo, procurando il pagamento per mezzo de gl' amici spirituali, offeruando il modo dichiarato di sopra.

Quanto poi al vendere delle cose, non è dubbio, che questo non può farsi da frati di propria autorità non hauendo eglino il dominio di cos' alcuna, e però non possono di propria autorità trasferirlo ad' altri, possono se bene con l' autorità del Papa per mezzo del procuratore vendere quelle cose, che non fossero al lor' uso necessarie, e del prezzo per mezzo dello stesso comprare tutte quelle cose, l' uso delle quali non disconuiene allo stato di frati minori. Così dice Nicolò Terzo de verborum significationibus, exijt qui seminat, al paragrafo de venditione rerum. Que dice, Si vero res huiusmodi extimato pretio vendi contingat, cum fratribus ipsis per se vel per alium recipere pœcuniam, regula prohibente non liceat, ordinamus, & volumus, quod talis pœcunia, seu pretium, recipiatur

*piatur, & expendatur in rem licitam, cuius
 usum fratribus licet habere per procuratorē
 a praefata Sede, vel a Cardinali gubernatio-
 nem per ipsam Sedem gerente, eiusdem ordi-
 nis deputandam. Egli è ben vero, che Gre-
 gorio Decimo dà autorità al Generale
 del'ordine, che possa dare tale licēza di ven-
 dere, alienare, o commutare i beni mobili in
 cose più necessarie a frati però sicuramente
 e con maggior sicurezza della consciēza pos-
 sono fare questo i frati per mezo del procu-
 rator' Apostolico, come ben dicono i nostri sta-
 tuti Generali di Salamanca. E questo basta
 per sapere quello, ch' i frati hanno d'osserua-
 re circa il comprar' è vendere delle cose.
 Veghiamo hora se i frati possono togliere ad
 impresto per potere sodisfare, e comprare le
 cose a loro necessarie. A questo risponde la
 determinatione Apostolica de verborum si-
 gnificationibus, al paragrafo caterum, che
*frates a mutuis contrahendis abstineāt, cum
 eis mutuum contrahere, ipsorum statu con-
 siderato non liceat. Que si dee auertire, che
 mutuare propriamēte. Est de meo tuū facere,
 e però nel mutuo essēdo che si trasferisce il do-
 minio, e contratto di proprietà, il che è ille-
 cito a frati, possono bene i frati hauendo ne-
 cessità di somprar' alcuna cosa toglier' al-**

*l'impreſto con promettere, che ſ'afſatigherã-
no per mezo d'amici ſpirituſali di ſodisfarlo,
ſenza, ch'eglino ſ'oblighino altrimenti, per-
che obligãdoſi proſoppongono d'hauer il do-
minio d'alcuna coſa, dalla quale poteſſero
ſicuramẽte ſperare di far il detto pagamẽto.
Però dice lo ſteſſo Pontefice nel ſopradetto
paragrafo queſte parole. Poſſint tamen ip-
ſi ſatiſfactionem pro eorum neceſſitatibus
facienda, qua pro tempore occurrerint, ceſ-
ſantibus eleemoſynis, de quibus ſatiſfieri
tunc non poſſet, citra cuiuſlibet obligationis
vinculum dicere, quod per eleemoſynas, &
alios amicos fratrum ad ſolutionem huius-
modi faciendam intendunt fideliter labora-
re. Oltrache poſſono anco i frati commuta-
r' una coſa, la quale non foſſe a loro neceſſa-
ria, per vn'altra neceſſaria. Vero è che que-
ſto non lo poſſono fare ſenza licenſa, o del
Padrone che la diè, ſe ſi ſerbò di quella il do-
minio, o del ſommo Pontefice a cui appartie-
ne il dominio di tuttt le coſe conſe a frati.
Però Gregorio Decimo da autorità al Gene-
rale del ordine, che poſſa dare tal licenſa a
frati di commutare le coſe, che non ſono a lo-
ro neceſſarie in altre neceſſarie. Lo ſteſſo
concede Nicolò nella ſua dichiarazione exyt
doue dice Eadem authoritate concedimus, ut*

com-

commutatio talium rerum, & ad eas res
 quarum usum fratribus licet habere, de Ge-
 neralis, & Prouincialium Ministrorum,
 in suis administrationibus coniunctim, vel
 diuisim auctoritate procedat. Da queste
 parole appare anco, che questa autorità di
 dare licenza di commutare le cose non ne-
 cessarie in altre cose necessarie le hanno an-
 co i ministri Prouintiali. Possono anco i
 frati per le loro necessità impignar alcuna
 cosa per prouedere ad alcune loro necessità,
 purchè ciò si facci, o con l'autorità del Pa-
 drone della cosa, o del sommo Pontefice. Cir-
 ca il contratto poi della donatione, nõ è dub-
 bio, che quello, che dona, trasferisce il domi-
 nio della cosa donata da se in altro è però nõ
 può le citamente farsi da frati, eccetto se ciò
 facesse con licenza del proprio Padrone, il
 quale, o sarà quello, che haurà data la cosa a
 frati (se a lui ha riserbato il dominio) o sarà
 il sommo Pontefice, al quale appartiene il
 dominio di tutte le cose concesse per l'u-
 so de frati. In somma in questo si risolve,
 tutta la difficoltà di questa materia, cioè che
 tutto ciò si facci, o con autorità del proprio
 Padrone, o del sommo Pontefice, se il Padro-
 ne donando alcuna cose a frati, la dona sem-
 plicemente senza riserbarsi il dominio di

quella, e con queste due autorità, o del donatore, o del sommo Pontefice per mezzo del procurator Apostolico possono i frati vendere, comprare, togliar' all' impresto senza obbligarsi alla restitutione, comutare le cose non necessarie in altre cose necessarie, impignar' alcune cose per proueder' ad altri bisogni de' frati, donar' anco, non solamente cose minime ma d'alcun' ualore, purchè ci sia la volontà del proprio Padrone. Egli è ben vero, ch' alcune cose minime, Causa deuotionis possono donarsi da frati con licenza de' Superiori dell' ordine. Così dice Innocentio Quarto nella sua dichiarazione al paragrafo dicimus in super, oue dice. De vilibus autem mobilibus, vel parum ualētibus, liceat fratribus, pietatis, seu deuotionis intuitu, vel pro alia honesta, & rationabili causa. (obtenta super hoc prius superioris licentia) extra ordinem alyis elargiri. O quanto haurei da dire quā contra quei frati, che sono così pronti a donare molte cose, non solo vili, e di poco ualore, ma d'alcun' prezzo ancora, e quel che importa, senza licenza de' superiori vorrei bene che ponderassero queste parole del Pontefice, e che pensassero, che se bene possono con licenza del superiore donar' alcuna cosa vile e di poco prezzo a quelli, che sono fuori dell' or-

l'ordine Causa deuotionis; le cose d'alcũ ualore ne anco con l'autorit  del superiore; le possono donar' eccetto c  autorit  spetiale del Papa al quale s'appartiene il dominio delle cose, e f do il c trario Fures sūt, & latrones, perche donano quello, che non   loro, e quelli che lo riceuono Tenentur ad restitutionem. Sentite anco, che dice Papa Nicol  de uerborum significationibus, al Paragrafo De largitione munerum. De uilibus, autem mobilibus, uel parum ualentibus, liceat ex presenti nostra concessione fratribus, pietatis, seu deuotionis intuitu, uel pro alia honesta, & rationabili causa obtenta super hoc prius superiorũ suorum licetia (iuxta quod inter fratres in Generali, uel Prouintialibus capitulis, tam de ipsis rebus uilibus, seu parũ ualentibus qu  de earũ ualore prefata licentia s. a quibus, & qualiter sit habenda extiterit ordinatum) intra, uel extra ordinem alijs elargiri. Lascio anco tanti altri Breui Apostolici, & in particolare di Clemente 8. il quale nel suo Breue pone tante pene contra coloro, che contra questa decretale ardiscono di donare, mettendo in pericolo la salute di se stessi, e di quelli a i quali donano, poiche senza dubbio non possono essere assoluti nisi restituant.

Del

Del quarto precetto, che *Fratres obedient*
suis ministris, Come la virtù dell'ube-
 dienza è maggior della pouertà
 e della castità, e come siamo
 tenuti ad vbidir' a nostri
 superiori .

Cap. 15.

P *Recipuo firmiter per obedientiam, ut*
obediant suis ministris in omnibus, qua
promiserunt Domino obseruare. Se bene
 tutti i tre voti della nostra regola, cioè del-
 l'ubidienza, pouertà, e castità, sono accettis-
 simi a Dio, e se bene in essi (Come habbiamo
 detto nel quarto capitolo) consiste tutta la
 perfezione d'un uero religioso, assureteui
 nondimeno (carissimi fratelli) che non tanto
 è più perfetto il Cielo della terra, l'occhio del-
 la mano, è l' capo del piede, quanto è più per-
 fetto il voto dell'ubidienza santa di quello
 della pouertà, e castità. Volete lo vedere
 chiaro; risguardate un poco che cosa s'offe-
 risce a Dio in questi tre voti, e vederete
 quanto è più perfetta l'ubidienza de gli al-
 tri due voti; per l'ubidienza s'offerisce a Dio
 la propria volontà, e la propria libertà; per
 la pouertà s'egli offeriscono i beni temporali.
 E per

E per la castità si rinuntiano per lui le deli-
 tie del corpo. Ma chi non sa che di tutte
 queste cose la libertà della propria volontà
 è più degna, e più pretiosa? Non vi è cosa al
 mondo più amata, più desiderata, e più preg-
 giata della libertà della propria volontà;
 Per questo quella prima età era chiamata
 d'oro, perche all'hora gli homini viueuano
 tutti liberi, e questa nondimeno si rinuntia
 per la amor d'Iddio nel voto dell'ubidienza
 dunque questo voto oltra tutti gl'altri è ac-
 cettissimo a Dio Oltra che chi non sa, ch' in
 questo voto si comprendono anco tutti gl'al-
 tri due? poiche chi è ubidiēte a precetti d'Id-
 dio, e di superiori è anco pouero, e casto, poi-
 che in mille luoghi ci vengono, o consigliati
 nel Vangelo, o comandati nella nostra re-
 gola. E poi chi non sa, ch' il voto dell'ube-
 diēza è più propinquo al fine della religione?
 chi non sa che, ea que sunt propinquiora fi-
 nisūt nobiliora? Che il voto dell'ubidienza
 sia più propinquo al fine della religione de-
 gl'altri due voti, appare da questo, Perche il
 voto della castità può farsi non stanno nella
 religione, come sono molti nel mondo, che per
 voto semplice s'obligano a Dio d'essere casti
 molti anco potrebbeno far voto di pouertà
 stanno nelle proprie case, ma il voto dell'u-
 bidien-

bidienza è così congiunto con la religione, ch'egli solo è d'essenza di quella, e la ragione è questa, perche Religio est qua ligamus nos Deo per obedientiam, e però l'ubidienza ricerca necessariamente come suo correlatiuo il superiore a cui s'obedisca. Vedete dunque di quanta eccellenza, e di quanta perfettione sia maggior' il voto dell'ubidienza di tutti gli altri; però meritamente il nostro Padre San Francesco strettamente ci comanda quella nella sua regola dicendo, Precipio firmiter fratribus vniuersis, vt obediant suis ministris in omnibus, quæ promiserunt Domino obseruare. Egl'è ben vero, che nel corso della sua vita perche nelle sue parole mostrasse fare più conto del voto della pouertà, onde spesso volte la chiamaua carissima sua sorella, ma tutto ciò faceua, non perche fosse di maggior perfettione dell'ubidienza, ma per incitare noi suoi figliuoli ad hauerne maggior cura. Poiche preuedua molto bene che la pouertà dopò la sua morte doueua rimanere veramente come sorella orfana abbandonata da tutti, e da superiori, e da sudditi. Ma non è così l'ubidienza, perche i superiori usano molto bene ogni diligenza per farsi obidire da tutti. Anco la castità ha maggiori difensori, che non la pouertà,

poi-

poiche sopra di quella non solo vi veggiano i prelati, ma tutto il mondo insieme mostra bauerne zelo almeno per la defensione del honor proprio, se bene non vi fosse il zelo del honor d' Iddio; Ma la pouertà santa da tutti è abandonata, da tutti abborrita, e da tutti, dispreggiata. Ecco dunque la causa perche Francesco Santo mostraua sempre de hauere più grato il voto della pouertà di tutti gl' altri. Ma quanto alla perfettione non vi è comparatione a paragone del voto dell' ubidienza santa. O Virtù sopra tutte le altre virtù, o beati coloro, che negando la propria volontà totalmente si sottopongono all' ubidienza de loro superiori per amor d' Iddio. Ditime che cosa ha causato l' Inferno se non la disubidienza, e di Lucifero, e d' Adamo? & il Paradiso, e la congregatione de beati onde haue hauuto principio, se non dall' ubidienza di Michaele, e degli altr' Angeli buoni? Si conforma con il volere d' Iddio Michaele, & ubidisce a lui, & eccolo in Paradiso; ritorna nell' ubidienza del suo Signor' Adamo, & eccolo saluo; e disforme dal volere d' Iddio Lucifero, & eccolo condennato a perpetuo fuoco, restano nella loro disubidienza, e nella loro ostinatione tutti gl' Angeli cattiuu, & ecco che furono precipitati

per

per sempre nell'oscurissimo Inferno. Vedete dunque (fratelli osseruandissimi) quanto è grande questa virtù santa dell'ubidienza, a questa dunque non voglio mancare del continuo essortarui, perche se sarete vbidienti a vostri superiori, sarete anco casti, e poveri, ma se cadarete da questa perfezzione dell'ubidienza, se non curarete i commandamenti de superiori, conseguentemente non stimarete d'imbrattarui nel fango della libidine, e nel grauissimo peccato della proprietà. Et acciò sappiate a qual'ubidienza siamo obligati per la nostra professione, & anco intendiate bene questo precetto del nostro Padre San francesco, quando dice, Precipuo firmiter per obidientiam, vt obedient suu ministris in omnibus, que promiserunt Domino obseruare, douete notare qui, che niun religioso è obligato. De necessitate salutis, vbidir' al suo prelato in quelle cose, che sono di maggior perfezzione di quella, che si contiene nella sua regola, e di quella, quale ha promessa nella sua professione. Onde s'un prelato mi commädasse, che digiunasse in quelli giorni, ne quali io non sono obligato per vigor della mia regola, non vbidendo non peccarei mortalmente; egl'è ben vero, che sarebbe bene a farlo, ma non facendolo, non

faccio

faccio contro il voto dell'ubidienza . Però dic' Angelico Dottor San Tomaso d' Aquino nel secondo delle sentenze , nella distintione vigesimaquarta, alla questione seconda, all' articolo terzo. che *Religiosus tenetur in his tribus obedire prelato, idest, in his, quæ in regula continentur, & in his, sine quibus illa, quæ in regula sunt contenta impleri nequeunt, & in pœnis inflictis propter ista, duo.* Non è dunque obligato un religioso d'ubidir' al suo prelato senõ in quelle cose , che si contengono nella sua regola, o nell' offeruanza di quella, o che non ti sia comandato per pena dell' trasgressione . Così dichiara Innocentio nel capitolo *veniens de iure iurando* . Come sarà per essimpio se un superiore comandasse ad un suo suddito ; che voglia digiunar un giorno, nel qual' egli per regola non sia altrimenti obligato? vi dimando se costui pecca non ubidendo? Vi rispondo che no, perche questo non si contiene nella regola ne anco in quelle cose senza le quali la regola non si potesse offeruare , se non fusse però per penitenza d' alcun' errore commesso, percb' all' hora sarebbe obligato d' obedire. O vero quando il prelato conoscendo il suo suddito esser troppo inclinato al peccato della lussuria, gli desse per penitenza, che digiunasse

accio

accid' più facilmente potesse offeruar' il voto della castità, perch' all' hora gli comanderebbe una cosa, senza la quale quel frate non potrebbe così facilmente offeruare la sua regola. Ma qui nasce un dubbio, & è questo, se e sempre peccato mortale il non ubidir' al prelato quando li vien comandat' alcuna di queste tre cose, cioè alcuna cosa secondo la regola, o alcuna cosa, che facci all' offeruanza di quella, o alcuna cosa per penitenza del suo errore? A questo risponde San Tomaso affermatiuamente, se ben il Gaetano glossando il detto di San Tomaso, dice che all' hora si pecca mortalmente, quando l' Intentione del prelato è d' obligar' al peccato mortale, il che si può conoscere facilmente, dal modo di comandare, onde si dicesse in virtù di santa ubidienza, e similmente, all' hora si ha da tenere, che la sua intentione fosse d' obligar' a peccato mortale, le quali parole non dicendo non sarebbe mortale, ma veniale. Da questo ragionamento possiamo noi conchiudere, ch' ogni volta ch' il prelato comanda ad un suo suddito alcune cose, che si contengono nella sua regola, o uero che fando all' offeruanza di quella, o che li comandi alcuna cosa per penitenza d' alcun errore commesso, è sempre obligato il suddito d' ubidire. E

s' il

s' il prelato haue intentione d' obligarlo al peccato mortale non è dubbio (secondo questo Dottore) che pecca mortalmente. Ma non hauendo il prelato intentione d' obligarlo al peccato mortale , pecca venialmente, se non gli commandasse però alcuna cosa , qual fosse obligato offeruarla, o per la legge Diuina, o per legge Ecclesiastica , o per precetto della sua regola , perche all' hora peccarebbe mortalmente, come trasgressore de precetti, o Diuini, o Ecclesiastici, o della sua propria regola . Come sarebbe a dire s' il suo superiore commandasse ad vn suo suddito , che digiunasse le viggilie, le quattro tempora, o la festa feria, non è dubbio, che costui all' hora sarebbe obligato sotto pena di peccato mortale se ben' il prelato non hauesse intentione d' obligarlo ; perche questi digiuni li vengono commandati, o della Chiesa, come le viggilie, e quattro tempora , o dalla sua regola , la qual commanda il digiunar la festa feria. In somma questo basti per conoscere quando si pecca mortalmente , o venialmente nel disubidir' a suoi superiori , quando oretenus commandano qual che cosa . E così sappiamo come habbiamo da regolarci nell' offeruanza di questo precetto , che dice *Præcipio firmiter per obedientiam vniuersis fratribus,*

210 **Esposizione sopra la Regola**
bus, ut obediant suis ministris in omnibus,
quæ promiserunt Domino obseruare .

La onde per offeruare bene questo precetto, bisogna vbidire scõdo San Tomaso in quelle cose , che si contengono nella regola; In quelle senza le quali non possono offeruarsi le cose contenute nella sua regola; e nelle penitenze, che si comandano da superiori per la trasgressione di quella, vbidire poi in tutte l'altre cose , purchè non siano contro Dio, & cõtra l'anima , quest' vbidienza sarà perfettissima, e di grandissimo merito, ma non è necessaria alla salute . Però dice San Tomaso 2.2. quest. 104. art. 5. Quod religiosi obedientiam profitentur quantum ad regularem conuersationem, secundum quam suis prelati subduntur, & ideo quantum ad illa sola obedire tenentur, quæ possunt ad regularem conuersationem pertinere, & hæc est obedientia sufficiens ad salutem; sed si etiam in alijs obedire voluerint, hoc pertinebit ad cumulum perfectionis, dumdo autè illa non sint, aut contra Deum, aut contra professionem regule, quia talis obedientia esset illicita, sic ergo potest triplex obedientia distingui, una sufficiens ad salutem, quæ scilicet obedit in his, quæ obligatur, alia perfecta, quæ obedit in omnibus licitis

tis, alia indiscreta, qua etiam in illicitis obedit.

Come, e Quando i frati siano tenuti ad v-
bidire alle regola, & statuti fatti
da superiori.

Cap. 16.

SOgliono i superiori non solo a bocca com-
mandar' alcune cose, le quali vogliono,
che siano offeruate, e poste in effecutione, ma
anco con alcune leggi, o statuti sogliono a-
stringerli alla offeruanza di molte cose per sa-
lute dell' anime, e maggior' offeruanza della
regola promessa. E però hauendomo nel
precedente capitolo dichiarato l' obligo, qual
tengono i frati d' vbidir' a superiori quando
Oretenus viene loro cōmandata alcuna co-
sa, resta bora, che nel presente capitolo vediam-
mo vn poco, quando si pecca mortalēte non
vbedendo alle leggi fatte da superiori, che so-
no a noi la regola instituita dal nostro Pa-
dre San Francesco, e gli statuti de nostri su-
periori. Ma per intendere bene questo, bi-
sogna dichiarare tutte quelle conditioni, che
si ricercano ad vna legge per obligarci, all' of-
feruanza di lei; le quali (come dicono com-
munemente tutti i Dottori) sono cinque.

O 2 Non

Non parlo adesso della legge Diuina, perche nõ fa al mio pposito per hora, ma parlo della humana, tanto Ecclesiastica, quanto Ciuile, e dico, che cinque conditioni bisogna hauere per obligarci alla sua offeruanza. La prima è ch' ella sia giusta, nella qual giustitia quattro cose vi sono necessarie, secondo le quattro cause, come dice San Tomaso par. 2. quest. 97. art. primo dalla parte della causa finale è ch' ella sia instituita per lo bene comune, e non particolare; perche le leggi, che se fanno per beneficio d' un solo sono ingiuste, Eccetto se quel bene di quel particolare risultasse in beneficio della communita. La seconda cosa, che si richiede dalla parte della causa efficiente è che quello, qual istituisce una legge sia superiore, e che habbia la potestà d' Istituirlo, non eccedendo punto i termini della sua potestà, si ricerca anco quanto alla causa materiale, ch' ella sia di cosa buona, e non di mala, altrimenti non sarebbe giusta. Finalmente si ricerca quanto alla forma, che ella obserui la proportion, e che non venga ad aggrauare più uno, di un altro; Tutte queste quattro conditioni si ricercano (secondo San Tomaso) per fare giusta una legge; e per bauer forza d' obligar i suoi sudditi, Oltre che non basta questa sola

ma

ma bisogna ch' ella sia publicata ancora, perche auanti la publicatione nõ ha forza d' obligare, come ben dichiara Soto nel libro primo de Iustitia; & Iure. quest. prim. art. prim. Più oltra, bisogna dopò essere promulgata ch' ella sia accettata da sudditi, come s' ha nel Canone in istis, dist. quar. Ne basta questo, ma bisogna che non sia derogata, o per la consuetudine, o per vn' altra legge contraria. Tutte queste conditioni, vi bisognano acciò una legge humana oblighi li suoi sudditi. Hò detto legge humana, la quale deus imitare la diuina ch' è giusta, giustissima, publicata per tutto il mondo, da tutti accettata & nõ mai derogata. Queste conditioni dunque si ricercano in una legge, per hauer forza d' obligar' i suoi sudditi, ch' ella sia giusta, ch' ella sia manifesta, che sia accettata, e che non sia derogata per altra legge contraria, o per consuetudine. Hora vediamo vn poco qual di queste conditioni manca alla nostra regola, la quale se bene si potrebbe dire legge Diuina, poiche è cauata dal V angelo, e non dimeno legge humana, mentre da San Francesco nella sua regola s' ordina, che quelli, che sono consagli nel V angelo, siano poi precetti a gli obseruatori della sua regola. E però diciamo esser legge humana, e questa diciamo

214 **Esposizione sopra la Règola**
*esser giusta per tutte le quattro cause, per la finale, perche è instituita per la salute di tutti l'offeruatori di lei; dalla parte della causa efficiente, perche se bene San Francesco è stato in questo vno stromēto dello Spirito Santo, hauendola riceuuta da quello nel monte di Fonte Palumbo, come habbiamo detto di sopra è stata nondimeno confermata da Papa Honorio, e posta poi in Corpore Iuris, e da Clemente Quinto nella clementina exiui de Paradiso, e da Nicolò Terzo, De verborum significationibus, nel cap. exijt, al 6. Quāto poi alla causa materiale, come può essere piu giusta, poiche è cauata dal Sāto Vāgelo? E finalmente quanto alla forma, si vede quanto è ella giusta, poiche fu data come la legge a Mosè, nel monte, come habbiamo detto nel terzo capitolo. E dunque giustissima la legge della nostra regola per tutte le quattro cause. E perche è stata anco publicata, e manifestata dal nostro serafico San Francesco, & accettata da tutti i ministri, quali erano in quel tempo, e da tutti noi nelle nostre professioni, ne è stata mai dirogata da legge contraria, ne da consuetudine; dunque senza dubio questa legge della nostra regola ha forza d'obligare i suoi frati all'offeruanza di lei. Ma vediamo hora un
poco*

poco a che cosa ci oblige. Oue douete auer-
 tire, che non sempre le leggi, o siano Diuine,
 o humane ci obligano al peccato mortale; Del
 la Diuina questo è certo, poiche non è dubio,
 che dir' una buggia, la qual nõ sia con offen-
 sione del prossimo non è peccato mortale, ma
 veniale, e pure è contra la legge Diuina.

Ma lasciamo la Diuina, che non fa hor' al
 mio proposito, e parliamo della legge huma-
 na, che questo è tutto il nostro scopo. E di
 questa anco non è dubio, che non sempre c'o-
 bliga al peccato mortale, ma per obligarci a
 quello ci bisognano più conditioni, tra le
 quali questa è la principale, cioè, che l'Inten-
 tione del Legislatore sia d'obligare i suoi sud-
 diti al peccato mortale. Però dice San To-
 maso nella 2. 2. nella quest. 186. nell'art. 9.
quod constitutio, ordinis Sancti Dominici
non obligat ad peccatum, quia ipse regulae
institutor dixit, & expressit se nolle obliga-
re ad peccatum. Però non basta sola l'In-
 tentione del Legislatore per fare che quelli,
 che son sogetti alla legge, trasgredendola,
 peccino mortalmente, ma vi bisogna anco
 la grauezza della materia. Come sarebbe
 a dire, ch' il Legislatore commandi alcuna
 cosa di qualche momento; e che non per ogni
 minima cosa facci i precetti, che obligano al

peccato mortale. Così dichiara il Gaetano contra il Nauarro, il quale tiene nel cap. 23 numero 25. che ogni volta, ch' il Legislatore vi pone questa parola precipio, o simili, sempre pecca mortalmente lo trasgressore di quella legge, il che proua per le parole di Clemente nella clementina exiui de Paradiso, Oue rispondendo alle dimande d' alcuni frati minori, i quali li dimandarono se facendo contra la regola harrbbono sempre peccato mortalmente? Egli rispöde, che sempre che ne comandamenti di San Francesco vi si contengono queste parole precipio, o simili, sempre facendo il contrario i frati peccarebbono mortalmente. Ma questa opinione non piace al Gaetano, perche non solo, si ricerca ch' una cosa ci sia commandata col verbo precipio per obligarci al peccato mortale, ma vi bisogna anco la graueza della materia, come ho detto di sopra. Ne versa in contrario quello che dice Clemente nella clementina, perche egli presupponeua la graueza della materia, perche si ragionaua de consigli Vangelici, che si contengono nella nostra regola. In somma non è dubbio, che queste due conditioni vi sono necessarie a fare, che una legge ci oblihi al peccato mortale; l' Intentione (cioè) del legislatore, e la gra-

ueza

ueza, o importanza della materia, e della cosa comandata, perche se vn superiore comandasse vna cosa leggiera sotto pena di peccato mortale, oltra che sarebbe indiscreta questa legge, non per questo chi la trasgredesse peccarebbe mortalmente, Perche se ancone precetti Diuini vna trasgressione leggiera fa che non sia peccato mortale, quanto maggiormente ne precetti de gli homini, essendo comandata vna cosa lieue, e di poco momento, farà che non oblihi al peccato mortale?

Hora voglio tornar al mio proposito principale, preposto di sopra; voglio (cioè) dichiarui quādo si pecca mortalmente nō vbiādo alla regola, o agli statuti di superiori, che sono leggi humane, e positue. E primo quanto alla regola non è dubbio, che sempre che si fa contro gli otto principali precetti, i quali ci vengono commādati con questa parola precipio sempre si pecca mortalmente. Così dichiara Clemente nella clementina; Exiui de Paradiso, oltra i quali vi sono dodici altri, non precetti, ma equipollenti, cioè che hanno la stessa forza d'obligarci al peccato mortale, che così, e la mente di San Francesco, come dichiarano i sommi Pontefici, i quali (secondo lo stesso Clemente) sono questi, Che non
 si

si portino calciamenti due ; Che non si vada a cavallo senza necessità , tre ; Che si vestano di vili vestimenti, quattro . Che digiunino dalla Festa di tutti i Santi fino alla Natiuità del Signore, cinque ; Che i Chierici celebrino il Diuino Officio conforme alla Romana Chiesa, sei , Che i Ministri, e Custodi habbiano particolar cura degl' infermi, e del vestir de frati setti. Che seruano a gl' infermi in quella maniera che vorrebbero esser' essi seruiti, otto ; Che nõ p'dichino ne Vescouadi de Vescoui senza loro licenza, noue, Che niuno ardisca predicar' a i popoli senza esser' esaminato dal Ministro Generale, diece , Che non potendo offeruare la regola in alcun luogo debbiano ricorrere a loro ministri, vndeci ; E finalmente tutte quelle cose che si pongono nella regola pertinentono alla forma del habito, tanto de Nouitij, quanto de professi, e del modo di riceuer' a professione, Questo è il duodecimo, & ultimo . E tutte queste dodici cose ogni volta, che si trasgrediscono , si pecca mortalmente , che cosi è stata dichiarata la mente del legislatore da Pontefici . Vi è di piu , che douunque si ritroua nella regola questa parola tene antur haue anco forza di precetto , Così tiene , & ba tenuto sempre il nostro ordine ,

e così dichiara lo stesso Clemēte nella detta clemētina, E perche vi sono sette luochi nella nostra regola, ne quali si ritroua questa parola teneantur, non è dubio, che oltre gl' otto precetti, e i dodici equipollenti, sono a sette altre cose obligati i frati sotto pena di peccato mortale. La prima, che Fratres teneantur fratri Francisco, & eius successoribus obedire, La seconda che Teneatur sexta feria ieiunare. La terza che Si qui Fratrum istigante inimico mortaliter peccauerint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, vt recurratur ad soles ministros Prouintiales; teneantur predicti fratres ad eos recurrere quam citius poterunt, sine mora. La quarta che Vniuersi fratres unum de fratribus istius religionis teneantur habere in generalem Ministrum. La quinta Quod fratres teneantur Generali Ministro firmiter obedire. La sesta che Prouintiales Ministri teneantur ad Capitulum conuenire. E la settima, che Prouintiales Ministri, & Custodes si viderint Generalem Ministrum non esse sufficientem ad seruitium, & communem utilitatem fratrum teneantur predicti fratres alium sibi eligere in Custodem. Tutte queste sette cose ti sono comandate

Esposizione sopra la Regola
 date in tal maniera, che come dichiarano
 tutti i Pontefici, e tutti gli Spositori della
 nostra regola, hanno forza di precetto, e per
 conseguenza siamo obligati d'osservarle sot-
 to pena di peccato mortale.

Ecco dunque (Fratelli osservandissimi)
 tutte quelle cose, che habbiamo promesse a
 Dio nella nostra professione d'osservare; In
 tutte queste cose siamo obligati d'ubedire a
 nostri superiori, tutte queste ventisette cose
 si contengono in questo precetto, quando si
 dice. *Præcipio firmiter fratribus uniuersis
 ut obediant suis ministris in omnibus, que
 promiserunt Domino observare.* Egli è ben
 vero, che se noi volessimo considerare la v-
 bidienza secondo tutte le sue perfettioni, sa-
 rebbe il frate minore tenuto d'ubidir' al suo
 prelato non solo in queste vintasette cose rac-
 conte, ma in tutte l'altre ancora, purchè non
 fossero contro l'anima, e contro la regola;
 perchè come dice Bernardo Santo *Perfecta
 obedientia finem non habet.* Ma parlan-
 do dell'ubidienza, che haue i suoi termini,
 basta ad un religioso ubidir' in quelle cose,
 che ha promesse osservare alla sua regola.
 E ideo fines ponuntur promissioni obedi-
 entia, dice San Bonaventura al secondo delle
 sentenze alla distintione ultima, nell'ultima
 que-

*questione . Però dice San Francesco , che
 obedient in omnibus , quæ promiserunt obser
 uare , e non in omnibus simpliciter . Quan
 to poi all' obidienza , che si deue alli statuti
 ordinati da superiori , non dico altro , se non
 quello , che dice Martino Quinto nelle sue
 constitutioni verso il fine , oue dice . In om
 nibus alijs constitutionibus , statutis , ordi
 nationibus , declarationibus , tam summorum
 Pontificum , quam aliorum quorumcumque
 qui non sunt contra legem Dei , vel Ecclesie ,
 Generale præceptum , auctoritate Apostoli
 ca dispensamus ; nolentes aliquem dicti ordi
 nis ex prædictis statutis , seu ordinationibus
 vel declarationibus , de quibus in his præsen
 tibus non fit mentio , mortalis peccati vin
 culo alligari , nisi tales essent casus , quod
 Diuina legge , vel legge Sacrosancta Ro
 mane Ecclesie merito ducerent ad mor
 tale . Dalle quali parole appare manifesta
 mente , che tutti li statuti , & ordinationi ,
 tanto di sommi Pontefici , quanto di nostri
 superiori non ci obligano al peccato mortale
 purchè la loro trasgressione non sia contra la
 legge d' Iddio , o còtro alcun generale precet
 to della Chiesa , o della nostra regola . Anco
 Sisto Quarto dice in vn suo Breue , il quale
 comincia Ad perpetuam rei memoriam , & c*

Quod

222 *Esposizione sopra la Regola*
Quod Ministri, Custodes, Guardiani, & fra-
tes dicti ordinis presentes, & qui pro tempo-
pore fuerint, ex statutis, seu consuetudinibus
vel declarationibus dicti ordinis, praeter re-
gulam, quomodolibet, & a quibuscumque
editis etiam confirmatione Apostolica, vel
quavis firmate alia roboratis, illis contrafa-
ciendo, nulla Ecclesiastica censura, nulloque
mortalis peccati vinculo ligari valeant.

Di tre altri precetti pertinenti al voto
della castità.

Cap. 17.

H Abbiamo dichiarato nel Cap. 3. che
questi tre voti dell'ubidienza, povertà,
e castità sono essenziali a tutte le religioni, e
che tutti gli religiosi sono obligati alla loro
offeruanza, e il nostro Padre San Erancesco
per astringerc' all' offeruanza de questi tre
voti inuiolabili ci ha posto tanti precetti sì
come è detto di sopra Per indurci alla santa
ubidienza vole, che la volontà nostra in
tutte le cose che comamnda la regola sua sia
sogetta agli superiori nostri Per mätenerci
nella povertà vole, che non possidiamo cosa
veruna ne in particolare, ne in commune. E
per farci abbrazzare bene la santa castità ci
vieta

vieta il consortio delle donne, l'ingresso negli monasterij delle monache, & la compaternità. Dicendo, *Præcipio firmiter fratribus vniuersis ne habeant suspecta consortia nel consilia mulierum; Et præcipio ne ingrediantur monasteria monacharum. Et Præcipio firmiter ne fiant compatres viro- rum, vel mulierum.* Di questi tre precetti ragionaremo nel presente Capitolo, e per cominciare dal primo, qual dice, *Præcipio firmiter fratribus vniuersis ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum,* Bisogna auertire qui che questo nome di sospetto consortio (secondo i quattro Maestri) può hauer' origine da varie, e diuersè occasioni, cioè, *Ex genere actus, circumstantijs loci, tēporis, frequentia personæ, & huiusmodi.* come sarebbe a dire *ex genere actus,* cioè se vn facesse vna operatione, che da se desse sospitione, come per effempio, salutando vna donna insolitamente, o toccandoli le mani, o simili, questo dimostrarebbe essere sospetto consortio, *ex genere actus,* può esser' anco sospetto consortio, *ex circumstantijs loci, & temporis;* loci se conuerserà con vna donna in luogo secreto, e non manifesto, *temporis* conuersando con lei in tempo di notte, Può anco argomentarsi sospetto consortio *ratione*

per-

224. **Esposizione sopra la Regola**
*per sona, cioè praticando con una donna di mala fama, la quale appresso di molti fosse tenuta per donna lasciuva, che facci poco stima dello suo honore. Tutte queste sospitioni, o simili, e obligato di fuggir' il frate sotto precetto di peccato mortale; anco quando mai vi fosse. altro peccato in effetto, o nella mente, perche vuole il nostro Padre San Francesco, non solo leuarci l'occasione del peccato della carne, ma anco, che le nostre attioni siano talmente moderate, che da quelle non habbia occasione il mondo di prendere scandalo, Però auertano quà molto bene, i frati, che non basta ch'io pratico, & hò conuersatione nella tale casa, e con la tale persona a fine di bene, per conuertirla dalla sua mala vita, perche in tal caso sarà obligato caminare così moderatamente nelle sue attioni, ch' a tutti sia manifesto, che la sua conuersatione sia santa, e giusta, senza suspitione di male, Altrimente sempre peccarà mortalmente, per due cause, ratione scandoli, & anco ratione precepti, qual' è obligato d'offeruare, euitando il sospetto consortio, Però dice il mio serafico Bonauentura, nel secondo delle sentenze, alla distintione ultima, nell' ultima questione, ponendo differenza trà questi tre voti dell' ubidienza, ponet-
tà, e*

tà, e castità, che fines ponuntur promissioni
 obedientia non sic ponitur promissioni pau-
 pertatis, vel castitatis; unde in regula beati
 Francisci simpliciter precipitur, quod illius
 regula professores nihil omnino habeant
 proprium super terram, simpliciter, & pra-
 cipitur perpetuo contineri, non solum ab
 actu, sed etiam a suspecto consortio. E di-
 chiarando egli, che cosa sia sospetto consortio
 dice nella Ipositione, qual fa sopra la rego-
 la, che il sospetto consortio non solo è con-
 donne sospette, ma anco con ogni dōna, oue il
 luogo, il tempo, & altri inditij notabili non
 escludeno ogni sospettione. Altri dicono,
 che sospetto consortio può essere non solo con
 donne, ma anco con figliuoli. In somma di-
 ce il sopradetto Santo, Illam suspicionem
 existimo hic prohiberi fratribus, qua exci-
 tat enormis tentationis stimulum, vel cri-
 mini praestat fomentum. E però tutte quel-
 le conuersatione, quei consortij ci vengono
 vietati in questo precetto, che possono essere
 occasione di farci trasgredere il Santissimo
 voto della castità, ma chi non sa, che tutte le
 donne, siano di qualsiuoglia conditione, pos-
 sono incitare la nostra mente, e i nostri pen-
 sieri allo scelarato peccato della lussuria. &
 dunque ottimo consiglio serà fugirle tutte.

È Santissimo precetto della nostra regola fugir' ogni conuersatione, che potrebbe nelle menti de gli homini generare sospettione, perche *Nec Dauid, nec Solomone poteris esse sapientior, & tamen decepti sunt a muliere*; così dice Girolamo santo nella Pistola 34. lo stesso diceua nella Pistola 45. *Ego iudico si cum uiris femina habitant, non deerit viscarium Diaboli*. Conosceua molto bene il nostro Padre San Francesco quanto è grande la fragilità humana, e quanto è vero, che *Sensus, & cogitatio humani cordis ad malum pronasunt ab adolescentia sua*. Però non solo ci commanda l'osservanza del semplice voto della castità, ma che fuggiamo anco ogni occasione, che potesse indurci al trasgredirlo. Però non li bastò dire precipio semplicemente, ma precipio firmiter per obedientiam, ut nou habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum. E questo basti quanto a questo precetto; veniamo adesso al altro, che dice.

Precipio firmiter ne ingrediantur monasteria monacharum. Cerchano quà comunemente gli Spositori della nostra regola se questo precetto di non entrare ne monasteri delle monache se habbia da intendere di tutti, o vero solo delle velate di santa

Chia-

Chiara, che sono quelle di san Damiano, qual fu il primo luogo di questa Congregatione. Ma il dubbio è facile a sciorsi, poiche questo si vien dichiarato da Gregorio Nono, e da Nicolò Terzo de verborum significationibus al cap. exijt i quali ambi doi dichiarano espressamente questo precetto douersi intendere di tutti monasterij. Onde dice Gregorio Nono rispondendo a questo dubbio nel paragrafo. Deniq; Quia continetur in regula supradicta, quod fratres non ingrediantur in monasterijs monialium, præter illos, quibus a sede Apostolica concessa fuerit licentia specialis, quamquam hoc de monasterijs pauperum monialium inclusarum fratres hæcenus intelligendum esse crediderint; cum earum Sedes Apostolica curam habeat specialè, & intellectus huiusmodi per constitutionem quamdam tempore datæ regule, viuente adhuc Beato Francisco, per prouintiales Ministros fuisse credatur in Generali capitulo declaratum, certificari nihilominus postulatis, an hoc de omnibus generaliter, cum regula nullum excipiat? an de solis monasterijs monialium prædictarum intelligi debeat? Nos utiq; generaliter id esse prohibitum de quarumlibet cœnobijs monialium, respondemus, ac nomine monasterij volumus clau-

strum, domus, & officinas interiores intelligi pro eo quod ad alia loca, ubi etiam homines seculares conueniunt, possunt fratres illuc causa predicationis, vel eleemosyna petenda accedere, quibus id a superioribus suis pro sua fuerit maturitate, vel idoneitate concessum, exceptis semper predictarum monasteriorum inclusarum locis, ad quae nulli datur accedendi facultas sine licentia Sedis Apostolica specialis. Queste sono le formate parole del Pontefice, Dalle quali cauiamo noi, che per nome de Monasteri di monache s'intendano il chiostro, le case, e le officine interiori. A questi luochi, niuno può entrare, o siano del terzo ordine, o di quelle di santa Chiara; se bene a quelle del terzo ordine si può andare nelle Chiese, e ne parlatorij pubblici, oue conuengono anco i secolari, purchè habbiano licenza da loro superiori, eccettuando sempre le velate di santa Chiara, alle quali in niuno modo possono i frati andare senza speciale licenza della Sede Apostolica. Nicolò Terzo dice lo stesso de verborum significationibus al capitolo exijt: ne occorre ch'io referisca qui le sue parole, perchè sono quasi le medesime con quelle di Gregorio. Benche boggi non occorre fare difficoltà circa l'entrare in qualsiuoglia monasterio, poiche il

Con-

Consiglio di Trento nella sessione 25. al cap. 3. de reformatione, espressamente vieta non solo a frati, ma ad ogni altra persona di poterui entrare, che però dice, Ingressi autem intra septa monasterij nemini liceat, quibuscumque generis, vel conditionis sexus, vel etatis fuerit, sine Episcopi, vel superioris licentia in scriptis obtenta, sub excommunicationis pœna ipso facto incurrenda. E soggiunge, che tale licenza non si doni, nisi in casibus necessarijs. Però non occorre, ch'io dica altro intorno a questo precetto, perche queste cose sono da sè stesse chiare. Si come chiaro è anco il terzo precetto, intorno a questo medesimo voto della Castità; cioè, che. Nō fiant compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione inter fratres, vel de fratribus scandalum oriatur. E da qui siegue essere vietato a frati il battezzare senza speciale concessione del Sommo Pontefice in quei luoghi oue fusse necessario, poiche in questo Sacramento si contrahela compaternità come anco nel Sacramento della Confirmatione, la cui amministrazione solo a gli Vescouï pertiene. Ne douete marauigliarui, che per evitare l'occasione della trasgressione del voto della castità, ci vieti il Santo la compaternità, con gl' huomini, con i quali non vi pud

essere sospittione di peccato, perche se ben negli
 huomini non vi è questa sospittione im-
 mediatamente, potrebbero nondimeno con
 questa occasione i frati pigliar'anco fami-
 gliarità con le sue donne. Et Auertite qui
 che occorrendo una necessità, che non se ne
 potesse fare dimeno, perche non vi fosse altra
 persona, & il fanciullo portasse pericolo di
 morire senza il battefimo, all' hora dico, che
 il frate potrebbe battezarlo, poiche la neces-
 sità ci farebbe esenti da ogni legge. Dico
 bene che occorrendo tale occasione, se bene il
 frate contraberebbe in tal caso la parentela
 spirituale, non dourebbe però permettere d' es-
 sere chiamato compadre. E questo io lo pro-
 uo a simili dalle martiniane, le quali dicono,
 che s' alcun frate hauesse contratta questa
 cognatione spirituale con alcuno mentre vi-
 uiuua nel secolo, non deue religioso poi chia-
 mare, ne farsi chiamare con questo nome di
 compadre sotto pena di carcere; dunque a si-
 mili, occorrendo che vn frate in caso di ne-
 cessità battezasse alcuno non deue permette-
 re d' essere chiamato compadre, ne deue egli
 chiamarci altri. Horsù io nō vò perder' il tē-
 po doue non bisogna, perche vò attender' alla
 breuità quanto sia possibile, acciò con la lun-
 ghezza non fastidisca, quelli, che non hauendo

do tanto fuoco di diuotione, si raffreddano subito, e con questa occasione cessassero di leggere questa mio trattatello, col quale intendogionar' a poveri frati semplici, legendola son attentione.

Dell'Ottauo Precetto imposto a ministri, che dimandino al Pontefice vn Cardinale per Protettore dell'ordine.

Cap. 18.

SApea il nostro Padre San Francesco, che non vi harebbono mancati de gli persecutori del suo ordine, mossi, e sospinti dalla inuidia di quello scelerato nemico, ch'inuidiando lo stato di quei primi nostri Parenti infino là nel Paradiso Terreste andò a tentargli. Quindi acciò il suo ordine, e suoi frati, come poveri, e dispreggiati dal mondo hauessero alcuno, che li proteggesse, aggiutasse, e difendesse dall'insidie de maligni, commanda per obediencia a tutti i ministri, tanto Generali, quanto Prouintiali che seranno pro tēpore, che vogliano dimandar' alla Sede Apostolica, & al sommo Pontefice vn Cardinale, il quale gouerni, protegga, e corregga il suo ordine. Per obedientiam iniungo ministris ut petant a Domino Papa unum de Sanctis

Esposizione sopra la Regola
Romana Ecclesie Cardinalibus, qui sit Gu-
bernator, & Protector, & Corrector istius
fraternitatis, ut semper subditi, & subiecti
pedibus eiusdem Sancte Romana Ecclesie
stabiles in Fide Catholica, paupertatem, &
humilitatem, & Sanctum Euangelium Do-
mini Nostri Iesu Christi, quod firmiter pro-
missimus obseruemus. Io non voglio stare
bora a disputare dell' autorità del nostro Il-
lustrissimo Protettore, perche questo non fa a
propósito del mio principal' intento, ne occor-
re di ciò ragionare, perche ogni giorno se re-
stringe, & se amplifica secondo il beneplacito
del sommo Pontefice nelle cui mani stà l'am-
pliare, & restringere non solo la nostra re-
gola, ma ogni legge positua, voglio bene dir-
ui questo, che Gregorio Nono, il quale fu il
primo chiamato a quest' officio, dichiarando
l' autorità, che tiene il Protettore dell' ordine
dice ch' egli non si debba intramettere se non
in tre casi solo, come dicono l' autore delle
Conformità, la Sirena conscienza, e i nostri
Statuti stessi di Salamaca, attestando special-
mente Gregorio Vndecimo. Il primo caso è
questo, quando tutto l' ordine si partisse dal-
l' unità della Fede, ilche Iddio l' auertà. Il
secondo quando tutto si partisse dall' ubidien-
za della Romana Chiesa. Il terzo quando
 tutto

tutto si partisse dall'osservanza della sua regola. In questi tre casi si stende l'autorità del protettore, secondo Gregorio, & è cauato dalle parole della stessa regola, mentre dice che il Protettore deu' essere Governatore, Protettore, e Correttore di questa fraternità, acciò i frati siano stabili nella Fede Catholica, quanto al primo; che siano soggetti, a i, piedi della Romana Chiesa, quanto al secondo, e finalmente, perche habbiano humiltà, e siano poveri osservatori del santo Euangelo. Ma di questo non più, perche sarebbe troppo temerità la mia di trattare di autorità si sopprema, dirò bene questo solo, che se il Protettore non potesse intronarsi in tutte le cose concernentino il gouerno de la religione non direbbe il Padre San Francesco nella sua regola, che sit Gubernator, protector, & Corrector. Ne Gregorio Decimoterzo haurebbe dichiarato in vn Breue (qual comincia quoniam nostro Pastoralis, &c. che si possi per appellatione hauere ricorso al Protettore d'ogni aggrauio fatto, voglio si bene iariprèdere, & biasmare alcuni frati i quali per ogni minima occasione fastidiscono l'orechie de Sua Sig. Illustriss. & de Superiori Maggiori, per fuggir' il castigo, e la correctione de gli inferiori; la onde sentendose aggraua-

to alcuno frate dal Guardiano può ricorrere al Ministro Prouintiale, ne hauèdo da quello la douuta giustitia, può ricorrer' al Commissario Generale; e se da questo anc o si sente aggrauato, può hauer' il ricorso al supremo Prelato dell' ordine, ch' il Generale; e quando, anco lui no gl' aministrasse la giustitia (ilche mi par cosa molto dura; all' hora) non li sarà chiusa la porta di ricorrer' all' Illustrissimo Protettore. O tempi nostri veramente infelici per la pouera religione. E certo io non posso senza abundantissime lagrime, non dirui quello, che si legge nel memoriale dell' ordine nel tempo del Generalato del Reuerendissimo Padre Buonagratia, che fu lo Vndecimo Generale dell' ordine. Costui essendò eletto Generale nel Capitolo celebrato nelle Città d' Assisi nel anno 1279. fu sollecitato dal sōmo Pontefice Papa Nicolò Terzo ch' egli douesse dimandar' alcuna gratia per beneficio commune della sua religione. Dalla cui offerta mosso il Generale con tutti i ministri andarono dal sommo Pontefice, e ingenocchiatisigl' a, i pie di, lo supplicarono si degnasse di dargl' vn Cardinale Protettore, se pure esso stesso non hauesse voluto correggerli, e gouernarli. A quali benignamente rispose il sommo Pontefice Nicolò, ch' egli

non

non cessarebbe de hauere particolare pensiero della religione, ma con tutto ciò voleva dare loco vn Cardinale, il quale hauesse di ciò particolare pensiero; acciò la regola fosse offeruata secondo l'intentione del Santo, il quäle dice, *chè Petant a Domino Papa vnum de Sanctæ Romana Ecclesie Cardinalibus.* Però volgendo gli occhi insieme col pensiero verso il suo Nepote chidmato Matteo Cardinale col Titolo di Santa Maria in Portico queste parole gli disse. *A te se riuolge hora il nostro ragionamento. Se noi volessimo considerar' i beneficij, che da noi hai tu riceuuti, non è dubbio, che tutti sono grandi, e pieni di misericordia, non dimeno paragonati a quello, che siamo hora per farti, non è dubbio, sbe sono di pochissimo valore, essèdo questo veramente vna caparra della vita eterna. E però Damus tibi melius quod habemus, damus tibi cordis nostri desiderium, pupillam oculorum nostrorum.* E dette queste parole s'infiammò il suo cuore di tanta dolceza d'amore, e di diuotione, che non solo cominciò a lagrimare, ma non pote contenersi dal piangere tanto dirottamente, che non pote proferire pur vna sola parola, per la qual cosa tutti i circostanti piansero col piangente Pontefice. E dopò poco spatio di tempo, essendosi

236 **Esposizione sopra la Regola**
dosi alquanto quietato, repigliata la voce
disse queste parole. *Non possumus in ma-*
teria dilatare, quod natura non patitur. B
stendendo la mano porge l'Anello al suo Ni-
pote Matteo, il quale baciandolo se lo posse
nel deto, e seguendo il Pontefice il suo ragio-
namento, disse. *Noi vi commettiamo l'ordi-*
ne de frati minori, Vt sis Gubernator, Pro-
tektor, & correptor istius fraternitatis. Auer-
tendoti, che l'ordine non ha bisogno del tuo
goucono, essendo la religione tanto abondan-
te de homini sauü, e prudenti, che bastano lo-
ro stessi a gouernarsi: *Ne bisognarà affati-*
carti intorno alla correctione de frati, per-
che trà i frati sono talmente disposte le pre-
lature, che In hac parte non videtur posse es-
se defectus, poiche Habent Guardianos, qui
si deficiunt, possunt recurrere ad Custodes, ad
Ministros, supra quos est Gencaalis Mini-
ster, & ab hoc ad Generale Capitulum. In
tanto che non è verisimile, che manchino cor-
rettori nell'ordine, vna cosa sola, e quella
della quale hanno bisogno, perche sono deboli
poueri, e dispregiati dal mondo: e molti inde-
bitamente li molestano, *Però Indigent brac-*
chio, & fortitudine Protektoris; hoc est potis-
simum in quo ipsi tua cura debet assistere, &
in questo fini il suo ragionamento. Horsù

io troppo mi sono dilatato intorno a questa materia, spento veramente dal grandissimo dolore, che me ha penetrato fin dentro le viscere del cuore, quando sono ito, e vado considerando lo stato infelicissimo nel qual si ritroua la pouera nostra religione, e lo sono andato paragonando col felicissimo, in cui si trouaua a tempo di questo santo Pontefice, poiche chiamaua il nostro ordine pupilla degli occhi suoi, intrinfeco desiderio del suo cuore, & il meglio che hauesse in tutto lo stato della sua santa Chiesa. Ma hoggi possiamo ben dire con Geremia Profeta, Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides santuary in cante omnium platearum. Escurato l'oro del buono a sempio della religione, è mutato il colore perfettissimo della Charità infiammata, che talhora risplendea nella nostra Religione; le pietre del santuario, che sono le buone opre sono disperse per tutti li capi strade delle piazze, attendendo solo all'esteriore apparenza, e la maggiore parte di tutti questi mali procede, perche nõ vi è piu timore ne riuerenza de superiori prendendano occasione dalla ferma speranza, che tengono di esser no exauditi nelli tribunali supremi. Però esserto tutti i miei fratelli nelle viscere del

Si-

Signore che vogliano molto ben considerare
 la loro professione dando la debita obediènza
 & riuereñza (secondo la mente del nostro
 Padre San Frencefco) al Sãtiffimo Sommo
 Pontefice, & alla Romana Chiesa, & all' Il-
 luftriffimo Signore Protettore il quale fi de-
 gna con tanta carità, & vigilansa proteggerci
 & difenderci da chi indebitamẽte volesse mo-
 leftarci del che la nostra pouera religione tie-
 ne molto di bisogno. Indiget braccbio, & for-
 titudine eius, come dice il predetto Pontefice
 Nicolò sottoponendosi anco all' obediènza di
 superiori del nostro ordine, obedendo quanto
 fia possibile in tutte quella cose, che da loro
 giustamente ci farãno comandate, o alme-
 no in tutte quelle cose, che hanno promef-
 so di offeruare nella loro professione, le quali
 acciò li sappiano studino molto bene quello,
 che hanno promesso cercando con ogni dili-
 gẽza saper i precetti della sua regola, l'igno-
 ranza de quali non iscusa, perche ogn' vno è
 obligato sapere quel che gl' è necessario per la
 sua salute. Ma qual cosa è piũ necessaria per
 la salute d' vn frate, quanto saper' oltra i pre-
 cetti Diuini, i quali c' obligano come Cbriftia-
 ni, quei della regola ancora, quali c' obligano
 come religiosi? poiche chi li sà non puote
 guardarsi dalla trasgressione di quelli, e
 traf-

trasgredendoli chi non sà, che vien' a cadere nel peccato mortale? del quale non confessandosi poi, o per non saperlo confessare, o perche non lo tiene per peccato, ne viene ad acquistarsi l'eterna maledittione. Ne li vagliano le penitente, i digiuni, e le discipline, ch' egli farà nella religione: o Dio, o Dio, e che cecità, e che trasguragine è quella d' un pouero frate, il quale hauendo lasciato il mondo, co' i suoi piaceri, nel quale forse senza peccato haurebbe potuto hauere molte consolationi, e piaceri; se n' è venuto alla religione a fare penitenza, e per vna trasguragine di non sapere bene quanto è egli obligato per la sua regola, acquistarsi la dannatione eterna dell' anima, e del corpo; Sarebbe stato forse m' male per esso, che se ne fosse stato nel secolo, oue non essendo obligato all' offeruanza di tanti precetti, si sarebbe forse saluato; o non haurebbe commessi almeno tanti peccati, come sono le trasgressioni della sua regola. Io parlo hora per quelli, che sono così spensierati dalla loro salute, e che non solo non vogliono sapere quello, che son' obligati di sapere per la salute loro, ma odiano anco quelli che di ciò ragionano, come fossero loro capitoli nemici, e non considerano, che Res eorum agitur, e che tutto ciò risulta in beneficio loro

quan-

240 **Esposizione sopra la Regola**
*quando si ragiona di così santi precetti. È beneficio tale, che ogni vno dourebbe spendere il sangue, e la propria vita per acquistarlo poiche Nec oculus vidit, nec auris audiuit; nec in cor hominis ascendit, quello, ch' a, i veri osservatori di questa regola haue apparen-
chiato Iddio.*

Ma io hò fatta troppo lunga digressione, rapito dal zelo della salute di miei fratelli, conchiudamo dunque in breue questo precetto, & diciamo, che li Ministri, & Generali, & Prouintiali sono tenuti sotto pena di peccato mortale di dimandar al sommo Pontefice il Protettore del ordine, poiche dice San Francesco nella sua regola al cap. 12. Ad hæc per obedientiam iniungo ministris, &c.

De gli dodici Equipollenti, che si contengono nella nostra regola, & primo, che i frati habbino vna tunica co' il cappuccio, e l'altra senza cappuccio. Secondo che non portino calciamenti. Terzo, che non vadino a cavallo. Quarto, che vestino vili vistimenti. Cap. 19.

S*ono varij, e diuersi i modi di ragionare, ch' il nostro serafico Padre nel discorso de ragionamenti fa nella sua santa, e benedetta rego-*

regola, hora commandando ammonendo, & effortando; hora si serue del verbo precipio, hora del verbo moneo, & exorto; hora del verbo imperatiuo dicēdo *Habeāt, Faciant, Celebrent, e simili*; e però dopò la bauer dichiarato gl' otto eminentissimi precetti della nostra regola, che ci vengono commandati col verbo precipio; voglio, che hora veggiamo qual cosa ci si commanda col verbo imperatiuo, la qual siamo obligati sotto pena di peccato mortale de offeruere. Oue douete auertire, che questa dubitatione fu fatta da frati nel tempo di Clemente Quinto, quando legendo i frati zelanti della offeruanza della regola molte cose commandate con questo verbo imperatiuo, *Habeāt, Faciant, Debeāt* cominciarono a dubitare, se a tutte quelle cose son' obligati i frati sotto pena di peccato mortale? o pure ad alcune sì, & alcune nò? E tanto più hebbero occasione di dubitare, quanto, che Nicolò Terzo de *verborum significationibus*, al cap. *exijt*, dice che i frati. *Ex professione sua regole son' obligati a tutti quelli consegli Vangelici, che nella regola ci vengono commandati, o precettoriamente, o sotto parola equipollente.* Però andarono da Papa Clemente acciò per sicureza della loro conscienza fossero chiariti, se per la loro profes-

professione eran' obligati sotto pena di peccato mortale a tutte quelle cose, che ci vengono comandate con il verbo imperatiuo noi Al che risponde Clemente, che i frati non son' obligati sotto precetto, o equipollente a precetto, a tutte quelle cose, che ci sono comandate col verbo imperatiuo, ma solo a dodici, le quali deono osservarsi da frati, come equipollenti a precetti. E sono queste di non hauere piu, che due toniche, Che non portino calciamenti, Che non vadino a caualla, Che vestano panni vili, Che digiunino dalla festa di tutti Santi fino alla Natiuità del Signore, e le feste ferie, Che li chierici dicano il Diuino officio secondo l'ordine della Chiesa Romana; Che i Ministri, e Custodi habbiano sollecita cura de gl' infermi, o del vestire de frati, Che debbano i frati seruir' a i frati infermi in quella mansera, che vorrebbero essere essi seruiti, Che non predicino ne Vescouadi di Vescoui essendo loro contradetto, Che non ardiscano predicar' al populo se non sono esaminati dal Ministro Generale, o da chi appartenerà secondo la dichiarazione Apostolica; Che i frati, i quali conoscono non poter offeruare la regola in un luogo, debbano ricorrer' al Ministro per un altro. E finalmente tutte quelle cose, che si pongono
nella

nella regola appartenenti alla forma del-
 l'habito, e quanto al modo di riceuer' all' or-
 dine, e di pigliar' a professione, eccetuando
 però l'habito de Nouity del quale dice la Re-
 gola nisi aliter videatur secundum Deum;
 Questi dunque sono dodici, non precetti, ma
 equipollenti a precetti, secondo Clemente; al-
 l'osservanza de quali son' obligati i frati sot-
 to pena di peccato mortale. E però acciò i
 frati si sappiano guardare dalla trasgressio-
 ne di quelli, e sappiano il modo, come li deb-
 bano osservare voglio breuemente dichiarar-
 li tutti. E per cominciare dal primo, che
 Fratres habeant vnam tunicam cum capu-
 tio, & aliam sine caputio, qui voluerint ha-
 bere, Non è dubio, che questo (secondo Cle-
 mente) è equipollente al precetto, e però ogni
 frate si deue forzare di non hauere più che
 vna tunica col capuccio, che è quella; che noi
 chiamiamo habito, e l'altra senza il capuccio
 della quale dice il Santo, Qui voluerint ha-
 bere, perche se vi fosse alcuno de così gagliar-
 da complessione, che gli bastasse sol vna tunica
 col capuccio, non è dubio, che sarebbe di mag-
 giore perfettione ma p la regular' osservanza
 ogni vno può hauerne due, e se più ne haues-
 se de bisogno, più li se ne ponno concedere da
 Ministri, e Custodi, Secundum loca, & tem-

244 **Espositione sopra la Regola**
pora, & frigidas regiones. Così dichiarano, i
Pontefici Nicolò, e Clemente . Però dicono
i quattro Maestri , che Non plures habere
regularis est forma habere vero plures dua-
bus, dispensationis est regula auctoritate il-
lorum , quibus cura fratrum concessa est .
Quanto poi al secondo equipollente , che non
si portino calciamenti, dice la regola, che Qui
necessitate coguntur , possint portare calcia-
menta . Quà bisogna argomentare a cōtra-
rio sensu, cioè, Ergo qui necessitate nō cogun-
tur, non possint portare colciamenti . Nota-
te quà, che cosa vuole dire, quel possint, e che
necissità si ricerca per essere scusato il frate
da questo commandamento ; e che cosa s' in-
tenda per calciamento . Non è dubio , che
quà quella parola Possint, secondo i quattro
Maestri vuole dire Licet, cōforme quel detto.
Hoc solum possumus , quod de iure possumus
Quanto poi alla necessità può nascere da di-
uerse occasioni, o vero, Ratione persone, per-
che serà alcun frate , che hauerà debole com-
plexione, o serà infermo, o simile ; Altre volte
nascerà dalla varietà de tempi , che serà più
freddo in vn tempo, che in vn' altro . Ouero
per la varietà de luochi, molto sogetti a fred-
di o a giacci, o a sassi, che nōvi si può camina-
re senza offesa de piedi . Alcuna volta nas-
cerà

serà questa necessità per bauer' a far' alcuno lungo viaggio. Ouero Ratione officitij, perche serà superiore, che bisognerà caminare sempre, Tutte queste necessità scusano da questo commandamento, che non si portino calciamenti. Ma che cosa s'intende per calciamenti? Rispondeno quà i quattro Maestri, San Bonauentura, e molti altri, che Calciamentum dici nō potest proprie, nisi quod operit pedes; e però portare sandali, i quali non copreno il piede, non è vietato a frati. Volete vedere se i sandali non si possono chiamare calciamenti considerate che gli Apostoli, a i quali era vietato da Christo di portare calciamenti (come si legge in San Matteo al 10) e non gl'era lor' vietato di portare i sandali, come si vede in molte pitture antiche, Oltra che fu loro cōmādato da Christo stesso, ch'andassero calzati con sandali, come si legge in San Marco al 6. Que si dice Præcepit eis ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum, non peram, non panem, neque in zonas, sed calciatos sandalijs; per calciamenti dunque propriamente s'intendono le scarpe, o pianelli, che coprano i piedi. Però dice la Sirena conscienza, Per calciamenta intelligitur coopertorium de corio, quo operitur pes, unde calligæ sanæ, nec truncatæ, nec solæ propriæ

Esposizione sopra la Regola
inter calciamenta deputari videntur. A Cost
dice Ogone, così i quattro Maestri, e molti
altri.

Il terzo che non se vadi a cavallo questo
commandamento non è dubbio, che secondo
Clemente c'obliga al peccato mortale. E pe-
rò deono molto bene auertir' i frati di non
essere così pronti a seruirsi di simile comodi-
tà, eccetto ne casi necessarij, o di infirmità, o
di debolezza, o per hauer' a fare lungo viaggio
per seruitio della comunità, o se pure è per ne-
gotio proprio, che sia necessario, & honesto
altrimente non serà mai scusato trasgreden-
do questo precetto, onde peccarà sempre mor-
talmète quādo per andare vagando hor quā,
hor là, si seruirà di simili comodità di caualli
o d'altri animali. Ne credete, che se bene la
Regola dice, che Non debeant equitare (onde
parche solo d'andar' a cavallo con caualli vo-
glia vietarci) che così semplicemente s'hab-
bia da intendere, ma secondo San Bonauen-
tura s'intende anco d'andar' in Cocchio, o in
Lettica, o caualcare sopra asino, o in qualsiuo-
glia altro animale, che però dice, che Non
debent equitare; bigare, vel quadrigare, & in
tutto s'intende senza manifesta necessitā;
senza la quale non deono seruirsi i frati di
simile comodità. Ma imitando Christo deo-

no cammar' a piedi, e dire col Salmista: Hi
 in curribus, & hi in equis, nos auem in no-
 mine Dei nostri ambulauimus cum consensu
 Circa poi la uita d'uestimenti, che serà il
 Quarto equipollente, perche è tãta la uarietã
 e diuersità de panni, secondo la diuersità di
 paesi, per questo non è possibile potersene da-
 r' una regola uniuersale, come ben dice Gio-
 uanni 22. Non enim particularium omnium
 certis potest dari scientia. E però Clemente
 dichiara quei uestimenti esser' uili, che serã-
 no per uili giudicati secondo la consuetudine
 de paesi. Così dichiara egli nella clementi-
 na, exiui de Paradiso, nel paragrafo Prate-
 rea, oue dice *Vilitatem autem uestium, tam
 habitus, quam interiorum tunicarum, illam
 intelligi debere dicimus, quae secundum con-
 suetudinem, uel conditionem Patriae debeat
 quantum ad colorem panni, & pretium ui-
 litas merito reputari, non enim quoad regio-
 nes omnes potest determinatus unus modus
 in talibus assignari. E però a fare questa
 giuditio si commette a Ministri, Custodi, &
 Guardiani. Però segue l'istesso Clemente
 nel luochò citato, Huiusmodi uilitatis iudi-
 cium Ministris, & Custodibus, seu Guardia-
 nis duximus committendum, eorum super
 hoc conscientias onerantes.* Dalle quali paro-

*le appare manifestamente l'errore de molti frati, i quali non contenti di vestire di quel panno, che veste la communita, il quale comunemente è giudicato vile da Ministri, Custodi, e Guardiani vogliono vestire panni piu pretiosi, e non s'accorgono, che stanno in continuo peccato mortale, come trasgressori della loro regola, e della loro professione. Io non voglio star' a dirui bora quel che dice Vbertino sopra quelle parole della nostra regola, che Possint repetiare de saccis (poiche dice, Ita velle videtur, quod inter pannum quod fratres debent indui, ad vilitatem sacci sit vicina conformitas) Che questo mio parlare parirebbe forse troppo stirato; ma voglio seruirmi della dichiarazione de Pontefici, in mano de quali è sotto posta la nostra regola. Basta dunque ad vn frate per la obseruanza di questo commandamento obseruare la commune consuetudine, e star' al iudicio de Ministri, e Guardiani, vestendo vestimenti di tale conditione (come dice Martino Quinto) che In eis reluceat paupertas, vilitas, & asperitas; perche sarebbe mostuosa cosa veder' vn pouero vestito de pretiosi vestimenti; poiche Illi qui mollibus vestiuntur in domibus Regum sunt, dice l'istesso Christo Ne senza mistero dice Clemente che la viltà
 de ve-*

de vestimenti si debba consider' anco quāto al colore, poiche non era l'intentione del nostro Padre San Francesco, che i frati andassero vestiti di panni artificiosamente colorati, perch' egli stesso efforta i suoi frati, a non dispregiare quelli, che con tali vestimenti vanno vestiti. Moneo quoque, & exortor ut non iudicent, neque despiciant homines, quos viderint mollibus vestimentis, & coloratis indutos, sed magis iudicent, & despiciant semetipsos. Dunque voleua, che i suoi frati vestissero di panni senza colore, contentandosi di quel colore così vili, e basso, che naturalmente tiene la lana. Così sponde questo passo il mio Serafico Bonauentura.

Di due altri equipollenti, che sono il quinto & il sesto, cioè che se digiuni dalla festa di tutti Santi fino alla Natiuità del Signore. E che i chierici celibrino l'officio secondo l'ordine della Romana Chiesa. Cap. 20.

H Abbiamo dichiarato nel precedente capitolo quattro equipollenti de quei dodici, che pone Clemente nella Clementina exiui de Paradiso, cioè. Che non se babbiano si non due tuuich' una cō il capuccio; & l'altra

250 Espoſitione ſopra la Règola

tra ſenza; Che nõ ſi portino calciamenti; Che non ſi vadi a cavallo ſenza neceſſità; E che i frati ſi deſtino di vili veſtimenti; reſta hora; che nel preſente capitolo v'aggiamo gli altri che ſegueno appreſſo; e primo; Che i frati digiunino dalla feſta di tutti Santi fino alla Natiuità del Signore; Ieiunent a feſto omnium Sanctorum vsque ad Natiuitatem Domini. Qui biſogna primo auertire; che queſte parole. A feſto omnium Sanctorum è quell'altre. Vſque ad Natiuitatem Domini; ſe hanno d'intendere eſcluſiue; tanto dell'vna; quanto dell'altra feſtuità; Così di chiarano tutti gli ſpoſitori; ſicche ne il giorno di tutti i Santi; ne quello della Natiuità vengono incluſi in queſto precetto del digiunare; quando però non veniſſero di feſta feria perche all' hora ſarebbero obligati i frati digiunare in quel giorno; non edime incluſo ne giorni della Quareſima; ma come giorno particolare votato da noi; poiche l' ſteſſo Padre San Franceſco dice. Alijs autem temporibus non teneantur niſi ſexta feria ieiunare. Da queſte parole alcuni hanno preſa occaſione di dire; che noi non ſiamo tenuti digiunare le vigilie; e quattro tempora; che corrono fra l'anno; poiche la Règola dice che; Alijs temporibus non teneantur niſi ſexta feria ieiunare

iunare. Ma questo dubbio ci vien tolto da Clemente nella clementina, Exiui de Paradiso, oue dice queste parole, Alijs autem temporibus, &c. Ex hoc voluerunt dicere aliqui, quod dicti ordinis fratres non tenentur nisi ex condecencia ad alia ieiunia, quam ad ista. E soggiunge, declaramus debere intelligi eos, nos teneri ad ieiunium alijs temporibus, præterquam in ieiunijs ab Ecclesia constitutis; e poi soggiunge, Non est enim verisimile, quod vel institutor regula, vel confirmator absoluere eos intenderit a seruandis illis ieiunijs, ad quæ de communi statuto Ecclesia obligantur ceteri Christiani. Sono dunque tutti i frati obligati di digiunare sotto precetto dal giorno di tutti Santi fino alla Natiuità del Signore, La Quaresma delle Ceneri fino alla resurrettione, Le feste ferie, Le vigilie, E le quattro tempora, che correnno frà l'anno, Ne vengono ad essere scusati i nostri giouani fino al venti vn'anno nel qual tempo obligano le leggi Canoniche a digiunare, ma subito da quel giorno della sua professione vien' ad esser obligato a questo precetto del digiuno per cagione del voto già fatto. Egl'è ben vero, che molte cose (com' espongono i quattro Maestri) ci possono scusare dal detto digiuno, come a aire, per ca-

gione

gione della vecchiaia, o per debolezza, o per la infirmità, o per alcune fatiche, che facesse inferuitio della comunità, o per difetto del cibo, non potendo hauere tanto da mangiare quel giorno del digiuno, quanto è necessario per la sustentatione del corpo, così dice l'Auttore delle conformità, così la Sirena conscienza è così quasi tutti quanti io ne habbia letti sopra questo passo, Oltra che San Francesco stesso lo soggiunge, dicendo. *Tempore vero manifesta necessitatis non teneantur fratres ieiunio corporali*. E qui si deue auertire, che questi digiuni si deono fare con mangiare cibi quaresimali, astenendosi i frati non solo da carne de tutti animali, ma anco da quei frutti, che da loro procedeno, cioè da lattecinij, Caso, Oua, Butiro, e simili. E se bene i quattro Maestri dicono, che si faccino secondo la consuetudine de religiosi di quei paesi, oue dimorano i frati; gli statuti nondimeno di Goglielmo Farinerij, i quali sono antichissimi allegati da Papa Martino nelle sue martiniane, dicono, che non si debba mangiare ne lattecinij, ne Oua, ne altri cibi simili. E gli statuti di Salamanca pongono la priuatione dell' officio a tutti Guardiani, che nel tempo del giuno daranno a mangiare simili cibi. V i si contiene anco vn' altra quaresima ne la no-

stra

stra regola, qual non cade sotto precetto, e però non occorre dir'altro intorno a lei, se non che, volendola i frati digiunare acquisteranno la benedittione del Signore; e quei che non vorran farla, non siano astretti, ne forzati; E questa è la quaresma della Epifania fino a i quaranta giorni continoui, Sanctam vero Quadragesimam, que incipit ab Epifania vsque ad continuos quadraginta dies, qui voluntarie eam ieiunent, benedicti sint a Domino, & qui nolunt, non sint astricti. Il sesto equipollente è questo, che Clerici faciant diuinum officium secundum ordinem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ. Non è dubbio, che anco questo t'obliga al peccato mortale, come dice Clemente nella clementina Exiui de Paradiso, E qui dichiarano i quattro Maestri, che p' lo diuin' officio s'intende tanto il diurno, quanto il notturno, per lo diurno s'intende il Missale, e per lo notturno il Breuiario; E di qui appare l'errore d'alcuni, i quali vogliono, che quando i frati si ritrouano a dire l'officio con altri religiosi, i quali non fanno l'officio secondo la Romana Chiesa, non siano tenuti a celebrar l'officio conforme alla Chiesa Romana, con dire che questo precetto di celebrar l'officio secondo l'ordine della Chiesa Romana, s'intenda per allhora che il

celebra

celebra solo, e non per quando lo dice in compagnia d'altri; Ma io dico tutto il contrario in questo, poiche questo celebrare d'ufficio secondo l'ordine della Romana Chiesa, abbraccia due cose, cioè, che si celebri in Coro dicendo tutte l'hore canoniche, come costuma la Chiesa Romana, e che s'offerui nel dirlo il rito, & ordine, che essa offerua; Così dice una spositione antica; però Benedetto duodecimo comanda espressamente, che tutti i frati debbano conuenir in Coro, dicendo *Authoritate Apostolica ordinamus, quod ante Missarum, & horarum principia, fratres dicti ordinis, quos, causa rationabilis non excusat, ad Chorum conueniant preparaturi Domino corda sua, ibique sine discursu, murmure, & risu; absq; vagis, & vanis aspectibus, sub silentio, in pace, & debita grauitate permaneant, cantent, & orent, & usque ad finem unanimiter perseuerent.* L'istesso conferma Papa Martino nelle sue martiniane constitutioni; Egli è ben vero, che quando un frate non hauesse breuiario, e si ritrouasse in compagnia di altri, i quali non celebrassero secondo l'ordine della Romana Chiesa, in questo caso sodisfarebbe per priuilegio d'Innocentio Quarto, il qual priuilegio comincia, *Pro vestro collegio &c. Ma*

non

non deono i frati si facilmente per priuileggy concessi relaxarsi dalla regular offeruanza, perche *Dispensatus sine rationabili causa, non est tutus in conscientia*. E pero i frati Antichi quado si ritrouauano in alcuna festiuita, oue non si fosse celebrato l'ufficio secondo l'ordine della Romano Chiesa, sempre o quanti, o dopo celebrauano l'ufficio secondo l'ordine del breuiario Romana. Quindi dice l'autore delle conformita, che *Fratres celebrantes alias festiuitates, ab his, que sunt in calendario, aut de quibus non dicit rubrica breuiarij, peccant grauiter, quia presumptuose hoc faciunt, & contra ordinarium Ecclesie*. Dice anco, che non essendo il Canto figurato ordinato dall'ordinario della Chiesa Romana, i frati che esercitano tal modo di cantare, peccano, perche fanno contra l'ordinatione di Benedetto duodecimo, e contra questo precetto. Che *celsbrent officium secundum ordinem Sancte Romana Ecclesie*. Ne bisogna risguardare che nella Chiesa Romana, & anco nella Capella del Papa si usi tal canto, perche se bene s'usa, non però è posto in rubriche de breuiarij, o de messali; e però *Non sunt secundum ordinem Sancte Romana Ecclesie*. E quelli s' esercitano tal modo di cantare, non peccano, come peccamo noi, quali

256 **Esposizione sopra la Regola**
*quali habbiamo per voto di celebrare l'ufficio secondo l'ordine de Breuiarij Romani . Però dice l'istesso Autore delle Conformità, che s'il Papa stesso celebrasse vn officio diuerso da quello, ch'ordina la Romana Chiesa, come già può farlo, sendo egli sopra la legge; nondimeno se noi celebrassimo tal'ufficio senza suo particolar' ordine, peccarebbemo mortalmente, fando cōtro la nostra Regola, la quale vuole, che i Chierici *Faciant officium secundum ordinem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* . Deono dunque i frati se vogliono offeruare questo precetto (come già sono tenuti , & obligati) conuenire tutti in Coro, se non sono impediti di ragioneuole cause, & iui celebrare l'ufficio secondo l'ordine della Romana Chiesa, tanto nel dirlo letto, quanto nel modo di cantare, offeruando il modo ordinato principalmente da Gregorio Santo, e da altri sommi Pontefici . E questo basti per la dichiaratione di questo precetto, o equipollente a precetto, come volete chiamarlo. E perche nel dire che lo officio vi bisogna il Breuiario, per questo cōseguentemente ci vien concesso l'uso di quello, che però soggiunge , *Ex quo, cioè, per la quale causa Habere poterunt Breuiaria* , ec-
cetuando però il Salterio , del che assegnando la ragione il mio *Setificio Bonauentura di**

ce. Hoc dicitur quia Ecclesia Romana utitur alia translatione psalterij, quam communiter habetur, vel verius aliter emendato. Que si deue auertire per maggior chiarezza di questa parola posta nella Regola Excepto psalterio, & ancho per maggior intelligenza di quel che dice San Bonauentura, che San Girolamo; si legge bauer tre volte tradotto il salterio ad istanza di diuerse persone; La prima volta lo tradusse da greco in latino, dalla interpretatione delli settanta interpreti, ad istanza di Damaso Papa, per leuar le confusioni, e scorrettioni di molti esemplari latini da diuersi diuersamēte tradotti. Quindi comandò lo stesso Pontefice Damaso, ch' in tutta la Romana Chiesa non si leggesse altro salterio, se non secondo la tradottione di San Girolamo, che però fù chiamato salterio Romano: Ma perche l'interpertatione de' settanta interpreti, da i quali haueua fatta la tradottione Girolamo, non era accettata da gli Hebrei, perciò fu pregato lo stesso Girolamo che douesse farne vna nuoua tradottione, e lo tradusse non dal greco, nel qual idioma l'haueano scritto i settanta interpreti, ma dall' Hebreo, già puntuato, & interpertato da gli stessi Hebrei; E questo lo fece ad istanza di Sofronio, il quale disputando conti-

R

noa

noamente con Rabbini non poteua conuincerli, perche negauano l'interpretatione de i settanta interpreti, quindi pregò Girolamo Santo, che come peritissimo della lingua Hebraea dalla stessa lingua Hebraea lo tradusse Ad litteram nella latina; E questo salterio così tradotto fu accettato da gl' Hebrei, e lo chiamauano Salterio secondo la Hebraica verità, il quale se bene dalla Christiana Chiesa non è stato rifiutato, e si ritroua in molte librerie, lo tiene nondimeno la Chiesa per sospetto per rispetto di molte varietà di punti, che si ritrouano nella lettera hebrea puntuata, E però a prieghi di Paola, e di Ostachio fu astretto lo stesso Girolamo tradurre vn'altra volta il Salterio dalla lingua greca in latina secondo l'interpretatione delli settanta interpreti, perche la prima tradottione fatta ad istanza di Damaso, era vitiata, & corrotta, dal vitio de scrittori, & astutia de Emoli; E questa tradottione fu prima riceuuta, & accettata da tutte le Chiese di Francia e finalmente fu accettata poi dalle Chiese de Italia; di Germania, e di Spagna, e questo Salterio vsa hoggi tutta la Romana Chiesa, e si chiama Salterio Gallicano a causa che fu prima da tutte le Chiese di Fràcia riceuuto.

Tre Salterij in Somma si ritrouano, o per di-

*ve meglio tre tradittioni di Salterio , tutte
 fatte da Girolamo Santo Il primo è detto Sal
 terio Romano , Il secondo è detto Salterio se
 condo l' Hebraica verità , E il terzo è detto
 Salterio Gallicano . Il primo se bene fu usa
 to nel principio dalla Chiesa Romana, per or
 dine di Damaso Papa , in processo di tempo
 nondimeno per essere vitiato fu totalmente
 tralasciato; Il secondo come sospetto non è po
 sto in uso , E però del terzo detto Salterio
 Gallicano si serue tutta la Chiesa Latina , il
 quale (come hò detto) fu fedelissimamente
 tradotto dalla Greca interpretatione delli
 settanta interpreti in latino dallo stesso Gi
 rolamo ad istanza di Paola , & Ostacchio;
 Ecco dunque la causa perche il nostro Padre
 San Francesco mentre commanda, ch' i Chie
 rici celebrino l' officio secondo la Romana
 Chiesa v' aggiunge questa parola , Excepto
 Psalterio, cioè Romano, perche (come hò det
 to) quello non è più in uso per essere vitiato,
 e scorretto . Ne credete che nel tempo di San
 Francesco fusse in uso, che se così fusse stato egli
 come obediētissimo della Chiesa Romana non
 haurebbe detto, Excepto Psalterio, ma questa
 parola vi la pose per rispondere ad una taci
 ta obiettionem, perche hauendo egli detto, che i
 Chierici celebrassero l' officio secondo la Ru*

mana Chiesa, haurebbe potuto immaginarsi al cù che la intentione sua fusse, che i suoi frati si seruissero di quel Salterio, qual'è detto Salterio Romano a differenza del Salterio secondo lo Hebraica verità, e del Salterio Gallicano; quindi tacitamente risponde a questa obiectione dicendo *Excepto Psalterio, Quasi* voglia dire, se ben'io hò ordinato nella mia Regola, che i Chierici facciano l'officio secondo la Romana Chiesa, non intendo però, che si seruano del Salterio Romano, perche quella per essere vitiato, e scorretto, non è in uso, ma voglio, che si seruano del Gallicano, qual'usa tutta la Chiesa Latina, e la Chiesa Romana stessa, E se bene quell'altro, che fu prima tradotto dalla interpretatione delli settanta interpreti è detto Romano, non è però detto Romano, perche nel tempo di San Francesco se ne seruissè la Chiesa Romana, ma Romano si diceua, per rispetto, che subito tradotto da San Girolamo, prima che fosse vitiato, e scorretto, fu riceuuto dalla Chiesa Romana per commandamento di Damaso sommo Pontefice, Ma io hò fatto troppo lungo discorso in cosa, che non molto importa, perche hoggi di nõ vè questa diuersità di Salterio nella Chiesa Romana, e nella Chiesa Latina, ma tutti si serueno del Gallicano per essere fedelissima-

men-

mente tradotto dalla interpretatione d' i settanta interpreti, i quali come fedelissimi, & eruditissimi nella lingua Hebrca, Caldea, & Greca furono mandati dal Sacerdote Eleazaro a Tolomeo Filadelfi Rè dell' Egitto, acciò traduceßero, & interpretassero il vecchio testamento dall' Hebreo nel Greco idioma, Conchiudiamo dunq; homai questo equipollente al precetto, e diciamo che i Chierici son' obligati di celebrar l' officio secondo l' ordine della Romana Chiesa, seruendosi non del salterio Romano, cioè di quello, che fu tradotto da Girolamo ad istanza di Damaso Pontefice per essere stato vitiato, e scorretto; ne anco di quel salterio detto secondo l' Hebraica verità, il quale fu tradotto pure da Girolamo immediatamente dall' Hebreo puntuato, & interpretato da gl' Hebrei Rabbini, i quali congregatisi in Babilione d' Egitto detta il Cairo peruertirno tutta la scrittura, con metterui i ponti in luogo delle lettere vocali, senza i quali fu già scritta da Esdra, & da Moise istesso; E però se bene questo salterio fu immediatamente tradotto dall' Hebreo, perche nondimeno era stato peruertito in molte cose da Rabbini, & era stato puntuato secondo la loro intentione, quindi è tenuto per sospetto. E però dice il nostro Padre San

*Francesco, ch' i Chierici celebrano il Di-
 uin' officio, lo celebrano secondo l' ordine del-
 la Romana Chiesa, eccettuandone però il
 Salterio Romano, cioè quello, che fu prima
 tradotto da Girolamo dal Greco in Latino,
 & anco quello secondo l' Hebraica verità, mà
 si seruanò del Gallicano pur tradotto da Gi-
 rolamo ad' istanza di Paola, & Eustacchio,
 del quale si serue tutta la Chiesa Latina, E
 questo basti per la intelligenza dell' officio,
 quale deueno celebrar' i chierici. Quanto
 poi a i Laici nostri, i quali sono deputati al
 seruitio de chierici, non hà voluto San Fran-
 cesco ordinare loro vn' officio così lungo pro-
 portionatamente, ma vuole, che per il matu-
 tino dicano vinti quattro Pater Noster, per
 le laudi cinque. per prima, terza, sesta, e nona
 per ciascheduna di queste sette, per il vespro
 dodici, e per compieta sette, E tutto ciò s' è
 ordinato così breuemente, acciò possino at-
 tendere a i seruitij necessarij de chierici, i
 quali attendeno alli studij, all' oratione, a i
 Diuini officij, & ad altri Spirituali esercitij.
 Ne senza ragione dice la nostra regola (par-
 lando de laici) che. Orent pro defunctis, per-
 che nell' uno, e nell' altro officio de chierici,
 tanto il diurno, quanto il notturno, tanto
 quello del messale, quanto quello del breuia-
 rio*

rio vi si fanno le collette, e commemoracioni de morti.

Il settimo equipollente, che pone Clemente nella stessa clementina è questo, che i Ministri, e Custodi per li vestimenti de frati, e per le loro infirmità habbino particolare cura, e diligenza, Però dice la Regola, *Tamen pro necessitatibus infirmorum, & pro fratribus induendis Ministri, & Custodes sollicitam curam gerant.* E se bene in questi due casi soli parche conceda la Regola il ricorso alla pecunia per mezo de gl' amici spirituali si dee nondimeno intender in tutte l' altre necessità simili a' queste, che Così dice Nicolò de verborum significationibus, Così Clemente nella clementina exiui de Paradiso. E questo pensiero, e questa diligenza possono i Ministri, e Custodi commetterla anco ad altri, Così dice Innocentio Quarto, Così Nicolò Terzo, Così Giouanni Vigesimosecondo, e Così molti altri, I quali altri frati, non essi immediatamente, ma per mezo d' amici spirituali possono prouedere a i sopradetti bisogni de gl' infermi, e vestimenti de frati, e d' ogni altra cosa necessaria di necessità simile alle sopradette. Ma che cura, e diligenza bisogna che habbiano de gl' infermi particolarmente i Ministri, e Custodi, & anco i Guardiani,

poich' eglino si dicono *Ministri, e Custodi* lo dichiara *Martino Quinto* nelle sue *Costitutioni dette le martiniane*. Oue dice *Item Ministri, & Prelati pro necessitatibus infirmorum sollicitam curam gerant infirmarios, vel alios fratres deputando pro seruitijs eorum, qui deputati si culpabiles inuenti fuerint, vel notabiliter negligentes, Praesidentium arbitrio puniantur, & omnia fiant circa praedicta sicut in generalibus statutis ordinis praedicti Gulielmi quarto capite continetur*. Questa è la cura, e diligenza, che deuono usare i superiori con deputar' alcuni frati al seruitio dell' infermi, i quali se con diligenza non esercitarādo il loro officio li debbano punir' e castigare secondo la qualità del delitto, Dice di piu il sopradetto Pontefice *Martino Quinto*, che circa il gouerno dell' infermi si osserui lo statuto di *Goglielmo Farinerij*, il quale ragionando del gouerno de gl' infermi dice cosi ne i suoi statuti. *Ordinamus quod fratribus infirmis fratres infirmarij, & fratres alij infirmorum seruitijs deputati, studeant, cum omni diligentia, & sollicitudine seruire uel seruire facere, & de cunctis necessitatibus prouidere, seu prouideri facere teneantur, & hoc de communibus elemosynis fratrum, nisi pro necessitate fratris infirmi indistincte*

si in dēte fuerit aliqua eleemonosyna deputata. E poi soggiūge volumus, & mandamus. Ministris, & Custodibus, ut in suis conuentibus, & locis, in quibus erunt, si qui fuerint infirmi, personaliter visitent, & inquirant qualiter prouidetur, & seruitur infirmis, & si aliquos defectus compererint, fratres qui fuerint in his culpabiles, secundum defectus, & culparum exigentiam, puniant. Questa è la cura, & diligenza, che deono hauer' i Ministri, e Custodi, & Guardiani, & anco altri frati, a chi è questo officio commesso, ilche facendo sono sicuri di hauer' offeruato, quanto vien loro commandato per l' offeruanza di questo precetto, il quale dice. Ministri, & Custodes sollicitam curam gerant, &c. Vi è poi vn' altro commandamento intorno a gli infermi pur equipollente al precetto, il quale è questo, Che s' alcun frate caderà in qual che sorte d' infirmità, tutti gl' altri frati son' obligati sotto pena di peccato mortale seruirlo in quella maniera, ch' uorrebbono esser' essi seruiti. Però dice il nostro Padre San Francesco nella sua Regola. Si qui fratrum in infirmitatem ceciderit, debeant alij fratres ei seruire, sicut uellent sibi serui. Sapeua molto ben' il nostro Padre San Francesco quanto merito s' acquista in questo seruimen-

to de gl' infermi, però non solamente commanda a Ministri, e Custodi, che *Sollicitam curã gerant*; ma commanda anco a gli altri frati che siano pronti al seruitio di tal' infermi & ch' infiammati d' una perfetta carità vogliano seruigli in quella maniera, ch' uolessero per loro stessi, Perche dice l' Ecclesiastico. *Non te pudeat visitare infirmos, in his enim in dilectione firmaberis*. O quanto desideraua questo nostro Serafico Padre, ch' i frati del suo ordine viuessero in Carità. Però voleua che la mostrassero cõ segno di parole, cõ affetto di cuor' è cõ l' effetto dell' opre. Cõ segno di parole, che però diceua. *Ostendāt se domesticos inter se & se cure vnus alteri manifestet necessitatem suã*. Con affetto di cuore, che però diceua; *Si mater diligit filium suum carnalem, quanto magis debet quis nutrire, & diligere fratrem suum spiritualem?* Con lo effetto delle opre, che però soggiungeua, *si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alij fratres debeant ei seruire, sicut vellent sibi seruirì*. Era vero imitatore di Christo questo Serafico Padre, e perche Christo in tutte le sue opre in tutte le parole, & in tutti gli affetti del cuore non mostrò altro, ch' amor' è carità, *Hec mando vobis, vt diligatis inuicem, sicut dilexi vos; In hoc cognoscēt homines, quod Discipuli*

puli mei estis, si dilectionē habueritis ad inuicem. Auertino dunque i frati, che non solo è consiglio Euangelico connumerato trà le sette opre della misericordia, ma anco precetto secondo la nostra regola, & ogni volta, che lasciano i frati di seruir' a gli infermi, quando di ciò han bisogno, peccano mortalmente. Il nono equipollente nella Clementina è questo, che Fratres non predicent in Episcopatu alicuius Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum. Non è dubbio, che per esercitare quest' officio della predicatione giustamente vi sono necessarie due autorità, una bisogna hauerla da Vescoui; che sono veri Pastori delle pecorelle humane, l'altra bisogna hauerla da superiori del ordine, a quali siamo sottoposti per l'obediienza. Della prima ragiona il nostro Padre San Francesco in quella parola, Fratres non predicēt in Episcopatu alicuius Episcopi cum ab eo illis fuerit contradictum. Della seconda in quelle parole, Fratres nullo modo audeant populo predicare, nisi a Ministro Genarali fuerint examinati, & approbati, & ab eo fuerit illis offitium predicationis concessum. Ma che vuole dire, che quando ragiona dell' autorità de Vescoui, dice solamente Cum ab eo illis fuerit contradictum, e non dice, che Ab illis ha-

habeant licentiam. A questo si risponde comunemente, ch' a San Francesco gli pareva, che bastasse questo solo, ch' a loro non fusse contraddetto, perche Qui tacet, affirmat, tanto più che trattandosi d' un atto così pio, di volere pascere, & ammaestrare le loro pecorelle, leuandosi il peso da loro, a quali de Iure conuiene il peso della predicatione perche, Prædicatio est munus Episcoporum, per ciò presupponeua il Santo, che bastasse questo solo a suoi frati, che non loro fusse contraddetto; E veramente in questo douerebbono i Religiosi più tosto farsi pregare, ch' offerirsi a tali officij, & in questo non parche possono hauer occasione legitima i Vescoui di contraddire, mentre son certificati della sufficienza della dottrina, e della bontà della vita del predicatore; poiche come dice Gregorio Santo nel Ventesimosicondo de suoi morali, Pij Pastoris mens quia non propriam gloriam, sed Authoris sui querit, ab omnibus vult iuuari, ait namque, prædicator fidelis optat, si fieri valeat vt veritatē quam solus loqui non sufficit, ora cunctorum sonent, & in San Luca si legge, ch' andando gl' Apostoli a Christo, e dicendoli Domine vidimus quemdam in nomine tuo Demoniacum eijcientem, & prohibuimus eum, quia non sequitur te nobiscum, Egli loro rispose, Nolite probi-

prohibere, qui non est aduersum vos, pro vobis est. Questo profopponendo il nostro Padre San Francesco gli pareva, che douesse bastare questo solo a predicatori, ch' i Vescoui non contradicefforo, & acciò non fufs' occasione d'impedimento l'aspettare detta licenza, per questo dice, che Non predicent cum ab eo illis fuerit contradictum. Ma perche San Francesco in questo non potea disporre della voluntà de Vescoui, Però non è marauiglia se la cosa è stata ordinata altrimenti, e se bene per alcuni tempi, non solo non era a loro contradetto, ma erano pregati, che facessero tal' officio, e i Pontefici stessi concederono molti priuilegij alle religioni, che potessero liberamente predicare, nondimeno hoggi il Consiglio di Trento vuole, che i frati non possono predicare, ne anco nelle Chiese proprie mentre al Vescouo piace di contradirli, Così dice nella sessione 24. Nullus autem secularis, siue regularis, etiam in Ecclesijs suorum ordinum, contradicente Episcopo predicare presumat, & in questo i frat; deono star' alla semplic' obediienza, quando con giusta occasione si moueranno a contradirgli. Perche non è bene pigliare cura di pascere l'altrui pecorelle Inuito Pastore, Tanto più ch' il nostro Padre San Francesco desideraua

gran-

grandemente, ch' i frati portassero ogni riuere-
renza non solo a Vescouï, ma anco a qualsi-
uoglia Sacerdote, per semplice, e pouero ch' e-
gli si fusse. Onde nel suo testamento diceua
Si haberem tantã sapientiam, quantam Sa-
lomon habuit, & inuenirem pauperulos Sa-
cerdotes huius seculi, in Parochijs, in quibus
morantur; nolo praddicare contra volunta-
tem ipsorum, & ipsos, & omnes alios volo a-
mare, timere, & honorare sicut meos Domi-
nos, & nolo in ipsis considerare peccatum,
quia Domini mei sunt. V' è poi anco un' al-
tra autorità, qual deono hauere dalla parte
de superiori della religione, senza la quale
predicando peccarebbono mortalmente, poi-
ch' anco questo ci viene comandato in quel-
le parole della regola, Fratres nullo modo au-
deãt populo predicare, nisi a Ministro Gene-
rali fuerint examinati, & approbati, & ab eo si-
bi officium predicationis concessum. E que-
sto è il decimo equipollente, talche niun frate
de ne può giustamente predicare publica-
mente al popolo senza esser' esaminato, & ap-
probato dal Ministro Generale, E se bene
Gregorio Nono rispondendo a questo dubio,
se il Generale può commetter' ad altri questa
autorità di esaminar' i predicatori, dice che
Nulli potest absenti committere, sed qui

examinatione indigere creduntur, mittantur, ad ipsum, ut cum Ministris Prouintialibus conueniāt super hoc in Capitulo Generali. I quattro Maestri nondimeno dicono, che questo Pontefice parche voglia restringere la regola a quello, che de rigore non parcb' oblighi il Generale, perche non è dubio, che i Vescou, i quali hanno potestà ordinaria d'essaminare quelli, che vogliono ordinarsi la possono commetter' ad altri, come de fatto la commettono, non sò perche causa anco il Generale hauendo egli potestà ordinaria de essainare, & approbare i predicatori, perche non possi commetterla ad altri. E però Papa Innocentio Quarto, e Papa Nicolò Terzo de verborum significationibus, al paragrafo Verum, dicono, che non solo questa autorità la possa commetter' il Generale ad altri, ma concedeno, che lo possano far' anco i Ministri Prouintiali con gli diffinitori ne capitoli Prouintiali, E questo per priuilegio lasciando la purità della regola, se bene è ragioneuolmente conceduto, come già dice Nicolò per la multiplicatione de frati. Verum etiam Prouintiales Ministri hoc possint in Capitulis Prouintialibus, cum diffinitoribus quod etiam hodie obseruari dicitur, & in fratrum priuilegijs contineri, quam quidem licen-

272 Espositione sopra la Regola
*licentiam Præfati Ministri reuocare, ac sus-
pendere valeant, sicut, & quando id eis vi-
debitur expediri, Queste sono le formate pa-
role del sopradetto Pontefice. Hora venia-
mo all' undecimo equipollente, qual' è ch' outi-
que si ritrouano i frati, oue vendessero, che in
quel luogo non potessero spiritualmente of-
seruare la Regola, possono, e debbano ricorre-
re a i Ministri, il che s' intende cõ modo cõue-
niente al nostro stato, cioè andare con licenza
del superiore locale accompagnato cõ il com-
pagno, come già era uso di San Francesco
mandar' i suo frati. Ma che cosa vuol signi-
ficare questo offeruare spiritualmente la Re-
gola? rispondeno tutti gli Spositori, e Bona-
uentura, e Vgone, e Pietro Giouanni, e Giaco-
mo di Valentia, e la Sirena conscienza, e tut-
ti, che non poter' offeruare la Regola spiri-
tualmente, s' intende non poterla offeruare
secondo la sua purità, e secondo il suo rigore.
E Martino Quinto nelle sue constitutioni di-
ce, ch' in quel luogo non si puol' offeruare la
regola spiritualmente; nel quale *Annexa est
proprietas, aut animarũ cura, pueros bap-
tizandi, & alia Parrochialia faciendi, aut
quia Domino reclamante fratres morantur,
aut quia propter necessariorum penuriam
oportet eos in congregationibus, & questis*
in bo-*

in honestis contra regula puritatem, & vsti ordinis generalem accedere, aut propter societatem inhonestam, & insupportabilem, praesertim rudibus, & infirmis, pro huiusmodi causis, fratres debent, & possint recurrere ad Ministrum, qui eos pie ab illis locis debeant remouere, & in locis deuotis, & spiritualibus collocare. Sono dunque secondo Papa Martino, cinque le cause, che astringono i frati a partirsi da i luoghi, & andar a ritrouare i loro Ministri. La prima se in quel luogo vi è annessa proprietà, cioè se tiene entrata, beni immobili, annui redditi, o altre cose simili; che sono contro la purità della nostra pouertà. La seconda, se tiene cura de anime, battezzando fanciulli, o essercitando sacramenti, per i quali si contrahe la compaternità, Il che è contro quel precetto della regola, che dice, Nec fiant compatres viro- rum, vel mulierum. La terza s' il Padrone proprio il quale ha concesso il luogo sciamasse, perche non volesse, che ci fessero i frati. La quarta quando il luogo fusse molto penurioso, onde i frati non vi potessero viuere senza fare cerca di dinari, altre cerche inhoneste, e contro la loro professione. La quinta & ultima s' in quel luogo vi fusse qualche pratica dishonesta, & insupportabile, che

S

fusse

fusse scandolo a frati semplici, i quali essendo rozzi, debboli, & infermi, facilmente potrebbero cadere in qualche sorte di peccato. E però non poter offeruare la regola spiritualmente, si può anco intendere non poterla offeruare senza qualche occasione prossima al peccato, Così dicono i quattro Maestri, *Spiritualiter non posse regulam obseruare potest intelligi, illam non posse seruare secundum suum rigorem, siue secundum suam puritatem, vel sine occasione ad peccatum.* E facendo i frati questo ricorso con debiti modi, deono i Ministri riceuerli benignamente con ogni familiarità, che però soggiunge *Ministri benigne, & charitatiue eos recipiant.*

Del duodecimo, & vltimo equipollente circa la forma dell'habito, e del riceuer alla Religione, & alla professione.

Cap. 21.

H Abbiamo dichiarato ne Capitoli precedenti vñdici cose, le quali secondo Clemente nella clementina sono equipollenti a i precetti, poiche c'obligano al peccato mortale resta hora, che nel presente Capitolo dichia-

ramo l'ultimo, che è il duodecimo posto dal-
 lo stesso Clemente nella sua Clementina, Exi-
 ui de Paradiso, Però bisogna, qui auertire,
 che questo ultimo abbraccia tre cose, La for-
 ma dell'habito, Il modo di riceuere alla rel-
 gione, & Il modo di pigliar a professione, Co-
 si dice Clemente nella sua Decretale, Omnia
 que ponuntur in regula ad formam habitus,
 tam nouitiorum, quam professorum, nec non
 ad receptionis modum, ac ad professionem
 spectantia, nisi recipientibus, quoad habitum
 nouitiorum, sicut dicit regula secundum Deum
 melius videatur: hac in quam omnia sunt a
 fratribus tamquam obligatoria obseruanda.
 La doue per intendere bene quel che dice
 Clemente nel sopraditto luogo, si deue auer-
 tire quel, che dicono gli Spositori della nostra
 Regola, sopra quelle parole del secondo Capi-
 tolo, cioè Postea concedant eis pannos proba-
 tionis, videlicet duas tunicas sine caputio, &
 cingulum, & brachas, & caparonem usque
 ad cingulum, nisi eisdem Ministris aliud se-
 cundum Deum videatur. Hora che cosa
 voglia dire San Francesco in quell'ultime
 parole, Nisi secundum Deum aliud videbi-
 tur expedire? Dicono tutti, ch' in queste paro-
 le intende escludere l'habito de nouitij, quale
 è i libertà de superiori, di farli portar il capa

*none fin' al cingolo, o in alcun' altra maniera,
 E anco quando il nouitio dimandasse l' ha-
 bito de professi pretendendo d' essere professo
 da quel giorno, che riceue l' habito, all' hora
 non si gli deue negare. Egli è ben vero, che
 si deue prima auertir il nouitio quel che im-
 porta riceuere l' habito de professi, poiche por-
 tando quello non può più riterarsi adietro, e
 se dopò fattali questa protestatione, egli il chie-
 de, se parerà così espediente secondo Dio (come
 dice la Regola) non si gli deue negare, Et hoc
 pro honestate ordinis, & conditione recepti,
 Dice l' Autore delle Conformità. Ecco dun-
 que perche dice Clemente in quelle parole
 della sua Decretale, Nisi recipientibus, quo-
 ad habitum nouitiorum, sicut dicit Regula;
 secundum Deum melius videatur. Se bene
 qui si deue auertire, che tutte queste cose era-
 no vere, e poteano farsi a tempo del nostro
 Padre San Francesco ma hora per lo Consi-
 glio di Trento sono vietate nella sessione 25.
 al cap. 15. Oue dice., In quacunque religione
 tam virorum, quam mulierum, professio non
 fiat ante decimum sextum annum expletum,
 nec qui minore tempore quam per annum
 post susceptum habitum in probatione stete-
 rit, ad professionem admittatur, professio au-
 tem antea facta sit nulla, nullamque inducat*

obligationem ad alicuius regula, vel religionis, vel ordinis obseruationem, aut ad alios quoscunque effectus Così dice il Consiglio di Trento. Se abbracciano dunque tre cose in questo ultimo equipollente, come hò detto di sopra, cioè la forma dell' habito, il modo di riceuere alla religione, & il modo di pigliar' la professione. *Hac inquam omnia sunt a fratribus tamquam obligatoria obseruanda, dice Clemente, Però deono molto bene auertir' i frati, che non loro è lecito di formare gli abiti a loro modo, & a loro capriccio, ma deono starne al giuditio de superiori, non solo quanto alla viltà, ma anco quanto alla forma, e quanto alla larghezza, e lunghezza; perche i sommi Pontefici lo rimettono al giuditio de superiori, aggrauandone le loro conscienze, perche circa la forma dell' habito, e quanto debba essere largo, o lungo, e di che viltà debba essere. Queste cose non si trouano espresse nella regola, però non se ne può dare certa forma, ne certa regola. Quanto alla viltà de vestimenti vi è una regola vniuersale, che secondo la diuersità de paesi, così v'è-gono giudicate diuersamente le finezze, e p'stioni de p'ni come habbiamo detto nella dichiarazione di quel equipollente, che dice, Fratres vilibus vestimentis induantur.*

Però Papa Giouanni Vigefimoſecondo rimettendo queſto al giuditio de ſuperiori dice in vna ſua conſtitutione , la quale comincia. *Quorundam exigit, queſte parole Noſque præſatorum Miniſtrorum, & Cuſtodum, & Guardianorum iuditio præſentium authoritate committimus, determinare, videlicet arbitrari, ac præcipere cuius longitudinis, latitudinis, groſſitiei, & ſuttilitatis, formæ ſiue figuræ atque ſimilium accidentium eſſe debeant tam habitus ipſorum, quam caputia, quã interiores tunice, quibus fratres oës dicti minorũ ordinis induantur, ac inſuper culus quãteq; vilitatis indui eos, ipſis veſtimentis oporteat, & an in veſtimētis huiuſmodi reluſceat aſperitas vilitas, & paupertas, utrũ, vel quantũ ad colorẽ prætium, vilitatẽ, paupertatẽ, quoq; ac cætera accidentia. Vedete come in queſta conſtitutione queſto Pontefice rimette al giuditio de Miniſtri, & Cuſtodi, & Guardiani il giudicare di che lunghezza, larghezza, groſſezza, forma, e figura, e di qual altri ſimili accidenti debbano eſſere i noſtri veſtimenti. Il ſimile conferma Benedetto Duodecimo, ma ambidue vengono ad aggrauarne la conſciẽza de ſuperiori, E ſoggiungono, che i frati ſudditi ſtanno al parere loro, e veſtendo ſecondo la loro determinatio-*

ne,

ut, non possono essere chiamati trasgressori della loro regola, e de loro statuti. Aggiungendoui la pena della disubidienza, e della scomunica a tutti quei frati, che presumeranno portare abiti difformi, corti, o stretti, contro la determinatione fatta dal Generale, o da Ministri Prouintiali, Custodi, e Guardiani. Da tutte queste cose dichiarate habbiamo, che i Pontefici hanno data autorità a superiori dell' ordine, di giudicare la viltà de vestimenti, della lunghezza, larghezza, colore, e d' ogni altro accidente, Per questo i nostri superiori, e particolarmente Guglielmo Farinerij nelle sue constitutioni, che fe essendo egli Generale dell' ordine, nel Capitolo celebrato in Assisi l' anno del Signore 1354. determinò tutte queste cose. Onde dice nel secondo Capitolo, *Cum regula dicat quod fratres vilibus vestimentis induantur, ordinamus, & statuimus, ut vestimentorum vilitas attendatur in pretio, pariter, & colore, E sequita In omnibus autē, qua ad habitum fratrum spectant, ad imitationem Patrum nostrorum, semper in vestibus reluceat asperitas, & vilitas, & paupertas, & ut ignorantia nemini sit occasio delinquendi, ordinamus quod omnes fratres vestibus talibus induantur, que nec sint adeo pretiose, ut videntes,*

dos de curiositate, & vanitate notare debent;
nec ita vilia, & grossa, quod ipsa uidentes in
horrorem inducant, & prouocent ad risum: In
 tutte le sopradette parole vien a determina-
 re quanto debbano esser vili i nostri vesti-
 menti, poiche bisogna rispondere in loro, e
 manifestamente apparere l'asperità, viltà, e
 pouertà: Auertano dunque bene quanto so-
 no lontani dall' offeruanza della loro regola
 quei frati, i quali vesteno panni di tal condi-
 tione, che riluce in loro per contrario morbidezza,
 finezza, e ricchezza. E se bene è vi-
 tioso questo, e contro la loro professione, e an-
 co vitioso l'altro estremo di coloro i quali for-
 si per parere santi, e diuoti al mondo, vesteno
 di vestimenti tanto aspri, e grossi, che chiun-
 que li vede, l'abborrisce, e dispreggia. Però
 dice bene questo nostro Prelato, che le vesti
 de frati non siano ne tanto pretiose, che ris-
 guardandole il mondo, ne prenda occasione
 di mormorare de frati, e notargli di troppa
 curiosità, e vanità; ne siano tanto aspri, che
 ne i petti de gli homini generino horrore,
 Seguitano poi le stesse constitutioni ragio-
 nando della lunghezza, & larghezza de ve-
 stimenti, e dicono, *Longitudo autem habitus*
ultra longitudinem fratris ferentis talis sit,
quod nec plica ultra quatuor digitos proten-
 datur,

datur, nec ita brevis, quin corda ex ea valeat operiri. Vuol dunque questo statuto, che la lunghezza dell'habito non acceda il fratre, chel ha da portare più di quattro dita, per fare la piega, e questo è il più, e che non sia tanto corto, che non si possa fare tanto di piega, che non basti a coprire vna corda. Le stesse parole dice Papa Martino, e vi agginnge, che la larghezza del cappuccio corrisponda proportionatamente alla lunghezza. E gli statuti di Salamanca vogliono, che la larghezza del cappuccio non passi la giuntura de gli bomeri, e la lunghezza della parte posteriore non ecceda il cordone. E così habbiamo la lunghezza, e la larghezza dell'habito, e del cappuccio determinata, e da vn Pontefice, e da vn Generale. vien anco giudicato esserci necessario il mantello, il quale di che forma debba essere, lo dicono gli stessi statuti del Farinerio con queste parole, Mantellos quoque de panno vili, & humili fratres babeant, non rugatos circa collum, non crispas, nec vsque ad terram, per integrum saltem palmum protensos. E Martino Quinto nelle sue constitutioni confermando lo statuto del Farinerio, dice De mantellis autem, & de modo dormiendi, & de cammisijs, & cingulo, & salsiamentis, in omnibus obseruetur statutu

Gu-

Guglielmi Farinerij, il quale oltra il mantello dice; quanto al dormire, nec dormiant fratres vnyquam sine habitu, cingulo, & femoralibus, nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur. Da questo Statuto appare manifestamente l'errore d'alcuni frati (se pur ve ne sono di questi) che senza causa ragionevole, stando nelle proprie stanze, si spogliano dell'habito, o del cappuccio, il quale è parte essenziale dell'habito, fidandosi forse, che non sia peccato mortale, per le parole di Martino Quinto, il quale dice nelle sue constitutioni, In omnibus constitutionibus, statutis, ordinationibus, declarationibus, tam summorum Pontificum, quam aliorum quorumcumque que non sunt contra legem Dei, vel Ecclesie Generale preceptum, authoritate Apostolica dispensamus, nolentes aliquem dicti ordinis ex predictis statutis, seu ordinationibus, vel declarationibus, de quibus, in his presentibus non fit mentio, mortalis peccati vinculo alligari, nisi tales essent casus, quod Diuina Lige, vel Lege Sacrosanctae Romanae Ecclesie merito ducerent ad mortale. Oue appare manifestamente, che non statuto, o sia Papale, o di superiori del nostro ordine vuole, che c'obliggi a peccato mortale questo Pontefice, purchè non sia tale, che per lege

lege Diuina, o Ecclesiastica sia vietato, perche all' hora non come statuto fatto dal Papa, o da nostri superiori, ma come vietato dalla legge Diuina, o Ecclesiastica obligherà al peccato mortale, Se però sarà legge tale, che a quello c' oblighi. Ma s' ingannano molto costoro, che hanno questa fidanza, perche se ben il frate, stanno senza l' habito, o senza il cappuccio non peccasse mortalmente per vigore di qualsiuoglia statuto, vi è di più la consuetudine della religione, la quale è stata sempre obseruata. E s' alcuno dirà, che ne anco la consuetudine oblighi al peccato mortale, poiche Sisto Quarto dice in vn suo Breue, qual comincia Ad perpetuam rei memoriam, quod Ministri, & Custodes, & Guardiani, & fratres dicti ordinis, presentes, & qui pro tempore fuerint ex statutis, seu consuetudinibus, vel declarationibus dicti ordinis, præter regulam quomodolibet, & a quibuscumque editis, etiam confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, illis contra facientes, nulla Ecclesiastica censura, nulloque peccati mortalis uinculo alligari. Dal quale Breue appare manifestamente, che ne anco la consuetudine oblighi al peccato mortale. Ma io anc' a questo rispondo lasciando da parte ogni statuto, & ogni consuetudine,

ne, e dico, che il religioso è obligato per legge Ecclesiastica di portare sempre vestito l'habito della sua religione, si com'è manifesto nel libro de Decreti 20. q. 1. cap. vidua, e nel cap. Sancti monialis alla 23. dist. E però bisogna tener' indubitatamente, che in ogni luogo, e in ogni tempo i religiosi professi son' obligati stare vestiti del loro habito, O stanno nel Monasterio, O andando fuora, Dormendo, O veggiando, Onde s'un religioso professo uscisse dal Monasterio, e temerariamente, cioè senza causa ragioneuole, deponesse l'habito non solo peccarebbe mortalmente, ma sarebbe scomunicato, come manifestamente appare nel cap. vt periculosa ne Cle. vel mon. Egli è ben vero, che stanno nel Monasterio se senza causa ragioneuole deponesse l'habito, non sarebbe scomunicato, Ma se per alcuno spatio di tempo notabile stesse senza l'habito dentro il Monasterio, se bene non incorrebbe nel vincolo della scomunica, non sarebbe però senza il peccato mortale, se ciò facesse senza ragioneuol causa, e senza licenza del suo superiore, secondo la commune opinione de Sommissi. E però dice bene quel dottissimo Giacomo de Grassys nelle sue aeree decisioni nella parte seconda nel libro 3. al cap. 18. *Quod Religiosus dimittens habi-*

tum

tum ad longum tempus ex causa rationabili, habita licentia a suo superiore, vel etiã si sine illa, si est omnino evidens, vel superioris copia haberi non potest, non peccat. At si absque causa habitum dimittit, sed ad modicum tempus, puta ad horam, peccat venialiter, Verum si ad longum tempus in Monasterio, tunc peccat mortaliter. E lo stesso dice nel quinto, cap. del terzo libro al numero settuagesimo quinto. Qui in cella dimittit habitum suum, vel dum iacet in lecto, licet pœna excommunicationis non ligetur, peccat tamen mortaliter. E nel medesimo libro al numero settuagesimo sesto dice Religiosus semper debet esse cum habitu, etiam in lecto causa infirmitatis. Attestando il cap. Sanctimonialis, & il cap. Vidua, come di sopra. E soggiungendo poi dice. Qui tamen ad modicum tempus dimittit, dicitur etiam continue deferre, quia aliquod dicitur continue fieri etiam si aliquod interuallum habeat, Si come è notato in capitulo presenti de præb. libro sexto. E quanto poco debba esser questo tempo, che il religioso senza peccato mortale, per recrearsi alquanto possi lasciare l'habito, comunemente si tiene, che sia lo spatium d'una hora, il quale termine passando, se di nuouo non se'l torna a ripigliare, incorre nella pena del peccato

Espositione sopra la Regola mortale . Dalla quale opinione si cauano due conclusioni . La prima è questa, ch' il religioso, il quale con causa ragioneuole, e con licenza del suo superiore si spoglierà il suo habito, non peccarà, ne mortalmente, ne venialmente . La seconda è questa, ch' il religioso, il quale senza causa ragioneuole , ma per sola recreatione per poco spatio di tempo , cioè per una hora, o meno deponerà l' habito, peccarà venialmente, ma se sarà per più lungo tempo à una hora , peccarà mortalmente . E però dice bene il sopradetto Pontefice Martino nelle sopracitate constitutioni, che *Nec dormiant fratres vnquam sine habitu, cingulo, & femoralibus, nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur .* Horsù veniamo al nostro proposito , non è dubbio, che Clemente dice, che tutte quelle cose, che s' appartengono alla forma del habito sono i frati obligati ad offeruarle com' equipollenti al precetto . Hora non è dubio, che essendo questo espresso nella regola, bisognaua, che fusse determinato da Pontefici . E però Papa Giouanni Vigesimo-secondo, e Papa Benedetto Duodecimo hanno commesso questo al giuditio del Generale in tutta la Religione , e de Prouintiali nelle loro Prouintie . Ma il Generale Farinero, e consequentemente tutti i Ministri,

Custodi, e Guardiani hanno determinato, ch' il nostro habito, quanto alla viltà, non sia tanto aspro, e vile, che generi aborrimiento, ne tanto pretioso, ch' il mondo c' habbia a giudicare di curiosità, e vanità. E quanto poi alla lunghezza hanno determinato gli stessi, che non sia più di quattro dita più del fratre, che deue vestirsi, per fare la piega, ouero che non ecceda il frate secondo gli statuti di Salamanca. E che la larghezza non debba esser maggiore di diceotto palmi, ne minore di quindici; Il cappuccio poi che non ecceda la corda più di due dita al più, ne sia meno di due dita sopra la corda, secondo Martino, e Farinerio, o fino alla corda secondo gli statuti Generali. E che la larghezza dello stesso cappuccio, non ecceda il Cono della giuntura de gli homeri. Dunque i frati per esser veri offeruatori di questo duodecimo equipollente, quanto alla viltà, & alla forma del habito, bisogna necessariamente sotto pena di peccato mortale, Che vestino panni vili, secondo sarà giudicato da superiori. E che l' habito non sia più largo di diceotto palmi al più, ne meno di quindici. E quanto alla lunghezza non ecceda il frate. E ch' il cappuccio non ecceda in lunghezza la corda più di due dita ne sia corto più di due dita sopra di quella.

E quãto alla larghezza che nõ ecceda il Cono della giuntura delle spalle . Io non voglio stare hora a determinare se si pecca mortalmente per ogni poco, che si eccedesse delle misure predette, perche sarebbe troppa presunzione la mia . Dirò bene , che la leggerezza dell'atto scusa dal peccato mortale anco in quelle cose, che De Iure diuino sono mortali, Come sarebbe a dire, vna minima trasgressione fatta per inauertenza; Così dirò anco che in queste cose del vestire si farà ù poco d' eccesso, percb' il panno sia piú largo , o piú stretto, non per questo giudico ch' il frate pecchi mortalmente . Ma l' importanza è di coloro , i quali Ex intento fanno professione di vestir abiti, i quali oltra la finezza, nella quale nõ riluce Asprezza, Viltà, O pouertà, come determinano i Pontefici gli superiori fanno anco professione di farsi gli abiti tanto larghi, che non solo eccedeno la larghezza di diceotto palmi, ma aggiungono a venti , e a venticinque . Onde non so come costoro possono essere scusati dalla trasgressione di questo precetto, che pone Clemente nella offeruanza della forma dell' abito . Per questa medesima ragione mi muouo io a dubitare , s' il frate il quale va senza il cappuccio cusito con l' abito pecca mortalmente ? o nõ ? E certo se noi

vogliamo

Vogliamo attentamente risguardare alle parole del nostro Padre San Francesco nella sua regola, parche veramente voglia dire, che una tonica sia cusita col cappuccio, e l'altra no; perche dice parlando de professi, *Habeant unam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio.* E Tanto più mi à da dubitare, che questa sia stata la sua intentione quanto che parlando de novitij, i quali non son così obligati alla forma dell'habito, dice nel secondo Capitoio della sua regola, che i superiori loro concedano i pãni della probatione; E dichiarano poi quai siano questi panni, dice che sono due toniche senza cappuccio, *Duas tunicas sine caputio.* Vedete come San Francesco volendo nominare le toniche, che non sono cusite col cappuccio, le chiama toniche semplicemente, Da qui conchiudo io, che l'uso del parlare del nostro Padre San Francesco, parche sia dichiarare tutti due i nostri vestimenti toniche, ma di quell'una ne vuole col cappuccio cusita, e l'altra senza, altrimenti non vi sarebbe differenza trà loro, perche quando il cappuccio non e cusito con la tonica, ambe due si dicono senza cappuccio, Oltre di ciò giudico, che i frati a questo sian' obligati per un'altra ragione detta di sopra, perche se i frati son' obligati d'offeruare la forma del

l'habito, come quello, che è comandamento, equipollente al precetto, e determinare questa forma aspetta a i nostri superiori, i quali hanno determinato ne gli Statuti di Salamanca, che il cappuccio si porti cusito all'habito, dunque i frati son' obligati offeruare questo equipollente al precetto; Vna cosa sola, potrebbe scusarci da questa ragione, & è ch' il cappuccio cusito non sia d'essenza della forma dell'habito. Hò fatto questo discorso prater intentum, perche quanto a me in questa materia non sò darci altra resolutione, ne voglio in questo affermare cosa alcuna, non vi essendo diteratione di Pontefici, se ben' a me par' una dura cosa metter' in pericolo la salute d'un pouero frate per una minima differenza d'un poco di filo cusito, o non cusito nel cappuccio; Tutto questo procede, perche nel tempo di San Francesco, non si portaua questa forma di cappuccio, che si porta adesso, ma, o come quella, che portano i Padri Cappuccini, o come questi cappuccetti di Marinarari, i quali necessariamente bisogna, che siano cusiti con l'habito, Ma dopò, che si trouò la forma del vestire, che noi usiamo (già pure trouata, e data da nostri superiori, come appare nelle constitutioni del Farinerio, e di Martino Quinto) non parche sia così

necef-

necessario portarsi il cappuccio cosito, se bene così comandano i nostri statuti di Salamãca, a quali dobbiamo ubidire, perche non solo sò fatti da nostri superiori, ma son' anco cõfirmati da Papa Giulio Terzo; Questo è quello, che mi occorre dir' intorno a questo ultimo equipollente quanto alla forma dell' habito. Quanto poi al modo di riceuer' all' ordine bisogna offeruare più conditioni (secondo la mente del nostro Padre San Francesco) e per quanto si può comprendere dalle sue parole; sette conditioni vi sono necessarie, La prima, che quello, il quale vuol venir' a questo nostro ordine, ci venga volontariamente, non forzato, e contro la sua volontà, E questa conditione si caua da quelle parole, Si qui voluerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres nostros. La seconda conditione, che si ricerca è che i nouity siano riceuti da quello, il quale tiene l' autorità di riceuerli, E questo farà il Ministro Generale di tutto l' ordine, o il Ministro prouintiale, al quale spetialmente (secondo la regola) è conceduta questa potestà, E se bene dice la regola, che Mittant eos ad Ministros Prouintiales, quibus solummodo, & non alijs concessa est licentia spetialis (per il che parche ne venga escluso il Generale) nondimeno secondo

la dichiarazione di Gregorio Nono, non solo i Generali hanno questa potestà di riceuere all'ordine, ma solo in loro è la potestà ordinaria, e i Ministri Prouintiali l'hanno solo per concessione spetiale, ne la possano commettere ad altri. Però quando i Ministri vando al Capitolo Generale non possono commettere questa autorità a Vicarij Prouintiali, Se bene questo articolo è rilassato dal priuileggio, Onde secondo la dichiarazione d'Innocentio Quarto, e Nicolò Terzo, non solo i Generali, e Prouintiali, Ministri hanno ordinaria potestà di riceuer' all'ordine, ma possono anche commetterla ad altri frati prouidi, e discreti; talche i Ministri Generali, e Prouintiali hanno autorità ordinaria, ma tutti gli altri sono delegati. La terza conditione, che si ricerca per venir' al nostro ordine è che chi, vi vuole venire non sia impedito dal Sacramento del Matrimonio, E però dice nella regola, *Et uxores non babeant*. La quarta conditione, e che faccia prima la distributione delle sue robbe, che però dice, che *Dicant illis Verbum Sancti Euangely, quod vadant, & vendant omnia bona sua, & ea studeant pauperibus erogare*. La quinta conditione, che si dee offeruar' è, che ne i prelati, che lo riceuono, ne i frati siano di qual conditione si siano si debbano

vano intramettere ne beni di quelli, che vengono all'ordine, onde dice, *Caveant fratres, & eorum Ministri ne solliciti sint de rebus suis temporalibus, ut libere faciant de rebus suis, quicquid Dominus inspirauerit eis.* La sesta conditione è, che se quelli, che vengono all'ordine chiedessero parere a' frati, che douessero fare delle loro facultadi, e come le douessero distribuire, all' hora i frati senza dargli altro consiglio, deono mandargli ad alcuni timerosi d' Iddio, a consiglio de quali debbano distribuire i lori beni a poveri, Però dice, *Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant Ministri mittendi eos ad aliquos Deo timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur.* E finalmente fatte tutte queste cose, il superiore loro conceda i panni dell' approbatione, e del nouitiato, che saranno due toniche senza cappuccio, il cingolo, con le brache, & il caparone; Tutte queste conditioni deono offeruarsi da coloro, che riceuono i nouitiij all'ordine, e son' obligati offeruarle sotto precetto, e sotto pena di peccato mortale, Se bene Martino Quinto vi n' aggiunge anco delle altre nelle sue constitutioni, cioè, Che non siano riseuti i nouitiij, se non hanno l'età di quattordici anni compiuti, Ne faccino professione, Nisi an-

294 **Esposizione sopra la Regola**
no completo, e Che Examinentur de Fide,
Catholica, & de Ecclesiasticis Sacramentis,
(come dice anco la regola) & quod sint fideles,
Catholici, de nullo errore suspecti, matrimo-
nio non ligati per copulam carnalem, corpore
sani, animo prompti, legitime nati, debitis ex-
pediti, cōditione liberi, nulla infamia vulga-
ri notati, competenter litterati, vel ad alios
labores ordinis, fratribus honestos, & utiles,
apti; aut talis conditionis existentes, quod eo-
rum receptio clero, & populo non modicam
edificationem, afferat. Bisogna anc' offerua-
re le conditioni della Bolla di Sisto Quinto,
le quali sono queste, Che siano di bona vita,
& probati costumi, Nō grauati da debiti, Ne
obligati a rendere conto per l'amministra-
tioni di alcuni beni, o dinari a loro commessi;
Che non habbiano commesso alcuno graue
dilitto, Ne meno siano banditi, o condendati,
ouero sospetti d'alcuno delitto, E finalmente,
che non si mouino a venire alla religione per
alcuno rispetto humano, ma per mera diuo-
tionē, e maggior comodità di seruire a Dio
Anco Paolo Quarto, & Pio Quinto in vna
loro constitutione approuata, & rinouata da
Gregorio Decimoterzo dicono, Che non si ri-
ceua alcuno, che fin' al quarto grado sia dis-
sendente da Hebrei, o Mori, o Heretici con-
denda-

*dedati di quelle di quali i corpi, o statue fue-
 ro state abrugiate. Del modo poi di fare la pro-
 fessione nõ è espresso nella regola, ma solo di-
 ce, Finito vero anno probationis, recipiantur
 ad obedientiã promittētes vitam istam, & re-
 gulam semper obseruare. Pero le constitu-
 tioni del Farinerio ordinando il modo, & la
 forma della professione, dicono così. Comple-
 to vero anno probationis, si nonitij a s. atri-
 bus, cum quibus conuersati fuerint, habeant
 laudabile testimonium, de Generali. v. l. Pro-
 uincialis Ministri licentia, a suis Custodibus
 ad professionem recipi possint, & interdum
 ex rationabili causa possit Minister hoc ip-
 sum concedere Guardianianis, quam quilibet
 Nouitius faciat in hęc modum, cum ad pro-
 fessionem recipitur. Ego frater N. voueo,
 & promitto Deo Omnipotenti, & Beate Ma-
 rię Virgini, & Beato Francisco, & omnibus
 sanclis, & tibi Pater toto tempore vite meę
 seruare regulam fratrum minorum per Do-
 minum Honorium Papam confirmatam vi-
 uendo in obedientia, sine proprio, & in casti-
 tate. Questa è la forma della professione or-
 dinata da superiori, la quale siamo obligati
 ad obseruare sotto pena di peccato mortale
 secondo Clemente nella clementina, al para-
 grafo Item, quando dice quasi nel fine, Nec*

non ad receptionis modum, ac professionem spectantia, nisi recipientibus quoad habitum novitiorum (sicut dicit regula secundum Deum aliud videatur) haec inquam omnia sunt a fratribus tamquam obligatoria observanda.

Di sette altre cose Della nostra Regola le quali hanno forza di precetto, dette con questa parola teneantur.

Cap. 22.

E Stato sempre comunemente tenuto da tutto il nostro ordine, e da tutta la nostra Religione, che ogni volta, che nella nostra regola ci vien comandata qualche cosa con questa parola (Teneantur) sempre ci vien comandata cosa, all'osservanza della quale son' obligati i frati, come quella, che ha forza di precetto. Onde Clemente nella Clementina, Exiui de Paradiso, nel paragrafo Item, dice Item ordo communiter sentit, tenet, & tenuit ab antiquo, quod ubicumque ponitur in regula hoc vocabulum, teneantur obtinet vim praeccepti, & observari debet a fratribus sicut tale. Hora non è dubbio, che nella regola ci sono comandate alcune cose con questa parola (Teneantur) e per quanto si può

può discernere dalla stessa Regola, sette sono quelle cose, che ei vengono comandate, La prima, che *Fratres teneantur fratri Francisco, & eius successoribus obedire*. La seconda, che *Non teneantur nisi sexta feria ieiunare*, La terza, che *Si qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint, pro illis peccatis de quibus ordinatum fuerit inter fratres, ut recurratur ad solos Ministros Prouintiales, teneantur predicti fratres ad eos recurrere, quam citius poterunt sine mora*. La quarta, *Quod uniuersi fratres unum de fratribus istius religionis teneantur habere in Generalem Ministrum*. La quinta, quod ei *sz. Generali teneantur fratres firmiter obedire*. La sesta, che *Prouintiales Ministri teneantur ad capitulum conuenire*. La settima, che *Prouintiales, Ministri, & Custodes quibus electio data est, si viderint Ministrum Generalem non esse sufficientem ad seruitium, & communem utilitatem fratrum, teneantur alium sibi eligere in Custodem*. La prima dunque, che viene comandata con questa parola, *teneantur*, che ha forza di precetto, e questa, che i fratri siano tenuti a ubidir a San Francesco, & a tutti i suoi successori. E questo ci vien comandato nel primo capitolo con quelle parole, *Alij fratres teneantur*

tur fratri Francisco, & eius successoribus obedire. Sapea bene il nostro Padre San Francisco, che quel Corpo, il quale ha più capi, e mostruoso; quindi volendo egli, che il corpo della sua religione non fusse tale, prima l'unì col corpo vniuersale della Chiesa Romana sottomettendolo al gouerno del suo Capo, che è il sommo Pontefice, che però disse, Fratrer Franciscus promittit obedientiam, & reuerentiam Domino Papæ Honorio, ac successoribus eius canonice intrantibus, & Ecclesie Romana. Lo sottomette poi a vn capo particolare di quella, che è il Generale, il qual è capo particolarmente della religione, però disse, Alij fratres (cioè tanto sudditi, quanto superiori) teneantur fratri Francisco & eius successoribus obedire. Il quale comandamento non è dubbio, che ha forza di precetto, poi che vi è posta la parola teneantur, E però ogni volta, che si lascia d'ubedire al Ministro Generale in quelle cose, che non sono contro l'anima, e contro la regola, si pecca non dico sempre mortalmente, eccetto se si facesse Ex contèptu, perche all'hora Ratione contemptus sarebbe sempre peccato mortale. Ma quando fosse o per disgratia, o inauertenza, o in altro modo simile, non farà sempre peccato mortale il non ubidir in tute le cose,

cofe, ma solo quando la cosa comandata fosse tale, che o per precetto diuino, o per precetto Ecclesiastico, fosse obligato a farla; questo vuol dire il mio Serafico Bonauentura nel secondo delle sentenze, nella distinctione ultima, questione ultima, Oue dice, *Quia obtemperare in omnibus, non tantum est facile, imò est impossibile, ideo fines imponuntur promissioni obedientie, unde Beatus Franciscus non precipit simpliciter fratribus suis Prelatis in omnibus obedire, sed in omnibus, que promiserunt Domino obseruare.* Ma perche di questo ne habbiamo ragionato nel cap. 15. e 16. oue habbiamo discorso sopra quel precetto, che dice, *Præcipio firmiter per obedientiam, ut obediant suis Ministris; per questo non occorre fare piu lungo discorso sopra questa materia dell' obidienza, Basta che i frati sono tenuti sotto pena di peccato mortale d'ubidir' a San Francesco, & a suoi successori Generali.* E questo vuol dire San Francesco dicendo, *ch' Alij fratres teneantur fratri Franciscus, & eius successoribus obedire.* Però diceua Girolamo nella Pistola 82. *Prima consideratio cœnobitarum est obedire maioribus, & quicquid Iusserint facere, e Paolo a gli Hebrei nel ultimo capo dice, Obedite prepositis vestris, & subiaccete eis.* Il secondo

luogo

luogo della nostra regola è quello, oue dice, *Qui non teneantur nisi sexta feria ieiunare,* al cap. terzo E perche prima haueua il nostro Santo Padre ragionato della Quaresima di tutti i santi (la quale venendoci comandata col verbo imperatiuo, non è dubbio, che è vno de i dodici equipollenti, che pone Clemente nella clementina, come habbiamo dichiarato sopra al cap. 20.) Però seguita, che *Alijs temporibus non teneantur nisi sexta feria ieiunare,* E così diciamo ch' il digiunare la Quaresima d' ogni Santo è equipollente al precetto, e digiunare la sesta feria è vn commandamento quale ha forza di precetto, poiche ci vien commandato col verbo, *teneantur,* E perche questa parola *teneantur* (secondo Clemente) habet vim precepti, dunque il trasgredir' il digiuno della sesta feria è sempre peccato mortale. Ne per questo perche San Francesco dice *Alijs autem temporibus non teneantur,* vengono esclusi quei giorni, che per precetto diuino, o Ecclesiastico ci vengono commandati, Come sono la quadragesima ordinaria dalle Ceneri fino alla resurrettione le vigilie, e le quattro tempora, perche quelli sian' obligati offeruarli come religiosi, per precetto di regola, e questi come Christiani per precetto Ecclesiastico, E se be-

ne molte possono essere le cause, che ci scusano dal digiuno, che però soggiunge la nostra regola, Tempore vero manifeste necessitatis non teneantur fratres ieiunio corporali, Come nel tempo dell' infirmità, o della vecchiezza, o d' altre fatiche corporali, Chi non sa che non esclusa i frati la conditione della età, poiché secondo le leggi canoniche i giouani non son' obligati al digiuno fin che non sono giunti all' età di venti vn' anno, Questa conditione (dico) non scusa i frati per caggion del voto, e però fatta la professione subito seguita. L' obligo de i digiuni comandati dalla nostra regola, Ma come si dee offeruar' il digiuno, e che cibi si deono mangiare, già l' habbiamo dichiarato al capo vigesimo, oue ragionissimo dell' equipollente, che pone Clemente nella Clementina. Resta hora, che veniamo a dichiarare. La terza cosa, che ci vien commādata cō la parola, teneantur, & e questa, Si qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, ut recurratur ad solos Ministros Prouintiales, teneant irpradieti fratres quamcitus poterunt ad eos recurrere, sine mora. Era Padre benegno, pieno d' amore, e charità, Zelantissimo della salute de suoi fratelli, e figliuoli il nostro Padre

dre San Francesco, e però hauendoci dato il rimedio circa la salute del corpo, commandando a superiori, e sudditi, che habbiano particular cura de i frati infermi, bora vuole rimediare all' infirmità spirituale dell' anima, che è il peccato, e però dice, *Si qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint, &c.* Non è dubio, che per buono santo e perfetto, che sia vn huomo, o vn religioso, s' n' a tanto, che non è confermato in gratia, sempre può cadere, e sempre è soggetto al peccare, e quanto più si forza di ritirarsi al seruitio d' Iddio, tanto più gagliardamente deue prepararsi alle tentationi, *Quanto enim aliquis maius habuerit studium perfectionis, tanto fortioribus contra eum machinatur insidijs.* E perche tutto ciò era conosciuto dal nostro Padre, però volendo dare rimedio a queste nostre infirmità spirituali, insegna a suoi frati quello, che hanno a fare, quando per instigatione Diabolica cadesse alcun frate in alcun peccato, l' assolutione del quale fusse riservata a i soli Ministri Prouintiali, Onde dice *Si qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, ut recurratur ad solos Ministros Prouintiales,* In queste parole presuppone il nostro Padre San-

Fran-

Francesco una cosa, qual è verissima, cioè che i Ministri Generali ne Capitoli Generali, e i Prouintiali ne prouintiali Capitoli; possono riserbarfi alcuni casi, da i quali si vogliono esser' assoluti, bisogna, che habbiano ricorso a loro, o a quelli, che hauessero questa autorità d'assoluergli per particolare cōcessione. Quindi dice San Francesco, che occorrendo, ch'alcuno frate cadesse in simili peccati, e tenuto sotto pena d'un nuouo peccato mortale ricorrer' al suo Ministro Prouintiale, andandoui però con i debiti modi come conuiene al nostro stato, con licenza del superiore locale, e col compagno, che li sarà dato da esso. E perche questi peccati, de quali i superiori si riserbano l'assolutione possono essere publici, o uero occulti, per questo si dubita da molti de quali si debba intender questo precetto, de publici, o uero de priuati? A questo risponde Gregorio Nono al paragrafo Quia, dicendo, che s'intende de publici, e non de priuati; perche i priuati deono esser' assoluti da quelli confessori, che nel luogo, nel qual si ritroua il frate, hanno autorità di ciò fare. E però commanda lo stesso Pontefice, che'l Generale facci costituire tanti per prouintia, secondo sarà giudicato essere' necessario da Ministri Prouintiali, i quali confessori

con-

304 Espositione sopra la Regola
 costituiti habbiano questa autorità d'assol-
 uere da peccati occulti. Ma de publici è
 necessario ricorrer' al Ministro sotto pena
 di peccato mortale, Però dice, che *Teneantur
 quam citius poterunt ad eos recurrere sine
 mora.* E se volete intendere le formete paro-
 le del sopradetto Pontefice, eccole, *Ipsi pie du-
 dubitant utrum de peccatis publicis tantum
 hoc intelligi debeant? an de publicis pariter
 & priuatis? Respondetur igitur prædictum
 capitulum ad manifesta tantum, & publica
 pertinere, volentes, ut Generalis Minister
 constitui faciat tot per prouintias, quot eorū
 Ministri uiderint expediri, de maturiori-
 bus, & discretioribus sacerdotibus, qui super
 priuatis audiant pœnitentes, nisi fratres Mi-
 nistris, & Custodibus maluerint confiteri.*

Quali siano quei casi per l'assolu-
 tione de quali bisogna hauere
 ricorso a Ministri,

Cap. 23.

NON è dubbio (fratelli offeruandissimi)
 che li superiori, tanto Generali, quanto
 Prouintiali possono riserbarfi l'assoluzione
 di molti casi secondo parirà loro espediente
 per la salute dell'anima de loro sudditi, acciò

con questa occasione non così facilmente inciampano in simili peccati, e questo si presuppone dal nostro Serafico Padre, quando dice, *Si qui fratrum mortaliter peccauerint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter fratres, &c.* Ma perche Papa Martino espressamente determina alcuni casi, i quali vuole, che siano riserbati al Ministro, per questo me ha parso di soggiungerli qui nel presente capitolo, i quali sono noue. Il primo è il peccato della dissubidièza cõtumace, che sarà quando dopò l'hauer fatto il prelato le tre monitioni con gli debiti interualli, persevererà a non vbidire per vn giorno naturale, che sono venti quattro hore. Il secondo è il peccato della proprietà. Il terzo è la caduta nel peccato carnale. Il quarto è il furto d'una cosa notevole, e di qualche importanza. Il quinto è la percussione della mano violenta, ch'è il gioco di mano. Il sesto è testificar' in giuditio falsamente. Il settimo è componere, buttare, o publicar' vn libello famoso. L'ottauo è la falsificatione di suggello di qualsiuoglia persona notevole. Il nono è testificare falsamente in Infamia di qualsiuoglia persona; tutti questi sono peccati, l'assolutione de quali (secondo Papa Martino Quinto) si appartiene a Ministri, questi

V. stc'si

*stessi son posti nelle costituzioni del Parine-
 rio, & anco nelli statuti di Salamanca, Ogni
 volta dunque, che si pecca in vn di questi pec-
 cati, se saranno publici, bisogna ricorrer' al
 Ministro Prouintiale, il che è precetto com-
 preso sotto quella parola, Teneantur; ma se
 son secreti si potranno i frati far' assoluere da
 i Confessori deputati dal Ministro Generale,
 ò Prouintiale; E ecco dichiarato come s'in-
 tende questa terza cosa, la qual ha forza di
 precetto, cioè, Si qui fratrū instigante inimi-
 co mortaliter peccauerint, pro illis peccatis,
 de quibus ordinatum fuerit inter fratres, ut
 recurratur ad solos ministros Prouintiales,
 teneantur quam citius poterunt ad eos recur-
 rere: Egli è ben vero, che secondo Innocentio
 Quarto i Ministri possono commettere la as-
 solutione de sopradetti casi a Custodi, & ad
 altri frati, per euitar' il vagar souerchio di
 predetti frati, però dice nel Paragrafo, Illud
 quoque &c. Possunt tamen Ministri pro fra-
 trum laboribus, & periculosis discursibus
 euitandis, si expedire viderint Custodibus,
 & alijs discretis fratribus præsbyteris, super-
 bis committere vices suas: E che questo ricor-
 so a Ministri s'abbia da fare solo de peccatî
 publici, appare manifestäente dalle parole se-
 gènti dello stesso Pötefice, che sono *Queste. Volu-
 mus**

mus autem, ut ipsi Ministri constituent, vel conſtitui faciant tot per prouincias, quot, ad hoc necessarios nquerint, de maturioribus, & discretiorib⁹ fratrib⁹ sacerdotib⁹, qui sup⁹ huiusmodi peccatis, cum occulta fuerint audiāt pœnitentes; dunque per contrario, quando non saranno occulti bisogna necessariamente ricorrer' al Ministro Ne senza ragione vuole il nostro Padre San Francesco, che s'abbia questo ricorso al Ministro de peccati manifesti, perche gl' occulti non deono essere manifestati ad altri, se non al proprio Confessore, poiche ogn' uno è tenuto conseruare la sua fama, Maledictus homo, qui negligit famam suam: E però quando i peccati son' occulti, non son tenuti i frati fare questo ricorso al Ministro quamcitiuſ poterunt sine mora; perche a questa maniera il peccato suo occulto verrebbe a manifestarsi; Oltra che, volete vedere se l'intentione del nostro Padre era questa, cioè, che non si facesse questo ricorso, se non de peccati publici, attendete ch'egli vuole, che quando il frate farà tal ricorso, venga a manifestare il suo peccato al Ministro, se no è Sacerdote, il che sarebbe inconuiente commandare per vbidienza, ch'vn frate voglia manifestar' il suo peccato occulto fuori del Sacramento della Confessione, poi che da

V 2 que-

questo ne seguirebbero molti scandoli con molto periglio dell'anime di poveri frati; E tanto più dico, che si dee intendere de' publici, quanto che soggiunge il nostro Padre San Francesco, che i Ministri per tali peccati non deono adirarsi, ne conturbari; il che non occorrerebbe dire, se intendesse de' peccati occulti volontariamente riuelati nella Confessione; Oltra che, chi non sa, che per i peccati secreti non si dee imponere publica penitenza? e pure dice la regola, che i Ministri, se non saranno Sacerdoti, loro facciano imporre la penitenza da coloro, che son Sacerdoti, e però dice la nostra regola, Ministri si presbiteri sunt iniungant illis pœnitentiam si vero presbiteri non sunt iniungi faciant per alios Sacerdotes ordinis. Da questa parola, che dice Sacerdotes ordinis, si muouono tutti gli Spositori a dire, che i frati in niun modo, eccetto in caso di necessità si debbano confessare a Sacerdoti fuori del nostro ordine, così dice la Sirena conscienza, e Così l'Autore delle Conformità, Ma che occorre allegar' Autori oue vi è l'Autorità del Papa stesso, come di Bonifacio Ottauo nel Mare Magno, oue dice Inhibemus insuper vniuersis fratribus vestri ordinis, ne aliquis eorum, nisi in necessitatis articulo, alijs quã prelatiis suis peccata sua

sua confiteri presumant, vel alijs Sacerdotibus eiusdem ordinis, secundum regulam, & ipsius ordinis statuta: E tutto ciò è stato ordinato per euitare lo scandolo, che potrebbe succedere confessando il peccato a Sacerdoti fuori dell'ordine, & anco perche il Sacerdote, il quale è dello stesso ordine, sà meglio il modo di correger' il penitente secondo i regolari statuti dell'ordine; Vuole dunque il nostro Padre, che noi facciamo questo ricorso de peccati publici, e se il Ministro sarà Sacerdote, potrà darci egli la penitenza conforme al delitto; se bene cō misericordia; e se non sarà Sacerdote gli la facci dare da vn altro Sacerdote dell'ordine; E da qui appare, che questa podestà di poter' assoluere i suoi frati dal peccato, e dargli la penitenza, l'ha u' il Ministro per potestà ordinaria, altrimenti non potrebbe delegarla ad altri, perche Delegatus non potest delegare, come vogliono le leggi Sacre; Ne senza ragione vuole, che quello, che dona la penitenza sia Sacerdote, perche occorrendo, ch'vn Sacerdote cadesse in simili delitti, non conuerrebbe, che quello, che non è Sacerdote gli desse la penitenza, essendo men degno di lui, Così habbiamo dichiarato nel presente capitolo quali siano quei peccati, per li quali i frati son' obligati

ricorrer a i Ministri per riceuer' il beneficio dell'assolutione secondo Papa Martino Egli è ben vero, che dopò queste ordinationi di Papa Martino Quinto Papa Clemente Ottauo ha dichiarato quali casi possono serbarsi i superiori, e sono Vndici. Il primo de quali è Veneficia, incantationes, & sortilegia. Il secondo Apostasia a Religione siue habitu demisso, siue detento, quando eo peruenit, vt extra septa monasterij, seu conuentus fiat egressio. Il terzo Nocturna, ac furtiua, e Monasterij Egressio, etiam non animo apostatandi facta. Il quarto Proprietas contra votum paupertatis, quæ sit peccatum mortale. Il quinto Iuramentum falsum in Iudicio regulari, siue legitimo. Il sesto procuratio, auxilium, se consilium ad abortum faciendum post animatum foetum, etiam effectu non secuto. Il settimo Falsificatio manus, aut sigilli officialium monasterij, aut Conuentus. L'ottauo, Furtum de rebus Monasterij, seu conuentus, in ea quantitate quæ sit peccatum mortale. Il nono, Lapsus carnis voluntarius opere consumato. Il Decimo, Occisio, aut vulneratio, siue grauis percussio cuiuscunque personæ. L'undecimo, melitiosum impedimentum, aut retardatio, aut aperitio litterarum a superioribus ad

infe-

inferiores, & ab inferioribus ad superiores: Questi undeci casi sono riserbati a superiori secondo Papa Clemente Ottauo, ne quali undeci casi sei ne sono numerati di quelli di Papa Martino Quinto cioè la proprietà, Il lasso di carne, Il furto, Il gioco di mano, nel quale si comprende anco l'occidere, o ferire; Il falso testimonio in Giudicio, E la falsificatione di suggello di persone notabili (Dice Martino) e degli officiali (dice Clemente) I tre altri casi di Martino, cioè l'Inobedienza contumace, La publicatione di libelli famosi, E la falsa testificatione in infamia di qualsiuoglia persona, & altri casi, che fussero necessarij pro Religionis conseruatione, aut pro conscientie puritate, id non aliter fiat, quam Generalis Capituli in toto ordine, aut Prouintialis in Prouintia matura discussione, & consensu; così diie Clemente.

Di due altri Commadamenti, come i frati siano tenuti de' hauer'vn Ministro Generale, Al quale tutti siano tenuti de' vbedire.

Cap. 24.

H Abbiamo dichiarato nel presente capitolo tre cose, che si vengono comandate

V 4 date

date con questa parola (*Teneantur*) Primo i frati siano tenuti vbidir' a frà Francesco, & a suoi successori, che sono tutti i Generali dell'ordine; Secondo che siano tenuti digiunare la sesta feria, Terzo, che siano tenuti di ricorrer' al Ministro per l'assolutione de casi riserbati, Resta hora, che nel presente capitolo dichiaramo due altre cose, che ci vengono comandate con questa parola *Teneantur*, e tutte si cauano dal Capitolo Ottauo. La prima cosa è questa, che *Vniuersi fratres vnum de fratribus istius religionis teneantur habere in Generalem Ministrum*: Non è dubio che tutti i frati son' obligati all' offeruanza di questo commandamento, poi che vi è posta la parola *Teneantur*; E però quando vedessero, che i Ministri, e Custodi, a quali appartiene l' electione del Generale, fossero negligenti nell' eligerlo, tutti sono obligati far' ogni cosa possibile, acciò la religione non resti senza il capo, e senza il Pastore; Ou' è da notare quella parola, che *Teneantur habere vnum de fratribus istius religionis*; Dice vno, perche è cosa molto disforme in vna Republica essere più Capi, il che infino a i naturali Filosofi hanno conosciuto, *Multitudo Principum mala, vnus ergo Princeps*, disse Aristotile, Però dicea Girolamo Santo nella Pistola

*la settuagesima sesta, Imperator vnus, vnus Iudex Prouintia, in Naui vnus Gubernator in domo vnus Dominus; in quouis grandi exercitu vnum signum spectatur, vnde & Roma, vt est condita duos fratres Reges habere non potuit, E questo si vede in fine ne i bruti (come dice Girolamo nel luogo citato) che però Muta animalia, & ferarum Reges ductores suos sequuntur, in apibus Reges, sunt, Grues vnum sequuntur ordine iterato; A questa necessità, & a questa vnita risguardando il nostro Christo vn solo Apostolo, che fu Pietro volle eleggere superiore a tutti gli altri, Suscitabo super eos Pastorẽ vnum, qui pascat eos, seruum meum Dauid; così disse Iddio per bocca d' Ezechiello Profeta, Omne Regnum in seipsum diuisum desolabitur, disse Christo nel Vangelo di Matteo. Però il nostro Padre San Francesco obligha i suoi frati ad habuer' vn Generale con queste parole, Vniuersi fratres vnum de fratribus istius religionis teneantur habere in Generalem Ministrum, & seruum totius fraternitatis; Dice seruo, perche serui veramente deono riputarfi i superiori del nostro ordine, seruendo con diligenza nel soccorrere, e proueder' a tutte le necessità de frati, tanto corporali, quanto spirituali, e come sarebbe cosa mo-
 struo-*

struosa veder vn seruidore comandare con impero il suo Padrone. così è cosa diforme, cōtro la Carità, e contro la volontà del nostro Padre San Francesco, ch'vn prelato con superbia, e con imperio commandi il suo suddito, però diceua il medesimo nostro Padre nel capitolo decimo, Ministri vero benigne, & charitatiue eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, vt dicere possint eis, & facere sicut Domini seruis suis, nam ita debet esse, quod Ministri sint serui omnium fratrum: Egli ben vero, che se bene i Ministri, e tutti i prelati dell'ordine deono riputarfi serui di tutti i frati è nōdimeno grã dissimo debito de' sudditi de honorare, riuerire, & vbidir' a suoi superiori, E però il nostro Padre San Francesco dopò l'hauer detto, che il Generale sia seruo di suoi frati sudditi, subito ve soggiunge vn' altro commandamento a sudditi dicendo, che Teneantur ei firmiter obedire, il quale commandamento non è dubbio, che c'obliga al peccato mortale (secondo Clemēte) poiche vi è posta la parola, Teneantur; Anzi con tanta maggior forza vien' ad obligarci, quanto che non vna sol' volta ci viene commandato, ma due è sempre con questa parola (Teneantur) perche non solo nell'Ottauo Capitolo ci vien commandato

con queste parole, Cui teneatur firmiter obedire, ma anco nel primo capitolo, oue dice *Alij fratres teneantur fratri Francisco, & eius successoribus obedire*; Ma perche di questo ne habbiamo ragionato a lügo nel Capitolo precedente, però non occorre, ch'io venga piu volte a replicar quello, che hò detto altre volte; Vna sola cosa voglio aggiungerui di nuouo, qual non hò detta nel sopra citato luogo, & è questa se il Generale può fare contro qllo, che per statuti è stato ordinato nel capit. Generale? E mi muouo a far questa dimanda, e questa dubitatione da quella parola, che dice, *Fratres teneantur Generali firmiter obedire*; ne son solo a muouer questo dubio, poiche i quattro Maestri lo fanno anc' eglino, dicēdo, *Vtrū illud, quod per fratres, & Ministrum Generalem, & Ministros alios fuerit ordinatum in capitulo Generali, de coarctatione pocesstatis Generalis, & ordinatione forme capitiolorum, & electione, possit a Generali Ministro precipiente in contrarium mutari?* Al che rispondeno alcuni affermatiuamente, cioè che possa farlo; poiche i frati nel capitolo non possono mutare quel, che dice la nostra regola qual vuole, che i frati siano tenuti fermamente vbidir' al Ministro Generale, il che non si ritroua così espressamente comandato, che

s'ubi-

s'obidisca al capitolo Generale; tanto più che essendo il Generale supremo, e Capo di tutti coloro, che nel capitolo Generale son congregati, e sommo dispensatore nell'ordine, non possono i sudditi giudicar la sentenza de superiori, i quali giudicano alcune cose ordinate ne gli capitoli non esser utile per la regular' offeruanza, o vero dispensare in alcune cose ordinate, purché non siano cose tali, che per la regola sian i frati obligati alla lor' offeruanza, perché all'hora il Generale non potrebbe ne mutare, ne dispensare; Ma si bene questa opinione ha molto dell'apparente, non è però accettata da molti; però dicono i quattro Maestri, che *Cum ex intentione regule, sit quod celebretur capitulum Generale, ad Capitulum vero Generale pertinet ordinare ea, per quæ potest religionis puritas & perfectio custodiri; ita quod a nemine superiorum, vel inferiorum possit aliquatenus violari; ergo si capitulum Generale propter vitandum religionis periculum, coartat Generalem potestatem, aut prouintialium Ministrorum, & aliqua alia salubria ordinat per fratres generaliter obseruanda auctoritate regule, quæ præstat Generali Capitulo, per Generalem Ministrum non poterit infirmari;* Così dicono i quattro Maestri; e sog-
giun-

giungono, che il medesimo s'intende se sarà ordinata alcuna cosa da superiori, o inferiori dell'ordine nel capitolo Generale, e sarà approvato dal sommo Pontefice, non potrà da qualsivoglia inferiore in alcun modo mutarsi, è però seguono dicendo, *Pari etiam ratione quod de consensu superiorum, & inferiorum ordinis fuerit generaliter ordinatum in capitulo Generali, & per Pontificem Sedis Apostolicae approbatum non potest per solos inferiores aliquatenus commutari, maxime in illis, in quibus est limitatio potestatis; questo dicono i quattro Maestri, il medesimo dice l'Autore delle Conjornità, La Sirena coscienza, E Martino Quinto nelle sue constitutioni referendo i quattro Maestri dice, Item quod secundum declarationem quatuor Doctorum, Generalis non possit immutare aliqua ordinata per ipsum capitulum Generale, sine ipsius capituli Generalis assensu in his, quae tangunt regule puritatem; Da queste ultime parole si possono riconciliare queste due opinioni contrarie, cioè quella, che dice, che il Generale può ordinar' il contrario di quello, che ha ordinato il capitolo Generale, e quell'altra, che dice il contrario, che sono i quattro Maestri; perche o quelle cose, che sono ordinate nel capitolo Generale, s'appar-*

tengo-

tegono alla pura osservanza della nostra regola, o pure sono cose indifferenti; se si appartengono alla purità della regola, non è dubbio che non possono i Generali ne distruggere quello, che si è ordinato ne i capitoli Generali, ne possono ordinar il contrario; E così intendono i quattro Maestri; Ma se sono cose indifferenti, com' a dire, Che si facciano la disciplina il Venere, o altri giorni della settimana, Che si digiuni alcuni giorni non compresi nella nostra regola, e simili; queste cose possono comutarfi dal Generale quando li parerà espediente, e però dice Martino Quinto, che il Generale non può mutare quelle cose, che sono ordinate nel capitolo Generale in his, qua tangunt Regula puritatem; E così habbiamo dichiarato questo altro commandamento, che Fratres ei scilicet Generali Ministro, teneantur firmiter obedire, e particolarmente quando ci commanda quelle cose, che appartengono alla pura osservanza della regola nostra.

Come i Prouintiali Ministri siano tenuti di conuenir' al Capitolo Generale , E come siano tenuti d' eleger' vn nuouo Generale, quando il presente non fusse sofficiente .

Cap. 25.

NEL Capitolo precedente habbiamo dichiarato due altri luochi, ne quali si troua questa parola (*Teneatur*) cioè, ch' *Vniuersi fratres vnum de fratribus istius religionis teneantur habere in Generalem Ministrum* Secõdo, che *Ei teneatur firmiter obedire; resera bora*, che nel presente capitolo ne dichiariamo due altri, che vi ne sono rimasti; cioè Che i Prouintiali Ministri siano tenuti di conuenir' a i capitoli Generali; E come son tenuti d' eliger' vn nuouo Generale, quando il presente non fosse sofficiente; E per incominciare dal primo, qual dice, *Quo decedente, electio successoris fiat a Ministris Prouintialibus, & Custodibus in capitulo Pentecostes, in quo Priuintiales Ministri teneantur insimul conuenire*. Diciamo, che non vuole il nostro Serafico Padre, che il Generale il quale è Capo di tutto il suo ordine succeda per sorte, o per caso fortuito, o per prouisione di
 supe-

superiori, ma vuole, che si faccia per elezione da tutti i Ministri Prouintiali, e Custodi; e però tre cose voglio, ebe notiamo breuemente in questa elezione, Primo chi deono essere quei, che hanno da eligere questo Capo; Secondo, in che tempo debba esser eletto; Terzo in che luogo deono congregarsi; Quanto al primo dice San Francesco, che questa elezione si faccia da Ministri, e Custodi, Quo decedente, electio successoris fiat a Ministris Prouintialibus, & Custodibus; Ma se questa elezione doueua farsi da Ministri, e Custodi che vuole dire, che solo de Ministri, si dice, che Teneantur ad capitulum insimul conuenire? Non è dubio, che non solo i Ministri Prouintiali, ma anco li Custodi deono hauere il voto nell'elezione del Generale, essendo così orainato, che Electio successoris fiat a Ministris Prouintialibus, & Custodibus: nondimeno per che il nostro Padre San Francesco preuedeuo in spirito la multiplicatione della sua religione, e che in vna medesima Prouintia, vi doueuanò essere molti Custodi, & vno solo Ministro, per questo diede per precetto a Ministri, che nel capitolo debbano tutti insieme conuenire, ma de Custodi non vi dice altro, se non che da loro insieme co i Ministri si facci la elezione del Generale Ministro, però

però i sommi Pontefici considerano la mente del Padre San Francesco dichiarano, dicono, che in ogni Prouintia si facci elettione de vn solo Custode da mandarsi al capitolo Generale insieme con'l Ministro, e questo per smutare il vagare di tanti frati, Il quale Custode da parte di tutti gl' altri dia il suo voto alla elettione del Generale, Così dichiara Gregorio Nono, così Innocentio Quarto, così Nicolò Terzo nel paragrafo *Insuper*, quando dice, *Insuper dubitantibus fratribus praedicti ordinis, an (pro eo, quod in regula dicitur, ut decedente Generali Ministro, & Prouintialibus Ministris, & Custodibus in capitulo Pentecostes fiat electio successoris) omnium Custodum multitudinem oporteat ad Generalem capitulum conuenire? an ut omnia cum maiori tranquillitate tractentur, sufficere possit, ut aliquis de singulis Prouintijs, qui vocem habeant aliorum, intersint? Taliter respondemus, scilicet ut singularum Prouintiarum Custodes, vnum ex se constituent, quem cum suo Prouintiali Ministro pro se ipsis ad capitulum dirigant voces, & vises suas, Così dice Nicolò Terzo de verborum significationibus: Lo stesso dicono tutti gli altri sopranominati Pontefici, E così habbiamo dichiarato da chi si dee far la elettio-*

ne del Generale secondo la mente del nostro Padre San Francesco; E se bene dice il sopradetto Santo parlando del capitolo Generale, che in quello i Ministri Teneantur in simul conuenire, non per questo ne vengono esclusi i Custodi, hauendo poco prima detto, *Elettio successoris fiat a Ministris Prouintialibus, & Custodibus*; Però non essendo da legitima causa impediti, son' obligati sotto pena di peccato mortale conuenir' a detto Generale capitolo: Ma a che tempo si debba celebrare il sopradetto capitolo, lo soggiunge lo stesso Padre nella sua regola, cioè, che *Fiat in capitolo Pentecostes, E Martino Quinto* ordina il modo nelle sue constitutioni dicendo, *Quia languescente capite, & aeterna, membra dolent statuimus, & ordinamus, quod electio Generalis Ministri canonicè celebretur in capitulo Pentecostes a Ministris Prouintialibus, & Custodibus* (pro vt regola dicit) *Ipsi autem electores in tanta Religione studeant trahere Pastorem, qui scientia, moribus, & exemplo, merito valeat magis prodesse, quàm ambitiose praesse, oñibus recommissis; omni postposito amore, odio, timore, pretio, vel rancore, quod si secus factum fuerit, electio nulla sit, & electores voce actiua, & passiua perpetuo sint priuati. Il tempo dunque* *Statuito*
di

di celebrar' il capitolo Generale secondo la regola, e la mente di Sommi Pontefici.) è il tempo della Pentecoste, cioè la sua vigilia, Così ordinano li statuti di Salamanca, Se bene Papa Bonifatio nel suo Mare Magno dice, *Quia cum fratres de remotis partibus oportet ad huiusmodi electionem conuenire, tempus a iure super hoc statutum, non currit, nec ipsi in hac parte a Iuris regulis coartantur*: Dice di più il medesimo Pontefice nel medesimo luogo, che fatto è pronuntiato il decreto della elezione subito, senza altra confirmatione, sia tenuto per vero, e legitimo Generale: Il luogo poi oue habbia a farsi detto capitolo non e determinato dalla regola, ma si lascia in potestà del Generale, oue gli parerà più expediente, che però soggiunge la regola, *Vbicunque a Generali Ministro fuerit constitutum*: Quanto tempo poi habbia a continuare l'officio del Generale; dice che *Sit semel in tribus annis, vel ad alium terminum maiorem, vel minorem, sicut a a prædicto Ministro fuerit constitutum*: Del modo poi d'eliggere i Ministri Prouintiali, non essendo dalla regola determinato, si rimette al capitolo Prouintiale, Così dice Clemente nella Clementina al Paragrafo *Demum* Nel quale capitolo nel giorno seguente

che sarà congregato, se facci l'electione del nuouo Ministro, & oue concorrerà la maggior parte de voti, senza hauere risguardo a meriti, quello sarà vero Ministro, E il tutto si facci per scrutinio secreto, e però dice nel luogo sopracitato, Demum quia ex eo, quod dicta regula per quos, & ubi fieri debeat Ministri Generalis electio tradens nullam fecit de Ministrorum Prouintialium electione, vel institutione, penitus mentionem, oriri super hoc poterit dubitatio inter fratres, Nos volentes posse ipsos clare, & secure procedere in omnibus factis suis, destitamus hac constitutione in perpetuum ualitura, ut cum alicui Prouintia de Ministro fuerit prouidendum, ipsius Ministri electio pœnes capitulum Prouintiale resideat, quam eadem capitulum die sequenti, qua fuerit congregatum, facere teneatur; ipsius autem electionis confirmatio ad ministrum pertineat Generalem, E si quidem ad electionem huiusmodi per formam scrutinij procedatur, & votis in diuersa diuisis, electiones plures in discordia celebrari contingat, illa qua a maiori parte capituli numero (nulla zeli, vel meriti collatione, seu consideratione habita) fuerit celebrata, exceptione, seu contradictione quacunque alterius partis non obstanti

ante, per pradietum Generale Ministerium, & de consilio discretorum de ordine (prius tamen ex officio pro ut spectat ad ipsi, diligenti examine premissa) confirmetur aut infirmetur pro ut eis secundum Deum visum fuerit expediri; La qual' elezione non essendo per alcuna ragione uole causa confirmata dal Generale, ritorni vn'altra volta a farsi dal medesimo capitolo Prouintiale, Il che non facendo quello medesimo giorno, sia poi ad arbitrio del Generale di fare nuoua prouisione di Ministro; Così dichiara lo stesso Clemente nel predetto luogo; Se bene nell'oltra marine Prouintie concede al Generale col consenso de Padri dell'ordine d'eligere i Ministri, che habbiano a reggere le sopradette prouintie. Ho fatto troppo lungo discorso sopra questa materia, perche il mio principal' intento non è d'esponere la regola Ad litteram, ma di dichiarare venti setti precetti, che si contengono in lei, i quali tutti c'obligano al peccato mortale; Però a me basta cauare da tutti questi discorsi, come i Ministri Prouintiali, e Custodi sono obligati sotto pena di peccato mortale di conuenir' al capitolo Generale, il che ci vien' accennato cō quella parola (Teneantur) Sotto la stessa pena del peccato mortale sono obligati tutti i Ministri, e Custodi, se uede

ranno il *Ministro Generale* non essere sufficiente al *seruitio*, e *commune utilità de frati*, e non elegeranno; o istituiranno vn altro, quando già sono congregati nel capitolo *Generale*; E che sia il vero, lo dice la stessa regola mentre soggiunge, dicendo, *Quod si aliquo tempore appareret vniuersitati Ministrorum, & Custodum predictum Ministrum non esse sufficientem ad seruitium, & communem utilitatem fratrum, teneantur predicti fratres, quibus electio data est, alium sibi eligere in Custodem*; Già habbiamo detto di sopra (secondo la dichiarazione di *Clemente*) che ouunque si ritroua questa parola (*Teneantur*) habbia forza di precetto; Così tiene; & ha tenuto sempre il nostro ordine, *Sic ordo communiter sentit tenet, & tenuit ab antiquo, quod ubicunque ponitur in regula hoc vocabulum, Teneantur, obtinet vim precepti*; Così dice *Clemente*; Sono dunque obligati sotto pena di peccato mortale tutti i *Ministri*, e *Custodi* d'eliggere vn' altro per *Generale dell'ordine*, quando vedranno che il *Generale presente* non sarà sufficiente al *seruitio*, & alla *comune utilità de frati*, Ma quante sono le cause sufficièti, p' le quali son' obligati i *Ministri*, e *Custodi* di far nuoua *electione* Dico, che sono due, secondo l'Autore delle

delle conformità; La prima se nō sarà sufficiēte al seruitio de frati per esser' inhabile infermo, & impotēte in modo tale, che nō possa visitare, e seruir' in quelle cose, che appartēgono al suo officio: La seconda, se non sarà utile alla comunità de frati, ma insupportabile nelle spese per se, e suoi compagni, Però dice la regola, Si viderint eum non esse sufficientem ad seruitium, che è La prima cosa; Et communem utilitatem fratrum, che è La seconda. Pietro Giouanni nella sua dichiarazione ne aggiunge due altre cioè s' Egli istantemente cercarà d'esser' assoluto dal suo officio; E se fosse necessario, o utile ad vn' altro officio a se & all' ordine più necessario; Pur sia come si vuole, basta a noi assegnare quelle due sole, che son' accennate nella nostra regola, cioè, se non è sufficiēte e utile a seruire alla comunità de frati, all' bara i Ministri, e Custodi, sono tenuti eliger' vn' altro per loro Custode; Ne douete marauigliarui se anco il Generale è chiamato Custode in questo luogo, poi che non è dubio, ch' appresso la nostra regola questi nomi di Ministro, Custode, e Guardiano alle volte sono sinonimi, che significano la medesima cosa, E che sia il vero, leggete lo decimo capitolo, e vedrete, che tutti i superiori dell' ordine sono chiamati Ministri, mētre di-

ce Fratres, qui sunt Ministri, & serui aliorum fratrum, visitent, & maneat fratres suos; In questo luogo non è dubbio, che per gli Ministri s'intendono tutti i superiori, poi che soggiungendo il suo correlatiuo, dice Fratres, qui sunt suaditi, recordentur, quod propter Deum abnegauerunt proprias voluntates: Alle volte son chiamati Custodi tanto i Ministri Generali, quanto i Prouintiali; Si come appare da questo luogo, oue chiama il Ministro Generale Custode; E più a basso chiamãdo tutte le Prouintie Custodie, quãdo dice, post capitulum vero Pentecostes, possint singuli si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodijs semel fratres suos ad capitulum conuocare; Non è dubbio, ch'anc' i Ministri come correlatiui sono chiamati Custodi; Circa poi il nome di Guardiano, se bene non se ne fa mentione nella regola, viene nondimeno così chiamato dal nostro Padre San Francesco nel suo testamento, quando dice Firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare; E che il Guardiano anco possa chiamarsi Custode, non occorre dubitarne, poiche tanto vuole dire Custode in latino, quanto Guardiano nella nostra volgare lingua; Sono dunque

sino-

sinomini alle volte questi nomi di Ministro, Custode, e Guardiano; E però non è maraviglia s' alle volte si confondono, e si piglia l'vn per altro, come in questo luogo, oue dice, che Teneantur alium sibi eligere in Custodem, cioè in Generalem Ministrum; E così habbiamo diobiarato questo commandamento, che li Ministri, e Custodi sono tenuti de eliger' vn nuouo Generale, quando veggono, che il vecchio non sia sufficiente, E questo non può farsi se non nel capitolo della Pentecoste, poi che solo in quello (Secondo la regola) sono obligati congregarsi tutti i Ministri: Horsù (Padri, e Fratelli miei offeruandissimi) ecco, che già hò finito di trattare quãto nel principio di questo mio libretto promessi di ragionare, già promessi d' esponer' edichiarar' i vinti sette precetti, che si contengono nella nostra regola; Ma quel che promessi, credo hauerlo sufficientemente offeruato; Se ben' io confesso non hauer detto cosa da me, per esser' io soggetto inabilissimo rispetto ad vn' impresa sì alta, e sì difficile; Ma quanto hò detto, l'hò preso tutto dalle determinazioni de sommi Pontefici, Gregorio, Innocentio, Nicolò, Clemente, Martino, Giouanni, & altri; & dalle dichiarazioni di molti Spositori della stessa regola; Se dunque alcuna cosa di buo-

no in questa mia picciola operetta si ritroua, tutto s'attribuisca al dator d'ogni bene, e Sommo fattore del tutto Dio l'adde, Omnipotente, dal quale Omne datum optimum, & omne donum perfectum in nos descendit; E per conseguenza siano anco laudati, e da noi honorati tutti i soprannominati Spositori, i quali si son affatigati di farci venire alla intelligenza di dottrina sì nobile, e sì necessaria per la salute nostra, Allo studio della quale inuito tutti i miei carissimi Padri, e Fratelli, Assicurandoli, che questa Dottrina, e utile, e necessaria, la qual ben offeruata sicuramente ci conduchi al Cielo; Ne senza ragione il nostro Serafico Padre San Francesco daua del continuo la sua beneditione a tutti quei frati, che della sua regola souente ragionauano, tenendola sempre auanti gli occhi della consideratione; Hauendola anco sopra di se nel punto della sua morte; Della quale regola ragionando il sopradetto nostro Padre, solea dire a tutti, O dilectissimi fratres, & in aeternum benedicti filij audite me, audite vocem Patris vestri, magna promissimus, maiora promissa sunt nobis, seruemus haec suspiremus ad illa, voluptas breuis, poena perpetua; modica passio, gloria infinita; multorum vocatio, paucorum

*rum electio, omnium retributio . Amen
finis, Laus Deo, Beataque Maria Vir-
gini, atque Beato Francisco*

I L F I N E.

Imprimatur

Pet. Ant. Ghibertus Locumt.

*Magist. Cornel. Tirobos. Præd. Ordinis
Curia Arch. Theolog.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

999903

